REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 15 novembre 2016 **Anno XLVII - N. 109**



Thiene (Vi), Villa Da Porto Colleoni.
L'edificio, posto nel centro della città, fu commissionato nella metà del Quattrocento dalla nobile famiglia vicentina dei Da Porto. Nei documenti antichi è denominato "palazzo" ma viene comunemente chiamato dai theniesi "castello" per le sue merlature. La facciata principale è caratterizzata da una pentafora gotico-fiorita, dagli archi al pianterreno e da due robuste torri laterali. E' ritenuto uno degli esempi più antichi di villa-castello. All'interno è visibile un importante ciclo di affreschi cinquecenteschi opera di Giovanni Battista Zeloti e Giovanni Antonio Fasolo.

(Archivio fotografico Consorzio Vicenza è)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **124** del 03 novembre 2016
Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina, guida alpina - maestro di alpinismo e accompagnatore di media montagna. Parziale modifica con sostituzione del Presidente del Collegio Guide Alpine, di due componenti guida alpina - istruttore nazionale e recepimento nuova organizzazione degli uffici regionali. Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, art. 9. 1
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **125** del 03 novembre 2016
Autorizzazione alla costituzione nel giudizio (R.G. n. 8849/2016) promosso avanti il Tribunale di Treviso da B. R. contro Regione Veneto, Azienda Ulss n. 8 e Gestione liquidatoria ex Ulss n. 13. 4
[Affari legali e contenzioso]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

n. **15** del 29 settembre 2016
D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199. Riconoscimento stabilimento per scambi intracomunitari di pollame e uova da cova della ditta Società Agricola Avicola Padana S.S. di Tresoldi Michael e C., con sede legale a Pozzonovo (PD) in via Papa Giovanni XXIII n. 10 e sede produttiva a Stanghella (VR), in via Correzzo. 5
[Veterinaria e zootecnia]

n. **16** del 12 ottobre 2016
D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari". Ditta ALPHA VET SRL con sede legale sita in Via E. Viani n. 3 Tombolo (PD) e magazzino sito in Viale della Scienza n. 23 Povegliano Veronese (VR), autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari. Modifica del responsabile di magazzino e degli orari di vendita diretta. 7
[Veterinaria e zootecnia]

n. **17** del 19 ottobre 2016
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento dell'impianto di Combustione della ditta ENERCO DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede legale sita in Piazza Aldo Moro Palazzo Torre Net Center n. 10 int. 15B Padova (PD) ed operativa sita in Via Palù s.n.c. - Conselve (PD). 9
[Veterinaria e zootecnia]

n. **18** del 31 ottobre 2016
D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199. Riconoscimento impianto per scambi intracomunitari di pollame e uova da cova. Modifica della ragione sociale dell'allevamento avicolo: - da Az. Agr. Gorza Attilio, - a Allevamenti Antibiotic Free di Gorza Attilio, con sede legale in via Marconi, 31 a Fonzaso (BL) e sede produttiva in località Agana a Fonzaso (BL), codice aziendale 022BL044. 11
[Veterinaria e zootecnia]

n. **19** del 03 novembre 2016
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento definitivo dell'impianto di Biogas di sottoprodotti di origine animale di cat. 2 della ditta MEZZANATO ANTONIO con sede legale ed operativa site in Via Po Vecchio n. 25 Porto Viro (RO). 13
[Veterinaria e zootecnia]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

n. **20** del 16 settembre 2016
Impegno di spesa a favore dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona. Affidamento dei servizi per la realizzazione della manifestazione "Fieracavalli 2016" (Verona, 10/13 novembre 2016) di cui al Programma Promozionale del Settore Primario 2016 (D.G.R. n. 229 del 3 marzo 2016). L.R. 16/1980 e ss.mm. 15
[Mostre, manifestazioni e convegni]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

n. **224** del 03 novembre 2016
L.R. 3/2009, art. 25 e DGR n. 2238 del 20/12/2011. Revoca accreditamento ai servizi al lavoro e cancellazione dall'elenco regionale degli operatori accreditati a svolgere servizi per il lavoro dell'Ente NOVA COOPERATIVA SOCIALE (C.F. 03477070282). 17
[Formazione professionale e lavoro]

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

n. **24** del 06 ottobre 2016
Azienda Territoria per l'Edilizia Residenziale - ATER di Padova. Autorizzazione all'Azienda a coprire il posto di V° livello presso l'Ufficio Ragioneria, con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di sei mesi, eventualmente rinnovabili, allo stato vacanti (Deliberazione di Giunta regionale n. 233 del 03 marzo 2015). 19
[Enti locali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA

n. **119** del 03 ottobre 2016
Programma regionale di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente (P.C.R. n. 118 del 19/09/2012 - D.G.R. 11/12/2012, n. 2554). Intervento in comune di Motta di Livenza (TV). Operatore: Cooperativa edilizia "Verona 1990" R.L. con sede in Motta di Livenza. Autorizzazione alla alienazione in proprietà degli alloggi. 20
[Edilizia abitativa]

n. **121** del 04 ottobre 2016
Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16 luglio 2009) - Accordo di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Veneto, sottoscritto in data 19.10.2011. Operatore A.T.E.R. di Padova. Programma di nuova costruzione di n. 12 alloggi in Comune di Monselice (PD). Proroga del termine per l'ultimazione dei lavori e differimento del termine per la redazione degli atti del collaudo amministrativo. 22
[Edilizia abitativa]

n. **122** del 04 ottobre 2016
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28.03.2014, n. 47 - L. 23.05.2014, n. 80 - D.M. in data 12.10.2015). Linea di intervento b) - "interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria". Operatore: Ater di Belluno - intervento di n. 20 alloggi in Comune di Belluno. Annullamento dei precedenti decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia n. 22 e n. 23 del 19.08.2016. 24
[Edilizia abitativa]

n. **127** del 18 ottobre 2016
Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (P.C.R. n. 72 - prot. n. 12953 del 28.10.2008). Operatore: A.T.I. "Edilsei S.r.l. / Intesa 3 S.r.l." di Torre di Mosto (Ve). Programma costruttivo di nuova costruzione finanziato da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 51 alloggi in comune Venezia-Marghera. CUP: H79C09000030009. Ulteriore differimento del termine per la cessione in proprietà, relativamente a n. 24 unità abitative. 26
[Edilizia abitativa]

n. **129** del 18 ottobre 2016
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28.03.2014, n. 47 - L. 23.05.2014, n. 80 - D.M. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) - "interventi di non rilevante entità". Operatore: A.t.e.r. di Verona - intervento di n. 102 alloggi in Comune di Verona. C.U.P.: F34B15001160002. Concessione provvisoria del finanziamento. 28
[Edilizia abitativa]

n. **132** del 20 ottobre 2016
Programma regionale di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente (P.C.R. n. 118 del 19.9.2012 - D.G.R. 11.12.2012, n. 2554). Intervento in comune di Venezia-Mestre, loc. Bissuola. Operatore: Cooperativa edilizia "Lilium" a r.l. con sede in comune di Venezia. Autorizzazione alla alienazione in proprietà degli alloggi. 31
[Edilizia abitativa]

n. **163** del 26 ottobre 2016
Programma regionale di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente. (P.C.R. n. 118 del 19.9.2012 - D.G.R. 11.12.2012, n. 2554). Intervento in comune di Lendinara (Ro). Operatore: Cooperativa edilizia "Casabella" con sede in Badia Polesine. Autorizzazione alla alienazione in proprietà degli alloggi. 33
[Edilizia abitativa]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA

n. **114** del 29 settembre 2016
Concessione demaniale per la realizzazione di una banchina per l'ormeggio di natanti mediante costruzione di un diaframma, superficie demaniale occupata mq. 4.807 (suolo) in cui insistono due rampe e attraversamenti con tubi e specchio acqueo mq. 2.825 in destra del Po di Levante in corrispondenza dello stante 362, in Comune di Porto Viro (RO). Ditta: EREDI GRANDI VENERINO S.A.S. DI GRANDI ROBERTINO E FRATELLI. Pratica PL_PA00040. Variazione della ragione sociale della Ditta da "Grandi Venerino" a "Eredi Grandi Venerino S.a.s. di Grandi Robertino e Fratelli". 35
[Trasporti e viabilità]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO

n. **3** del 19 ottobre 2016
Concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di 5ml x 2ml per posteggio barca lungo il Canale Bisatto. Ditta: TOSELLO PARIDE di Monselice (PD). Pratica: IPBI160022. Rigetto Istanza di rilascio concessione. 37
[Trasporti e viabilità]

n. **6** del 25 ottobre 2016
Incameramento a favore della Regione del Veneto del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica di aree demaniali per l'installazione fissa di un pontile galleggiante per attracco natanti, in sinistra idraulica del fiume Po di Levante, loc. Pozzattini, in prossimità dello stante 385 in Comune di Rosolina (RO), rilasciata alla Ditta Sol Levante S.a.s. di Cacciatori Sandro Ruggero & C. di Porto Viro (RO). Pratica PL_PA00049. 39
[Trasporti e viabilità]

n. **9** del 27 ottobre 2016
Concessione idraulica per l'utilizzo di un pontile in legno e della rampa di accesso allo stesso da usufruire da disabile per la pesca amatoriale, sito in Comune di CHioggia (VE) in destra del tronco comune ai fiumi Brenta e Bacchiglione, in località Cà Pasqua. Ditta: Marocco Paolo - Pratica n. 0962C. Rinnovo della concessione. 41
[Trasporti e viabilità]

n. **14** del 02 novembre 2016
Concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Occhiobello (RO), nell'area censita al fg. 12 mapp. 334-335 per l'installazione di un pontile. Ditta Mischiatti Nicola PO_PA00467. Rigetto istanza di rilascio concessione. 43
[Trasporti e viabilità]

n. **15** del 02 novembre 2016
Concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in comune di Occhiobello (RO), nell'area censita al fg. 12 mapp. 406 per l'installazione di un pontile. Ditta: Banzato Eusebio PO_PA00466 Rigetto istanza di rilascio concessione. 45
[Trasporti e viabilità]

n. **16** del 02 novembre 2016
Rinnovo concessione demaniale avente ad oggetto l'utilizzo di un terreno demaniale golenale di 1.488,00 mq e per mantenere attraccato una chiatta con sovrastante piattaforma su cui è appoggiato un prefabbricato, una passerella per attracco natanti e una di collegamento alla riva, in Sx Po, st. 247-248 a Santa Maria Maddalena - Occhiobello (RO). Ditta: Calzolari Emilio. Pratica: PO_PA00038. Rinnovo Concessione demaniale. 47
[Trasporti e viabilità]

n. **17** del 02 novembre 2016
Rilascio concessione demaniale avente ad oggetto la costruzione di pontili e cavane per la pesca professionale, da ubicarsi in dx del fiume Po di Gnocca fra gli st. 93 e 94, loc. Bacucco, in Comune di Ariano nel Polesine (RO). Ditta cessionaria: Crepaldi Maurizio. Ditta subentrante: Comune di Ariano nel Polesine. Pratica: PO_PA00450. Subentro e contestuale rilascio concessione demaniale. 49
[Trasporti e viabilità]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. **179** del 27 ottobre 2016
Concessione mineraria di acqua minerale denominata "FONTE DELLA RONDINE" in Comune di Paese (TV). Concessionario "Acqua Minerale San Benedetto S.p.A." - Differimento della data di scadenza - L.R. 10.10.1989 n. 40. 51
[Acque]

n. **182** del 27 ottobre 2016
Concessione di acqua termale denominata "IMPERIAL" in comune di Montegrotto Terme (PD). Ditta: "Residenza agli Eucalipti srl" Differimento della data di scadenza (L.R. 40/1989). 53
[Acque]

n. **183** del 27 ottobre 2016
Concessione di acqua termale denominata "MEZZAVIA" in comune di Montegrotto Terme (PD). Ditta: "Condor S.a.s. di Bernardi Maria Rosa e C." Differimento della data di scadenza (L.R. 40/1989). 55
[Acque]

n. **185** del 27 ottobre 2016
Concessione di acqua termale denominata "REGAZZONI" in comune di Galzignano Terme (PD). Ditta: "Regazzoni S.r.l." Differimento della data di scadenza (L.R. 40/1989). 57
[Acque]

n. **186** del 27 ottobre 2016
Concessione di acqua termale denominata "RIVELLA II" in comune di Monselice (PD). Ditta: "Marina Emo Capodilista" Differimento della data di scadenza (L.R. 40/1989). 59
[Acque]

n. **187** del 27 ottobre 2016
Concessione di acqua termale denominata "SAN BORTOLO" in comune di Galzignano Terme (PD). Ditte: "Lunardi Maria, Crescenzio Nicola e Crescenzio Fabrizio" Differimento della data di scadenza (L.R. 40/1989). 61
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

n. **76** del 14 ottobre 2016
Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento aereo in due punti del Vaio Fiamene con linea elettrica MT a 20 KV nel Comune di Negrar (VR). Ditta e-distribuzione s.p.a. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 8243. 63
[Acque]

n. **77** del 14 ottobre 2016
Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento superiore del torrente Tasso con linea elettrica MT a 20 KV nel Comune di Affi (VR). Ditta e-distribuzione s.p.a. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 8226. 65
[Acque]

n. **78** del 14 ottobre 2016
Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente n. 3 attraversamenti aerei con linea elettrica MT a 20 KV dei corsi d'acqua Valle Vetor, Valle delle Grotte e torrente Tasso nel Comune di Caprino Veronese (VR). Ditta e-distribuzione s.p.a. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 9167. 67
[Acque]

n. **79** del 14 ottobre 2016
Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento aereo del progno di Illasi con linea elettrica di 10 KV tra i Comuni di Badia Calavena e Tregnago e n. 3 attraversamenti aerei con linea elettrica MT a 20 KV di affluenti del Vaio Squaranto nel Comune di Boscochiesanuova (VR). Ditta e-distribuzione s.p.a. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 9168. 69
[Acque]

n. **80** del 14 ottobre 2016
Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento aereo del progno di Negrar con linea elettrica MT a 20 KV in località Cà Salgari nel Comune di Negrar (VR). Ditta e-distribuzione s.p.a. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 9154. 71
[Acque]

n. **83** del 25 ottobre 2016
Rilascio di concessione per l'occupazione di superficie demaniale con una banchina ad uso scivolo di alaggio di imbarcazioni, da realizzarsi sulla sponda orientale del lago di Garda nel Comune di Garda (VR). R.D. n. 523/1904 - L.R. n. 41/88 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 10894. 73
[Acque]

n. **84** del 27 ottobre 2016
Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente la concessione in uso di beni del demanio idrico per specchio acque fluviale del fiume Adige per ormeggioe attracco di una chiatta adibita a ristorante; area demaniale facente parte di una golena del fiume, utilizzata per il parcheggio di autoveicoli e di transito su area demaniale in prossimità del fiume con autoveicoli nel Comune di Legnago (VR). Concessioni: Società Sandro s.n.c. di Bifulco Alessandro (deceduto). Ditta subentrante Società Sandro S.n.c. di Lonardi Graziella & C. (erede) - Decreto di subentro. L.R. N. 41/88 - r.d. N. 523/1904 - NORME DI POLIZIA IDRAULICA. pRATICA N. 5989. 75
[Acque]

n. **85** del 27 ottobre 2016
Rilascio di concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'attraversamento superiore del torrente Quinzano con n. 4 tubazioni contenenti linee elettriche di MT a 20 KV in Via Duse nel Comune di Verona. Ditta A.G.S.M. Verona s.p.a. - L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 10858. 77
[Acque]

n. **86** del 28 ottobre 2016
Modifica al decreto n. 61 del 4.10.2016 - ditta espropriata Mainente Ester. O.P.C.M. n. 3906/2010 O.C.D.P.C. n. 43/2013. Interventi per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Ordinanza Commissariale n. 12 del 12.4.2011 - Allegato D - intervento n. 5 - Importo euro 900.000,00 - CUP H62J11000220001 - Occupazione permanente dei terreni relativa agli "Interventi di somma urgenza nel Comune di Soave per la realizzazione di un arginello di contenimento posto tra la sommità della strada che conduce a Monteforte d'Alpone e l'argine sinistro del torrente Tramigna, al fine di consentire l'utilizzo del Bacino di San Lorenzo (a San Bonifacio) senza rischi per il centro abitato di Soave". Comune di Soave foglio 31, particella 236. 79
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

n. **87** del 28 ottobre 2016
Rettifica ai decreti n. 22 del 7.9.2016 e n. 62 del 4.10.2016. Interventi per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Lavori di diaframmatura dell'argine destro del torrente Alpone in affiancamento alla Roggia Vienega a monte ponte Costalunga in Comune di Monteforte e rifacimento paratoie di attraversamento della Roggia, tra gli stanti 85 e 88. OPCM 3906/2010 - OCDPC 43/2013 OC 18/2011. Allegato D intervento n. 10 Importo euro 1.400.000,00 - CUP H72J11000090001. 80
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA

n. **126** del 28 ottobre 2016
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n° 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per occupazione superfici demaniali ricadenti lungo percorso del completamento della "ciclopista del Brenta" nel tratto in comune di Pove del Grappa e autorizzazione di tratti posti in prossimità delle opere idrauliche del fiume Brenta nella medesima località. Ditta: COMUNE DI POVE DEL GRAPPA - Pratica n° 16_19060. 81
[Acque]

n. **127** del 28 ottobre 2016
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n° 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per per occupazione superfici demaniali ricadenti lungo percorso del completamento della "ciclopista del Brenta" nel tratto in comune di Campolongo sul Brenta e autorizzazione di tratti posti in prossimità delle opere idrauliche del fiume Brenta nella medesima località. Ditta:COMUNE DI CAMPOLONGO SUL BRENTA - Pratica n° 16_19062. 83
[Acque]

n. **128** del 28 ottobre 2016
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00282 da falda sotterranea in Comune di MONTORSO VICENTINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 845/CH. 85
[Acque]

n. **130** del 03 novembre 2016
Capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonchè dei beni immobili ed apparecchiature (L.R. 04/02/1980 n. 6)". Lavori urgenti per la riparazione del gruppo UPS presso la sede della Direzione Sistema Informatico di Vicenza, ubicata in Contrà Riale, 13. - CIG Z5E1AD612D. - Impegno di spesa per affidamento lavori - Revoca Decreto n.12 del 04/08/2016 del Direttore Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza. 86
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE PADOVA E VICENZA

n. **17** del 27 ottobre 2016
Carraro Bruno ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA' D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013. 88
[Foreste ed economia montana]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR

n. **14** del 26 agosto 2016
Progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade", finanziato nell'ambito del Programma "Non-State Actors and Local Authorities in Development" della Commissione Europea. CUP H19E14000140006. Impegno di spesa a favore dell'agenzia viaggi Regent International S.r.l. e dei dipendenti regionali coinvolti nella gestione del progetto (cap. 102140 e 101241). CIG 5509040B9D. DGR n. 63 del 31.01.2012. DDR n. 45 del 28.03.2014. 91
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

n. **4** del 20 settembre 2016
Impegno di spesa per pubblicità legale sulla Gazzetta Ufficiale. 94
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **5** del 21 settembre 2016
Acquisto spazi su stampa. Anno 2016. C.I.G.: ZBE1B4202A per l'Ente Morale Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco dei Frati Minori Conventuali (C.F. 80002810549) e Z9E1B41F62 per la Società Comunica S.r.l. (C.F. 01655380069). 97
[Informazione ed editoria regionale]

n. **8** del 29 settembre 2016
Indagine demoscopica proposta da SWG S.p.A.: "Il futuro dei giovani veneti e Feedback 2016". CIG n. Z481AECCE2. Impegno di spesa. 100
[Informazione ed editoria regionale]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **1588** del 10 ottobre 2016
"Progetto per il rilievo LiDAR (Light Detection And Ranging) aviotrasportato di parte del territorio della provincia di Belluno". Avvio procedure per l'affidamento del servizio, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per il rilievo mediante sensore attivo LiDAR (Light Detection And Ranging) aviotrasportato. L.R. n. 28/76 "Formazione della Carta Tecnica Regionale". 102
[Cartografia regionale]

n. **1631** del 21 ottobre 2016
Costituzione della Commissione tecnico consultiva regionale per la salute mentale. 105
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1633** del 21 ottobre 2016
Individuazione degli enti del Servizio Sanitario Regionale per i Piani di Rientro di cui ai commi 524-530 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 109
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1637** del 21 ottobre 2016
Sviluppo di uno strumento informativo di monitoraggio dei budget e dei volumi massimi erogabili dalle strutture private accreditate per il Servizio Sanitario Regionale, con riferimento alle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale. 116
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1674** del 21 ottobre 2016
Nomina del Commissario straordinario dell'ESU-ARDSU di Padova. (L.R. 18/03/2011, n. 7, art. 10). 119
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1675** del 21 ottobre 2016
Nomina del Commissario straordinario dell'ESU-ARDSU di Venezia. (L.R. 18/03/2011, n. 7, art. 10). 124
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1676** del 21 ottobre 2016
Nomina del Commissario straordinario dell'ESU-ARDSU di Verona. (L.R. 18/03/2011, n. 7, art. 10). 127
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1678** del 26 ottobre 2016
Programmazione per il biennio 2016-2017 delle forniture e dei servizi per l'Amministrazione Regionale di importo unitario superiore ad un milione di euro, ai sensi dell'art. 1, comma 505 della L. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016). 133
[Demanio e patrimonio]

n. **1679** del 26 ottobre 2016
Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL053) // VINCOLATE. 136
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1680** del 26 ottobre 2016
Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL054) // COMPETENZA/CASSA. 149
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1681** del 26 ottobre 2016
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Giudice di Pace di Treviso da D. M. contro la Regione del Veneto e la Provincia di Treviso, per il risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale dell'11.12.2011 causato da fauna selvatica. 154
[Affari legali e contenzioso]

n. **1682** del 26 ottobre 2016
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Treviso da G. R. e G. S. contro la Regione del Veneto, per il risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale del 5.09.2013 causato da fauna selvatica. 155
[Affari legali e contenzioso]

n. **1683** del 26 ottobre 2016
Autorizzazione a proporre opposizione ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 al ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da Alto Vicentino Ambiente s.r.l. contro la Regione Veneto per l'annullamento del decreto n. 330/2016 del 13.05.2016 del Direttore della Sezione Lavori Pubblici. 156
[Affari legali e contenzioso]

n. **1684** del 26 ottobre 2016
Autorizzazione ad accettare la proposta di accordo avente ad oggetto il contenzioso pendente avanti il Tribunale di Venezia (rg 7454/2011) relativo alla compensazione degli obblighi di servizio relativi al trasporto pubblico locale ex reg. CE 1191/1969. 157
[Affari legali e contenzioso]

n. **1685** del 26 ottobre 2016
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali. 158
[Affari legali e contenzioso]

n. **1686** del 26 ottobre 2016
N. 7 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 159
[Affari legali e contenzioso]

n. **1687** del 26 ottobre 2016
Procedimento avanti il Giudice di Pace di Padova avverso ordinanza del Prefetto di Padova del 20.09.2016. 160
[Affari legali e contenzioso]

n. **1688** del 26 ottobre 2016
Ratifiche dei DPGR n. 114 del 04/10/2016 nn. 117 e 118 del 12/10/2016 e n. 119 del 18/10/2016 limitatamente all'allegato A, relativi al rilascio di autorizzazioni alla costituzione in giudizio della Regione Veneto avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa. 161
[Affari legali e contenzioso]

n. **1689** del 26 ottobre 2016
Approvazione di un modello organizzativo per l'accesso del paziente alla Rete Oncologica Veneta e delle azioni per il governo della spesa farmaceutica e previsione di un finanziamento a funzione a favore dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV) - IRCCS, per l'anno 2017. 162
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1690** del 26 ottobre 2016
Disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali per l'anno 2016. Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, esecutivo in data 17/12/2015 con Intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e DGR n. 1905/2015. 166
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1692** del 26 ottobre 2016
Iter procedimentale di autorizzazione all'esercizio - ex art. 6, comma 2 L.R. n. 22/2002 - di punti prelievo privati. 171
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1693** del 26 ottobre 2016
Presa d'atto dello statuto del Consorzio per la ricerca sanitaria (CORIS) e previsione di un finanziamento per l'anno 2016. Legge regionale del 30 gennaio 1997, n. 6. 173
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1694** del 26 ottobre 2016
Autorizzazione all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura relativamente a provvedimento in materia di personale concernente l'assegnazione di un incarico di posizione organizzativa. 187
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1695** del 26 ottobre 2016
Fondo crescita sostenibile. DM 1° aprile 2015, Circolare n. 94947 del 4 dicembre 2015. Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 15. 190
[Settore secondario]

n. **1696** del 26 ottobre 2016
Riconoscimento del soggetto giuridico rappresentante il distretto industriale "Occhialeria Bellunese" ed integrazione degli ambiti settoriali. Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese". 194
[Settore secondario]

n. **1697** del 26 ottobre 2016
Riconoscimento della rete innovativa regionale "RIBES per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart". Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese". 198
[Settore secondario]

n. **1698** del 26 ottobre 2016
Accordo di Programma per la riconversione e la riqualificazione economica dell'area industriale di Porto Marghera. Rimodulazione degli interventi e modifica dell'Accordo. 202
[Venezia, salvaguardia]

n. **1699** del 26 ottobre 2016
"L.R. 22 febbraio 1999, art. 6, art. 10 L.R. 19 dicembre 2003 n. 41, art. 41 L.R. 30 gennaio 2004 n. 1, art. 11 L.R. 16 agosto 2007 n. 23 e L.R. 26 maggio 2016 n. 16: "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman o Vojta o Faj o ABA o Perfetti". 222
[Servizi sociali]

n. **1700** del 26 ottobre 2016
IPAB - Casa di Riposo "Benedetto Albertini" di Isola della Scala (VR). Conferma incarico Commissario straordinario regionale. Articolo 12 L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982 e articolo 3 L.R. n. 23 del 16 agosto 2007. 224
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **1701** del 26 ottobre 2016
Avvio del progetto "C.I.V.I.S. V- Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" a valere sull'Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. Approvazione schema di convenzione di partenariato. D.G.R. n. 2243 del 6 novembre 2012. 226
[Servizi sociali]

n. **1703** del 26 ottobre 2016
Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale all'ANFFAS di Venezia - Onlus, Castello 620/R - Venezia (cod.fisc. 94052400275), per la comunità alloggio "Sant'Alvise", Cannaregio 3144 - Fondamenta dei Riformati - Venezia. (L.R. n. 22/2002). 242
[Servizi sociali]

n. **1704** del 26 ottobre 2016
Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale alla società cooperativa sociale - Onlus -"Solidarietà", via 33° Reggimento Artiglieria 24 - Treviso (C.F./P. Iva 00800200263), per le seguenti unità di offerta rivolte a persone con disabilità: - comunità alloggio "Insieme a Noi", via Fossaggera 4/d - Treviso, - comunità alloggio "Casa del Sole", via 33° Reggimento Artiglieria 24 - Treviso, - centro diurno "Stella Polare", via 33° Reggimento Artiglieria 24 - Treviso, - centro diurno "Astrolabio", via 33° Reggimento Artiglieria 24 - Treviso. (L.R. n. 22/2002). 245
[Servizi sociali]

n. **1705** del 26 ottobre 2016
Rilascio di accreditamento istituzionale alla società cooperativa sociale L'Iride, via Vivaldi 14/16 - Selvazzano Dentro PD (C.F./P.Iva 00030670285), per le seguenti unità di offerta rivolte a persone con disabilità: - centro diurno "Il Fienile", via Armistizio 285 - Padova - comunità alloggio "L'Iride Verde", via Don Bosco 63 - Selvazzano Dentro PD - comunità alloggio "L'Iride Azzurro", via S.Francesco 4 - Saccolongo PD. (L.R. n. 22/2002). 249
[Servizi sociali]

n. **1706** del 26 ottobre 2016
Rilascio di rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla società cooperativa sociale "La Scintilla" - Onlus, via Milan 26/A - Zero Branco TV (C.F./P.IVA 01797940267), per il centro diurno rivolto a persone con disabilità "La Rosa dei Venti", via Tofane 3 - Mogliano Veneto TV. (L.R. n. 22/2002). 252
[Servizi sociali]

n. **1707** del 26 ottobre 2016
Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, Ministero dello Sviluppo Economico e ICE - Agenzia per la promozione all'estero e all'internazionalizzazione delle imprese italiane - per la collaborazione in materia di attrazione degli investimenti. 255
[Settore secondario]

n. **1709** del 26 ottobre 2016
Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di biometano da 1.000 Smc/h per autotrasporti alimentato da sottoprodotti agricoli, materie di origine non alimentare, con annesso impianto di produzione di energia da 999 kWe da realizzare in comune di Noventa Vicentina (VI). Società Agricola Agriman S.r.l. D. Lgs 387/2003; D.Lgs 28/2011; Dlgs 152/2006. 263
[Energia e industria]

n. **1710** del 26 ottobre 2016
Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di biometano da 1.500 Smc/h per autotrasporti alimentato da sottoprodotti agricoli, materie di origine non alimentare, con annesso impianto di produzione di energia da 999 kWe da realizzare in Comune di Campagna Lupia (VE). Società Agricola Sant'Ilario a.r.l. D. Lgs 387/2003; D.Lgs 28/2011; Dlgs 152/2006. 271
[Energia e industria]

n. **1711** del 26 ottobre 2016
Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio un impianto di cogenerazione di potenza immessa pari a 3.300 kW e caldaia di integrazione della potenza immessa pari a 3.605 kW, alimentati a biomasse, a servizio della ditta Florian Legno S.p.A, da realizzarsi in Comune di Riese Pio X (TV). D.Lgs. 387/2003 - D.Lgs 152/2006 - L.R. 33/1985. 281
[Energia e industria]

n. **1712** del 26 ottobre 2016
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un impianto di produzione di energia elettrica da 200 kW, alimentato a biomasse legnose da realizzarsi in comune di Cervarese Santa Croce (PD), via Bosco, 21. Ditta "AL BOSCO ECO 1 S.r.l.". D.Lgs 152/2006 - L.R. 11/2001. 311
[Energia e industria]

n. **1713** del 26 ottobre 2016
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un impianto di produzione di energia elettrica da 200 kW, alimentato a biomasse legnose da realizzarsi in comune di Cervarese Santa Croce (PD), via Bosco, 21. Ditta "AL BOSCO ECO 2 S.r.l.". D.Lgs 152/2006 - L.R. 11/2001. 322
[Energia e industria]

n. **1714** del 26 ottobre 2016
Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.lgs. 387/2003 di competenza regionale. Modifiche alle DGR n. 2204/2008 e n. 1628/2015. 333
[Energia e industria]

n. **1717** del 26 ottobre 2016
Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità degli articoli 1,2,3,4 della legge 12 agosto 2016 n. 164 (Pubblicata nella G.U. del 29 agosto 2016 n. 201) avente ad oggetto "Modifiche della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio di bilanci delle regioni e degli enti locali". 335
[Affari legali e contenzioso]

n. **1718** del 26 ottobre 2016
Proposta di elenco di territori da ammettere alle agevolazioni previste per le aree di crisi non complessa - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2016. 338
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **1768** del 02 novembre 2016
Art. 4 comma 1 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 come modificata a seguito dell'approvazione della L.R. 8 agosto 2014, n. 27. Programma triennale dei Lavori Pubblici di competenza regionale (L.R. 27/2003 art. 2 comma 2 lettera a). Aggiornamento adempimenti a carico del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV), di cui alla DGR n. 1850 del 14 ottobre 2014. 344
[Opere e lavori pubblici]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 332727)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 124 del 03 novembre 2016

Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina, guida alpina - maestro di alpinismo e accompagnatore di media montagna. Parziale modifica con sostituzione del Presidente del Collegio Guide Alpine, di due componenti guida alpina - istruttore nazionale e recepimento nuova organizzazione degli uffici regionali. Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, art. 9.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Per conseguire l'abilitazione alla professione di aspirante guida alpina, guida alpina - maestro di alpinismo ed accompagnatore di media montagna sono previsti degli esami tecnico - pratici e teorico - culturali avanti la commissione disciplinata dall' art. 9 della norma di riferimento. Con il presente atto si dispone la parziale modifica della commissione d'esame.

Il Presidente

Premesso che :

- l'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina, guida alpina - maestro di alpinismo ed accompagnatore di media montagna si consegue mediante la frequenza di corsi di formazione ed il superamento dei relativi esami, i quali devono sostenersi avanti la commissione prevista dall'art. 9, comma 1, della Legge Regionale 1/2005;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 17 del 4 febbraio 2014 è stata costituita la commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina, guida alpina - maestro di alpinismo ed accompagnatore di media montagna avente validità 4 anni dalla data di adozione del relativo provvedimento;
- l'originaria composizione della commissione d'esame in parola pertanto risulta a tutt'oggi così articolata:

art.9 c.1	Qualifica	Componente Titolare	Componente supplente
Lett. a)	Presidente della commissione	Direttore Sezione LL.PP.	P.O. C. maestri sci e guide alpine
Lett. b)	Presidente del direttivo del collegio regionale	De Nes Lio	Segato Dario
Lett. c)	guida alpina istruttore nazionale	Tondini Nicola	Venzo Maurizio
Lett. c)	guida alpina istruttore nazionale	Dibona Mario	Alberti Davide
Lett. c)	guida alpina istruttore nazionale	Bisson Gianni	Pivirotto Alex
Lett. d)	Esperto nelle materie della sezione culturale delle prove d'esame: "pericoli della montagna, orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio montano"	Valt Mauro	Zasso Renato
Lett. d)	Esperto nelle materie della sezione culturale delle prove d'esame: "nozioni e di medicina e pronto soccorso"	Norbiato Camillo	Buffoni Massimo

Preso atto che :

- in base all' art. 9, comma 1, della L.R. 1/2005, è membro di diritto della commissione d'esame il Presidente del Direttivo del Collegio Regionale Veneto Guide Alpine - Maestri di Alpinismo, nel seguito denominato Collegio, e che

tre componenti in qualità di guida alpina - istruttore nazionale sono designati dal medesimo Direttivo del Collegio;
- con nota pervenuta via PEC prot. n. 143/2016 del 06.09.2016 il Collegio ha comunicato la necessità di sostituire il sig. Venzo Maurizio, componente supplente di guida alpina - istruttore nazionale della commissione suddetta, in quanto dimissionario;
- con nota pervenuta via PEC prot. n. 163/2016 del 06.10.2016, trasmessa in sostituzione della nota prot. n. 092/2016 del 25.05.2016, il Collegio ha tra l'altro comunicato la necessità di sostituire il Presidente del Direttivo del Collegio medesimo, sig. De Nes Lio;
- con la suddetta nota prot. n. 163/2016 del 06.10.2016 il Collegio rappresenta la necessità di pervenire alla parziale modifica della composizione della commissione guide alpine - maestri di alpinismo come di seguito riportato:
- sig. Alberti Davide in qualità di nuovo Presidente del Direttivo del Collegio, in sostituzione del sig. De Nes Lio;
- sig. Dibona Mario in qualità di componente supplente del Presidente del Direttivo del Collegio sig. Alberti Davide, in sostituzione del sig. Segato Dario;
- sig. Segato Dario in qualità di componente effettivo guida alpina - istruttore nazionale;
- sig. Geremia Daniele in qualità di nuovo componente supplente della guida alpina - istruttore nazionale sig. Segato Dario;
- sig. Pivirotto Alex in qualità di componente effettivo guida alpina - istruttore nazionale;
- sig. Dal Prà Pietro in qualità di nuovo componente supplente della guida alpina - istruttore nazionale sig. Pivirotto Alex;
- sig. Bisson Gianni in qualità di componente supplente della guida alpina - istruttore nazionale sig. Tondini Nicola;
- il sig. Tondini Nicola viene confermato in qualità di componente effettivo guida alpina - istruttore nazionale;

Preso atto altresì che con deliberazioni n. 435/2016, 802/2016 e 803/2016 la Giunta Regionale ha disposto la riorganizzazione dei propri uffici e che va pertanto rideterminata l'individuazione del Presidente della commissione in oggetto;

Attesa la necessità di garantire il regolare espletamento delle future procedure d'esame e di procedere pertanto alla parziale modifica della composizione della commissione regionale secondo quanto proposto dal Collegio;

Vista la Legge Regionale 22 luglio 1997, n. 27;

Vista la Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

Su conforme proposta del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, anche con riferimento al rispetto della vigente normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità;

decreta

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di nominare per le motivazioni esposte nelle premesse, a parziale modifica della relativa composizione, i seguenti componenti la commissione d'esame Guide Alpine di cui all' art. 9 della L.R. 1/2005:

    - sig. Alberti Davide in qualità di Presidente del Direttivo del Collegio;
    - sig. Dibona Mario in qualità di componente supplente del Presidente del Direttivo del Collegio;
    - sig. Segato Dario in qualità di componente effettivo guida alpina - istruttore nazionale;
    - sig. Geremia Daniele in qualità di componente supplente della guida alpina - istruttore nazionale sig. Segato Dario;
    - sig. Pivirotto Alex in qualità di componente effettivo guida alpina - istruttore nazionale;
    - sig. Dal Prà Pietro in qualità di componente supplente della guida alpina - istruttore nazionale sig. Pivirotto Alex;
    - sig. Bisson Gianni in qualità di componente supplente della guida alpina - istruttore nazionale sig. Tondini Nicola;

3. di dare atto che il sig. Tondini Nicola viene confermato in qualità di componente effettivo guida alpina - istruttore nazionale;
4. di dare atto che il componente titolare in qualità di Presidente in seno alla predetta commissione è il Direttore della struttura regionale competente in materia di sport;
5. di dare atto che, conseguentemente, la commissione d'esame di cui all' art. 9, comma 1 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, risulta così composta:

art.9 c. 1	Qualifica	Componente Titolare	Componente supplente
Lett. a)	Presidente della commissione	Direttore Struttura regionale competente in materia di sport	Responsabile dell'Ufficio "Posizione Organizzativa impiantistica sportiva e promozione"
Lett. b)	Presidente del direttivo del collegio regionale	Alberti Davide	Dibona Mario
Lett. c)	guida alpina istruttore nazionale	Segato Dario	Geremia Daniele
Lett. c)	guida alpina istruttore nazionale	Pivirotto Alex	Dal Prà Pietro
Lett. c)	guida alpina istruttore nazionale	Tondini Nicola	Bisson Gianni
Lett. d)	Esperto nelle materie della sezione culturale delle prove d'esame: "pericoli della montagna, orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio montano"	Valt Mauro	Zasso Renato
Lett. d)	Esperto nelle materie della sezione culturale delle prove d'esame: "nozioni e di medicina e pronto soccorso"	Norbiato Camillo	Buffoni Massimo

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport di notificare il presente provvedimento al Collegio Regionale Veneto Guide Alpine - Maestri di Alpinismo per quanto di competenza;
9. di informare che avverso il presente decreto può essere proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin

(Codice interno: 332728)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 125 del 03 novembre 2016

Autorizzazione alla costituzione nel giudizio (R.G. n. 8849/2016) promosso avanti il Tribunale di Treviso da B. R. contro Regione Veneto, Azienda Ulss n. 8 e Gestione liquidatoria ex Ulss n. 13.

[Affari legali e contenzioso]

Luca Zaia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

(Codice interno: 332638)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 15 del 29 settembre 2016

D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199. Riconoscimento stabilimento per scambi intracomunitari di pollame e uova da cova della ditta Società Agricola Avicola Padana S.S. di Tresoldi Michael e C., con sede legale a Pozzonovo (PD) in via Papa Giovanni XXIII n. 10 e sede produttiva a Stanghella (VR), in via Correzzo.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce l'impianto della ditta Società Agricola Avicola Padana S.S. di Tresoldi Michael e C., sito nel territorio di competenza dell'Azienda ULSS n. 17, agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di riconoscimento del 22/09/2016 (prot. Az.ULSS n. 0032996 del 23/09/2016; ns. prot. n. 364868 del 28/09/2016) e relativa documentazione a corredo; - parere favorevole dell'Azienda Ulss n. 17 del 27/09/2016, trasmesso con propria nota prot n. V/A/0033510 del 27/09/2016 (ns. prot. n. 364868 del 28/09/2016).

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199 recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 - conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA l'istanza del 22/09/2016 (prot. Az.ULSS n. 0032996 del 23/09/2016; ns. prot. n. 364868 del 28/09/2016), agli atti della Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare, della ditta Società Agricola Avicola Padana S.S. di Tresoldi Michael e C., con sede legale a Pozzonovo (PD) in via Papa Giovanni XXIII n. 10 e sede produttiva a Stanghella (VR), in via Correzzo, codice aziendale 088PD064, intesa ad ottenere il riconoscimento per il proprio impianto ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199;

CONSIDERATO CHE con nota prot n. V/A/0033510 del 27/09/2016 (ns. prot. n. 364868 del 28/09/2016), il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS n. 17 ha trasmesso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in seguito al sopralluogo effettuato presso i locali della azienda suddetta;

CONSIDERATO CHE l'azienda in oggetto ha nominato un veterinario responsabile dei controlli previsti, che opererà sotto la responsabilità del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio;

VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, che demanda al Dirigente Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del D.P.R. n. 587 del 3 marzo 1993;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, l'impianto della ditta Società Agricola Avicola Padana S.S. di Tresoldi Michael e C., con sede legale a Pozzonovo (PD) in via Papa Giovanni XXIII n. 10 e sede produttiva a Stanghella (VR), in via Correzzo, codice aziendale 088PD064, quale impianto per gli scambi intracomunitari di

pollame e uova da cova ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199;

2. di attribuire al suddetto impianto il numero di riconoscimento IT088PD064;
3. di stabilire che tale riconoscimento viene revocato se non sono più soddisfatte le condizioni previste dal D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199;
4. di notificare alla ditta in oggetto, per il tramite del Servizio Veterinario della Az.ULSS competente, il presente decreto;
5. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio ed al competente Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

(Codice interno: 332639)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 16 del 12 ottobre 2016

D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari". Ditta ALPHA VET SRL con sede legale sita in Via E. Viani n. 3 Tombolo (PD) e magazzino sito in Viale della Scienza n. 23 Povegliano Veronese (VR), autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari. Modifica del responsabile di magazzino e degli orari di vendita diretta.
[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento con cui si recepisce la variazione del responsabile di magazzino e degli orari di vendita diretta della ditta ALPHA VET SRL già autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari, ai sensi dell'art. 66 e segg. ed art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006, con D.D.R. n. 27 del 07/05/2014. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di sostituzione del responsabile di magazzino e di modifica degli orari di vendita diretta e relativi allegati (ns. prot. n. 386401 del 10/10/2016).

Il Direttore

VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 che "modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari" recepita con il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193;

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 27 del 7 maggio 2014 con cui si è autorizzata la ditta ALPHA VET SRL P. IVA 02699690281, con sede legale sita in Via E. Viani n. 3 - Tombolo (PD) e magazzino sito in Viale della Scienza n. 23 - Povegliano Veronese (VR), al commercio all'ingrosso ed alla vendita diretta di medicinali veterinari, ai sensi dell'art. 66 e segg. ed art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006, per seguenti tipologie di farmaci:

a. medicinali veterinari;
b. premiscele per alimenti medicamentosi;
c. alimenti medicamentosi;
d. medicinali veterinari ad azione immunologica,

sotto la responsabilità della dott.ssa Campagnari Vania, farmacista regolarmente iscritta all'Albo Professionale della Provincia di Padova al n. 1688 del 06/11/1992 e, relativamente alla vendita diretta, nei seguenti giorni ed orari:

- dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00;

VISTA la nota ns. prot. n. 386401 del 10/10/2016, agli atti dell'Unità Organizzativa e sicurezza alimentare, con cui il dott. Andretta Luca, legale rappresentante della succitata ditta, ha comunicato:

- la sostituzione del responsabile di magazzino nella persona del dott. Scarcella Daniele, in possesso del diploma di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, regolarmente iscritto all'Albo dei Farmacisti della Provincia di Verona dal 09/04/2002 al n. 2007;
- la modifica degli orari di vendita diretta come segue: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00; sabato chiuso;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 193/2006;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterianria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. La ditta ALPHA VET SRL P. IVA 02699690281, con sede legale sita in Via E. Viani n. 3 - Tombolo (PD), il cui legale rappresentante è il dott. Andretta Luca, è autorizzata, presso il magazzino sito in Viale della Scienza n. 23 - Povegliano Veronese (VR), all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari ai sensi degli artt. n. 66 e segg. ed art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006, per seguenti tipologie di farmaci:

    a. medicinali veterinari;
    b. premiscele per alimenti medicamentosi;
    c. alimenti medicamentosi;
    d. medicinali veterinari ad azione immunologica,
    sotto la responsabilità del dott. Scarcella Daniele, in possesso del diploma di laurea in in chimica e tecnologia farmaceutiche, regolarmente iscritto all'Albo dei Farmacisti della Provincia di Verona dal 09/04/2002 al n. 2007 e, relativamente alla vendita diretta, nei seguenti giorni ed orari:

    - dal lunedì al venerdì 8.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00;
    - sabato chiuso;

2. il presente provvedimento sostituisce il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 27 del 07/05/2014;
3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni all'Unità organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio;
4. di provvedere alla comunicazione delle variazioni al competente Ministero della Salute;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

(Codice interno: 332640)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 17 del 19 ottobre 2016

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento dell'impianto di Combustione della ditta ENERCO DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede legale sita in Piazza Aldo Moro Palazzo Torre Net Center n. 10 int. 15B Padova (PD) ed operativa sita in Via Palù s.n.c. - Conselve (PD).

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all'impianto di Combustione della ditta ENERCO DISTRIBUZIONE S.P.A. con contestuale iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di riconoscimento (ns. prot. n. 392952 del 13/10/2016) e relativa documentazione a corredo; - Verbale di sopralluogo con parere favorevole dell'Azienda Ulss n. 17 Este (PD) del 12/10/2016 (ns. prot. n. 392952 del 13/10/2016).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTA l'istanza della ditta ENERCO DISTRIBUZIONE S.P.A. Cod. Fisc/P.IVA 03334700238 con sede legale sita in Piazza Aldo Moro - Palazzo Torre Net Center - n. 10 int. 15B - Padova (PD) ed operativa sita in Via Palù s.n.c. - Conselve (PD) intesa ad ottenere il riconoscimento quale impianto di Combustione, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare (ns. prot. n. 392952 del 13/10/2016);

VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Ulss n. 17 - Este (PD), competente per territorio, a seguito del sopralluogo effettuato in data 12/10/2016, al rilascio del provvedimento di riconoscimento in quanto l'impianto soddisfa i requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. (CE) n. 1069/2009 e Reg. (UE) n. 142/2011; tale documentazione è agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare (ns. prot. n. 392952 del 13/10/2016);

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della ditta ENERCO DISTRIBUZIONE S.P.A. Cod. Fisc/P.IVA 03334700238 con sede legale sita in Piazza Aldo Moro - Palazzo Torre Net Center - n. 10 int. 15B - Padova (PD) ed operativa sita in Via Palù s.n.c. - Conselve (PD), il riconoscimento quale impianto di Combustione, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
2. di iscrivere l'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con i seguenti numeri di riconoscimento **ABP4383OCOMBTB123**;
3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni all'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

(Codice interno: 332641)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 18 del 31 ottobre 2016

D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199. Riconoscimento impianto per scambi intracomunitari di pollame e uova da cova. Modifica della ragione sociale dell'allevamento avicolo: - da Az. Agr. Gorza Attilio, - a Allevamenti Antibiotic Free di Gorza Attilio, con sede legale in via Marconi, 31 a Fonzaso (BL) e sede produttiva in località Agana a Fonzaso (BL), codice aziendale 022BL044.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della modifica della ragione sociale dell'allevamento autorizzato agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova con D.D.R. n. 34 del 2/04/2012. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Nota dei Servizi Veterinari della Az.ULSS n.2, prot. n. 25095/SA del 25/10/2016 (ns. prot. n. 413437 del 25/10/2016), di comunicazione della modifica della ragione sociale dell'allevamento.

Il Direttore

VISTO il Decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199 recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Veterinaria n. 34 del 2/04/2012, con cui veniva riconosciuto l'allevamento avicolo Az. Agr. Gorza Attilio, cod. az. 022BL044, con sede legale in via Marconi, 31 a Fonzaso (BL) e sede produttiva in località Agana a Fonzaso (BL), quale impianto per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587, attribuendogli il numero I.B. 25/005;

VISTA la nota dei Servizi Veterinari della Az.ULSS n. 2, prot. n. 25095/SA del 25/10/2016 (ns. prot. n. 413437 del 25/10/2016), di comunicazione della modifica della ragione sociale dell'allevamento;

CONSIDERATO che, nella succitata nota, i Servizi Veterinari della Az.ULSS n. 2 hanno specificato che i requisiti organizzativi e strutturali a suo tempo rilevati per il riconoscimento ai fini degli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova dell'Az. Agr. Gorza Attilio sono rimasti invariati;

VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, che demanda al Dirigente Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del DPR n. 587 del 3 marzo 1993;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la ragione sociale dell'impianto riconosciuto per scambi intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 con D.D.R. n. 34 del 2/04/2012 (n° di riconoscimento: I.B. 25/005):
   - ♦ da Az. Agr. Gorza Attilio,
   - ♦ a Allevamenti Antibiotic Free di Gorza Attilio,
     con sede legale in via Marconi, 31 a Fonzaso (BL) e sede produttiva in località Agana a Fonzaso (BL),

codice aziendale 022BL044;

2. di notificare alla ditta in oggetto, per il tramite del Servizio Veterinario della Az. ULSS competente, il presente decreto;
3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, al Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss competente per territorio ed al competente Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

(Codice interno: 332642)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 19 del 03 novembre 2016

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento definitivo dell'impianto di Biogas di sottoprodotti di origine animale di cat. 2 della ditta MEZZANATO ANTONIO con sede legale ed operativa site in Via Po Vecchio n. 25 Porto Viro (RO).

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento definitivo, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all'impianto di Biogas di sottoprodotti di origine animale di cat. 2 della ditta MEZZANATO ANTONIO; a tale impianto era già stato rilasciato il riconoscimento condizionato con D.D.R. n. 3 del 26/07/2016. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Nota prot. n. 32266 del 21/10/2016 e verbale di sopralluogo, con parere favorevole, del 20/10/2016 dell'Azienda Ulss n. 19 Adria (RO) (ns. prot. n. 409909 del 21/10/2016).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 3 del 26/07/2016 con cui si è rilasciato all'impianto della MEZZANATO ANTONIO P.IVA 00834430290 con sede legale ed operativa site in Via Po Vecchio n. 25 - Porto Viro (RO), il riconoscimento condizionato quale impianto di Biogas di sottoprodotti di origine animale di cat. 2, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009, assegnando il seguente numero di riconoscimento ABP4319BIOGP2;

VISTA la nota prot. n. 32266 del 21/10/2016 (ns. prot. n. 409909 del 21/10/2016) con cui l'Azienda Ulss n. 19 - Adria (RO) chiede, a seguito del sopralluogo effettuato in data 20/10/2016, di trasformare il provvedimento di riconoscimento condizionato in definitivo, in quanto l'impianto soddisfa i requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e dal Reg. CE 142/2011;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della ditta MEZZANATO ANTONIO P.IVA 00834430290 con sede legale ed operativa site in Via Po Vecchio n. 25 - Porto Viro (RO), il riconoscimento definitivo quale impianto di Biogas di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
2. di confermare l'iscrizione dell'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con i numeri di riconoscimento **ABP4319BIOGP2**;
3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni all'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

(Codice interno: 332626)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n. 20 del 16 settembre 2016

Impegno di spesa a favore dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona. Affidamento dei servizi per la realizzazione della manifestazione "Fieracavalli 2016" (Verona, 10/13 novembre 2016) di cui al Programma Promozionale del Settore Primario 2016 (D.G.R. n. 229 del 3 marzo 2016). L.R. 16/1980 e ss.mm.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene impegnata la somma di E. 134.362,26 (Iva inclusa) a favore dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona per l'affidamento di servizi per la realizzazione della manifestazione "Fieracavalli 2016" (Verona 10/13 novembre 2016) di cui al Programma Promozionale del Settore Primario 2016 (D.G.R. n. 229 del 3 marzo 2016), giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 1321 del 16 agosto 2016 che ha approvato la partecipazione regionale alla manifestazione fieristica citata, demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione l'adozione di tutti i relativi provvedimenti.

Il Direttore

PREMESSO CHE con Deliberazione n. 229 del 3 marzo 2016, la Giunta Regionale ha approvato, a seguito dell'acquisizione del parere della quarta commissione consiliare, il Programma Promozionale del Settore Primario 2016, articolato in n. 3 azioni di intervento e che, all'azione n. 1 "Iniziative promozionali in Italia" è prevista la partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione "Fieracavalli 2016" che si terrà a Verona dal 10 al 13 novembre 2016;

PREMESSO CHE con provvedimento n. 1321 del 16 agosto 2016 la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione regionale alla manifestazione fieristica "Fieracavalli 2016", autorizzando l'acquisizione di uno spazio espositivo di 336 mq direttamente presso l'ente fieristico, disponendo che spetta al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dei procedimenti derivati dal citato provvedimento;

CONSIDERATO CHE la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 1321 del 16 agosto 2016 ha determinato in Euro 134.362,26 (Iva inclusa), l'importo massimo da erogare all'Ente Autonomo per le Fiere di Verona per l'affidamento di servizi - quali l'acquisizione della superficie espositiva, la quota di iscrizione alla manifestazione, le dotazioni tecniche, servizi hosting e smaltimento rifiuti - di cui al preventivo di spesa (proposta tecnico/economica) del 3 agosto 2016 (prot. R.V. n. 301395 del 04/08/2016) pervenuto dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, agli atti della U.O. Promozione Agroalimentare;

VISTA la Legge Regionale n. 16/1980 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica" e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"» ss.mm.ii.;

VISTA la legge Regionale n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;

VISTA la Legge Regionale n. 1/2011 «Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi»;

VISTA la Legge Regionale 24 febbraio 2016, n. 7 con oggetto "Legge di stabilità regionale 2016";

VISTA la Legge Regionale 24 febbraio 2016, n. 8 con oggetto "Bilancio di previsione 2016-2018";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 522 del 26 aprile 2016 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2016 - 2018";

VISTO il D.S.G.P. n. 10 del 01 agosto 2016 con oggetto "Aggiornamento del Bilancio Finanziario Gestionale 2016 - 2018 a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale" che prevede l'assegnazione dei capitoli e l'attribuzione delle risorse per competenza e per cassa ai direttori titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione pluriennale 2016/2018;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 con oggetto "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1075 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore ad interim della U.O. Promozione Agroalimentare ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

decreta

1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 134.362,26 (IVA inclusa) - che costituisce debito commerciale - a favore dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona (C.F./P.I. 00233750231), con sede in V.le del Lavoro, 8 - Verona - sul capitolo 30020 "Iniziative regionali per la promozione economico-fieristica del settore primario (L.R. n. 16/1980)" - articolo 007 "Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. 1.03.02.02.005 - codice SIOPE 1.03.01 1364 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016, che offre la necessaria disponibilità;
3. di disporre che la liquidazione di spesa avverrà a seguito di presentazione di fattura elettronica da parte dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, presentazione che dovrà avvenire entro il 15 novembre 2016;
4. di riservare a successivi provvedimenti i necessari ulteriori impegni di spesa per la compiuta attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 1321/2016 al punto 2 lettere b), c) e d) del deliberato;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario suindicato le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D. Lgs. 118/2011 notificando il presente provvedimento all'Ente Autonomo per le Fiere di Verona con sede in V.le del Lavoro, 8 - Verona - PEC: mail@pec.veronafiere.it;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Vittorio Panciera

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

(Codice interno: 332643)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 224 del 03 novembre 2016

L.R. 3/2009, art. 25 e DGR n. 2238 del 20/12/2011. Revoca accreditamento ai servizi al lavoro e cancellazione dall'elenco regionale degli operatori accreditati a svolgere servizi per il lavoro dell'Ente NOVA COOPERATIVA SOCIALE (C.F. 03477070282).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Cancellazione dall'elenco regionale degli operatori accreditati a svolgere servizi per il lavoro di un Operatore accreditato a seguito di revoca dell'accreditamento per rinuncia. Nota dell'ente NOVA COOPERATIVA SOCIALE Prot. Reg. n. 419745 del 28/10/2016.

Il Direttore

- Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e, in particolare, l'articolo 7 che ha previsto che le Regioni istituiscano appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro nel proprio territorio;

- Vista la legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 25 che ha disciplinato il sistema di accreditamento per il riconoscimento dell'idoneità dei soggetti pubblici e privati ad erogare servizi per il lavoro;

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2238 del 20 dicembre 2011 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)" che ha approvato il sistema di accreditamento a regime per lo svolgimento dei servizi per il lavoro nel territorio della regione Veneto e le relative procedure e requisiti per detto accreditamento;

- Visto il DDR n. 219 del 29 febbraio 2012 con cui è stato approvato l'avviso pubblico e lo schema di domanda di accreditamento ai servizi per il lavoro;

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1656 del 21 ottobre 2016 "Modifiche alla DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)" ed in particolare l'art. 7 "sospensione e revoca dell'accreditamento";

- Visto il decreto di accreditamento ai servizi per il lavoro n.604 del 05/06/2012 dell'ente NOVA COOPERATIVA SOCIALE (C.F.03477070282) con sede legale in Tribano;

- Considerato che, con nota del 27 ottobre 2016, acquisita al protocollo di questa Direzione Regionale al n.419745 del 28/10/2016, il predetto ente NOVA COOPERATIVA SOCIALE (C.F.03477070282) comunicava la rinuncia all'accreditamento concesso per i servizi per il lavoro nel territorio regionale;

- Ritenuto pertanto di dover procedere alla revoca per rinuncia dell'accreditamento concesso all'ente NOVA COOPERATIVA SOCIALE (C.F.03477070282) e alla cancellazione dall'elenco regionale degli operatori accreditati a svolgere servizi per il lavoro;

decreta

1. di revocare, a seguito rinuncia, a far data dal presente provvedimento, l'accreditamento per i servizi per il lavoro concesso all'ente NOVA COOPERATIVA SOCIALE (C.F.03477070282) con sede legale in Tribano e conseguentemente di cancellare detto Ente dall'elenco regionale degli operatori accreditati a svolgere servizi per il lavoro istituito ai sensi della legge regionale n.3/2009, art.25;

2. di comunicare a NOVA COOPERATIVA SOCIALE (C.F. 03477070282) il presente decreto;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013;

4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Pier Angelo Turri

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

(Codice interno: 332537)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 24 del 06 ottobre 2016

Azienda Territoria per l'Edilizia Residenziale - ATER di Padova. Autorizzazione all'Azienda a coprire il posto di V° livello presso l'Ufficio Ragioneria, con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di sei mesi, eventualmente rinnovabili, allo stato vacanti (Deliberazione di Giunta regionale n. 233 del 03 marzo 2015).

[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si autorizza, ai sensi delle disposizioni della Deliberazione di Giunta regionale n. 1841 del 8 novembre 2011 e s.m.i., l'ATER di Padova a coprire il posto di V° livello presso l'Ufficio Ragioneria, con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di sei mesi, eventualmente rinnovabili, a decorrere dal 1 dicembre 2016, data di cessazione di un dipendente di VI° livello del medesimo Ufficio Ragioneria, per collocamento a riposo (Deliberazione di Giunta regionale n. 233 del 03 marzo 2015).

Il Direttore

PREMESSO che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1841 del 8 novembre 2011 e s.m.i., nell'ottica del contenimento generale della spesa, ha stabilito che sia sottoposto a preventiva autorizzazione ogni atto aziendale concernente assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato a qualsiasi titolo;

VISTA la nota della Sezione Edilizia Abitativa a firma del Direttore del Dipartimento LLPP, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A. del 17 maggio 2016, n. prot. 193357, con la quale il Commissario Straordinario dell'Azienda è stato invitato a valutare l'opportunità, nell'esercizio delle proprie funzioni, di assumere un provvedimento indifferibile ed urgente, rivolto a salvaguardare l'integrità professionale aziendale mediante il reperimento di personale assumibile a tempo determinato, la cui assunzione rimane in capo all'esclusiva responsabilità del Commissario medesimo, nel pieno rispetto della vigente disciplina, trattandosi, nel particolare, di relazioni contrattuali di natura privatistica;

VISTA la nota dell'ATER di Padova del 8 settembre 2016, n. prot. 20907, trasmessa a mezzo PEC in data 9 settembre 2016, protocollo regionale n. 340091, con la quale considerata l'urgenza della copertura di un posto di V° livello presso l'Ufficio Ragioneria, data la cessazione dell'attuale dipendente di VI° livello assegnato all'Ufficio Ragioneria per collocamento a riposo, ha chiesto l'autorizzazione a coprire il suddetto posto mediante selezione pubblica;

ATTESO che il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ATER di Padova, con dichiarazione del 26 agosto 2016, trasmessa a mezzo PEC ed allegata alla succitata nota aziendale n. prot. 20907/2016, ha attestato che la richiesta di assunzione di un V° livello non comporta aumento dei costo del personale;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 233 del 03 marzo 2015, in tutti i casi ove non sia previsto un aumento di spesa, ha stabilito che venga demandato ai Direttori di Area o Dipartimento, a cui fanno riferimento le Strutture regionali cui compete la vigilanza sugli Enti, Aziende ed Agenzie regionali, di provvedere ad autorizzare, tra l'altro, ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli Enti, sempre nell'ottica precipua di un contenimento generale della spesa.

decreta

1. di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l'ATER di Padova a coprire il posto di V° livello presso l'Ufficio Ragioneria, con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di sei mesi, eventualmente rinnovabili per corrispondente durata, a decorrere dal 1 dicembre 2016, a seguito di collocamento a riposo di un dipendente di VI° livello del medesimo Ufficio Ragioneria;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alessandro Benassi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA

(Codice interno: 332596)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 119 del 03 ottobre 2016

Programma regionale di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente (P.C.R. n. 118 del 19/09/2012 - D.G.R. 11/12/2012, n. 2554). Intervento in comune di Motta di Livenza (TV). Operatore: Cooperativa edilizia "Verona 1990" R.L. con sede in Motta di Livenza. Autorizzazione alla alienazione in proprietà degli alloggi.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Si provvede a rilasciare autorizzazione, ai sensi del P.C.R. 19/09/2012, n. 118 in favore della Cooperativa edilizia "Verona 1990" R.L. di Motta di Livenza (TV), alla cessione in proprietà, ai soci locatari, degli alloggi ubicati in comune di Motta di Livenza (TV), inizialmente destinati alla locazione permanente. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione all'alienazione degli alloggi presentata in data 29/06/2016 dalla Cooperativa edilizia "Verona 1990" R.L. di Motta di Livenza (TV); - regionale in data 02/08/2016 di comunicazione alla Cooperativa edilizia "Verona 1990" dell'avvio al procedimento e contestuale quantificazione della quota parte del contributo da restituire; - bonifico ordinato dalla Cooperativa edilizia "Verona 1990" in data 17/08/2016 concernente il pagamento della quota parte del contributo e relativi interessi restituiti relativamente all'alloggio della Signora Serafin Flavia.

Il Direttore

Visto il Provvedimento del Consiglio Regionale 19.9.2012, n. 118 con il quale è stato approvato il "Programma regionale di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente", di cui agli articoli 65 e 67 della legge regionale 13.4.2001, n. 11;

Vista la D.G.R. 11.12.2012, n. 2554 con la quale sono stati approvati l'avviso e le procedure autorizzatorie per l'alienazione, ai conduttori/assegnatari degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente, realizzati da Imprese di costruzione e Cooperative di abitazione;

Vista la nota della Cooperativa edilizia "Verona 1990" R.L. in data 29.6.2016 con la quale rivolge istanza di autorizzazione alla alienazione di n. 1 alloggio, a favore del conduttore/assegnatario di cui al programma costruttivo di complessivi 27 alloggi in comune di Motta di Livenza (Tv);

Vista la regionale 2.8.2016, con la quale è stato comunicato alla Cooperativa edilizia "Verona 1990" R.L. l'avvio del procedimento inteso al rilascio dell'autorizzazione alla alienazione dell'alloggio e contestualmente è stata quantificata in 6.678,32 euro la quota parte del contributo da restituire alla Regione da parte della Cooperativa edilizia, ed euro 3.452,83 quali interessi legali;

Visto il bonifico ordinato della Cooperativa edilizia "Verona 1990" concernente il pagamento della quota parte del contributo e relativi interessi legali relativamente all'alloggio condotto dalla Signora Serafin Flavia;

Vista la dichiarazione personale sostitutiva dell'atto di notorietà in data 28.9.2016 con la quale, la Signora Serafin Flavia, certifica di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal P.C.R. n. 118/2012 necessari ad ottenere l'autorizzazione alla alienazione in proprio favore dell'alloggio;

Ritenuto pertanto necessario procedere di conseguenza;

Vista la legge regionale 31.12.2012, n. 54;

decreta

1. per i motivi in premessa indicati, di autorizzare la Cooperativa edilizia "Verona 1990" R.L. con sede in Motta di Livenza (Tv), alla alienazione dell'alloggio relativo all'intervento costruttivo in comune di Motta di Livenza,

originariamente destinato alla locazione permanente alla Signora Serafin Flavia, attualmente conduttore dell'alloggio;
2. di stabilire che il contratto di compravendita dell'alloggio dovrà essere stipulato entro 180 giorni dalla data del presente provvedimento di autorizzazione alla alienazione e dovrà richiamare nelle premesse tale provvedimento nonché contenere espressamente i vincoli ed oneri a carico delle parti previsti dal punto 10. dell'allegato A) alla D.G.R. 11.12.2012, n. 2554;
3. di stabilire che qualora la Cooperativa edilizia "Verona 1990" R.L. non pervenga, nei termini, alla stipula del contratto di compravendita, l'autorizzazione alla alienazione dell'alloggio decade e lo stesso resta soggetto al vincolo della locazione permanente originario, con conseguente restituzione del versamento effettuato da parte dell'Amministrazione regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare il presente decreto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 332597)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 121 del 04 ottobre 2016

Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16 luglio 2009) - Accordo di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Veneto, sottoscritto in data 19.10.2011. Operatore A.T.E.R. di Padova. Programma di nuova costruzione di n. 12 alloggi in Comune di Monselice (PD). Proroga del termine per l'ultimazione dei lavori e differimento del termine per la redazione degli atti del collaudo amministrativo.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Si provvede, in favore dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Padova, alla proroga del termine per l'ultimazione dei lavori ed al differimento del termine per la redazione degli atti del collaudo amministrativo dell'intervento di nuova costruzione di n. 12 alloggi in via San Giacomo nel Comune di Monselice, con un finanziamento pubblico di euro 650.000,00, nell'ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16 luglio 2009). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Padova, prot. n. 160019678 del 3.08.2016; - nota regionale prot. n. 307305 del 9.08.2016 di richiesta informazioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 9366 del 19.09.2016.

Il Direttore

Visto il "Piano nazionale di edilizia abitativa", approvato con D.P.C.M. 16 luglio 2009, che prevede, tra l'altro, all'art. 1, comma 1, lettera *b)* "incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese anche quelle derivanti dalla alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 28.09.2010, n. 2295, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il Programma coordinato di intervento, sancito dall'art. 8, comma 1 del citato "Piano nazionale di edilizia abitativa" e l'avviso pubblico necessario per la raccolta della "manifestazione d'interesse", rivolto alla individuazione dei programmi finanziabili anche nell'ambito della linea di intervento di cui alla citata lettera *b)*;

Visto l'Accordo di programma per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *b), d) ed e)* del "Piano nazionale di edilizia abitativa" sottoscritto dalla Regione del Veneto e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19.10.2011;

Vista la successiva deliberazione di Giunta Regionale 8.10.2012, n. 2026 con la quale, tra l'altro, l'A.T.E.R. di Padova, è stata ammessa a beneficiare di un contributo statale di complessivi euro 650.000,00 per la nuova costruzione di n. 12 alloggi in via San Giacomo nel Comune di Monselice, nell'ambito del più volte citato "Piano nazionale di edilizia abitativa";

Considerato che il richiamato Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi, di cui al trattato Piano nazionale del 19.10.2011 stabilisce, alla lettera *c)* del comma 2. dell'articolo 6, la possibilità, da parte del Responsabile regionale per l'attuazione dell'Accordo medesimo, di concedere limitate proroghe ai termini di attuazione dei singoli programmi;

Visto il successivo protocollo d'intesa sottoscritto in data 24.07.2012 tra la Regione Veneto e l'A.T.E.R. di Padova per l'attuazione della più volte citata iniziativa per la realizzazione del seguente intervento:

Descrizione sommaria degli interventi	Soggetto attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Finanziamento pubblico assegnato (Euro)	N° alloggi
Nuova costruzione in Comune di Monselice (PD)	A.T.E.R. di Padova	1.539.552,76	650.000,00	12

Considerato che la lettera *c)* del comma 2. dell'articolo 3 del citato protocollo d'intesa sottoscritto in data 24.07.2012, prescrive che l'intervento sopracitato deve essere ultimato entro e non oltre tre anni dalla data di inizio delle opere medesime;

Vista la comunicazione di inizio lavori del 3.04.2012, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, relativo alla realizzazione del più volte richiamato programma costruttivo in Comune di Monselice;

Considerato che il citato termine per l'ultimazione dei lavori dell'intervento di che trattasi è scaduto il 3.04.2015;

Vista la nota dell'Ater di Padova prot. n. 160019678 del 3.08.2016, con la quale è stata formalizzata istanza di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori al 29.07.2016 (data di ultimazione dei lavori) e del differimento del termine per la redazione degli atti del collaudo amministrativo al 31.12.2016, di cui al trattato programma costruttivo di n. 12 unità abitative in Comune di Monselice;

Vista la nota regionale prot. n. 307305 del 9.08.2016 con la quale sono state richieste informazioni alla Direzione Generale per la Condizione Abitativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito alla concessione della richiamata istanza di proroga e di differimento termine, presentata con la citata nota Aziendale prot. n. 160019678/2016;

Vista la nota ministeriale prot. n. 9366 del 19.09.2016 con la quale è stato preso atto dell'ultimazione dei lavori in data 29.07.2016 demandando al Responsabile regionale dell'Accordo di programma, l'autorizzazione alla concessione delle proroga per la redazione degli atti di collaudo amministrativo, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *c)* del medesimo Accordo di Programma del 19.10.2011;

Considerato che, dalle motivazioni addotte dall'Azienda territoriale con la citata nota prot. n. 160019678/2016, si rilevano fattori non imputabili alla volontà della medesima circa il mancato rispetto del trattato termine per l'ultimazione dei lavori ovvero si sono riscontrate in corso d'opera specifiche problematiche legate alla realizzazione delle lavorazioni delle opere di urbanizzazioni da parte dell'impresa esecutrice;

Accertata inoltre l'insussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della citata richiesta di proroga della redazione degli atti di collaudo, effettuata dall'Ater di Padova con la più volte richiamata citata nota prot. n. 160019678/2016;

Visto il D.P.C.M. 16 luglio 2009;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

Vista la D.G.R. n. 803 del 27.05.2016;

Visti i decreti regionali del Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, 26 luglio 2016, n. 10 e 31 agosto 2016, n. 36;

decreta

1. per i motivi indicati in premessa, di prendere atto del differimento del termine per l'ultimazione dei lavori di cui all'oggetto al 29.07.2016, autorizzando l'A.T.E.R. di Padova alla presentazione della documentazione relativa alla contabilità finale dell'intervento entro il 31.12.2016;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 332598)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 122 del 04 ottobre 2016

Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28.03.2014, n. 47 - L. 23.05.2014, n. 80 - D.M. in data 12.10.2015). Linea di intervento b) - "interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria". Operatore: Ater di Belluno - intervento di n. 20 alloggi in Comune di Belluno. Annullamento dei precedenti decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia n. 22 e n. 23 del 19.08.2016.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si provvede all'annullamento dei precedenti decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia n. 22 e n. 23 del 19.08.2016, per i motivi in detto provvedimento esposti.

Il Direttore

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

Visto il decreto interministeriale in data 16 marzo 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 13.04.2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21.05.2015, con il quale è stato approvato il "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80) che dispone l'individuazione di due linee di intervento per la regolare attuazione del Programma medesimo, di seguito elencate:

- linea di intervento "a": interventi di non rilevante entità, finalizzati a rendere tempestivamente disponibili alloggi sfitti che necessitano di lavori di moderata entità;
- linea di intervento "b": interventi di ripristino alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria, mediante lavori di efficientamento energetico, messa in sicurezza delle componenti strutturali, rimozione manufatti e componenti nocivi e pericolosi, eliminazione delle barriere architettoniche, manutenzione parti comuni e di pertinenza, frazioni ed accorpamenti di parti immobiliari;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 28.07.2015, n. 994, con la quale, in attuazione a quanto sopra, è stato approvato il "Bando di concorso per il recupero e la razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da concedere in locazione ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni";

Visto il precedente decreto della Sezione Edilizia Abitativa 17.09.2015, n. 104, parzialmente rettificato con successivo decreto 24.11.2015, n. 126, con il quale, tra l'altro, sono state approvate le graduatorie degli operatori - ATER, Comuni capoluogo di provincia o città metropolitana, Comuni ad alta tensione abitativa e con popolazione superiore a diecimila abitanti - da incaricare della realizzazione degli interventi afferenti il Programma di che trattasi, distinti per ciascuna linea di azione, nell'ambito delle quali è ricompresa anche l'Ater di Belluno sia per l'intervento di manutenzione straordinaria di n. 12 alloggi in Comune di Belluno, via Caduti del Lavoro n. 35 e n. 36, finanziabili con euro 100.000,00, che per l'intervento di recupero edilizio di n. 8 unità abitative in via Berlendis n. 73 e n. 75 nel medesimo Comune, finanziabili con euro 100.000,00;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 23.12.2015, n. 2015, con la quale sono state approvate le procedure di attuazione e le fasi erogative dei finanziamenti disposti con il Programma di che trattasi;

Visti i precedenti decreti dell'Unità Organizzativa Edilizia n. 22 e n. 23 del 19.08.2016, con i quali sono stati provvisoriamente concessi all'Ater di Belluno i contributi di euro 100.000,00 con ciascun provvedimento per un totale complessivo pari ad euro 200.000,00, in relazione ai sopra richiamati programmi di recupero edilizio di complessivi n. 20 alloggi in Comune Belluno;

Considerato che la richiamata legge n. 80/2014 stabilisce, in particolare, che il finanziamento sia finalizzato al recupero edilizio degli "alloggi sfitti", così come indicato anche dal Bando approvato con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 994/2015 e, nello specifico, nell'allegato modello di domanda di ammissione che richiede, al punto 2.1., l'indicazione del numero di "unità sfitte" da recuperare;

Vista la nota dell'Ater di Belluno prot. n. 6187 del 14.09.2016, con la quale viene dichiarato che, nell'ambito dei trattati programmi costruttivi di n. 12 e n. 8 unità abitative, gli alloggi medesimi non risultano sfitti, in quanto per mero errore materiale è stato indicato nell'istanza di partecipazione tale condizione di sfittanza;

Considerato pertanto che, essendo le n. 20 unità abitative ammesse a finanziamento non sfitte, non si ritiene sussistono le condizioni per l'ammissibilità a finanziamento ai sensi della legge n. 80/2014 e del Bando regionale approvato con D.G.R. n. 994/2015, degli interventi proposti dall'A.T.E.R. di Belluno;

Ritenuto pertanto necessario procedere, in sede di autotutela, all'annullamento dei citati decreti n. 22/2016 e n. 23/2016, ai sensi dell' art. 21-nonies della Legge n. 241/1990;

Visto l'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

Vista la legge 23 maggio 2014, n. 80;

Vista la D.G.R. n. 803 del 27.05.2016;

Visti i decreti regionali del Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, 26 luglio 2016, n. 10 e 31 agosto 2016, n. 36;

decreta

1. di annullare, per le motivazioni di cui alle premesse, i decreti dell'Unità Organizzativa Edilizia n. 22 e n. 23 del 19.08.2016, ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241;
2. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 332599)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 127 del 18 ottobre 2016

Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (P.C.R. n. 72 - prot. n. 12953 del 28.10.2008). Operatore: A.T.I. "Edilsei S.r.l. / Intesa 3 S.r.l." di Torre di Mosto (Ve). Programma costruttivo di nuova costruzione finanziato da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 51 alloggi in comune Venezia-Marghera. CUP: H79C09000030009. Ulteriore differimento del termine per la cessione in proprietà, relativamente a n. 24 unità abitative. *[Edilizia abitativa]*

Note per la trasparenza:
Si provvede in favore dell'Associazione Temporanea d'Imprese denominata "Edilsei S.r.l. / Intesa 3 S.r.l." di Torre di Mosto (Ve), al differimento del termine per la vendita degli alloggi, relativamente a n. 24 unità abitative di cui all'intervento complessivo di n. 51 alloggi in comune di Venezia-Marghera, nell'ambito del Programma regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009, interventi destinati alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - note dell'A.T.I. "Edilsei S.r.l. / Intesa 3 S.r.l." in data 13.6.2016 e 15.9.2016 di richiesta di differimento del termine per l'assegnazione degli alloggi.

Il Direttore

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 26.5.2009, n. 1567, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il bando di concorso per la realizzazione di alloggi, da parte delle Imprese di Costruzioni e loro consorzi, da cedere in proprietà a prezzo convenzionato - "interventi ultimati" - di cui all'allegato "C", parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima, nell'ambito del Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2007-2009;

VISTI il precedente d.d.e.a. 11.2.2010, n. 65, con il quale, tra l'altro, l'A.T.I. "Edilsei S.r.l. / Intesa 3 S.r.l." di Torre di Mosto (Ve), costituita dall'impresa mandante "Intesa 3" S.r.l. di Venezia-Marghera e l'impresa mandataria "Edilsei" S.r.l. di Torre di Mosto (Ve), è stata ammessa a beneficiare di un contributo a fondo perduto in conto interessi di complessive euro 1.475.000,00, per la realizzazione di un programma costruttivo da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 59 alloggi in comune di Venezia-Marghera ;

VISTO il d.d.u.p.e.a. 8.6.2011, n. 236, con il quale, tra l'altro, è stato ridotto l'obbiettivo fisico finanziato da n. 59 a n. 55 unità abitative e concesso in via definitiva all'A.T.I. "Edilsei S.r.l. / Intesa 3 S.r.l." di Torre di Mostro (Ve) il finanziamento regionale di euro 1.375.000,00 per la realizzazione di n. 55 alloggi in comune di Venezia-Marghera, nell'ambito del trattato programma costruttivo;

VISTO il d.d.u.p.e.a. 20.7.2012, n. 123, con il quale è stato differito al 31.12.2012, il termine per la vendita di n. 44 unità abitative di cui al citato programma costruttivo realizzato dall'A.T.I. "Edilsei S.r.l. / Intesa 3 S.r.l." di Torre di Mosto (Ve);

VISTO il d.d.u.p.e.a. 31.1.2013, n. 11, con il quale, tra l'altro, è stato ridotto l'obbiettivo fisico finanziato da n. 55 a n. 51 unità abitative e differito al 30.9.2013 il termine per la vendita di n. 38 alloggi in comune di Venezia-Marghera, nell'ambito del trattato programma costruttivo;

VISTO il successivo d.d.u.p.e.a. 17.10.2013, n. 219, con il quale è stato differito al 30.6.2014, il termine per la vendita di n. 34 unità abitative di cui al citato programma costruttivo realizzato dall'A.T.I. "Edilsei S.r.l. / Intesa 3 S.r.l." di Torre di Mosto (Ve);

VISTO il successivo d.d.s.e.a. 6.7.2015, n. 64, con il quale è stato differito al 31.12.2015 il termine per la vendita di n. 34 unità abitative di cui al citato programma costruttivo realizzato dall'A.T.I. "Edilsei S.r.l. / Intesa 3 S.r.l." di Torre di Mosto (Ve);

VISTO il successivo d.d.s.e.a. 22.3.2016, n. 98, con il quale è stato differito al 30.6.2016 il termine per la vendita di n. 28 unità abitative di cui al citato programma costruttivo realizzato dall'A.T.I. "Edilsei S.r.l. / Intesa 3 S.r.l." di Torre di Mosto (Ve);

VISTE le note dell'A.T.I. "Edilsei S.r.l. / Intesa 3 S.r.l." del 13.6.2016 e 15.9.2016, con le quali viene richiesto l'ulteriore differimento del citato termine della vendita degli alloggi, relativamente a n. 24 unità abitative finanziate e ricadenti nell'ambito del programma ubicato in comune di Venezia-Marghera, non ancora vendute;

VISTA la documentazione presentata dall' A.T.I. "Edilsei S.r.l. / Intesa 3 S.r.l." con le citate note in data 13.6.2016 e 15.9.2016 comprovante le azioni adottate per la vendita degli immobili oggetto di finanziamento pubblico regionale;

CONSIDERATO che dalle motivazioni addotte dall' A.T.I. "Edilsei S.r.l. / Intesa 3 S.r.l." con le citate note si evincono gli eventi eccezionali e di forza maggiore previsti, nel caso di specie, dal richiamato punto 5.3. - ultimo capoverso, del citato bando di concorso;

RITENUTO pertanto necessario procedere di conseguenza;

VISTI i decreti della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 10 del 26.7.2016 e n. 36 del 31.8.2016;

VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54;

decreta

1. per i motivi indicati nelle premesse, il termine di vendita di n. 24 alloggi, compresi nell'intervento di complessivi n. 51 alloggi realizzati dall'A.T.I. "Edilsei S.r.l. / Intesa 3 S.r.l." in comune di Venezia-Marghera e finanziati con d.d.e.a. 11.2.2010, n. 65 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009, scaduto il 30.6.2016, è differito al 31.3.2017;
2. di stabilire che il mancato rispetto del termine di cui al precedente punto 1. comporta la revoca del finanziamento, limitatamente alle unità abitative rimaste ancora invendute;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33
4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 332600)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 129 del 18 ottobre 2016

Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28.03.2014, n. 47 - L. 23.05.2014, n. 80 - D.M. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) - "interventi di non rilevante entità". Operatore: A.t.e.r. di Verona - intervento di n. 102 alloggi in Comune di Verona. C.U.P.: F34B15001160002. Concessione provvisoria del finanziamento.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si provvede a concedere, in via provvisoria, il finanziamento di euro 1.447.766,02 all'A.T.E.R. di Verona per la manutenzione ordinaria di n. 102 alloggi sfitti di cui al programma di complessivi n. 103 unità abitative in Comune di Verona, via Benedetti n. 36, n. 38 e n. 42, via Borsellino n. 11/A, via Brioni n. 1/A, n. 1/C e n. 1/D, via Cernisone n. 9 e n. 19, via Durlindana n. 13 e n. 23, via Emo n. 56, n. 60, n. 62 e n. 70, via Euprerio n. 3, via Fedeli n. 69 e n. 73, via Friuli n. 7/B, via Gentilin n. 27/A, n. 27/B e n. 29/A, via IV Ponte n. 12 e n. 14, via Maddalena n. 1 e n. 5, via Marotto n. 9, n. 9/B e n. 11, via Monreale n. 1/B, via Monte Tesoro n. 41, n. 45, n. 47 e n. 49, via Piccono della Valle n. 15/B, via Pole n. 11, n. 13 e n. 17, via Selinunte n. 62/B, n. 62/E e n. 62/F, Stradone S. Lucia n. 3, via Tartaro n. 3, n. 5, n. 7, n. 9, n. 11 e n. 15, via Valpolicella n. 49 e n. 55, via Zagata n. 35, via Zancle n. 11, n. 13, n. 19, n. 21, n. 23, n. 25, n. 29, n. 33, n. 35, n. 37, n. 39, n. 41 e n. 49, nell'ambito del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - linea di intervento a).

Il Direttore

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

Visto il decreto interministeriale in data 16 marzo 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 13.04.2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21.05.2015, con il quale è stato approvato il "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80) e dispone la individuazione di due linee di intervento per la regolare attuazione del Programma medesimo, di seguito elencate:

- linea di intervento "a": interventi di non rilevante entità, finalizzati a rendere tempestivamente disponibili alloggi sfitti che necessitano di lavori di moderata entità;
- linea di intervento "b": interventi di ripristino alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria, mediante lavori di efficientamento energetico, messa in sicurezza delle componenti strutturali, rimozione manufatti e componenti nocivi e pericolosi, eliminazione delle barriere architettoniche, manutenzione parti comuni e di pertinenza, frazioni ed accorpamenti di parti immobiliari;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 28.07.2015, n. 994, con la quale, in attuazione a quanto sopra, è stato approvato il "Bando di concorso per il recupero e la razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da concedere in locazione ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni";

Visto il precedente decreto della Sezione Edilizia Abitativa 17.09.2015, n. 104, parzialmente rettificato con successivo decreto 24.11.2015, n. 126, con il quale, tra l'altro, sono state approvate le graduatorie degli operatori - ATER, Comuni capoluogo di provincia o città metropolitana, Comuni ad alta tensione abitativa e con popolazione superiore a diecimila abitanti - da incaricare della realizzazione degli interventi afferenti il Programma di che trattasi, distinti per ciascuna linea di azione, nell'ambito delle quali è ricompresa anche l'A.t.e.r. di Verona per l'intervento di manutenzione straordinaria di n. 103 alloggi in Comune di Verona, via Bacchiglione n. 15, via Benedetti n. 36, n. 38 e n. 42, via Borsellino n. 11/A, via Brioni n. 1/A, n. 1/C e n. 1/D, via Cernisone n. 9 e n. 19, via Durlindana n. 13 e n. 23, via Emo n. 56, n. 60, n. 62 e n. 70, via Euprerio n. 3, via Fedeli n. 69 e n. 73, via Friuli n. 7/B, via Gentilin n. 27/A, n. 27/B e n. 29/A, via IV Ponte n. 12 e n. 14, via Maddalena n. 1 e n. 5, via Marotto n. 9, n. 9/B e n. 11, via Monreale n. 1/B, via Monte Tesoro n. 41, n. 45, n. 47 e n. 49, via Piccono della Valle n. 15/B, via Pole n. 11, n. 13 e n. 17, via Selinunte n. 62/B, n. 62/E e n. 62/F, Stradone S. Lucia n. 3, via Tartaro n. 3, n. 5, n. 7, n. 9, n. 11 e n. 15, via Valpolicella n. 49 e n. 55, via Zagata n. 35, via Zancle n. 11, n. 13, n. 19, n. 21, n. 23, n. 25, n. 29, n. 33, n. 35, n. 37, n. 39, n. 41 e n. 49, finanziabili con euro 1.463.000,00;

Visto il decreto del Direttore Generale per la Condizione Abitativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 12 ottobre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 3.11.2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2015, con il quale, tra l'altro e nell'ambito del Programma di che trattasi è stata disposta l'assegnazione alla Regione Veneto ed il

trasferimento alla medesima, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali, delle somme di euro 5.208.989,36 e di euro 25.197.936,54, rispettivamente per la linea di intervento "a" - annualità dal 2014 al 2017 e linea di intervento "b" - annualità dal 2014 al 2024;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 23.12.2015, n. 2015, con la quale sono state approvate le procedure di attuazione e le fasi erogative dei finanziamenti disposti con il Programma di che trattasi;

Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 12737 del 28.12.2015, con la quale viene comunicata l'avvenuta validazione del sopra indicato decreto del Direttore Generale per la Condizione Abitativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12.10.2015 per quanto attiene le annualità 2014 e 2015 previste per la linea di intervento "a" ed ammontanti a complessive euro 1.917.890,05;

Richiamati i decreti della Sezione Edilizia dal n. 1 al n. 63 del 26.01.2016 con i quali si è proceduto alla concessione provvisoria in favore degli operatori inseriti nella graduatoria approvata con i sopracitati decreti n. 104/2015 e n. 126/2015, nei limiti della sopra indicata disponibilità di euro 1.917.890,05 relativa alle annualità 2014 e 2015;

Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 8617 del 24.08.2016, con la quale viene comunicata l'avvenuta validazione del decreto dirigenziale del 27.07.2016, prot. n. 218 per quanto attiene l'annualità 2016 prevista per la linea di intervento "a", ammontante a complessive euro 1.534.312,04;

Considerato che con le risorse finanziarie disponibili a seguito e per effetto del richiamato importo pari ad euro 1.534.312,04 è possibile procedere ad un ulteriore scorrimento della graduatoria approvata con i sopra citati decreti n. 104/2015 e n. 126/2015, disponendo la concessione provvisoria relativamente ai seguenti programmi costruttivi:

- Comune di Castelfranco Veneto per la manutenzione straordinaria di n. 8 alloggi in Comune di Castelfranco Veneto con un contributo pari ad euro 86.546,02, a completamento di quanto parzialmente concesso provvisoriamente con decreto regionale n. 62 del 26.01.2016 in favore del Comune di Castelfranco Veneto;
- A.t.e.r. di Verona per il recupero edilizio di n. 102 unità abitative in Comune di Castelfranco Veneto per euro 1.447.766,02;

Con il presente provvedimento, si intende pertanto procedere alla concessione in via provvisoria relativamente all'intervento proposto dall'A.t.e.r. di Verona, per l'importo di euro 1.447.766,02 per il recupero di n. 102 alloggi dei n. 103 proposti, tenuto conto di quanto comunicato dall'A.T.E.R. di Verona con nota prot. n. 15659 del 7.10.2016;

Vista la nota dell'A.t.e.r. di Verona prot. n. 14371 del 12.09.2016, con la quale viene dichiarata la piena disponibilità al raggiungimento degli obiettivi di intervento proposti;

Accertata la regolarità della dichiarazione trasmessa con la richiamata nota prot. n. 14371/2016, in ordine ai presupposti sanciti dalla Giunta Regionale con la richiamata deliberazione n. 2015/2015;

Visti i decreti legislativi 23 giugno 2011, n, 118 e 10 agosto 2014, n. 126;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

Viste le D.G.R. n. 802 e n. 803 del 27.05.2016;

Vista la D.G.R. n. 1106 del 29.06.2016;

Visti i decreti regionali del Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, 26 luglio 2016, n. 10 e 31 agosto 2016, n. 36;

decreta

1. di concedere in via provvisoria, per le motivazioni di cui alle premesse, all'A.t.e.r. di Verona (C.F. 00223640236) il finanziamento di euro 1.447.766,02 per la manutenzione ordinaria di n. 102 alloggi E.R.P. sfitti, ubicati in Comune di Verona, via Benedetti n. 36, n. 38 e n. 42, via Borsellino n. 11/A, via Brioni n. 1/A, n. 1/C e n. 1/D, via Cernisone n. 9 e n. 19, via Durlindana n. 13 e n. 23, via Emo n. 56, n. 60, n. 62 e n. 70, via Euprerio n. 3, via Fedeli n. 69 e n. 73, via Friuli n. 7/B, via Gentilin n. 27/A, n. 27/B e n. 29/A, via IV Ponte n. 12 e n. 14, via Maddalena n. 1 e n. 5, via Marotto n. 9, n. 9/B e n. 11, via Monreale n. 1/B, via Monte Tesoro n. 41, n. 45, n. 47 e n. 49, via Piccono della Valle n. 15/B, via Pole n. 11, n. 13 e n. 17, via Selinunte n. 62/B, n. 62/E e n. 62/F, Stradone S. Lucia n. 3, via Tartaro n. 3, n. 5, n. 7,

n. 9, n. 11 e n. 15, via Valpolicella n. 49 e n. 55, via Zagata n. 35, via Zancle n. 11, n. 13, n. 19, n. 21, n. 23, n. 25, n. 29, n. 33, n. 35, n. 37, n. 39, n. 41 e n. 49, nell'ambito del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, decreto legge 28.03.2014, n. 47 - legge 23.05.2014, n. 80 - decreto ministeriale in data 12.10.2015, successivamente modificato con decreto ministeriale del 30.03.2016), linea di intervento a) - "interventi di non rilevate entità";

2. di dare atto che l'importo provvisoriamente concesso di cui al precedente punto 1 trova copertura finanziaria nell'ambito delle risorse assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto ministeriale del 30 marzo 2016 (Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2016, n. 126) e introitate con bolletta n. 24627 del 09.08.2016;
3. di stabilire che alla liquidazione dell'importo provvisoriamente concesso sarà provveduto, compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'Amministrazione regionale, nel corso dell'anno 2017, dopo l'avvenuta acquisizione della documentazione prevista al punto 2.1., sottopunti 1, 2 e 3, allegato "A", parte integrante e sostanziale della deliberazione di Giunta Regionale 23.12.2015, n. 2015;
4. di fissare, a pena di decadenza del finanziamento, il termine di sessanta giorni per l'ultimazione dei lavori di recupero degli alloggi di cui al precedente punto 1, decorrente dalla data di emissione del presente provvedimento;
5. di richiamare integralmente, per quanto riguarda le procedure di attuazione e le fasi erogative dei finanziamenti, quanto disposto con deliberazione della Giunta Regionale 23.12.2015, n. 2015;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi degli art. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 332601)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 132 del 20 ottobre 2016

Programma regionale di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente (P.C.R. n. 118 del 19.9.2012 - D.G.R. 11.12.2012, n. 2554). Intervento in comune di Venezia-Mestre, loc. Bissuola. Operatore: Cooperativa edilizia "Lilium" a r.l. con sede in comune di Venezia. Autorizzazione alla alienazione in proprietà degli alloggi.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Si provvede a rilasciare l'autorizzazione, ai sensi del P.C.R. 19.9.2012, n. 118, in favore della Cooperativa edilizia "Lilium" di Venezia, alla cessione in proprietà, ai soci locatari, degli alloggi ubicati in Venezia-Mestre, loc. Bissuola, Via Camporese inizialmente destinati alla locazione permanente. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - nota della Cooperativa edilizia "Lilium" in data 3.12.2015 di richiesta dell'autorizzazione alla alienazione degli alloggi; - regionale 9.12.2015, prot. n. 500753 di comunicazione avvio del procedimento e contestuale quantificazione della quota parte di contributo da restituire; - avviso di riscossione n. 4380/2016 in data 26.5.2016 con il quale la Sezione Ragioneria comunica l'avvenuto rimborso di quanto richiesto a titolo di oblazione.

Il Direttore

VISTO il Provvedimento del Consiglio Regionale19.9.2012, n. 118 con il quale è stato approvato il "Programma regionale di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente", di cui agli artt. 65 e 67 della legge regionale 13.4.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R. 11.12.2012, n. 2554 con la quale sono stati approvati l'avviso e le procedure autorizzatorie per l'alienazione, ai conduttori/assegnatari degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente, realizzati da Imprese di costruzione e Cooperative di Abitazione;

VISTA la nota della Cooperativa edilizia "Lilium" in data 3.12.2015 con la quale:

- rivolge istanza di autorizzazione alla alienazione degli alloggi, a favore dei conduttori/assegnatari di cui al Programma costruttivo di complessivi 35 alloggi in comune di Venezia-Mestre, loc. Bissuola, Via Camporese;
- trasmette le manifestazioni di interesse all'acquisto degli alloggi, sottoscritte dai conduttori;
- trasmette copia dei contratti di locazione in essere;
- trasmette copia delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti il possesso in capo ai conduttori degli alloggi dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente;

VISTA la regionale 9.12.2015, prot. n. 500753 con la quale è stato comunicato alla Cooperativa edilizia "Lilium" l'avvio del procedimento inteso al rilascio dell'autorizzazione alla alienazione degli alloggi e contestualmente è stata quantificata in 115.283,90 euro la quota parte del contributo da restituire alla Regione da parte della Cooperativa edilizia, di cui a euro 77.598,25 quale contributo ed euro 37.685,65 quali interessi legali;

VISTO l'avviso di avvenuta riscossione n. 4380/2016 in data 26.5.2016 con il quale la Sezione Ragioneria attesta che la Cooperativa edilizia "Lilium" ha provveduto a restituire la somma di euro 68.311,00 con esclusione quindi della quota di contributo relativa ai signori Angotzi Italia, Bardella Nicola, Chinellato Roberto, Mazzarovich Massimo, Vecchiato Gianluca;

VISTE le dichiarazioni personali sostitutive dell'atto di notorietà in data 28.9.2016. 04.10.2016, 6.10.2016, 7.10.2016 e 10.10.2016 con le quali i Signori Boscolo Davide, Bottega Renato, Busetto Daniela, Maraschino Diana, Martello Vincenzo, Moro Mauro, Riccardi Ostinato Anna, certificano di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal P.C.R. n. 118/2012 necessari ad ottenere l'autorizzazione alla alienazione in proprio favore dell'alloggio;

RITENUTO pertanto necessario procedere di conseguenza;

VISTI i decreti della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 10 del 26.7.2016 e n. 36 del 31.8.2016;

VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54;

decreta

1. per i motivi in premessa indicati, di autorizzare la Cooperativa edilizia "Lilium" con sede in comune di Venezia, alla alienazione degli alloggi costituenti l'intervento costruttivo in comune di Venezia-Mestre, loc. Bissuola, Via Camporese originariamente destinati alla locazione permanente ai Signori: Boscolo Davide, Bottega Renato, Busetto Daniela, Maraschino Diana, Martello Vincenzo, Moro Mauro, Riccardi Ostinato Anna, attualmente conduttori degli alloggi;

2. di stabilire che il contratto di compravendita degli alloggi dovrà essere stipulato entro 180 giorni dalla data del presente provvedimento di autorizzazione alla alienazione e dovrà richiamare nelle premesse tale provvedimento nonché contenere espressamente i vincoli ed oneri a carico delle parti previsti dal punto 10. dell'allegato A) alla D.G.R. 11.12.2012, n. 2554;

3. di stabilire che qualora la Cooperativa edilizia "Lilium" non pervenga, nei termini, alla stipula del contratto di compravendita, l'autorizzazione alla alienazione dell'alloggio decade e lo stesso resta soggetto al vincolo della locazione permanente originario, con conseguente restituzione del versamento effettuato da parte dell'Amministrazione regionale;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 - lett. a) del Decreto Legislativo 14.3.2013, n. 33;

5. di pubblicare il presente decreto in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 332602)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 163 del 26 ottobre 2016

Programma regionale di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente. (P.C.R. n. 118 del 19.9.2012 - D.G.R. 11.12.2012, n. 2554). Intervento in comune di Lendinara (Ro). Operatore: Cooperativa edilizia "Casabella" con sede in Badia Polesine. Autorizzazione alla alienazione in proprietà degli alloggi.
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Si provvede a rilasciare autorizzazione, ai sensi del P.C.R. 19.9.2012, n. 118, in favore della Cooperativa edilizia "Casabella" di Badia Polesine, alla cessione in proprietà, ai soci locatari, degli alloggi ubicati in comune di Lendinara (Ro), inizialmente destinati alla locazione permanente. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione all'alienazione degli alloggi presentata in data 1.7.2014 dalla Cooperativa edilizia "Casabella" di Badia Polesine; - regionale in data 1.9.2014 di comunicazione alla Cooperativa edilizia "Casabella" dell'avvio al procedimento e contestuale quantificazione della quota parte del contributo da restituire; - bonifico ordinato dalla Cooperativa edilizia "Casabella" in data 13.9.2016 concernente il pagamento della quota parte del contributo e relativi interessi restituiti relativamente all'alloggio della Signora Rizzi Francesca.

Il Direttore

VISTO il Provvedimento del Consiglio Regionale 19.9.2012, n. 118 con il quale è stato approvato il "Programma regionale di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente", di cui agli articoli 65 e 67 della legge regionale 13.4.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R. 11.12.2012, n. 2554 con la quale sono stati approvati l'avviso e le procedure autorizzatorie per l'alienazione, ai conduttori/assegnatari degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente, realizzati da Imprese di costruzione e Cooperative di abitazione;

VISTA la nota della Cooperativa edilizia "Casabella" in data 1.7.2014 con la quale rivolge istanza di autorizzazione alla alienazione degli alloggi, a favore dei conduttori/assegnatari, di cui al programma costruttivo di complessivi 12 alloggi in comune di Lendinara (Ro);

VISTA la regionale 1.9.2014, con la quale è stato comunicato alla Cooperativa edilizia "Casabella" l'avvio del procedimento inteso al rilascio dell'autorizzazione alla alienazione degli alloggi e contestualmente è stata quantificata in 82.376,82 euro la quota parte del contributo da restituire alla Regione da parte della Cooperativa edilizia, ed euro 34.446,22 quali interessi legali;

VISTO il bonifico ordinato della Cooperativa edilizia "Casabella" in data 13.9.2016 concernente il pagamento della quota parte del contributo e relativi interessi legali relativamente all'alloggio condotto dalla Signora Rizzi Francesca;

VISTA la dichiarazione personale sostitutiva dell'atto di notorietà in data 18.10.2016 con la quale, la Signora Rizzi Francesca, certifica di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal P.C.R. n. 118/2012 necessari ad ottenere l'autorizzazione alla alienazione in proprio favore dell'alloggio;

RITENUTO pertanto necessario procedere di conseguenza;

VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54;

decreta

1. per i motivi in premessa indicati, di autorizzare la Cooperativa edilizia "Casabella" con sede in Badia Polesine, alla alienazione dell'alloggio relativo all'intervento costruttivo in comune di Lendinara, originariamente destinato alla locazione permanente alla Signora Rizzi Francesca, attualmente conduttore dell'alloggio;
2. di stabilire che il contratto di compravendita dell'alloggio dovrà essere stipulato entro 180 giorni dalla data del presente provvedimento di autorizzazione alla alienazione e dovrà richiamare nelle premesse tale provvedimento nonché contenere espressamente i vincoli ed oneri a carico delle parti previsti dal punto 10. dell'allegato A) alla D.G.R. 11.12.2012, n. 2554;

3. di stabilire che qualora la Cooperativa edilizia "Casabella" non pervenga, nei termini, alla stipula del contratto di compravendita, l'autorizzazione alla alienazione dell'alloggio decade e lo stesso resta soggetto al vincolo della locazione permanente originario, con conseguente restituzione del versamento effettuato da parte dell'Amministrazione regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare il presente decreto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA

(Codice interno: 332655)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA n. 114 del 29 settembre 2016

Concessione demaniale per la realizzazione di una banchina per l'ormeggio di natanti mediante costruzione di un diaframma, superficie demaniale occupata mq. 4.807 (suolo) in cui insistono due rampe e attraversamenti con tubi e specchio acqueo mq. 2.825 in destra del Po di Levante in corrispondenza dello stante 362, in Comune di Porto Viro (RO). Ditta: EREDI GRANDI VENERINO S.A.S. DI GRANDI ROBERTINO E FRATELLI. Pratica PL_PA00040. Variazione della ragione sociale della Ditta da "Grandi Venerino" a "Eredi Grandi Venerino S.a.s. di Grandi Robertino e Fratelli".

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento modifica l'intestatario della concessione, già assentita con decreto dell'ufficio del Genio Civile di Rovigo n. 636 del 18.12.2006 e successivo decreto di sanatoria alla concessione n. 147 del 19.05.2011, come previsto dal verbale di "Continuazione in forma di società in accomandita semplice di comunione ereditaria di azienda" redatto dal notaio di Adria (RO), dott. Giannenrico Cocito in data 22.07.2016.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 636 del 18.12.2006 e relativo disciplinare Rep. dell'Ufficio del Genio Civile di Rovigo in data 30.11.2006, iscritto al n. 641 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rovigo il 13.12.2006 al n. 3858 Serie 3, con il quale il Genio Civile di Rovigo ha rilasciato alla Ditta Grandi Venerino di Porto Viro (RO) la concessione in oggetto;

VISTO il decreto di sanatoria alla concessione n. 147 del 19.05.2011 e relativo disciplinare Rep. n. 2715 del 18.05.2011, rilasciati dal Genio Civile di Rovigo;

VISTA la nota pervenuta in data 23.09.2016 con cui la Ditta "Eredi Grandi Venerino S.a.s. di Grandi Robertino e Fratelli" ha trasmesso il "Verbale di continuazione in forma societaria in accomandita semplice di comunione ereditaria di azienda", redatto dal notaio dott. Giannenrico Cocito in data 22.07.2016, Repertorio n. 3876 Raccolta n. 2915, registrato ad Adria in data 04.08.2016 al n. 2105 Serie 1T;

PREMESSO che in data 31.01.2016 è deceduto a Porto Viro il Signor Grandi Venerino, titolare della concessione in oggetto, e che gli sono succeduti il coniuge Signora Cesarina Giacometti ed i figli;

VISTO il verbale di "Continuazione in forma di società in accomandita semplice di comunione ereditaria di azienda" redatto dal notaio dott. Giannenrico Cocito di Adria (RO) in data 22.07.2016, che varia la ragione sociale della Ditta;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012

VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013

decreta

1. Il soggetto intestatario della concessione in oggetto è modificato in Ditta "Eredi Grandi Venerino S.a.s. di Grandi Robertino e Fratelli" di Porto Viro (RO), a seguito del "Verbale di continuazione in forma di società in accomandita semplice di comunione ereditaria di azienda", redatto dal notaio dott. Giannenrico Cocito in data 22.07.2016,

Repertorio n. 3876 Raccolta n. 2915, registrato ad Adria (RO) in data 04.08.2016 al n. 2105 Serie 1T.

2. Il presente atto rettifica il Decreto Regionale del Genio Civile di Rovigo n. 636 del 18.12.2006 e successivo decreto di sanatoria n. 147 del 19.05.2011 con le modalità già stabilite nel disciplinare Repertorio del Genio Civile di Rovigo n. 641 del 30.11.2006, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rovigo il 13.12.2006 al n. 3858 Serie 3 e integrato con disciplinare Rep n. 2715 del 18.05.2011 del Genio Civile di Rovigo.
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Zanin

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO

(Codice interno: 332659)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 3 del 19 ottobre 2016

Concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di 5ml x 2ml per posteggio barca lungo il Canale Bisatto. Ditta: TOSELLO PARIDE di Monselice (PD). Pratica: IPBI160022. Rigetto Istanza di rilascio concessione.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento si rigetta l'istanza presentata dal Sig. Tosello Paride di Monselice (PD) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Pratica IPBI160022.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 04.07.2016 con la quale il sig. Tosello Paride di Monselice (PD) ha chiesto il rilascio della concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di 5ml x 2ml per posteggio barca lungo il Canale Bisatto;

CONSIDERATO che in data 11.08.206, con note prott. nn. 311459, 311415 e 311618 sono stati richiesti i rispettivi pareri di competenza al Comune di Monselice (PD), alla Unità Organizzativa Genio Civile di Padova e alla Sistemi Territoriali S.p.a, come previsto dall'art. 18 delle Direttive allegate alla D.G.R. n. 1791/2012;

VISTA la nota prot. n. 333899 del 06.09.2016 con cui l'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova esprime parere non favorevole al rilascio della concessione in oggetto in quanto:

- è modesta la distanza dal luogo richiesto per l'ormeggio rispetto le già presenti infrastrutture a servizio della navigazione;

- l'intervento proposto non appare fornire sufficienti garanzie per la sicurezza delle opere pubbliche;

- il rilascio, non opportunamente pianificato, di ulteriori spazi acquei lungo il Canale Bisatto per lo stanziamento dei natanti può creare pregiudizio alle esistenti opere idrauliche, in particolare i manufatti a valle, durante i periodi di piena del corso d'acqua;

RILEVATO che, con nota prot. n. 337990 del 08.09.2016, l'Autorità Demaniale, cui spetta l'adozione del provvedimento finale di rilascio della concessione, ha comunicato al sig. Tosello Paride, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., che l'iter procedurale si sarebbe concluso con un provvedimento di rigetto dell'istanza, indicandone le motivazioni, nel caso in cui decorsi 10 giorni dal ricevimento della nota la Ditta istante non avesse presentato per iscritto le proprie osservazioni al fine di poter volgere l'iter verso un esito favorevole;

VISTO che nei tempi indicati non sono pervenute le osservazioni richieste;

RICHIAMATA la mancanza dei pareri di cui all'art. 18 delle Direttive allegate alla D.G.R. n. 1791/2012;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 241/90;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013;

decreta

1. Di rigettare l'istanza pervenuta in data 04.07.2016 del sig. Tosello Paride di Monselice (PD) per parere negativo dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova;.

2. Di incaricare l'Ispettorato di Porto di Rovigo di notificare il presente provvedimento al sig. Tosello Paride di Monselice (PD) tramite Raccomandata con Ricevuta di Ritorno.
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Contro il presente decreto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto oppure ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Luigi Zanin

(Codice interno: 332660)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 6 del 25 ottobre 2016

Incameramento a favore della Regione del Veneto del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica di aree demaniali per l'installazione fissa di un pontile galleggiante per attracco natanti, in sinistra idraulica del fiume Po di Levante, loc. Pozzattini, in prossimità dello stante 385 in Comune di Rosolina (RO), rilasciata alla Ditta Sol Levante S.a.s. di Cacciatori Sandro Ruggero & C. di Porto Viro (RO). Pratica PL_PA00049.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende incamerare, a titolo di canone, il deposito cauzionale versato a seguito di rilascio di concessione demaniale.

Il Direttore

Premesso che la Ditta Sol Levante S.a.s. di Cacciatori Sandro Ruggero & C. di Porto Viro, titolare della concessione idraulica, pratica PL_PA00049 relativa ad "aree demaniali per l'installazione fissa di un pontile galleggiante per attracco natanti, in sinistra idraulica del fiume Po di Levante, loc. Pozzattini, in prossimità dello stante 385, in Comune di Rosolina", rilasciata dal Genio Civile con disciplinare Rep.. n. 833 del 19.01.2012, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rovigo il 07.02.2012 al n. 398 Serie 3, e relativo decreto n. 30 del 09.02.2012 ha rinunciato alla stessa con nota pervenuta il giorno 08.04.2015;

Considerato che la stessa Ditta nella medesima nota succitata chiede l'incameramento del deposito cauzionale di Euro 4.969,04, versato con bonifico bancario in data 19.01.2012 quietanza n. 114743604 e costituito con ordine definitivo n. 2012/0374 per il pagamento del canone anno 2014 e parte del 2015;

Ritenendo agevole provvedere all'incameramento a favore della Regione del Veneto del deposito cauzionale di cui sopra, costituito con reversale 12385/2015 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 (siope 6.03.01-6312) e relativo impegno 10360/2015 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 (siope 4.03.01-4312), a titolo di pagamento del canone relativo agli anni 2014 e parte al 2015;

Considerato che per effettuare l'incameramento del deposito cauzionale è necessario effettuare la variazione del beneficiario, a favore della Regione del Veneto, nell'impegno n. 10360 /2015 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 (siope 4.03.01-4312);

Considerato che è necessario predisporre una liquidazione di spesa a favore della Regione del Veneto nell'impegno n. 10360/2015 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 (siope 4.03.01-4312) ed un contestuale accertamento per competenza della somma di euro Euro 4.969,04 sul capitolo di entrata 100686 "Altre entrate correnti", P.d.C.3.01.03.01.002 "Canone occupazione spazi e aree pubbliche" - siope 3.02.04.3240 del bilancio di previsione 2016-2018, relativa all'incameramento del deposito cauzionale a ristoro del mancato versamento del canone anno 2014 e parte anno 2015;

VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;

VISTA la D.g.r. n. 522 del 26.04.2016 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018";

VISTA la L.r. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la L.r. n. 8/2016 "Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018";

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26/07/2016;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 26 del 31/08/2016

decreta

1. di associare all'impegno n. 10360/2015 l'anagrafica n. 00074413 intestata alla Regione del Veneto, in sostituzione dell'anagrafica n. 00151968 intestata alla Ditta Sol Levante S.a.s. di Cacciatori Sandro Ruggero & C. di Porto Viro;

2. di incamerare la somma di Euro 4.969,04 mediante liquidazione a favore della Regione del Veneto a valere sull'impegno n. 10360/2015 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 - siope 4.03.01-4312;
3. di accertare per competenza la somma di Euro 4.969,04 sul capitolo di entrata 10686 "Altre entrate correnti", P.d.C.3.01.03.01.002 - siope 3.02.04.3240 del bilancio di previsione 2016-2018, relativa all'incameramento del deposito cauzionale a ristoro del mancato versamento dei canoni demaniali 2014 - 2015;
4. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per la modifica dell'anagrafica associata all'impegno n. 10360/2015 e per l'assunzione del relativo accertamento dell'entrata;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luigi Zanin

(Codice interno: 332661)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 9 del 27 ottobre 2016

Concessione idraulica per l'utilizzo di un pontile in legno e della rampa di accesso allo stesso da usufruire da disabile per la pesca amatoriale, sito in Comune di CHioggia (VE) in destra del tronco comune ai fiumi Brenta e Bacchiglione, in località Cà Pasqua. Ditta: Marocco Paolo - Pratica n. 0962C. Rinnovo della concessione.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede il rinnovo della concessione, richiesta dal Signor Marocco Paolo con istanza pervenuta in data 06.09.2016. Pratica n. 0962C.

Il Direttore

VISTA l'istanza pervenuta in data 06.09.2016 con la quale il Signor Marocco Paolo (omissis), ha chiesto il rinnovo della concessione relativa all'utilizzo di un pontile in legno e della rampa d'accesso allo stesso da usufruire da disabile per la pesca amatoriale, sito in Comune di Chioggia (VE), in destra del tronco comune ai fiumi Brenta e Bacchiglione, in località Cà Pasqua;

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente da Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 17650 del 20.09.2016, dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova con nota prot. n. 368174 del 29.09.2016 e dall'Amministrazione Comunale di Chioggia con nota prot. n. 43603 del 19.09.2016;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

CONSIDERATO, inoltre, che l'Ente ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 24.10.2016 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui l'Ente dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012

VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo al Signor MAROCCO PAOLO (*omissis*), della concessione demaniale idraulica per l'utilizzo di un pontile in legno e della rampa d'accesso allo stesso da usufruire da disabile per la pesca amatoriale, sito in Comune di Chioggia (VE), in destra del tronco comune ai fiumi Brenta e Bacchiglione, in località Cà Pasqua, con le modalità stabilite nel disciplinare del 24.10.2016 iscritto al n. 110 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dal 09.09.2016. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di

esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.

3. Il canone annuo, relativo al 2016, è di Euro 211,45 (duecentoundici/45) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Zanin

(Codice interno: 332662)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 14 del 02 novembre 2016

Concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Occhiobello (RO), nell'area censita al fg. 12 mapp. 334-335 per l'installazione di un pontile. Ditta Mischiatti Nicola PO_PA00467. Rigetto istanza di rilascio concessione.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rigetta l'istanza presentata dal Sig. Mischiatti Nicola ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e susccessive modifiche ed integrazioni. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza pervenuta il 06.07.201 prot. 263437; - comunicazione parere contrario del Comune di Porto Tolle datata 24.08.2016 prot. n. 2016/19849.

Il Direttore

VISTA l'istanza pervenuta in data 06.07.2016 relativa al rilascio della concessione per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in comune di Occhiobello (RO), nell'area censita al fg. 12 mapp. 334-335 per l'installazione di un pontile;

CONSIDERATO che con note prot. n. 314256 e prot. n. 314284 del 16.08.2016 è stato richiesto il parere di competenza al Comune di Occhiobello (RO), all'AIPO di Rovigo e all'Aipo Navigazione di Boretto (RE);

VISTA la nota pervenuta il 13.09.2016 dell'Aipo Navigazione di Boretto la quale veniva rilasciato al Sig. Mischiatti Nicola il Nulla Osta ai soli fini della navigazione col le relative prescrizioni;

VISTA la nota prot. n. 2016/19849 del 20.09.2016 del Comune di Occhiobello con la quale viene espresso parere contrario al rilascio della concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in comune di Occhiobello (RO), nell'area censita al fg. 12 mapp. 406 per l'installazione di un pontile, in quanto: a) lo strumento urbanistico vigente (P.I. Piano degli Interventi) non esplicita la possibilità di operare le installazioni individuate; b) la documentazione, esaminata in data 14/09/2016 per quanto attiene gli aspetti di compatibilità ambientale (v. ex vincolo Galasso) ha ottenuto parere contrario in quanto "la struttura proposta non risulta ambientalmente inserita";

RILEVATO che l'Autorità Demaniale cui spetta l'adozione del provvedimento finale di rilascio della concessione, ha comunicato al Sig. Mischiatti Nicola con nota prot. n. 367262 del 29.09.2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che l'iter procedurale si sarebbe concluso con un provvedimento di rigetto dell'istanza, indicandone le motivazioni;

VISTO che nei tempi previsti il Sig. Mischiatti Nicola non ha presentato le proprie osservazioni al fine di poter volgere l'iter verso un esito favorevole;

RICHIAMATA la mancanza dei presupposti di cui alle Direttive allegate alla DGR n. 1791 del 04.09.2012, che si richiamano e ribadiscono quali parti integranti del presente atto;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013

decreta

1. Di rigettare l'istanza pervenuta in data 06.07.2016 del Sig. Mischiatti Nicola a seguito del parere contrario del Comune di Occhiobello (RO).

2. D'incaricare l'Ispettorato di Porto di Rovigo di notificare il presente provvedimento al Sig. Mischiatti Nicola tramite Raccomandata con Ricevuta di Ritorno.

3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

Contro il presente decreto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Luigi Zanin

(Codice interno: 332663)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 15 del 02 novembre 2016

Concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in comune di Occhiobello (RO), nell'area censita al fg. 12 mapp. 406 per l'installazione di un pontile. Ditta: Banzato Eusebio PO_PA00466 Rigetto istanza di rilascio concessione.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rigetta l'istanza presentata dal Sig. Banzato Eusebio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza pervenuta il 06.07.2016 prot. n. 263448; - Comunicazione parere contrario del Comune di Porto Tolle datata 24.08.2016 prot. n. 2016/19847.

Il Direttore

VISTA l'istanza pervenuta in data 06.07.2016 relativa al rilascio della concessione per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in comune di Occhiobello (RO), nell'area censita al fg. 12 mapp. 406 per l'installazione di un pontile**;**

CONSIDERATO che con note prot. n. 313995 e prot. n. 314002 del 16.08.2016 è stato richiesto il parere di competenza al Comune di Occhiobello (RO), all'AIPo di Rovigo e all'AIPo Navigazione di Boretto (RE);

VISTA la nota prot. n. 2016/19847 del 20.09.2016 del Comune di Occhiobello con la quale viene espresso parere contrario al rilascio della concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in comune di Occhiobello (RO), nell'area censita al fg. 12 mapp. 406 per l'installazione di un pontile, in quanto: a) lo strumento urbanistico vigente (P.I. Piano degli Interventi) non esplicita la possibilità di operare le installazioni individuate; b) la documentazione, esaminata in data 14/09/2016 per quanto attiene gli aspetti di compatibilità ambientale (v. ex vincolo Galasso) ha ottenuto parere contrario in quanto "la struttura proposta non risulta ambientalmente inserita";

VISTA la nota pervenuta il 21.09.2016 dell'Aipo Navigazione di Boretto la quale veniva rilasciato al Sig. Banzato Eusebio il Nulla Osta ai soli fini della navigazione col le relative prescrizioni;

RILEVATO che l'Autorità Demaniale cui spetta l'adozione del provvedimento finale di rilascio della concessione, ha comunicato al Sig. Banzato Eusebio con nota prot. n. 367326 del 29.09.2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che l'iter procedurale si sarebbe concluso con un provvedimento di rigetto dell'istanza, indicandone le motivazioni;

VISTO che nei tempi previsti il Sig. Banzato Eusebio non ha presentato le proprie osservazioni al fine di poter volgere l'iter verso un esito favorevole;

RICHIAMATA la mancanza dei presupposti di cui alle Direttive allegate alla DGR n. 1791 del 04.09.2012, che si richiamano e ribadiscono quali parti integranti del presente atto;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013

decreta

1. Di rigettare l'istanza pervenuta in data 06.07.2016 del Sig. Banzato Eusebio a seguito del parere contrario del Comune di Occhiobello (RO).
2. D'incaricare l'Ispettorato di Porto di Rovigo di notificare il presente provvedimento al Sig. Banzato Eusebio tramite Raccomandata con Ricevuta di Ritorno.
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

Contro il presente decreto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Luigi Zanin

(Codice interno: 332664)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 16 del 02 novembre 2016

Rinnovo concessione demaniale avente ad oggetto l'utilizzo di un terreno demaniale golenale di 1.488,00 mq e per mantenere attraccato una chiatta con sovrastante piattaforma su cui è appoggiato un prefabbricato, una passerella per attracco natanti e una di collegamento alla riva, in Sx Po, st. 247-248 a Santa Maria Maddalena - Occhiobello (RO). Ditta: Calzolari Emilio. Pratica: PO_PA00038. Rinnovo Concessione demaniale.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene rinnovata al Sig. Calzolari Emilio la concessione demaniale avente ad oggetto l'utilizzo di un terreno demaniale golenale di 1.488,00 mq e per mantenere attraccato una chiatta con sovrastante piattaforma su cui è appoggiato un prefabbricato, una passerella per attracco natanti e una di collegamento alla riva, in Sx Po, st. 247-248 a Santa Maria Maddalena - Occhiobello (RO). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Presentazione istanza di rinnovo: 29.04.2015; - Parere ai fini della Navigazione da Aipo di Boretto: 21.05.2015; - Parere del Comune di Occhiobello: prot. n. 2015/10610 del 22.05.2015; - Parere ai fini idraulici dell'Aipo di Rovigo: prot. n. 17262 del 05.07.2016; - Sottoscrizione disciplinare: 12.10.2016.

Il Direttore

VISTA l'istanza presentata in data 29.04.2015, intesa a ottenere da parte del Sig. CALZOLARI EMILIO, nato il 17.12.1950 a Finale Emilia (MO) - *(omissis)*, il rinnovo della concessione demaniale avente ad oggetto l'utilizzo di un terreno demaniale golenale di 1.488,00 mq e per mantenere attraccato una chiatta con sovrastante piattaforma su cui è appoggiato un prefabbricato, una passerella per attracco natanti e una di collegamento alla riva, in Sx Po, st. 247-248 a Santa Maria Maddalena - Occhiobello (RO);

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dall'AIPO di Boretto con nota del 21.05.2015, dal Comune di Occhiobello (RO) con nota prot. n. 2015/10610 del 22.05.2015 e dall'AIPO di Rovigo con nota prot. n. 17262 del 05.07.2016;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

CONSIDERATO che il Sig. Calzolari Emilio ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 314313 del 16.08.2016 è stato trasmesso al Sig. Calzolari Emilio lo schema di disciplinare per la sottoscrizione definitiva;

VISTO che in data 12.10.2016 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui l'Amministrazione Comunale di Ariano nel Polesine dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo al Sig. CALZOLARI EMILIO, nato il 17.12.1950 a Finale Emilia (MO) - *(omissis)*, della concessione demaniale avente ad oggetto l'utilizzo di un terreno demaniale golenale di 1.488,00 mq e per mantenere attraccato una chiatta con sovrastante piattaforma su cui è appoggiato un prefabbricato, una passerella per attracco natanti e una di collegamento alla riva, in Sx Po, st. 247-248 a Santa Maria Maddalena - Occhiobello (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 12.10.2016 iscritto al n. 35 di Rep. di questa Struttura e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Rovigo - il 13.10.2016 n. 2273 Serie 3, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al 2016 è di Euro 1.198,87 (millecentonovantotto/87) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Zanin

(Codice interno: 332665)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 17 del 02 novembre 2016

Rilascio concessione demaniale avente ad oggetto la costruzione di pontili e cavane per la pesca professionale, da ubicarsi in dx del fiume Po di Gnocca fra gli st. 93 e 94, loc. Bacucco, in Comune di Ariano nel Polesine (RO). Ditta cessionaria: Crepaldi Maurizio. Ditta subentrante: Comune di Ariano nel Polesine. Pratica: PO_PA00450. Subentro e contestuale rilascio concessione demaniale.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene assentito il subentro all'Amministrazione Comunale di Ariano nel Polesine (RO)della concessione demanile avente ad oggetto la costruzione di pontili e cavane per la pesca professionale, da ubicarsi in dx del fiume Po di Gnocca fra gli st. 93 e 94, loc. Bacucco, in Comune di Ariano nel Polesine (RO). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza presentata da Crepaldi Maurizio in data: 15.11.2013; - Rinuncia della concessione da parte della Crepaldi Maurizio: 22.04.2015; - Richiesta subentro da parte del Comune di Ariano nel Poleisne: 09.06.2015; - Parere ai fini idraulici dell'Aipo di Rovigo: nota prot. 694 del 14.01.2016; - Disciplinare sottoscritto in data 12.10.2016.

Il Direttore

VISTA l'istanza presentata in data 15.11.2013, intesa a ottenere da parte del Sig. Crepaldi Maurizio, *(omissis)*, il rilascio della concessione demaniale avente ad oggetto la costruzione di pontili e cavane per la pesca professionale, da ubicarsi in dx del fiume Po di Gnocca fra gli st. 93 e 94, loc. Bacucco, in Comune di Ariano nel Polesine (RO);

VISTA l'istanza di rinuncia di cui all'oggetto presentata dal Sig. Crepaldi Maurizio, *(omissis)* in data: 22.04.2015, durante l'iter istruttorio della pratica e la richiesta di subentro da parte del Comune di Ariano Polesine con istanza presentata in data 09.06.2015;

VISTO il parere favorevole espresso dall'AIPo di Rovigo con nota prot. n. 694 del 14.01.2016;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale di Ariano nel Polesine ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 262692 del 06.07.2016 è stato trasmesso al Comune di Ariano nel Polesine lo schema di disciplinare per la sottoscrizione definitiva;

VISTO che in data 12.10.2016 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui l'Amministrazione Comunale di Ariano nel Polesine dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio all'Amministrazione Comunale di Ariano nel Polesine con sede in Piazza Garibaldi n. 1 - 45012 Ariano nel Polesine (RO), della concessione demaniale avente ad oggetto la la costruzione di pontili e cavane per la pesca professionale, da ubicarsi in dx del fiume Po di Gnocca fra gli st. 93 e 94, loc. Bacucco, in Comune di Ariano nel Polesine (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 12.10.2016 iscritto al n. 106 di Rep. di questa Struttura e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Rovigo - il 13.10.2016 n. 2271 Serie 3 che forma parte integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al 2016 è di Euro 1.097,31 (millenovantasette/31) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Zanin

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

(Codice interno: 332541)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 179 del 27 ottobre 2016

Concessione mineraria di acqua minerale denominata "FONTE DELLA RONDINE" in Comune di Paese (TV). Concessionario "Acqua Minerale San Benedetto S.p.A." - Differimento della data di scadenza - L.R. 10.10.1989 n. 40.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Differimento della data di scadenza della concessione mineraria denominata "Fonte della Rondine" sita in comune di Paese (TV), della quale è concessionario la società Acqua Minerale San Benedetto S.p.A., per dare continuità alla concessione nelle more dell'avvio della procedura di conferimento. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza del 04/03/2015 prot. n. 93411; - DGR n. 2508 del 06/08/2004 Rilascio concessione.

Il Direttore

PREMESSO che con la L.R. 10/10/1989, n. 40, la Regione disciplina la ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO l'art. 32 della L.R. 10/10/1989, n. 40, il quale stabilisce che, alla scadenza del termine della concessione, il titolare che abbia presentato domanda almeno un anno prima della scadenza e abbia eseguito il programma di coltivazione e ottemperato agli obblighi conseguenti, ha titolo al rinnovo della concessione;

CONSIDERATO che la stessa legge stabilisce che l'istanza di rinnovo deve essere presentata direttamente alla Giunta regionale senza necessità di dare attuazione alle procedure di deposito dell'istanza stessa presso i Comuni interessati dall'attività mineraria e di pubblicità della domanda stessa;

CONSIDERATO che quanto stabilito dalla legge regionale e riportato ai punti precedenti non pare armonizzarsi con la necessità di attivare azioni di evidenza pubblica, che assoggettino a procedure di selezione gli eventuali interessati all'istanza di sfruttamento della concessione mineraria in parola, al fine che l'Ente pubblico, i consumatori e le imprese possano trarre il massimo beneficio dall'utilizzo della risorsa;

CONSIDERATO pertanto, per quanto detto ai punti precedenti, che la Giunta regionale ha precisato con le deliberazioni n. 994 del 17/06/2014 e 1827 del 06/10/2014, le modalità di rilascio dei permessi di ricerca e di rilascio e/o rinnovo delle concessioni minerarie per l'utilizzo delle acque minerali e termali, conferendo alle procedure stesse, in armonia con i principi comunitari di concorrenza e di libertà di stabilimento, il profilo di evidenza pubblica;

VISTA l'istanza del 04/03/2015 prot. n. 93411, con la quale la ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.A, con sede a Scorzè (VE) viale Kennedy n. 65, partita IVA 01527840274, già titolare della concessione di acqua minerale denominata "Fonte della Rondine" ricadente nel comune di Paese (TV) in virtù della DGR n. 2508 del 06/08/2004, ha chiesto ai sensi del comma 3 dell'art. 32, il rinnovo della concessione in scadenza il 06/08/2016;

CONSIDERATO che è necessario mantenere in esercizio e manutenzione i pozzi della concessione, al fine di prevenire danni che potrebbero anche portare ad alterazioni delle potenzialità e caratteristiche dei pozzi stessi;

RITENUTO per quanto sopra esposto, nelle more della conclusione del procedimento di cui sopra, di differire la data di scadenza della concessione di acqua minerale denominata "Fonte della Rondine" al 31.12.2017;

decreta

1. di differire la data di scadenza del 06/08/2016, della concessione di acqua minerale denominata "Fonte della Rondine" ricadente nel comune di Paese (TV) intestata alla ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.A, con sede a Scorzè (VE) viale Kennedy n. 65, partita IVA 01527840274, al 31/12/2017;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18 del R.D. n. 1443/1927, vige l'obbligo di corrispondere alla Regione del Veneto l'importo dell'imposta relativa alla registrazione a imposta fissa del presente atto, nonché i relativi contrassegni telematici per il pagamento dell'imposta di bollo (ex marca da bollo) e di trascrivere, ai sensi del comma 2 dell'art. 27 della L.R. 40/89, il presente atto alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 mesi dalla della notifica del presente provvedimento, copia della nota di avvenuta sua trascrizione;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Marco Puiatti

(Codice interno: 332542)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 182 del 27 ottobre 2016

Concessione di acqua termale denominata "IMPERIAL" in comune di Montegrotto Terme (PD). Ditta: "Residenza agli Eucalipti srl" Differimento della data di scadenza (L.R. 40/1989).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Differimento della data di scadenza della concessione mineraria per dare continuità alla concessione nelle more dell'avvio della procedura di conferimento. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - D.G.R. n. 5881 del 16/10/1989 di rilascio originario della concessione - D.G.R. n. 6589 del 15/11/1991 e n. 2626 del 30/04/1992 di conferimento della concessione.

Il Direttore

PREMESSO che con la L.R. n. 40 del 10/10/1989, la Regione disciplina la ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO l'Art. 32 della L.R. n.40 del 10/10/1989, il quale stabilisce che, alla scadenza del termine della concessione, il titolare che abbia presentato domanda almeno un anno prima della scadenza e abbia eseguito il programma di coltivazione e ottemperato agli obblighi conseguenti, ha titolo al rinnovo della concessione;

CONSIDERATO che la stessa legge stabilisce che l'istanza di rinnovo deve essere presentata direttamente alla Giunta regionale senza necessità di dare attuazione alle procedure di deposito dell'istanza presso i Comuni interessati dall'attività mineraria e di pubblicità della domanda stessa;

CONSIDERATO che quanto stabilito dalla legge regionale e riportato al punto precedente non pare armonizzarsi con la necessità di attivare azioni di evidenza pubblica che assoggettino a procedure di selezione gli eventuali interessati all'istanza di sfruttamento della concessione mineraria in parola, al fine che l'Ente pubblico, i consumatori e le imprese possano trarre il massimo beneficio dall'utilizzo della risorsa;

CONSIDERATO che le previsioni di cui alla L.R. n. 40 del 10/10/1989, unitamente alle disposizioni di cui alle DD.GG.RR. n.994 del 17/06/2014 e n.1827 del 06/10/2014, costituiscono idonea applicazione dei principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento per il conferimento delle concessioni minerarie e l'uso delle acque minerali e termali;

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite della Gestione Unica del B.I.O.C.E. in data 16/09/2015, prot. n.383546/ C.101 del 25/09/2015, con cui la ditta " Residenza agli Eucalipti srl" con sede in Sassari(SS), Via Rockfeller n.33, C.F. 00908200900, attuale titolare della concessione in virtù del conferimento avvenuto con D.G.R. n. 6589 del 15/11/1991 e n. 2626 del 30/04/1992, ha chiesto ai sensi del comma 3 dell'Art. 32 della L.R. n. 40 del 10/10/1989, il rinnovo della concessione in scadenza il 14/11/2016, così come previsto con D.G.R. n. 6589 del 15/11/1991 e n. 2626 del 30/04/1992;

CONSIDERATO che l'istanza in argomento è stata presentata a termini di legge un anno prima della scadenza e che l'attuale concessionario, da quanto risulta dagli atti d'ufficio, ha eseguito regolarmente il programma di coltivazione e ottemperato agli obblighi conseguenti;

CONSIDERATO che è necessario mantenere in esercizio i pozzi della concessione, al fine di prevenire danni che potrebbero portare ad alterazioni delle potenzialità dei pozzi oltre che della qualità delle acque termali emunte;

CONSIDERATO che le procedure, già per altro in fase di avvio, per il conferimento della concessione termale denominata "IMPERIAL" non si concluderanno entro l'attuale scadenza della concessione medesima;

CONSIDERATO che, al fine di dare continuità all'esercizio dei pozzi nelle more dell'esito delle procedure di assegnazione, è opportuno differire la data di scadenza della concessione termale denominata "IMPERIAL" al 31/12/2017;

decreta

1. di differire la data di scadenza del 14/11/2016, della concessione di acqua termale denominata "IMPERIAL", in comune di Montegrotto Terme (PD), intestata alla ditta "Residenza agli Eucalipti srl" con sede in Sassari (SS), Via

Rockfeller n.33, C.F. 00908200900, al 31/12/2017;

2. di stabilire che la ditta titolare della concessione in parola è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

   - sottostare agli obblighi imposti con gli atti citati nelle premesse;
   - corrispondere alla Regione del Veneto il diritto annuo anticipato;
   - attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e osservare le norme di legge che regolano le stesse;
   - assicurare ai funzionari della Regione e all'U.L.S.S. competente per territorio, la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sui pozzi e sulle pertinenze della concessione mineraria, comunicare i dati statistici, nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;

3. di ricordare alla ditta l'obbligo del rispetto delle norme di cui al D.P.R. 128/1959 ed al D.Lgs. 624/1996, nonché delle prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria, che devono ritenersi per il concessionario adempimenti, la cui inosservanza può anche comportare la decadenza della concessione;
4. di prescrivere a carico del concessionario, ai sensi dell'Art. 18 del R.D. n. 1443/1927, l'obbligo di:

   - corrispondere al competente ufficio della Regione del Veneto l'importo dell'imposta relativa alla registrazione a imposta fissa del presente atto nonché i relativi contrassegni telematici per il pagamento dell'imposta di bollo (ex marca da bollo),
   - trascrivere, ai sensi del comma 2 dell'Art.27 della L.R. 40/1989, il presente atto alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze,
   - far pervenire alla Regione del Veneto, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione;

5. di stabilire altresì, che il differimento della data di scadenza della concessione, di cui al presente provvedimento, è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR).
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Marco Puiatti

(Codice interno: 332543)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 183 del 27 ottobre 2016

Concessione di acqua termale denominata "MEZZAVIA" in comune di Montegrotto Terme (PD). Ditta: "Condor S.a.s. di Bernardi Maria Rosa e C." Differimento della data di scadenza (L.R. 40/1989).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Differimento della data di scadenza della concessione mineraria per dare continuità alla concessione nelle more dell'avvio della procedura di conferimento. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - D.M. 15/10/1951 di rilascio originario - D.G.R. n.5132 del 26/09/1990 di nuova intestazione - D.G.R. n. 1263 del 08/04/1997 di rinnovo della concessione.

Il Direttore

PREMESSO che con la L.R. n.40 del 10/10/1989, la Regione disciplina la ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO l'Art. 32 della L.R. n.40 del 10/10/1989, il quale stabilisce che, alla scadenza del termine della concessione, il titolare che abbia presentato domanda almeno un anno prima della scadenza e abbia eseguito il programma di coltivazione e ottemperato agli obblighi conseguenti, ha titolo al rinnovo della concessione;

CONSIDERATO che la stessa legge stabilisce che l'istanza di rinnovo deve essere presentata direttamente alla Giunta regionale senza necessità di dare attuazione alle procedure di deposito dell'istanza presso i Comuni interessati dall'attività mineraria e di pubblicità della domanda stessa;

CONSIDERATO che quanto stabilito dalla legge regionale e riportato al punto precedente non pare armonizzarsi con la necessità di attivare azioni di evidenza pubblica che assoggettino a procedure di selezione gli eventuali interessati all'istanza di sfruttamento della concessione mineraria in parola, al fine che l'Ente pubblico, i consumatori e le imprese possano trarre il massimo beneficio dall'utilizzo della risorsa;

CONSIDERATO che le previsioni di cui alla L.R. n.40 del 10/10/1989, unitamente alle disposizioni di cui alle DD.GG.RR. n.994 del 17/06/2014 e n.1827 del 06/10/2014, costituiscono idonea applicazione dei principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento per il conferimento delle concessioni minerarie e l'uso delle acque minerali e termali;

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite della Gestione Unica del B.I.O.C.E. in data 24/06/2015, prot. n.271981/ C.101 del 02/07/2015, con cui la ditta " Condor S.a.s. di Bernardi Maria Rosa e C." con sede in Montegrotto Terme (PD), Via Fasolo n.12, C.F. 00682610282, attuale titolare della concessione in virtù della nuova intestazione avvenuta con D.G.R. n.5132 del 26/09/1990, ha chiesto ai sensi del comma 3 dell'Art.32 della L.R. n.40 del 10/10/1989, il rinnovo della concessione in scadenza il 14/10/2016, così come previsto con D.G.R. n.1263 del 08/04/1997;

CONSIDERATO che l'istanza in argomento è stata presentata a termini di legge un anno prima della scadenza e che l'attuale concessionario, da quanto risulta dagli atti d'ufficio, ha eseguito regolarmente il programma di coltivazione e ottemperato agli obblighi conseguenti;

CONSIDERATO che è necessario mantenere in esercizio i pozzi della concessione, al fine di prevenire danni che potrebbero portare ad alterazioni delle potenzialità dei pozzi oltre che della qualità delle acque termali emunte;

CONSIDERATO che le procedure, già per altro in fase di avvio, per il conferimento della concessione termale denominata "MEZZAVIA" non si concluderanno entro l'attuale scadenza della concessione medesima;

CONSIDERATO che, al fine di dare continuità all'esercizio dei pozzi nelle more dell'esito delle procedure di assegnazione, è opportuno differire la data di scadenza della concessione termale denominata "MEZZAVIA" al 31/12/2017;

decreta

1. di differire la data di scadenza del 14/10/2016, della concessione di acqua termale denominata "MEZZAVIA", in comune di Montegrotto Terme (PD), intestata alla ditta "Condor S.a.s. di Bernardi Maria Rosa e C." con sede in Montegrotto Terme (PD), Via Fasolo n.12, C.F. 00682610282, al 31/12/2017;
2. di stabilire che la ditta titolare della concessione in parola è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

    - sottostare agli obblighi imposti con gli atti citati nelle premesse;
    - corrispondere alla Regione del Veneto il diritto annuo anticipato;
    - attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e osservare le norme di legge che regolano le stesse;
    - assicurare ai funzionari della Regione e all'U.L.S.S. competente per territorio, la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sui pozzi e sulle pertinenze della concessione mineraria, comunicare i dati statistici, nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;

3. di ricordare alla ditta l'obbligo del rispetto delle norme di cui al D.P.R. 128/1959 ed al D.Lgs. 624/1996, nonché delle prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria, che devono ritenersi per il concessionario adempimenti, la cui inosservanza può anche comportare la decadenza della concessione;
4. di prescrivere a carico del concessionario, ai sensi dell'Art.18 del R.D. n.1443/1927, l'obbligo di:

    - corrispondere al competente ufficio della Regione del Veneto l'importo dell'imposta relativa alla registrazione a imposta fissa del presente atto nonché i relativi contrassegni telematici per il pagamento dell'imposta di bollo (ex marca da bollo),
    - trascrivere, ai sensi del comma 2 dell'Art. 27 della L.R. 40/1989, il presente atto alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze,
    - far pervenire alla Regione del Veneto, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione;

5. di stabilire altresì, che il differimento della data di scadenza della concessione, di cui al presente provvedimento, è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR).
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Marco Puiatti

(Codice interno: 332544)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 185 del 27 ottobre 2016

Concessione di acqua termale denominata "REGAZZONI" in comune di Galzignano Terme (PD). Ditta: "Regazzoni S.r.l." Differimento della data di scadenza (L.R. 40/1989).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Differimento della data di scadenza della concessione mineraria per dare continuità alla concessione nelle more dell'avvio della procedura di conferimento. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - D.G.R. n. 5728 del 20/10/1981 di rilascio originario - D.G.R. n. 1874 del 26/05/1998 di nuova intestazione - D.G.R. n. 149 del 30/11/2007 di rinnovo della concessione.

Il Direttore

PREMESSO che con la L.R. n. 40 del 10/10/1989, la Regione disciplina la ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO l'Art. 32 della L.R. n. 40 del 10/10/1989, il quale stabilisce che, alla scadenza del termine della concessione, il titolare che abbia presentato domanda almeno un anno prima della scadenza e abbia eseguito il programma di coltivazione e ottemperato agli obblighi conseguenti, ha titolo al rinnovo della concessione;

CONSIDERATO che la stessa legge stabilisce che l'istanza di rinnovo deve essere presentata direttamente alla Giunta regionale senza necessità di dare attuazione alle procedure di deposito dell'istanza presso i Comuni interessati dall'attività mineraria e di pubblicità della domanda stessa;

CONSIDERATO che quanto stabilito dalla legge regionale e riportato al punto precedente non pare armonizzarsi con la necessità di attivare azioni di evidenza pubblica che assoggettino a procedure di selezione gli eventuali interessati all'istanza di sfruttamento della concessione mineraria in parola, al fine che l'Ente pubblico, i consumatori e le imprese possano trarre il massimo beneficio dall'utilizzo della risorsa;

CONSIDERATO che le previsioni di cui alla L.R. n. 40 del 10/10/1989, unitamente alle disposizioni di cui alle DD.GG.RR. n. 994 del 17/06/2014 e n. 1827 del 06/10/2014, costituiscono idonea applicazione dei principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento per il conferimento delle concessioni minerarie e l'uso delle acque minerali e termali;

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite della Gestione Unica del B.I.O.C.E. in data 15/07/2015, prot. n.301427/C.101 del 22/07/2015, con cui la ditta " Regazzoni S.r.l." con sede a Padova, Via Tommaseo n. 6, C.F. 00507740306, attuale titolare della concessione in virtù della nuova intestazione avvenuta con D.G.R. n. 1874 del 26/05/1998, ha chiesto ai sensi del comma 3 dell'Art. 32 della L.R. n. 40 del 10/10/1989, il rinnovo della concessione in scadenza il 20/10/2016, così come previsto con D.G.R. n. 149 del 30/11/2007;

CONSIDERATO che l'istanza in argomento è stata presentata a termini di legge un anno prima della scadenza e che l'attuale concessionario, da quanto risulta dagli atti d'ufficio, ha eseguito regolarmente il programma di coltivazione e ottemperato agli obblighi conseguenti;

CONSIDERATO che è necessario mantenere in esercizio i pozzi della concessione, al fine di prevenire danni che potrebbero portare ad alterazioni delle potenzialità dei pozzi oltre che della qualità delle acque termali emunte;

CONSIDERATO che le procedure, già per altro in fase di avvio, per il conferimento della concessione termale denominata "REGAZZONI" non si concluderanno entro l'attuale scadenza della concessione medesima;

CONSIDERATO che, al fine di dare continuità all'esercizio dei pozzi nelle more dell'esito delle procedure di assegnazione, è opportuno differire la data di scadenza della concessione termale denominata "REGAZZONI" al 31/12/2017;

decreta

1. di differire la data di scadenza del 20/10/2016, della concessione di acqua termale denominata "REGAZZONI", in comune di Galzignano Terme (PD), intestata alla ditta "Regazzoni S.r.l." con sede a Padova, Via Tommaseo n. 6, C.F. 00507740306, al 31/12/2017;
2. di stabilire che la ditta titolare della concessione in parola è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

    - sottostare agli obblighi imposti con gli atti citati nelle premesse;
    - corrispondere alla Regione del Veneto il diritto annuo anticipato;
    - attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e osservare le norme di legge che regolano le stesse;
    - assicurare ai funzionari della Regione e all'U.L.S.S. competente per territorio, la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sui pozzi e sulle pertinenze della concessione mineraria, comunicare i dati statistici, nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;

3. di ricordare alla ditta l'obbligo del rispetto delle norme di cui al D.P.R. 128/1959 ed al D.Lgs. 624/1996, nonché delle prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria, che devono ritenersi per il concessionario adempimenti, la cui inosservanza può anche comportare la decadenza della concessione;
4. di prescrivere a carico del concessionario, ai sensi dell'Art. 18 del R.D. n. 1443/1927, l'obbligo di:

    - corrispondere al competente ufficio della Regione del Veneto l'importo dell'imposta relativa alla registrazione a imposta fissa del presente atto nonché i relativi contrassegni telematici per il pagamento dell'imposta di bollo (ex marca da bollo),
    - trascrivere, ai sensi del comma 2 dell'Art. 27 della L.R. 40/1989, il presente atto alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze,
    - far pervenire alla Regione del Veneto, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione;

5. di stabilire altresì, che il differimento della data di scadenza della concessione, di cui al presente provvedimento, è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR).
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Marco Puiatti

(Codice interno: 332545)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 186 del 27 ottobre 2016

Concessione di acqua termale denominata "RIVELLA II" in comune di Monselice (PD). Ditta: "Marina Emo Capodilista" Differimento della data di scadenza (L.R. 40/1989).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Differimento della data di scadenza della concessione mineraria per dare continuità alla concessione nelle more dell'avvio della procedura di conferimento. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - D.G.R. n .6492 del 22/12/1981 di rilascio originario - D.G.R. n. 752 del 28/03/2007 di rinnovo della concessione - D.D.R. n. 73 del 06/05/2014 di trasferimento "mortis causa".

Il Direttore

PREMESSO che con la L.R. n. 40 del 10/10/1989, la Regione disciplina la ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO l'Art. 32 della L.R. n. 40 del 10/10/1989, il quale stabilisce che, alla scadenza del termine della concessione, il titolare che abbia presentato domanda almeno un anno prima della scadenza e abbia eseguito il programma di coltivazione e ottemperato agli obblighi conseguenti, ha titolo al rinnovo della concessione;

CONSIDERATO che la stessa legge stabilisce che l'istanza di rinnovo deve essere presentata direttamente alla Giunta regionale senza necessità di dare attuazione alle procedure di deposito dell'istanza presso i Comuni interessati dall'attività mineraria e di pubblicità della domanda stessa;

CONSIDERATO che quanto stabilito dalla legge regionale e riportato al punto precedente non pare armonizzarsi con la necessità di attivare azioni di evidenza pubblica che assoggettino a procedure di selezione gli eventuali interessati all'istanza di sfruttamento della concessione mineraria in parola, al fine che l'Ente pubblico, i consumatori e le imprese possano trarre il massimo beneficio dall'utilizzo della risorsa;

CONSIDERATO che le previsioni di cui alla L.R. n. 40 del 10/10/1989, unitamente alle disposizioni di cui alle DD.GG.RR. n. 994 del 17/06/2014 e n. 1827 del 06/10/2014, costituiscono idonea applicazione dei principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento per il conferimento delle concessioni minerarie e l'uso delle acque minerali e termali;

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite della Gestione Unica del B.I.O.C.E. in data 07/10/2015, prot. n. 421999/ C.101 del 20/10/2015, con cui la ditta "Marina Emo Capodilista" con sede in Monselice (PD), Via Rivella n. 4, C.F. MCPMRN40C58H501K, attuale titolare della concessione in virtù del trasferimento "mortis causa" avvenuto con D.D.R. n. 73 del 06/05/2014, ha chiesto ai sensi del comma 3 dell'Art.32 della L.R. n. 40 del 10/10/1989, il rinnovo della concessione in scadenza il 22/10/2016, così come previsto con D.G.R. n. 752 del 28/03/2007;

CONSIDERATO che l'istanza in argomento è stata presentata a termini di legge un anno prima della scadenza e che l'attuale concessionario, da quanto risulta dagli atti d'ufficio, ha eseguito regolarmente il programma di coltivazione e ottemperato agli obblighi conseguenti;

CONSIDERATO che è necessario mantenere in esercizio i pozzi della concessione, al fine di prevenire danni che potrebbero portare ad alterazioni delle potenzialità dei pozzi oltre che della qualità delle acque termali emunte;

CONSIDERATO che le procedure, già per altro in fase di avvio, per il conferimento della concessione termale denominata "RIVELLA II" non si concluderanno entro l'attuale scadenza della concessione medesima;

CONSIDERATO che, al fine di dare continuità all'esercizio dei pozzi nelle more dell'esito delle procedure di assegnazione, è opportuno differire la data di scadenza della concessione termale denominata "RIVELLA II" al 31/12/2017;

decreta

1. di differire la data di scadenza del 22/10/2016, della concessione di acqua termale denominata "RIVELLA II", in comune di Monselice (PD), intestata alla ditta "Marina Emo Capodilista" con sede in Monselice (PD), Via Rivella n. 4, (*omissis*), al 31/12/2017;
2. di stabilire che la ditta titolare della concessione in parola è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

    - sottostare agli obblighi imposti con gli atti citati nelle premesse;
    - corrispondere alla Regione del Veneto il diritto annuo anticipato;
    - attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e osservare le norme di legge che regolano le stesse;
    - assicurare ai funzionari della Regione e all'U.L.S.S. competente per territorio, la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sui pozzi e sulle pertinenze della concessione mineraria, comunicare i dati statistici, nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;

3. di ricordare alla ditta l'obbligo del rispetto delle norme di cui al D.P.R. 128/1959 ed al D.Lgs. 624/1996, nonché delle prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria, che devono ritenersi per il concessionario adempimenti, la cui inosservanza può anche comportare la decadenza della concessione;
4. di prescrivere a carico del concessionario, ai sensi dell'Art. 18 del R.D. n. 1443/1927, l'obbligo di:

    - corrispondere al competente ufficio della Regione del Veneto l'importo dell'imposta relativa alla registrazione a imposta fissa del presente atto nonché i relativi contrassegni telematici per il pagamento dell'imposta di bollo (ex marca da bollo),
    - trascrivere, ai sensi del comma 2 dell'Art. 27 della L.R. 40/1989, il presente atto alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze,
    - far pervenire alla Regione del Veneto, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione;

5. di stabilire altresì, che il differimento della data di scadenza della concessione, di cui al presente provvedimento, è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR).
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Marco Puiatti

(Codice interno: 332546)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 187 del 27 ottobre 2016

Concessione di acqua termale denominata "SAN BORTOLO" in comune di Galzignano Terme (PD). Ditte: "Lunardi Maria, Crescenzio Nicola e Crescenzio Fabrizio" Differimento della data di scadenza (L.R. 40/1989).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Differimento della data di scadenza della concessione mineraria per dare continuità alla concessione nelle more dell'avvio della procedura di conferimento. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - D.M. 20/10/1971 di rilascio originario - D.G.R. n. 3353 del 14/06/1991 di rinnovo scadenza concessione - D.D.R. n. 250 del 24/11/2008 di trasferimento titolarità concessione "mortis causa".

Il Direttore

PREMESSO che con la L.R. n. 40 del 10/10/1989, la Regione disciplina la ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO l'Art. 32 della L.R. n. 40 del 10/10/1989, il quale stabilisce che, alla scadenza del termine della concessione, il titolare che abbia presentato domanda almeno un anno prima della scadenza e abbia eseguito il programma di coltivazione e ottemperato agli obblighi conseguenti, ha titolo al rinnovo della concessione;

CONSIDERATO che la stessa legge stabilisce che l'istanza di rinnovo deve essere presentata direttamente alla Giunta regionale senza necessità di dare attuazione alle procedure di deposito dell'istanza presso i Comuni interessati dall'attività mineraria e di pubblicità della domanda stessa;

CONSIDERATO che quanto stabilito dalla legge regionale e riportato al punto precedente non pare armonizzarsi con la necessità di attivare azioni di evidenza pubblica che assoggettino a procedure di selezione gli eventuali interessati all'istanza di sfruttamento della concessione mineraria in parola, al fine che l'Ente pubblico, i consumatori e le imprese possano trarre il massimo beneficio dall'utilizzo della risorsa;

CONSIDERATO che le previsioni di cui alla L.R. n. 40 del 10/10/1989, unitamente alle disposizioni di cui alle DD.GG.RR. n. 994 del 17/06/2014 e n. 1827 del 06/10/2014, costituiscono idonea applicazione dei principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento per il conferimento delle concessioni minerarie e l'uso delle acque minerali e termali;

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite della Gestione Unica del B.I.O.C.E. in data 30/09/2015, prot. n. 408002/C.101 del 12/10/2015, con cui le ditte "Lunardi Maria, Crescenzio Nicola e Crescenzio Fabrizio" rappresentate da Lunardi Maria con sede in Galzignano Terme (PD), Via Cengolina n. 38, C.F. LNRMRA29D51D889S, attuali titolari della concessione in virtù del trasferimento "mortis causa" avvenuto con D.D.R. n. 250 del 24/11/2008, ha chiesto ai sensi del comma 3 dell'Art. 32 della L.R. n. 40 del 10/10/1989, il rinnovo della concessione in scadenza il 19/10/2016, così come previsto con D.G.R. n.3353 del 14/06/1991;

CONSIDERATO che l'istanza in argomento è stata presentata a termini di legge un anno prima della scadenza e che l'attuale concessionario, da quanto risulta dagli atti d'ufficio, ha eseguito regolarmente il programma di coltivazione e ottemperato agli obblighi conseguenti;

CONSIDERATO che è necessario mantenere in esercizio i pozzi della concessione, al fine di prevenire danni che potrebbero portare ad alterazioni delle potenzialità dei pozzi oltre che della qualità delle acque termali emunte;

CONSIDERATO che le procedure, già per altro in fase di avvio, per il conferimento della concessione termale denominata "SAN BORTOLO" non si concluderanno entro l'attuale scadenza della concessione medesima;

CONSIDERATO che, al fine di dare continuità all'esercizio dei pozzi nelle more dell'esito delle procedure di assegnazione, è opportuno differire la data di scadenza della concessione termale denominata "SAN BORTOLO" al 31/12/2017;

decreta

1. di differire la data di scadenza del 19/10/2016, della concessione di acqua termale denominata "SAN BORTOLO", in comune di Galzignano Terme (PD), intestata alle ditte "Lunardi Maria, Crescenzio Nicola e Crescenzio Fabrizio" rappresentate da Lunardi Maria con sede in Galzignano Terme (PD), Via Cengolina n. 38, (*omissis*), al 31/12/2017;
2. di stabilire che la ditta titolare della concessione in parola è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

    - sottostare agli obblighi imposti con gli atti citati nelle premesse;
    - corrispondere alla Regione del Veneto il diritto annuo anticipato;
    - attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e osservare le norme di legge che regolano le stesse;
    - assicurare ai funzionari della Regione e all'U.L.S.S. competente per territorio, la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sui pozzi e sulle pertinenze della concessione mineraria, comunicare i dati statistici, nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;

3. di ricordare alla ditta l'obbligo del rispetto delle norme di cui al D.P.R. 128/1959 ed al D.Lgs. 624/1996, nonché delle prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria, che devono ritenersi per il concessionario adempimenti, la cui inosservanza può anche comportare la decadenza della concessione;
4. di prescrivere a carico del concessionario, ai sensi dell'Art. 18 del R.D. n. 1443/1927, l'obbligo di:

    - corrispondere al competente ufficio della Regione del Veneto l'importo dell'imposta relativa alla registrazione a imposta fissa del presente atto nonché i relativi contrassegni telematici per il pagamento dell'imposta di bollo (ex marca da bollo),
    - trascrivere, ai sensi del comma 2 dell'Art. 27 della L.R. 40/1989, il presente atto alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze,
    - far pervenire alla Regione del Veneto, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione;

5. di stabilire altresì, che il differimento della data di scadenza della concessione, di cui al presente provvedimento, è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR).
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Marco Puiatti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

(Codice interno: 332510)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 76 del 14 ottobre 2016

Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento aereo in due punti del Vaio Fiamene con linea elettrica MT a 20 KV nel Comune di Negrar (VR). Ditta e-distribuzione s.p.a. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 8243.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 29.12.1987. Voto n. 250 del 27.8.1991. Disciplinare prot. n. 339679 del 9.9.2016. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 29/12/1987 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento aereo in due punti del corso d'acqua demaniale denominato Vaio Fiamene con linea elettrica MT a 20 kV in località Fane nel Comune di Negrar (VR);

VISTO il voto n. 250 del 27/08/1991 con cui la Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 437822 del 06/07/2016, pervenuta il 07/06/2016 prot. n. 263495 con la quale Enel Distribuzione S.p.A. ha comunicato la variazione della denominazione sociale in e-distribuzione S.p.A., con decorrenza dal 01/07/2016;

CONSIDERATO che e-distribuzione ha sottoscritto il disciplinare e ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

PRESO ATTO che l'attraversamento in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di notorietà in data 28/09/2016 e che, pertanto, non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n.523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

CONSIDERATO che l'art.86 del citato Decreto Legislativo n.112/1998 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art.89 del d.lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del corso d'acqua Vaio Fiamene configura la competenza di questa Unità Organizzativa Genio Civile Verona in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n.523/1904

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n.41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

decreta

1. È rilasciata a e-distribuzione S.p.A. - Zona di Verona con sede amministrativa in Via Malfer n. 8 - Verona e sede legale in Via Ombrone n. 3 - Roma - Partita I.V.A. 05779711000 - la concessione sul demanio idrico avente per

oggetto l'attraversamento aereo in due punti del corso d'acqua demaniale denominato Vaio Fiamene con linea elettrica di MT a 20 kV in località Fane nel Comune di Negrar (VR) sulla base del disciplinare n. 339679 in data 09/09/2016;

2. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 339679 del 09/09/2016, che forma parte integrante del presente decreto, e versato il pagamento del canone annuo di Euro 186,57 (euro centoottantasei/57), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2016, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14/05/2013 n. 33;
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede in Venezia (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Marco Dorigo

Allegato (*omissis*)

(Codice interno: 332511)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 77 del 14 ottobre 2016

Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento superiore del torrente Tasso con linea elettrica MT a 20 KV nel Comune di Affi (VR). Ditta e-distribuzione s.p.a. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 8226.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 22.9.1988 prot. n. 12067. Voto n. 249 del 27.8.1991. Disciplinare prot. n. 339668 del 9.9.2016. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda dell'Enel S.p.A. pervenuta in data 22/09/1988 prot. n. 12067 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento superiore del corso d'acqua demaniale denominato torrente Tasso con linea elettrica MT a 20 kV posta al di sotto di un ponte esistente nel Comune di Affi (VR);

VISTO il voto n. 249 del 27/08/1991 con cui la Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 437822 del 06/07/2016, pervenuta il 07/06/2016 prot. n. 263495 con la quale Enel Distribuzione S.p.A. ha comunicato la variazione della denominazione sociale in e-distribuzione S.p.A., con decorrenza dal 01/07/2016;

CONSIDERATO che e-distribuzione ha sottoscritto il disciplinare e ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

PRESO ATTO che gli attraversamenti in essere risultano non ave subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di notorietà in data 28/09/2016 e che, pertanto, non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n.523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

CONSIDERATO che l'art.86 del citato Decreto Legislativo n.112/1998 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art.89 del d.lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del corso d'acqua torrente Tasso configura la competenza di questa Unità Organizzativa Genio Civile Verona in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n.523/1904

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n.41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

decreta

1. È rilasciata a e-distribuzione S.p.A. - Zona di Verona con sede amministrativa in Via Malfer n. 8 - Verona e sede legale in Via Ombrone n. 3 - Roma - Partita I.V.A. 05779711000 - la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento superiore del torrente Tasso con linea elettrica di MT a 20 kV posta al di sotto di un ponte esistente nel Comune di Affi (VR) sulla base del disciplinare n. 339668 in data 09/09/2016;
2. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 339668 del 09/09/2016, che

forma parte integrante del presente decreto, e versato il pagamento del canone annuo di Euro 211,46 (euro duecentoundici/46), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2016, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14/05/2013 n. 33;
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede in Venezia (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Marco Dorigo

Allegato (*omissis*)

(Codice interno: 332512)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 78 del 14 ottobre 2016

Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente n. 3 attraversamenti aerei con linea elettrica MT a 20 KV dei corsi d'acqua Valle Vetor, Valle delle Grotte e torrente Tasso nel Comune di Caprino Veronese (VR). Ditta e-distribuzione s.p.a. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 9167.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 15.9.1967. Nulla osta n. 16659 del 20.2.1975 del Magistrato alle Acque di Venezia. Disciplinare prot. n. 339733 del 9.9.2016. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda dell'Enel S.p.A. pervenuta in data 15/09/1967 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto n. 3 attraversamenti aerei con linea elettrica MT a 20 kV dei corsi d'acqua demaniali denominati Valle Vetor, Valle delle Grotte e torrente Tasso nel Comune di Caprino Veronese (VR);

VISTO il nulla osta n. 16659 del 20/02/1975 con cui il Magistrato alle Acque di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 437822 del 06/07/2016, pervenuta il 07/06/2016 prot. n. 263495 con la quale Enel Distribuzione S.p.A. ha comunicato la variazione della denominazione sociale in e-distribuzione S.p.A., con decorrenza dal 01/07/2016;

CONSIDERATO che e-distribuzione ha sottoscritto il disciplinare e ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

PRESO ATTO che gli attraversamenti in essere risultano non aver subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di notorietà in data 28/09/2016 e che, pertanto, non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n.523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

CONSIDERATO che l'art.86 del citato Decreto Legislativo n.112/1998 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art.89 del d.lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale dei corsi d'acqua Vaio Vetor, Valle delle Grotte e torrente Tasso configurano la competenza di questa Unità Organizzativa Genio Civile Verona in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n.523/1904;

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n.41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

decreta

1. È rilasciata a e-distribuzione S.p.A. - Zona di Verona con sede amministrativa in Via Malfer n. 8 - Verona e sede legale in Via Ombrone n. 3 - Roma - Partita I.V.A. 05779711000 - la concessione sul demanio idrico avente per oggetto n. 3 attraversamenti aerei con linea elettrica MT a 20 kV dei corsi d'acqua demaniali denominati Valle Vetor, Valle delle Grotte e torrente Tasso nel Comune di Caprino Veronese (VR) sulla base del disciplinare n. 339733 in data 09/09/2016;

2. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 339733 del 09/09/2016, che forma parte integrante del presente decreto, e versato il pagamento del canone annuo di Euro 279,86 (euro duecentosettantanove/86), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2016, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14/05/2013 n. 33;
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede in Venezia (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Marco Dorigo

Allegato (*omissis*)

(Codice interno: 332513)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 79 del 14 ottobre 2016

Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento aereo del progno di Illasi con linea elettrica di 10 KV tra i Comuni di Badia Calavena e Tregnago e n. 3 attraversamenti aerei con linea elettrica MT a 20 KV di affluenti del Vaio Squaranto nel Comune di Boscochiesanuova (VR). Ditta e-distribuzione s.p.a. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 9168.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 27.9.1967. Atto di sottomissione n. 7129 del 18.1.1975. Disciplinare prot. n. 339742 del 9.9.2016. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda dell'Enel S.p.A. pervenuta in data 27/09/1967 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento aereo del progno di Illasi con linea elettrica di 10 kV in località Tessari fra i Comuni di Badia Calavena e Tregnago e n. 3 attraversamenti aerei con linea elettrica MT a 20 kV di affluenti del Vaio Squaranto nel Comune di Bosco Chiesanuova (VR);

VISTO l'atto di sottomissione n. 7129 del 18/01/1975 con cui l'ex Ufficio del Genio Civile di Verona ha rilasciato il provvedimento concessorio per la realizzazione dell'attraversamento in oggetto indicato;

VISTA la nota prot. n. 437822 del 06/07/2016, pervenuta il 07/06/2016 prot. n. 263495 con la quale Enel Distribuzione S.p.A. ha comunicato la variazione della denominazione sociale in e-distribuzione S.p.A., con decorrenza dal 01/07/2016;

CONSIDERATO che e-distribuzione ha sottoscritto il disciplinare e ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

PRESO ATTO che gli attraversamenti in essere risultano non aver subito modifiche rispetto alla situazione già concessa come attestato nell'atto di notorietà in data 28/09/2016 e che, pertanto, non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulica dei corsi d'acqua interessati, ne sia d'impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n.523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

CONSIDERATO che l'art.86 del citato Decreto Legislativo n.112/1998 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art.89 del d.lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del corso d'acqua in parola configura la competenza di questa Unità Organizzativa Genio Civile Verona in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n.523/1904

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n.41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

decreta

1. È rilasciata a e-distribuzione S.p.A. - Zona di Verona con sede amministrativa in Via Malfer n. 8 - Verona e sede legale in Via Ombrone n. 3 - Roma - Partita I.V.A. 05779711000 - la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento aereo del progno di Illasi con linea elettrica di 10 kV in località Tessari fra i Comuni di Badia Calavena e Tregnago e n. 3 attraversamenti aerei con linea elettrica MT a 20 kV di affluenti del Vaio Squaranto

nel Comune di Bosco Chiesanuova (VR) sulla base del disciplinare n. 339742 in data 09/09/2016;

2. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 339742 del 09/09/2016, che forma parte integrante del presente decreto, e versato il pagamento del canone annuo di Euro 373,15 (euro trecentosettantatre/15), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2016, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14/05/2013 n. 33;
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede in Venezia (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Marco Dorigo

Allegato (*omissis*)

(Codice interno: 332514)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 80 del 14 ottobre 2016

Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento aereo del progno di Negrar con linea elettrica MT a 20 KV in località Cà Salgari nel Comune di Negrar (VR). Ditta e-distribuzione s.p.a. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 9154.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 7.3.1961. Atto di sottomissione n. 4340 del 22.9.1961. Disciplinare prot. n. 339722 del 9.9.2016. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda dell'Enel S.p.A. pervenuta in data 07/03/1961 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento aereo del progno di Negrar con linea elettrica MT a 20 kV n. 9 attraversamenti aerei dei corsi d'acqua demaniali con linea elettrica MT a 20 kV in località Salgari nel Comune di Negrar (VR);

VISTO l'atto di sottomissione n. 4340 del 22/09/1961 con cui l'ex Ufficio del Genio Civile di Verona ha rilasciato il provvedimento concessorio per la realizzazione dell'attraversamento in oggetto indicato;

VISTA la nota prot. n. 437822 del 06/07/2016, pervenuta il 07/06/2016 prot. n. 263495 con la quale Enel Distribuzione S.p.A. ha comunicato la variazione della denominazione sociale in e-distribuzione S.p.A., con decorrenza dal 01/07/2016;

CONSIDERATO che e-distribuzione ha sottoscritto il disciplinare e ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

PRESO ATTO che gli attraversamenti in essere risultano non aver subito modifiche rispetto alla situazione già concessa come attestato nell'atto di notorietà in data 28/09/2016 e che, pertanto, non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulica dei corsi d'acqua interessati, nè sia d'impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n.523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

CONSIDERATO che l'art.86 del citato Decreto Legislativo n.112/1998 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art.89 del d.lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del corso d'acqua in parola configura la competenza di questa Unità Organizzativa Genio Civile Verona in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n.523/1904

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n.41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

decreta

1. È rilasciata a e-distribuzione S.p.A. - Zona di Verona con sede amministrativa in Via Malfer n. 8 - Verona e sede legale in Via Ombrone n. 3 - Roma - Partita I.V.A. 05779711000 - la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento aereo del progno di Negrar con linea elettrica MT a 20 kV in località Salgari nel Comune di Negrar (VR) sulla base del disciplinare n. 339722 in data 09/09/2016;
2. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 339722 del 09/09/2016, che

forma parte integrante del presente decreto, e versato il pagamento del canone annuo di Euro 93,28 (euro novantatre/28), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2016, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14/05/2013 n. 33;
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede in Venezia (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Marco Dorigo

Allegato (*omissis*)

(Codice interno: 332515)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 83 del 25 ottobre 2016

Rilascio di concessione per l'occupazione di superficie demaniale con una banchina ad uso scivolo di alaggio di imbarcazioni, da realizzarsi sulla sponda orientale del lago di Garda nel Comune di Garda (VR). R.D. n. 523/1904 - L.R. n. 41/88 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 10894.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 17.6.2016 prot. n. 236585. Voto n. 90 del 27.6.2016 espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. per la Provincia di Verona. Disciplinare rep. n. 825 del 18.10.2016.

Il Direttore

PREMESSO che con nota pervenuta in data 17/06/2016, prot. n. 236585, il Comune di Garda, in persona del Sindaco pro-tempore, ha chiesto la concessione per l'occupazione di superficie demaniale, prospiciente il mappale n. 145 del foglio 3 del comune di Garda, con una banchina ed uno scivolo di alaggio per imbarcazioni con finalità ludico - sportive, da realizzarsi lungo la sponda orientale del Lago di Garda;

PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. per la Provincia di Verona nella adunanza del 27/06/2016, con voto n. 90, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni in esso contenute e riportate nell'allegato disciplinare;

CONSIDERATO che il Comune di Garda, in persona del tecnico incaricato Arch. Giorgio Zumiani, ha sottoscritto il disciplinare rep. n. 825 in data 18/10/2016, ha versato il canone richiesto, ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e la polizza fidejussoria per il ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

RITENUTO opportuno autorizzare, sotto il profilo idraulico l'esecuzione dei lavori di realizzazione della banchina e del relativo scivolo di alaggio per le imbarcazioni;

RITENUTO opportuno rilasciare la concessione per l'occupazione della superficie demaniale, prospiciente il mappale n. 145 del foglio 3 del comune di Garda, a condizione che tutti i lavori per la realizzazione della banchina e del relativo scivolo di alaggio siano completati entro il termine di 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento, previa decadenza dello stessa.

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n.523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n.41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

VISTA la L.R. 04/11/2002 n. 33 art. 61 che conferisce ai Comuni rivieraschi del lago di Garda le funzioni amministrative sul demanio lacuale relativamente a concessioni demaniali per finalità turistico - ricreative;

VISTA la D.G.R. n. 279 del 04/02/2005 che mantiene in capo alla Regione la competenza delle suddette concessioni demaniali nel caso in cui il soggetto utilizzatore del bene sia la Regione, la Provincia, i Comuni e loro Aziende.

decreta

1. All'Amministrazione comunale di Garda, con sede municipale in Lungolago Regina Adelaide n. 15 - Garda (VR) - P.Iva 00419930235, in persona del tecnico incaricato, è rilasciata l'autorizzazione idraulica per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della banchina e del relativo scivolo di alaggio per le imbarcazioni con finalità ludico - sportive, nonché la concessione idraulica per l'occupazione di superficie del demanio lacuale, prospiciente il mappale n. 145 del foglio 3 nel comune di Garda con le opere medesime;

2.Tutti i lavori per la realizzazione della banchina e del relativo scivolo dovranno essere ultimati entro 6 mesi dal rilascio del presente decreto, pena la decadenza della concessione;

3. La presente concessione ha la durata di anni 6 (sei), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare rep. n. 825 del 18/10/2016, che forma parte integrante del presente decreto, e al pagamento del canone annuo di Euro 3.712,84 (euro tremilasettecentododici/84), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2016, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, ad esclusione del disciplinare di concessione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede Venezia (secondo le rispettive Competenze) o al T.A.R. entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Marco Dorigo

Allegato (*omissis)*

(Codice interno: 332607)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 84 del 27 ottobre 2016

Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente la concessione in uso di beni del demanio idrico per specchio acque fluviale del fiume Adige per ormeggioe attracco di una chiatta adibita a ristorante; area demaniale facente parte di una golena del fiume, utilizzata per il parcheggio di autoveicoli e di transito su area demaniale in prossimità del fiume con autoveicoli nel Comune di Legnago (VR). Concessioni: Società Sandro s.n.c. di Bifulco Alessandro (deceduto). Ditta subentrante Società Sandro S.n.c. di Lonardi Graziella & C. (erede) - Decreto di subentro. L.R. N. 41/88 - r.d. N. 523/1904 - NORME DI POLIZIA IDRAULICA. PRATICA N. 5989.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede, ad istanza dell'erede, al subentro nella titolarità della concessione in oggetto rilasciata alla Società Sandro s.n.c. di Bifulco Alessandro (deceduto). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 4.7.2011 e relativo decreto n. 513 del 5.10.2011. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTO il disciplinare rep. n. 750 del 03/10/2011 e il relativo decreto n. 513 del 05/10/2011 con i quali si consentiva alla Società Sandro S.n.c. di Bifulco Alessandro la concessione demaniale di: uno specchio acqueo fluviale del fiume Adige in dx idraulica, per ormeggio e attracco di una chiatta adibita a ristorante, un'area demaniale, facente parte di una golena del fiume Adige, utilizzata per parcheggio di autoveicoli e di transito su area demaniale, in prossimità del fiume, con autoveicoli limitrofe a Via XXIV Maggio n. 6/a nel Comune di Legnago (VR);

VISTA la nota pervenuta allo scrivente Ufficio in data 04/07/2016 prot. n. 259182 di richiesta di subentro nella titolarità della concessione a favore della Società Sandro S.n.c. di Lonardi Graziella, erede, (moglie) del Signor Bifulco Alessandro in quanto deceduto in data 18/02/2015;

RITENUTO di accogliere il subentro della Società Sandro S.n.c. di Lonardi Graziella, in qualità di erede, mantenendo valide tutte le altre condizione e prescrizioni fissate nel succitato disciplinare;

PRESO ATTO che per il contratto in essere è già stato assolto l'obbligo del versamento dell'imposta di registro e che risultano regolarmente versati i canoni concessori dovuti;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n.523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

CONSIDERATO che l'art.86 del citato Decreto Legislativo n.112/1998 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art.89 del d.lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n.41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

decreta

1. Di concedere il subentro nella titolarità della concessione descritta in oggetto alla Società Sandro S.n.c. di Lonardi Graziella & C. con sede in Via XXIV Maggio n. 6/a - Legnago (VR) - Partita I.V.A. 01956860231 - fino alla scadenza del 04/10/2021;

2. Di confermare il Decreto del 05/11/2011 n. 513, come pure tutte le condizioni e disposizioni contenute nel disciplinare rep n. 750 del 03/10/2011 rilasciato dal Genio Civile di Verona, che fanno parte integrante del presente Decreto.
3. Ai fini del perfezionamento del presente subentro nella titolarità della concessione in oggetto, il subentrante deve sottoscrivere un esemplare originale del presente decreto con dichiarazione di accettazione della concessione dei cui al Decreto n. 513 del 05/10/2011 e delle condizioni d'uso contenute nel disciplinare rep n. 750 del 03/10/2011. Con la firma di copia del presente decreto la Società Sandro S.n.c. di Lonardi Graziella & C. con sede a Legnago (VR) sarà legittimata all'esercizio della concessione.
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14/05/2013 n. 33;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede in Venezia (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Marco Dorigo

Allegato (*omissis)*

(Codice interno: 332608)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 85 del 27 ottobre 2016

Rilascio di concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'attraversamento superiore del torrente Quinzano con n. 4 tubazioni contenenti linee elettriche di MT a 20 KV in Via Duse nel Comune di Verona. Ditta A.G.S.M. Verona s.p.a. - L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 10858.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza n. 56385 del 15.2.2016. Voto n. 38 del 31.3.2016.

Il Direttore

PREMESSO che A.G.S.M. Verona S.p.A., in persona del Direttore Generale della Società ing. Giampiero Cigolini con domanda pervenuta in data 15/02/2016 prot. n. 56385 ha chiesto la concessione per l'attraversamento superiore del corso d'acqua demaniale denominato torrente Quinzano con n. 4 tubazioni contenenti linee elettriche di MT a 20 kV fissate alle strutture di un ponte esistente in Via Duse nel Comune di Verona;

PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 31/03/2016 con voto n. 38;

CONSIDERATO che A.G.S.M. Verona S.p.A., in persona dell'ing. Giampiero Cigolini, ha sottoscritto il disciplinare e ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ne sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato Decreto Legislativo n. 112/1998 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art. 89 del d.lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del torrente Quinzano configura la competenza di questa Unità Organizzativa Genio Civile Verona in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904;

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

decreta

Art. 1 - Alla Società A.G.S.M. Verona S.p.A. con sede in Lungadige Galtarossa n. 8 - Verona - P.IVA 02770130231 - è rilasciata la concessione sul demanio idrico sulla base del disciplinare n. 409323 in data 21/10/2016.

Art. 2 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 409323 del 21/10/2016, che forma parte integrante del presente decreto, e versato il pagamento del **canone annuo di Euro 211,46** (euro duecentoundici/46), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2016, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

Art. 3 - Sono autorizzati, sotto il profilo idraulico, i lavori per l'attraversamento superiore del corso d'acqua demaniale denominato torrente Quinzano con n. 4 tubazioni contenenti linee elettriche di MT a 20 kV fissate alle strutture di un ponte esistente in Via Duse nel Comune di Verona.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha validità 36 mesi decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data i lavori dovranno essere completamente ultimati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 4 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. del 27/12/2011 n. 29 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede in Venezia (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Marco Dorigo

Allegato (*omissis*)

(Codice interno: 332609)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 86 del 28 ottobre 2016

Modifica al decreto n. 61 del 4.10.2016 - ditta espropriata Mainente Ester. O.P.C.M. n. 3906/2010 O.C.D.P.C. n. 43/2013. Interventi per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Ordinanza Commissariale n. 12 del 12.4.2011 - Allegato D - intervento n. 5 - Importo euro 900.000,00 - CUP H62J11000220001 - Occupazione permanente dei terreni relativa agli "Interventi di somma urgenza nel Comune di Soave per la realizzazione di un arginello di contenimento posto tra la sommità della strada che conduce a Monteforte d'Alpone e l'argine sinistro del torrente Tramigna, al fine di consentire l'utilizzo del Bacino di San Lorenzo (a San Bonifacio) senza rischi per il centro abitato di Soave". Comune di Soave foglio 31, particella 236.

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si modifica il decreto n.61 del 04/10/2016 per l'accantonamento presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia delle somme da corrispondere alla ditta indicata in oggetto a titolo di indennità definitiva di esproprio per i terreni acquisiti con la realizzazione dei lavori in oggetto, in quanto erroneamente inserita nell'elenco dei beneficiari che hanno accettato la determinazione dell'indennità definitiva.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di dare atto che le premesse, l'**Allegato A** e l'**Allegato B** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare in Euro 17.829,89 la somma complessiva da corrispondere a titolo di saldo a favore delle ditte concordatarie indicate nell'**Allegato A** e di liquidare e proporre il pagamento con il presente provvedimento della predetta rata di saldo come ripartito nel predetto allegato;
3. di determinare in Euro 9.259,02 la somma da corrispondere a titolo di saldo a favore delle ditte indicate nell'**Allegato B** al presente provvedimento e di proporre l'accantonamento della somma presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia (ex Cassa Depositi e Prestiti), in attesa della conclusione dell'iter istruttorio per l'accettazione dell'indennità;
4. di modificare pertanto il punto 4 del dispositivo e l'Allegato B al decreto n.61 del 04/10/2016 del sottoscritto Direttore della Unità Organizzativa Genio civile Verona con quanto disposto al punto 3 del dispositivo e nell'**Allegato A** del presente provvedimento;
5. di confermare quant'altro disposto con il suddetto decreto n.61 del 04/10/2016;
6. di stabilire che la presente proposta di pagamento trova copertura finanziaria per l'intero importo sull'impegno assunto per l'intervento n. 5 dell'Allegato D) con Ordinanza del Commissario Delegato n. 12/2011, sul capitolo della contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia;
7. di prendere atto che il Decreto di autorizzazione al pagamento delle somme di cui ai precedenti punti sarà predisposto dal Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 43/2013;
8. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di stabilire che il presente provvedimento diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione in assenza di opposizione di terzi da avanzarsi al Responsabile del Procedimento, ing. Umberto Anti, presso la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona - con sede in Piazzale Cadorna, 2 - 37126 Verona, tramite pec: bacinoadigepo.verona@pec.regione.veneto.it.

Marco Dorigo

Allegati (*omissis*)

(Codice interno: 332610)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 87 del 28 ottobre 2016

Rettifica ai decreti n. 22 del 7.9.2016 e n. 62 del 4.10.2016. Interventi per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Lavori di diaframmatura dell'argine destro del torrente Alpone in affiancamento alla Roggia Vienega a monte ponte Costalunga in Comune di Monteforte e rifacimento paratoie di attraversamento della Roggia, tra gli stanti 85 e 88. OPCM 3906/2010 - OCDPC 43/2013 OC 18/2011. Allegato D intervento n. 10 Importo euro 1.400.000,00 - CUP H72J11000090001.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rettificano gli importi indicati nei dispositivi e negli allegati dei decreti indicati in oggetto per errore in fase di arrotondamento delle cifre e si conferma l'importo complessivo dell'indennità da corrispondere.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare in Euro 170.615,20 l'importo complessivo delle indennità di esproprio da corrispondere per l'acquisizione per l'esecuzione dei "Lavori di diaframmatura dell'argine destro del torrente Alpone in affiancamento alla Roggia Vienega a monte del ponte di Costalunga in comune di Monteforte d'Alpone, e rifacimento paratoie di attraversamento della Roggia, tra gli stanti 85 e 88" (P979 Costalunga Nord), nell'ambito degli "Interventi per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010" finanziati con O.P.C.M. n. 3906/2010, O.C.D.P.C. n. 43/2013 (O.C. n. 18/2011 - Allegato D Intervento n.10), come correttamente indicato al punto 3 del dispositivo e nell'allegato A al decreto n.22 del 07/09/2016;
3. di rettificare in Euro124.299,34 l'importo indicato al punto 4 del dispositivo e nell'allegato B al decreto n.22/2016;
4. di rettificare in Euro 46.315,86 l'importo indicato al punto 5 del dispositivo e nell'allegato C al decreto n.22/2016;
5. di confermare in Euro 3.707,25 l'importo indicato al punto 5 del dispositivo e nell'allegato al decreto n.62/2016;
6. di rettificare in Euro 42.608,61 l'importo indicato al punto 6 del dispositivo e nell'allegato B al decreto n.62/2016;
7. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Marco Dorigo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA

(Codice interno: 332507)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 126 del 28 ottobre 2016

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n° 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per occupazione superfici demaniali ricadenti lungo percorso del completamento della "ciclopista del Brenta" nel tratto in comune di Pove del Grappa e autorizzazione di tratti posti in prossimità delle opere idrauliche del fiume Brenta nella medesima località. Ditta: COMUNE DI POVE DEL GRAPPA - Pratica n° 16_19060.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per per occupazione superfici demaniali ricadenti lungo percorso del completamento della "ciclopista del Brenta" nel tratto in comune di Pove del Grappa e autorizzazione di tratti posti in prossimità delle opere idrauliche del fiume Brenta nella medesima località a favore di COMUNE DI POVE DEL GRAPPA Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 15.07.2016 n° 274170 di Prot.; Voto della C.T.R.D. n° 163 del 19.09.2016.

Il Direttore

PREMESSO CHE con istanza in data 06.07.2016, pervenuta il 15.07.2016 - prot. n° 274170, il COMUNE DI POVE DEL GRAPPA ha chiesto la concessione idraulica per occupazione superfici demaniali ricadenti lungo percorso del completamento della "ciclopista del Brenta" nel tratto in comune di Pove del Grappa e autorizzazione di tratti posti in prossimità delle opere idrauliche del fiume Brenta nella medesima località.

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 19.09.2016 con voto n° 163;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Al COMUNE DI POVE DEL GRAPPA, con Sede in Via Costantina n. 2 - Partita IVA 00477060248 - C.F. 91013460140, è rilasciata la concessione idraulica per occupazione superfici demaniali ricadenti lungo percorso del completamento della "ciclopista del Brenta" nel tratto in comune di Pove del Grappa e autorizzazione di tratti posti in prossimità delle opere idrauliche del fiume Brenta nella medesima località.

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 27.10.2016 Rep. n° 968, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto e quindi fino al 27/10/2046. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza

procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2016, di Euro 105.72 (Euro centocinque/72) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 332508)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 127 del 28 ottobre 2016

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n° 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per per occupazione superfici demaniali ricadenti lungo percorso del completamento della "ciclopista del Brenta" nel tratto in comune di Campolongo sul Brenta e autorizzazione di tratti posti in prossimità delle opere idrauliche del fiume Brenta nella medesima località. Ditta:COMUNE DI CAMPOLONGO SUL BRENTA - Pratica n° 16_19062.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per occupazione superfici demaniali ricadenti lungo percorso del completamento della "ciclopista del Brenta" nel tratto in comune di Campolongo sul Brenta e autorizzazione di tratti posti in prossimità delle opere idrauliche del fiume Brenta nella medesima località a favore del COMUNE DI CAMPOLONGO SUL BRENTA Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 18.07.2016 n° 276989 di Prot.; Voto della C.T.R.D. n° 164 del 19.09.2016.

Il Direttore

PREMESSO CHE con istanza in data 06.07.2016, pervenuta il 18.07.2016 - prot. n° 276989, il COMUNE DI CAMPOLONGO SUL BRENTA ha chiesto la concessione idraulica per occupazione superfici demaniali ricadenti lungo percorso del completamento della "ciclopista del Brenta" nel tratto in comune di Campolongo sul Brenta e autorizzazione di tratti posti in prossimità delle opere idrauliche del fiume Brenta nella medesima località.

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 19.09.2016 con voto n° 164;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Al COMUNE DI CAMPOLONGO SUL BRENTA, con Sede in Piazza Roma n. 3 - Partita IVA e C.F. 00460540248, è rilasciata la concessione idraulica per occupazione superfici demaniali ricadenti lungo percorso del completamento della "ciclopista del Brenta" nel tratto in comune di Campolongo sul Brenta e autorizzazione di tratti posti in prossimità delle opere idrauliche del fiume Brenta nella medesima località.

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 27.10.2016 Rep. n° 967, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto e quindi fino al 27/10/2046. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2016, di Euro 211.46 (Euro duecentoundici/46) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 332509)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 128 del 28 ottobre 2016

Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00282 da falda sotterranea in Comune di MONTORSO VICENTINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 845/CH.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di MONTORSO VICENTINO a favore della ditta PICCINOTTI SILVIO Istanza della ditta in data 30.01.2014 prot. n. 41893 del 30.01.2014 T.U. 11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 30.01.2014 della ditta PICCINOTTI SILVIO, intesa ad ottenere la concessione di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MONTORSO VICENTINO mod. medi 0.00282) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00282 pari a l/sec. 0.282;

VISTO il disciplinare n. 170 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 06.10.2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta PICCINOTTI SILVIO (*omissis*) il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Kennedy di MONTORSO VICENTINO, mod. medi 0.00282 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 170 n 06.10.2016 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.78 per l'anno 2016, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n. 11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 332636)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 130 del 03 novembre 2016

Capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonchè dei beni immobili ed apparecchiature (L.R. 04/02/1980 n. 6)". Lavori urgenti per la riparazione del gruppo UPS presso la sede della Direzione Sistema Informatico di Vicenza, ubicata in Contrà Riale, 13. - CIG Z5E1AD612D. - Impegno di spesa per affidamento lavori - Revoca Decreto n.12 del 04/08/2016 del Direttore Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013. Con il presente atto: 1-si approva l'impegno di spesa e affidamento dei lavori urgenti per la riparazione del gruppo UPS presso la sede della Direzione Sistema Informatico di Vicenza, ubicata in Contrà Riale, 13. Capitolo di spesa 100482 comunicazioni della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio prot. n. 274406, del 15/07/2016 - . e prot. n. 370950 del 30/09/2016. 2 - si revoca il Decreto n.12 del 04/08/2016 del Direttore Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza.

Il Direttore

Premesso che:

con nota prot. n.274406, del 15/07/2016, la quale la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha autorizzato i lavori di urgenti per la riparazione del gruppo UPS presso la sede della Direzione Sistema Informatico di Vicenza, ubicata in Contrà Riale, 13 imputando la relativa spesa al capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti , nonché dei beni mobili ed apparecchiature (L.R. 04/02/1980 n.6 L.11/02/1994 n.109)"- Art.14 - "manutenzione ordinaria e riparazioni", che offre sufficiente disponibilità facendovi fronte mediante apposito provvedimento di impegno per l'importo di Euro 2.500,00 (IVA di legge inclusa);

Visto il Decreto n.12 del 04/08/2016 il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ha impegnato la spesa sopracitata e ha affidato i lavori per il ripristino della funzionalità dell'UPS alla ditta SICON s.r.l. con sede a Isola Vicentina (VI), Via Sila n. 1/3 - P. IVA 01570210243, facente parte del Gruppo SOCOMEC Innovative Power Solutions s.a., produttrice ed installatrice dell'apparecchiatura di cui trattasi;

Rilevato che durante l'intervento di riparazione dell'apparecchiatura in questione, avvenuto in data 25.08.2016, il tecnico della ditta SICON ha provveduto alla sostituzione delle schede guaste, riscontrando però che n.8 batterie tampone da 12V - 24Ah, delle 36 di cui è dotato l'UPS, risultano completamente esauste, nonché il malfunzionamento dei ventilatori e dei condensatori d'uscita AC, per vetustà;

Considerato che per quanto sopra evidenziato il gruppo UPS non è ancora funzionante (posto in modalità by-pass) e quindi in caso di black-out di energia elettrica non viene garantita la continuità dell'alimentazione elettrica principalmente ai sistemi informatici dedicati a fornire operatività e connettività agli uffici del Polo Regionale Veneto SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale) che quotidianamente offre assistenza e supporto agli operatori di oltre 200 biblioteche venete;

Visto che per la sostituzione dei predetti componenti esausti/vetusti, non prevedibile inizialmente comporta una maggiore spesa di Euro 2.000,00 (euro duemila/00) IVA di legge e ogni altro onere compreso;

Visto che alla luce di quanto sopra esposto il Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza con nota prot. n.352540 del 20/09/2016 ha chiesto alla Direzione Affari Generali e Patrimonio U.O. Patrimonio e Sedi un ulteriore finanziamento per completamento dei lavori;

Vista la nota prot. n.370950, del 30/09/2016, con la quale la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha autorizzato i lavori di cui trattasi imputando la relativa spesa al capitolo 100482); "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti , nonché dei beni mobili ed apparecchiature (L.R. 04/02/1980 n.6 L.11/02/1994 n.109)"- Art.14 - "manutenzione ordinaria e riparazioni", che offre sufficiente disponibilità facendovi fronte mediante apposito provvedimento di impegno per l'importo di Euro 2.000,00 (IVA di legge inclusa);

Vista la lettera commessa in data 02/11/2016 Prot.424882 con la quale sono stati affidati i lavori per il ripristino della funzionalità dell'UPS alla ditta SICON s.r.l. con sede a Isola Vicentina (VI), Via Sila n. 1/3 - P. IVA 01570210243, facente parte del Gruppo SOCOMEC Innovative Power Solutions s.a., produttrice ed installatrice dell'apparecchiatura di cui trattasi;

Ritenuto di procedere all'impegno di spesa della somma complessiva di Euro 4.500,00, necessaria per l'affidamento dei lavori in oggetto, a valere sui fondi disponibili sul capitolo 100482 (Codice SIOPE 1-03-01-1351) del Bilancio Regionale per il corrente esercizio finanziario, ai sensi della L.R. 29.11.2001 n. 39;

Dato atto che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai sensi delle vigenti direttive di bilancio;

Visto che il Decreto n.12 del 04/08/2016 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza non riporta correttamente le modalità di affidamento e di impegno di spesa relativi ai lavori di cui trattasi;

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto opportuni revocare il Decreto n.12 del 04/08/2016 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;

Vista la L.R. 24 Febbraio 2016, n. 8 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018" e la L.R. 23 Febbraio 2016, n. 7 "Legge di Stabilità regionale 2016";

Considerato che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione delle direttive per la gestione del Bilancio;
Vista la L.R. 29.11.2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e contabilità della Regione";
Vista la L.R. 10.01.1997 n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
Vista la L.R. 12/91, artt. 184 e seguenti;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"

Vista la Legge Regionale 7/11/2003, n. 27 e s.m.i.;

decreta

1. di revocare il Decreto n.12 del 04/08/2016 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza per le motivazioni riportate in premessa;
2. di impegnare la somma di Euro 4.500,00 (iva e altri oneri compresi) a favore delle società SICON s.r.l. con sede a Isola Vicentina (VI), Via Sila n. 1/3 - P. IVA 01570210243, facente parte del Gruppo SOCOMEC Innovative Power Solutions s.a., sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature (L.R. 04/02/1980 n.6 L.11/02/1994 n.109)" - art. 014 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" e P.d.c. U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" - codice SIOPE 1351 con imputazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2016, dando atto che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai sensi delle vigenti direttive di bilancio;
3. di attestare che la spesa di cui al punto "2" è perfezionata, in quanto esigibile, nell'importo di Euro 4.500,00 (iva e altri oneri compresi) nell'anno 2016;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di dare atto che è stata preventivamente accertata la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica in base a quanto disposto all'art.56 comma 6 del D.Lgs. 118/2011;
6. di comunicare alla ditta gli estremi dell'impegno contabile come previsto all'art.56 comma 7 del D.Lgs. 118/2011 e di procedere al pagamento sulla base di regolari fatture vistate dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
7. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, per il visto di monitoraggio e, successivamente, alla Sezione Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE PADOVA E VICENZA

(Codice interno: 332505)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE PADOVA E VICENZA n. 17 del 27 ottobre 2016

Carraro Bruno ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA' D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Il presente decreto accerta il "carattere di non boscosità" ai sensi della DGR n. 1319 del 25/07/2013, di terreni censiti nel Comune di Lastebasse, come da richiesta del sig. Carraro Bruno.

Il Direttore

VISTO l'art. 18 della Legge regionale n. 54/2012 - "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 14/04/2012, n. 1 "Statuto del Veneto", con cui venivano individuati i "Compiti dei Dirigenti dei Settori";

VISTO l'art 9 della predetta novellata con L.R. n.14 del 17.5.2016, che prevede in luogo degli ex Settori Forestali le Unità Organizzative Forestali cui è preposto un Direttore;

VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 "Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco";

VISTO l'art. 31 comma 1 della L.R. n. 3/2013, che recita: "la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";

VISTO il comma 2 dello stesso art. 31 L.R. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal citato comma 1, novellando quindi la definizione di bosco dell'art. 14 della L.R. 52/78;

VISTA la richiesta di accertamento del "carattere di non boscosità" ai sensi della DGR 1319/2023, formulata dal sig. Carraro Bruno, ricevuta dall'U.O. Forestale Padova Vicenza il 09.06.2016 con prot. n. 225024 , corredata da "Relazione tecnica" a firma di professionista abilitato, comprendente classamenti e mappe catastali, come di seguito definiti: Comune di Lastebasse, Foglio 14, mappali n. 488 (prato)-526 (Incolto produttivo)-527 (seminativo)-641 (Incolto produttivo) -642 (seminativo)

ESAMINATA la documentazione ed effettuato il 01.09.2016 un sopralluogo congiunto di verifica dello stato dei luoghi, da parte di personale della scrivente "U.O. Forestale Padova Vicenza" e della "Direzione Pianificazione Territoriale" in quanto struttura regionale competente in materia di paesaggio e VISTA la "Relazione di istruttoria congiunta" come indicata dalla DGR 1319/2013; datata 06/09/2016 e sottoscritta dai direttori delle citate strutture regionali;

CONSIDERATO che la formazione forestale presente è il risultato dell'espansione del bosco su terreni agrari terrazzati abbandonati e che l'intervento di recupero colturale proposto, risulta rispettoso dell'assetto e degli elementi caratterizzanti originari del paesaggio agricolo locale e dei terrazzamenti stessi, dei quali è prevista la manutenzione;

RITENUTO accertabile il "carattere di non boscosità" dei terreni in esame, come definito e previsto dalla DGR 25.07.2013, n. 1319;

RICHIAMATI i limiti del "carattere di non boscosità" dei terreni stessi, come definiti al punto 5 dell'Allegato A alla DGR 1319/2013;

FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze deferite in materie diverse, ad altri organi e il rispetto di altri vincoli o specifiche tutele esistenti;

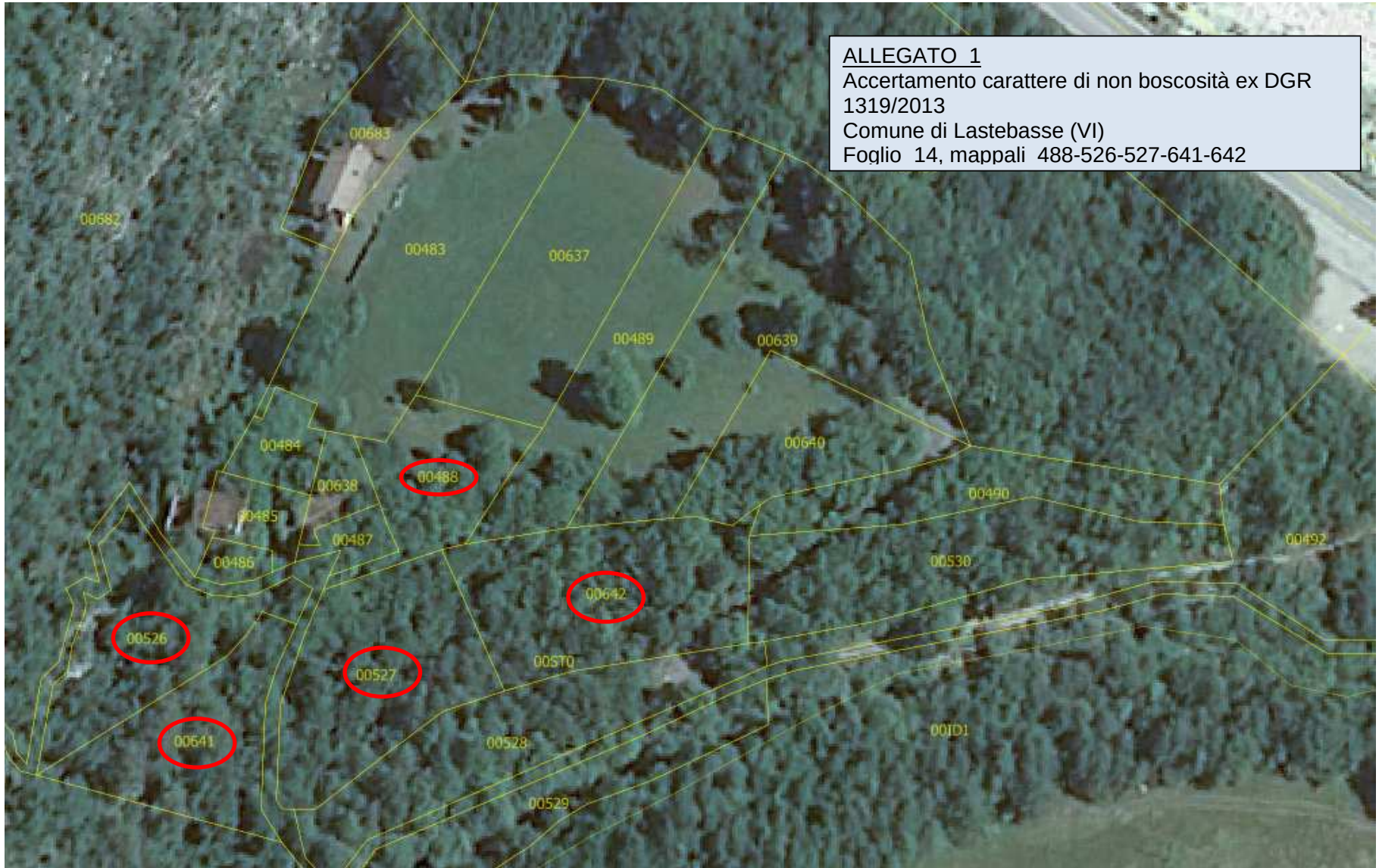
decreta

1. di accertare, per quanto esposto nelle premesse -che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento- il carattere di non boscosità ai sensi della DGR n. 1319 del 23.07.2013, dei terreni così catastalmente individuati: Comune di Lastebasse, Foglio 14, mappali n. 488 -526 -527 -641 -642 ; come evidenziati nell'allegata planimetria, denominata: "**Allegato 1**"
2. prima dell'eliminazione della vegetazione forestale presente su detti mappali deve essere espletato presso il Comune di Lastebasse ogni adempimento in relazione alla direttiva 1992/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e/o direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, le cui procedure di "valutazione di incidenza" spettano ai comuni, come stabilito al punto 5 dell'Allegato A della DGR n. 1319 del 25/07/2013;
3. Nelle porzioni dei mappali n. 641 e n. 526 non coltivabili e caratterizzate da ripida scarpata, le ceppaie presenti e che consolidano la stessa andranno mantenute e ceduate a sterzo, mediante frequenti tagli, finalizzati a mantenere la copertura e la vitalità delle ceppaie, senza comportare l'eccessiva crescita dei polloni e carichi destabilizzanti sul terreno;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23;
5. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Miria Righele

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato al Decreto n. 17 del 27 ottobre 2016 pag. 1/1



DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR

(Codice interno: 332503)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR n. 14 del 26 agosto 2016

Progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade", finanziato nell'ambito del Programma "Non-State Actors and Local Authorities in Development" della Commissione Europea. CUP H19E14000140006. Impegno di spesa a favore dell'agenzia viaggi Regent International S.r.l. e dei dipendenti regionali coinvolti nella gestione del progetto (cap. 102140 e 101241). CIG 5509040B9D. DGR n. 63 del 31.01.2012. DDR n. 45 del 28.03.2014.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'impegno a favore dell'agenzia Regent International S.r.l. per le spese di viaggio, vitto, alloggio e trasporti necessarie, nonché per il rimborso delle spese di vitto, alloggio e trasporti in Italia e all'estero dei dipendenti regionali della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, per consentire la loro partecipazione agli incontri ed eventi del progetto G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade", finanziato nell'ambito del Programma "Non-State Actors and Local Authorities in Development" della Commissione Europea, a valere sulla contribuzione comunitaria. Estremi del provvedimento: Contratto con l'Agenzia viaggi Regent International S.r.l. con sede a Roma stipulato in data 29.05.2014 (rep. n. 29873).

Il Direttore

VISTA la Deliberazione n. 63 in data 31.01.2012 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato la presentazione da parte della Regione del Veneto - Direzione Relazioni internazionali (ora Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR) della proposta progettuale "G.LO.B. - Governance Local para a Biodiversidade", nell'ambito del Programma della Commissione Europea "Non-State Actors and Local Authorities in Development";

DATO ATTO che la sopraccitata deliberazione incarica il Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali (ora Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR) di svolgere tutte le attività previste per la realizzazione del progetto, incluso l'espletamento delle procedure amministrative da assumere nell'ipotesi in cui la proposta progettuale superi le fasi della valutazione da parte dei competenti uffici della Commissione Europea;

VISTA la nota n. DLEBRA/DEV/D (2013) del 13.12.2013 con la quale la Delegazione in Brasile della Commissione Europea ha comunicato l'approvazione del progetto "G.Lo.B.- Governance Local para a Biodiversidade";

VISTO il contratto n. DCI-NSAPVD/2013/287-288, sottoscritto il 20.12.2013 tra l'Unione Europea, rappresentata dalla Delegazione in Brasile della Commissione Europea, e la Regione del Veneto - Direzione Relazioni Internazionali (ora Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR) avente ad oggetto l'attribuzione di un finanziamento di Euro 1.124.978,25 (corrispondente al 75% del costo totale del progetto) per le attività previste dal progetto progetto "G.Lo.B.- Governance Local para a Biodiversidade" che avranno durata 36 mesi, a far data 1 aprile 2014;

VISTO il proprio decreto n. 45 in data 28 marzo 2014 con il quale è stato individuato all'interno della Sezione Relazioni internazionali il gruppo di lavoro che si occuperà degli adempimenti relativi alla gestione del progetto, nelle persone di:

- dott.ssa Maria Elisa Munari, Dirigente del Settore Cooperazione Internazionale, Diritti Umani e Pari Opportunità della Sezione Relazioni Internazionali;
- dott. Stefano Zucchetta, P.O. Cooperazione allo Sviluppo e Diritti Umani;
- dott.ssa Alessandra Valerio, P.O. Progetti Internazionali;
- dott.ssa Palma Ricci, staff P.O. Cooperazione allo Sviluppo e Diritti Umani;
- dott. Stefano Maccarrone, staff P.O. Cooperazione allo Sviluppo e Diritti Umani;
- dott.ssa Silvia Dal Col, Esperto Contabile;

VISTO il decreto del Direttore della Sezione Risorse Umane n. 7 del 21.01.2015, con il quale è stato approvato il Progetto obiettivo relativo al progetto europeo "G.LO.B. - Governance Local para a Biodiversidade" gestito dalla Sezione Relazioni

Internazionali e autorizzata l'assunzione a tempo determinato di n. 1 dipendente di categoria C, posizione C1, con profilo professionale Assistente economico fino al 30.09.2017;

VISTA la nota del Dirigente del Settore Organizzazione Formazione e Rapporto di lavoro prot. 0148613 del 09.04.2015 con la quale viene comunicato alla Sezione Relazioni Internazionali (ora Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR) che a decorrere dal 03.04.2015 e fino al 30.09.2017 è assegnato alla Sezione con contratto a tempo determinato il Sig. Diego Paganini, categoria C posizione C1, profilo professionale Assistente economico;

PRESO ATTO che in data 3 aprile 2015 è stato sottoscritto dal Direttore della Sezione Risorse Umane e dal dott. Diego Paganini il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 3 aprile 2015 sino al 30 settembre 2017;

CONSIDERATO che l'implementazione delle attività previste dal contratto sopra citato richiede l'effettuazione di periodiche riunioni ed eventi di progetto che potranno svolgersi, nell'arco della durata del progetto, in Italia ed all'estero, presso i partner del progetto (in Italia, Mozambico, Brasile ed Angola) e presso la Delegazione Unione Europea in Brasile, che gestisce il progetto;

DATO ATTO che nel piano finanziario del progetto sono previste voci di costo per gli oneri relativi alle spese di viaggio, trasporti, vitto e alloggio, necessarie alla partecipazione ai suddetti incontri ed eventi;

DATO ATTO che per l'acquisto dei titoli di viaggio necessari ci si avvarrà dell'agenzia di viaggi Regent International S.r.l. con sede a Roma (C.F. 01262990581, P. IVA 00979301009), impresa attuale aggiudicataria, a seguito dell'espletamento di gara d'appalto, della fornitura dei servizi di agenzia viaggi per trasferte di lavoro individuali per gli amministratori e dipendenti della Regione del Veneto - Giunta Regionale (CIG 5509040B9D), contratto sottoscritto in data 29 maggio 2014 (Rep. n. 29873);

RITENUTO necessario impegnare a carico del capitolo 102140 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio corrente, la somma di:

- Euro 5.000,00 a favore dell'agenzia viaggi Regent International S.r.l. con sede a Roma per l'acquisto dei sopra indicati titoli di viaggio al fine di provvedere al pagamento dell'obbligazione per debito commerciale assunta per i servizi in argomento;
- Euro 4.000,00 in favore dei dipendenti regionali coinvolti nella gestione del progetto "G.Lo.B.- Governance Local para a Biodiversidade" per il rimborso delle spese di vitto, alloggio e trasporti in Italia e all'estero, dagli stessi sostenute;

DATO ATTO che le missioni oggetto del presente provvedimento sono necessarie ai fini dell'implementazione delle attività del progetto "G.LO.B. - Governance local para a Biodiversidade", che è finanziato da risorse comunitarie e che pertanto tali spese non vengono assoggettate alle limitazioni previste dalla L.R. n. 1/2011;

DATO ATTO che tali spese saranno opportunamente rendicontate secondo le procedure contabili stabilite dagli allegati al contratto sottoscritto tra la Regione del Veneto e la Commissione Europea;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e sue successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la legge regionale n. 54/2012 e sue successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale n. 39/2001;
VISTA la legge regionale n. 1/2011;
VISTA la Guida Pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne dell'UE (PRAG) - marzo 2013, capp. 2.4.1, 2.4.4, 3.4.2, 4.4 e 5.6 relativi alle procedure negoziate concorrenziali
VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, a carico del capitolo 102140 "Realizzazione del progetto europeo "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade" Acquisto di beni e servizi (Contratto tra Regione del Veneto e Unione Europea 20/12/2013, N-DCI-NSAPVD/287-288)", istituito con D.G.R. n. 601 del 29/4/2014, del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità, le somme come di seguito specificato:
    a. in favore dell'agenzia Regent International S.r.l. con sede a Roma (C.F. 01262990581, P. IVA 00979301009) (anagrafica n. 158791) CIG 5509040B9D CUP H19E14000140006, la somma complessiva di Euro 5.000,00 per debito commerciale, per le spese di viaggio, vitto, alloggio e trasporti in Italia e all'estero per la partecipazione dei dipendenti regionali agli incontri ed eventi organizzati nell'ambito del progetto "G.Lo.B. -

Governance Local para a Biodiversidade;

b. in favore dei dipendenti regionali coinvolti nella gestione del progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade", la somma complessiva di Euro 4.000,00 per il rimborso delle spese di vitto, alloggio e trasporti in Italia e all'estero dagli stessi sostenute;

secondo la seguente ripartizione per scadenza del debito e per codifica del Piano dei conti finanziario:

Capitolo	Importo impegno	Scadenza debito anno	Articolo	Cod. V° livello Pcf	Voce V° livello Pcf	Codice SIOPE	Beneficiario (anagrafica)
102140	Euro 5.000,00	2016	007 "Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta"	U.1.03.02.02.001	"rimborso per viaggio e trasloco"	1.03.01.1364	158791
102140	Euro 4.000,00	2016	007 "Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta"	U.1.03.02.02.001	"rimborso per viaggio e trasloco"	1.02.05.1256	00074413

3. di registrare, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.e ii. (principio applicato della contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per l'anno 2016 (CUP H19E14000140006) sul capitolo 100712 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del progetto "G.LO.B. - Governance local para a Biodiversidade" (Contratto tra Regione del Veneto e Unione Europea 20/12/2013, N. DCI-NSAPVD/287-288)" in corrispondenza dell'impegno di spesa di cui al punto 2, il seguente accertamento in entrata per competenza, che sarà utilizzato per la riscossione del rimborso delle quote di cofinanziamento comunitario a seguito della corretta rendicontazione della spesa effettuata

Capitolo	Importo accertamento	Scadenza credito	Cod. V° livello Pef	Voce V° livello Pef	Cod. SIOPE	Anagrafica Debitore
100712	Euro 9.000,00	2016	2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2.02.01.2211	154874

4. dare atto che la spesa per missioni, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011 per le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
5. di dare atto che con successivi decreti dirigenziali si provvederà a disporre, sulla base della presentazione di rendiconti e fatture, entro il 20 novembre 2016, le liquidazioni a favore dell'agenzia viaggi Regent International S.r.l. con sede in Roma, per la fornitura dei titoli di viaggio, vitto, alloggio e trasporti;
6. di dare mandato alla Direzione Organizzazione e Personale di liquidare sul capitolo dedicato al progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade", in base alle risorse impegnate al punto 2, gli oneri relativi al rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e trasporti dei dipendenti regionali coinvolti nella gestione del progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade", sulla base della presentazione, entro il 31 dicembre 2016, dei riepiloghi missioni;
7. di dare atto che con successivo decreto dirigenziale si provvederà a disporre la liquidazione delle spese di viaggio, vitto, alloggio e trasporti a favore del dott. Diego Paganini, sulla base della presentazione del riepilogo missione alla Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR entro il 31 dicembre 2016;
8. di dare atto che il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti regionali non ha natura di debito commerciale, mentre l'acquisto dei titoli di viaggio dall'agenzia Regent International S.r.l. ha natura di debito commerciale;
9. di attestare altresì che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. di dare atto che le risorse così trasferite dovranno essere successivamente opportunamente rendicontate secondo le procedure contabili stabilite dagli allegati al contratto sottoscritto tra la Regione del Veneto e la Commissione Europea;
11. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;
12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul BUR della Regione del Veneto.

Diego Vecchiato

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

(Codice interno: 332656)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 4 del 20 settembre 2016

Impegno di spesa per pubblicità legale sulla Gazzetta Ufficiale.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si dispone l'impegno della spesa per inserzioni obbligatorie di bandi e avvisi legali sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana GURI, per corrispondere alle esigenze delle diverse Strutture regionali. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2003. Parere ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione prot. n. 0174053 del 22/12/2015. Determinazione di AVCP - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011.

Il Direttore

PREMESSO che il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" in vigore dal 19/04/2016 all'articolo 73 disciplina la pubblicazione di avvisi e bandi a livello nazionale;

VISTO che l'art. 73 comma 4 del citato Decreto legislativo, prevede che fino alla data indicata nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del codice, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici e che fino a tale data trova applicazione l'art. 216 comma 11, il quale prevede, tra l'altro, che le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

VISTA la necessità, nelle more dell'attuazione degli adempimenti succitati, che sia garantita alle singole Strutture che ne facessero richiesta, la possibilità di procedere alla pubblicazione di avvisi e bandi relativi alla fattispecie di cui all'art. 73 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016;

RILEVATO che la previsione normativa dell'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale determina, nei soli casi e per i soli atti per i quali tale obbligo è sancito dalla legge, un diritto esclusivo a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che dal 1929 è affidatario della gestione, amministrazione, stampa e vendita della Gazzetta Ufficiale (art. 3 R.D. 20 giugno 1929 n. 1058);

CONSIDERATO che con nota di ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione prot. n. 0174053 del 22/12/2015 e conformemente alla determinazione della AVCP - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 - l'affidamento diretto del servizio in parola all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., limitatamente ai casi di pubblicazione obbligatoria, rientra nella previsione di cui all'art. 19, comma 2 del Decreto legislativo n. 163/2006 ed è pertanto sottratto dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come indicato nella determinazione stessa;

CONSIDERATO che l'art. 9 "Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo" del Decreto legislativo n. 50/2016 ribadisce le disposizioni di cui all'art. 19, comma 2 del Decreto legislativo n. 163/2006;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar n. 25 del 9 settembre 2016, con il quale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 18 della L.R. n. 54/2012, come modificata dalla L.R. n. 14/2016, e dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento regionale n. 1/2016 di attuazione della L.R. n. 54/2012 novellata, si è proceduto alla specificazione delle attività di competenza dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione e a delegare il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione all'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze come individuate nell'Allegato A al decreto stesso;

RITENUTO pertanto di affidare direttamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Roma il servizio di pubblicazione di avvisi e bandi nella Gazzetta Ufficiale, impegnando a favore dello stesso, Istituto (C.F. 00399810589) la somma di Euro 30.000,00 oltre IVA al 22% pari Euro 6.600,00 per un totale di 36.600,00, che costituisce debito commerciale, sul cap. 5192 "Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse della Regione" di cui all'art. 21 del bilancio di previsione 2016;

DATO ATTO altresì che le pubblicazioni previste dall'art. 73 comma 4 del Decreto legislativo n. 50/2016 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - GURI avvengono attraverso la modalità operativa messa a disposizione dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. che prevede l'invio di avvisi e bandi per via telematica on-line attraverso un'apposita piattaforma informatica;

PRESO ATTO che il servizio di pubblicazione di avvisi e bandi on line nella Gazzetta Ufficiale, reso dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., è gratuito e che le somme dovute costituiscono il corrispettivo del mero acquisto spazi (secondo il numero di caratteri) nella medesima Gazzetta Ufficiale e che il costo per l'acquisto dei suddetti spazi è regolato da apposito tariffario pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

ATTESTATO che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;

DATO ATTO che la copertura finanziaria completa fino al V livello corrisponde al codice U 1.03.02.16.001 "Pubblicazione bandi di gara" art. 21 e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che la liquidazione dell'importo spettante al Soggetto beneficiario avverrà entro l'esercizio in corso, su presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della correttezza e puntualità del servizio svolto;

DATO ATTO che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nella tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le fattispecie previste dal codice SIOPE al numero 1.03.01.1364;

CONSIDERATO che si provvederà a comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti approvato con DPR del 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la L.R. n. 6/80 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli artt. 42, 43, 44 della L.R. 39/2001;

VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.e i.;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO il Decreto legislativo n. 126/2014;

decreta

1. Di approvare le premesse del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Di attestare che: l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata; la copertura finanziaria completa fino al V livello corrisponde al Codice U "1.03.02.16.001" Pubblicazione bandi di gara", art.21; il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
3. Di impegnare in favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Roma (C.F. 00399810589) la spesa complessiva di Euro 36.600,00 IVA inclusa, che costituisce debito commerciale, sul capitolo 5192 "Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse della Regione" imputando la somma al bilancio di previsione 2016 le cui registrazioni contabili sono individuate nell'**Allegato tecnico contabile T1** e nell'**Allegato tecnico contabile T2** che formano parte integrante del presente decreto.
4. Di dare atto che si provvederà a comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011.

5. Di attestare che la liquidazione dell'importo spettante al Soggetto beneficiario avverrà nell'esercizio in corso, su presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della correttezza e puntualità del servizio svolto.
6. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nella tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
7. Di dare atto che il presente provvedimento rientra tra le fattispecie previste dal Codice SIOPE al n. 1.03.01.1364.
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione nella forma integrale, fatta eccezione per gli allegati contabili mod. T1 e mod. T2.

Francesca Del Favero

Allegati (*omissis)*

(Codice interno: 332657)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 5 del 21 settembre 2016

Acquisto spazi su stampa. Anno 2016. C.I.G.: ZBE1B4202A per l'Ente Morale Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco dei Frati Minori Conventuali (C.F. 80002810549) e Z9E1B41F62 per la Società Comunica S.r.l. (C.F. 01655380069).

[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:
Il presente decreto impegna la spesa in favore di alcune società editrici "di settore" per la promozione di iniziative regionali nei molteplici ambiti di intervento. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerte inviate via PEC in data 16/09/2016 dell'Ente Morale Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco dei Frati Minori Conventuali prot. n. 349031 del 16/09/2016 e in data 16/09/2016 della società Comunica S.r.l. prot. n. 349644 del 16/09/2016.

Il Direttore

PREMESSO che la Legge n. 150 del 7 giugno 2000 - art. 1 - prevede il ricorso ai mezzi di comunicazione di massa e, tra gli altri alla stampa, al fine di "promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia in Europa e nel mondo conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale";

RILEVATO che al fine di garantire adeguata pubblicità alle diverse iniziative regionali, promosse, organizzate e finanziate dalla Giunta regionale attraverso le proprie Strutture nei molteplici ambiti di intervento, si è constatata nel corso degli anni l'utilità di avvalersi non solo delle maggiori testate a diffusione nazionale e locale, ma anche di periodici o riviste "di settore "la cui diffusione presso un target fidelizzato e specifico appare oltremodo utile per promuovere iniziative ed eventi di spicco a livello locale, quali a titolo di esempio, la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, le opportunità legate al turismo religioso, gli eventi culturali di pregio, le iniziative in materia economico/produttiva del Veneto, etc.;

CONSIDERATO che si è ravvisata la necessità di promuovere, nell'ambito delle iniziative di promozione del territorio Veneto maggiormente interessanti, quelle afferenti il Turismo religioso, che coniuga itinerari del sacro e luoghi della fede con proposte di ospitalità, valorizzando le bellezze del territorio, e quelle relative agli itinerari enogastronomici, che oggi costituiscono una delle più importanti forme di "turismo emergente" consentendo la valorizzazione dei prodotti tipici veneti e nel contempo la scoperta delle bellezze della regione;

RITENUTO che per la pubblicizzazione di tali importanti iniziative promozionali possano essere utilizzate, per la specificità , il target ed i circuiti di diffusione, le seguenti testate:

- per il Turismo religioso la Rivista "San Francesco Patrono d'Italia", dell'Ente Morale Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco dei Frati Minori Conventuali (C.F. 80002810549), mensile nazionale ed internazionale cui viene data grande visibilità attraverso articoli sulla carta stampata, circuiti radio televisivi e distribuzione presso le edicole a circa 200.000 lettori: acquisto di 2 pagine a colori destinate alla promozione degli itinerari religiosi e turistici del Veneto e alla promozione del territorio per l'importo complessivo di Euro 12.187,80 (IVA inclusa);

- per gli itinerari enogastronomici la Guida enogastronomica "Il Golosario - ed. 2017" del giornalista Paolo Massobrio della Società editrice Comunica S.r.l. (C.F. 01655380069), particolarmente scelto e letto da consumatori attenti, operatori del settore enogastronomico e uomini della comunicazione, in grado di promuovere l'eccellenza agroalimentare e vitivinicola del nostro paese e quindi di pubblicizzare, al proprio interno, l'itinerario delle eccellenze locali del Veneto ed i suoi prodotti tipici, i luoghi del gusto e le cantine vitivinicole: acquisto di un inserto di 6 pagine a colori per l'importo complessivo Euro 6.100,00 (IVA inclusa);

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar n. 25 del 9 settembre 2016, con il quale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 18 della L.R. n. 54/2012, come modificata dalla L.R. n. 14/2016, e dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento regionale n. 1/2016 di attuazione della L.R. n. 54/2012 novellata, si è proceduto alla specificazione delle attività di competenza dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione e a delegare il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione all'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze come individuate nell'Allegato A al decreto stesso;

DATO ATTO dell'indisponibilità di convenzione CONSIP utile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 4, della Legge n. 191/2004 per tale tipologia di servizio, nonché dell'assenza di altri strumenti di acquisto nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

DATO ATTO dell'esito positivo delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 per le motivazioni innanzi indicate;

ATTESTATO che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;

RITENUTO di impegnare, a favore dei sottoelencati beneficiari e per gli importi a fianco degli stessi indicati, la somma complessiva di Euro 18.287,80 (IVA inclusa), che costituisce debito commerciale, sul capitolo 3426 "Spese per attività di informazione della Giunta Regionale" - codice SIOPE 1.03.01.1364:

- Ente Morale Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco dei Frati Minori Conventuali (C.F. 80002810549) - Euro 12.187,80 (IVA inclusa);
- Società Comunica S.r.l. (C.F. 01655380069) - Euro 6.100,00 (IVA inclusa);

DATO ATTO che la copertura finanziaria completa fino al V livello corrisponde al codice U 1.03.02.02.004 "Pubblicità", art. 007;

ATTESTATO che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che la liquidazione dell'importo spettante ai Soggetti beneficiari avverrà entro l'esercizio in corso dietro presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;

DATO ATTO che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011: Pubblicità;

RITENUTO di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma 173 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

CONSIDERATO che si provvederà a comunicare ai beneficiari l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1984, n. 5;

VISTO il Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la Legge regionale n. 39/2001;

VISTA la Legge regionale n. 1/2011;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.e i.;

Visto il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;

decreta

1. di approvare le premesse del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di attestare che: l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata; la copertura finanziaria completa fino al V livello corrisponde al codice U 1.03.02.02.004 "Pubblicità", art. 007; il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
3. di impegnare, a favore dei sottoelencati beneficiari e per gli importi a fianco degli stessi indicati, la somma complessiva di Euro 18.287,80 (IVA inclusa) che costituisce debito commerciale, sul capitolo 3426 "Spese per attività di informazione della Giunta Regionale" al codice U 1.03.02.02.004 "Pubblicità", art. 007 - codice SIOPE 1.03.01.1364 - imputando l'intera somma al bilancio di previsione per l'esercizio 2016 di cui la relativa registrazione contabile è individuata nell'**Allegato tecnico contabile T1 e nell'Allegato tecnico contabile T2** che formano parte integrante del presente provvedimento.

- Ente Morale Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco dei Frati Minori Conventuali (C.F. 80002810549) - Euro 12.187,80 (IVA inclusa);
- Società Comunica S.r.l. (C.F. 01655380069) - Euro 6.100,00 (IVA inclusa);

4. di dare atto che si provvederà a comunicare ai beneficiari l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011;
5. di attestare che si procederà alla liquidazione dell'importo spettante ai Soggetti beneficiari entro l'esercizio in corso dietro presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011: Pubblicità;
7. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma 173 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale, fatta eccezione per gli allegati contabili mod. T1 e mod. T2.

Francesca Del Favero

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 332658)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 8 del 29 settembre 2016

Indagine demoscopica proposta da SWG S.p.A.: "Il futuro dei giovani veneti e Feedback 2016". CIG n. Z481AECCE2. Impegno di spesa.

[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'impegno di spesa in favore della Società SWG S.p.A., incaricata della realizzazione del progetto di indagine presso i cittadini e giovani veneti. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: nota prot. n. 314669 del 17 agosto 2016; D.G.R. n. 1328 del 23 agosto 2016; Lettera contratto prot. n. 323339 del 26 agosto 2016.

Il Direttore

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta regionale n. 1328 del 23 agosto 2016 è stato approvato il progetto proposto dalla Società SWG S.p.A. dal titolo "Il futuro dei giovani veneti e Feedback 2016";

DATO ATTO che detta Deliberazione ha autorizzato l'incarico a SWG S.p.A. per lo svolgimento della nuova fase di indagine nei termini ivi descritti, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, e ha nominato il Direttore della U.O. Comunicazione e Informazione Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo n. 50/2016, con l'incarico di curare ogni adempimento necessario per la sua attuazione, con i limiti e le modalità specificati nelle premesse;

DATO ATTO altresì che detta Deliberazione ha incaricato il Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e Sistar della stipula del contratto con la Società SWG S.p.A. e che la stipula è avvenuta a mezzo lettera contratto prot. n. 323339 del 26 agosto 2016;

DATO ATTO infine che il summenzionato provvedimento ha determinano in Euro 36.038,80 - IVA e ogni altro onere compreso - l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative all'affidamento in parola, demandandone l'impegno al Direttore della U.O. Comunicazione e Informazione con imputazione a carico del capitolo di spesa 3426 "Spese per le attività di informazione della Giunta regionale" del bilancio per l'esercizio 2016;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar n. 25 del 9 settembre 2016, con il quale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 18 della L.R. n. 54/2012, come modificata dalla L.R. n. 14/2016, e dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento regionale n. 1/2016 di attuazione della L.R. n. 54/2012 novellata, si è proceduto alla specificazione delle attività di competenza dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione e a delegare il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione all'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze come individuate nell'Allegato A al decreto stesso;

Dato atto dell'esito positivo delle verifiche compiute relativamente all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ai fini dell'affidamento dell'incarico;

RITENUTO pertanto di impegnare in favore di SWG S.p.A. con sede a Trieste in Via San Francesco d'Assisi 24, C.F. 00532540325 la somma complessiva di Euro 36.038,80 che costituisce debito commerciale, sul cap. 3426 "Spese per le attività di informazione della Giunta Regionale" - codice SIOPE 1.03.01.1364 con imputazione all'esercizio finanziario 2016;

ATTESTATO che:

- l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
- la copertura finanziaria completa fino al V livello corrisponde all' Art. 025 "Altri Servizi" codice U 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c.";
- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

CONSIDERATO che si provvederà a comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e che si procederà, entro l'esercizio in corso, alla liquidazione in

favore di SWG S.p.A. della somma spettante, su presentazione di regolare documentazione contabile e con le modalità indicate nella lettera contratto in data 26 agosto 2016;

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016;

VISTI gli artt. 42, 43, 44 della Legge regionale n. 39/2001;

VISTA la Legge regionale n. 1/2011;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.e i.;

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

decreta

1. di approvare le premesse del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di attestare che: l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata; la copertura finanziaria completa fino al V livello corrisponde all'Art. 025 "Altri Servizi" codice U 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c."; il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
3. di impegnare in favore di SWG S.p.A. con sede a Trieste in Via San Francesco d'Assisi 24, C.F. 00532540325 la somma complessiva di Euro 36.038,80 che costituisce debito commerciale, sul cap. 3426 "Spese per le attività di informazione della Giunta Regionale" - codice SIOPE 1.03.01.1364 con imputazione all'esercizio finanziario 2016, di cui la relativa registrazione contabile è individuata nell'**Allegato tecnico contabile T1 e** nell'**Allegato tecnico contabile T2** che formano parte integrante del presente provvedimento;
4. di dare atto che si provvederà a comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e che si procederà, entro l'esercizio in corso, alla liquidazione in favore di SWG S.p.A. della somma spettante, su presentazione di regolare documentazione contabile e con le modalità indicate nella lettera contratto in data 26 agosto 2016;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale, fatta eccezione per gli allegati tecnico contabili mod. T1 e mod. T2.

Francesca Del Favero

Allegati (*omissis*)

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 332356)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1588 del 10 ottobre 2016

"Progetto per il rilievo LiDAR (Light Detection And Ranging) aviotrasportato di parte del territorio della provincia di Belluno". Avvio procedure per l'affidamento del servizio, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per il rilievo mediante sensore attivo LiDAR (Light Detection And Ranging) aviotrasportato. L.R. n. 28/76 "Formazione della Carta Tecnica Regionale".

[Cartografia regionale]

Note per la trasparenza:
Nell'ambito delle strategie di controllo e monitoraggio del territorio, come previsto dagli obiettivi riferiti alla Missione 9 - "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - del DEFR 2016-2018, si ritiene opportuno procedere alla realizzazione di un rilievo mediante sensore LiDAR (Light Detection And Ranging) aviotrasportato nel territorio della provincia di Belluno nel quadro delle azioni riconducibili alla L.R. n. 28/76 "Formazione della Carta Tecnica Regionale" e costituzione banche dati territoriali nell'ambito dell'IDT (Infrastruttura Dati Territoriali). Si rende pertanto opportuno avviare le procedure di affidamento del relativo servizio, ai sensi delle procedure del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016).

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto cura la redazione della Carta Tecnica Regionale alle scale 1:5000 ed 1:10000 a copertura di tutto il territorio regionale, ai sensi della L.R. 16/07/1976, n. 28, nel rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 68/60 e con l'osservanza delle norme del D.P.R. 367/2000.

L'attività della Direzione Pianificazione Territoriale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha, tra gli obiettivi, di elaborare una rappresentazione del territorio strutturata in conformità agli standard nazionali ed europei, con riferimento alla Direttiva del Parlamento Europeo n. 2007/2/CE del 14/3/2007 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) in attuazione del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'Amministrazione Digitale".

La politica regionale in questo settore, nel quadro del DEFR 2016-1018 all'interno della Missione 9 - "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - è volta a proteggere il capitale naturale, quale risorsa cui sono collegate fondamentali prospettive di sviluppo del territorio, anche attraverso una attività di studio del territorio e comunque al fine di garantire, uno sviluppo sostenibile rispettoso del patrimonio naturale ed ambientale e della salute dei cittadini, in linea con i principi e gli obiettivi sanciti a livello europeo.

La pubblicazione avvenuta il 27/02/2012 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2011 - "Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici", comporta sensibili variazioni nelle modalità di implementazione delle banche dati territoriali; in sostanza l'introduzione di una specifica tecnica nazionale ha determinato la necessità di ricorrere a molteplici forme di acquisizione dei dati territoriali, ovvero delle basi di dati minime condivise, così come stabiliti dal citato Decreto.

Al contempo il settore del rilievo aerofotogrammetrico per la documentazione e rappresentazione del territorio risulta negli anni in continua evoluzione, sia per gli aspetti tecnologici sia per i contenuti scientifici; in questo innovativo scenario, di particolare importanza sono le indicazioni fornite dal rilievo eseguito mediante LiDAR (Light Detection And Ranging) aviotrasportato: un sistema che consente di ottenere modelli digitali del terreno (DTM) e della superficie (DSM) di elevata precisione.

I numerosi aspetti di ordine tecnico e scientifico sono da più parti oggetto di studio e ricerca al fine di migliorare approcci e metodi legati all'uso integrato di tecnologie differenti; inoltre appare opportuno inquadrare in un ambito definito tali aspetti anche sotto il profilo della normativa tecnica. L'analisi integrata di diverse metodologie di rilevamento ha consentito di non trascurare gli elementi di complessità insiti nei differenti metodi di acquisizione; aspetti legati alla modellazione altimetrica che necessita di elevati livelli di dettaglio per non vanificare il consistente grado di precisione conseguibile con un corretto uso del LiDAR.

A tale scopo la Regione del Veneto con propria DGR n. 2229 del 21 luglio 2009 aveva già previsto uno studio per definire le linee guida per la redazione di un Capitolato Tecnico Prestazionale per il rilievo mediante Laser Scanner da piattaforma aerea; l'attività si è sviluppata sull'esame di una vasta documentazione tecnica, riferita alle caratteristiche del rilievo LiDAR sia in riferimento agli strumenti sia ai risultati potenzialmente acquisibili; inoltre sono state utilizzate le esperienze dirette acquisite nel corso degli ultimi anni.

Secondo questi contenuti metodologico-disciplinari, la Regione del Veneto con propria DGR n. 2204 del 27 novembre 2014 ha avviato la realizzazione del "Servizio per il rilievo LiDAR aviotrasportato, con produzione di modelli digitali dell'elevazione, di parte del territorio delle Province di Belluno e di Vicenza"; le prestazioni relative a tale servizio si sono concluse il 17 novembre 2015.

Al Capitolato Tecnico Prestazionale utilizzato per il servizio di cui sopra si fa dunque riferimento per gli aspetti metodologici che determinano la qualità dei dati sotto il profilo delle tecnologie di rilievo (sensori) e per gli aspetti inerenti il corretto posizionamento dei dati rilevati (inquadramento plano altimetrico).

Appare significativo far presente come il rilievo LiDAR consenta l'esecuzione di elaborazioni tematiche che costituiscono la base per studi e a analisi territoriali necessari per le azioni di monitoraggio e prevenzione in materia di rischi ambientali. In materia di difesa del suolo, ed in particolare nella valutazione e mitigazione del rischio idrogeologico, il dato digitale di elevata precisione è un efficace tematismo di base per le valutazioni di tipo morfologico e risulta indispensabile laddove si debba entrare nel dettaglio con l'utilizzo di modellistica.

In considerazione dei benefici in termini di arricchimento del patrimonio informativo geotopografico che un rilievo LiDAR aviotrasportato determina, si ritiene opportuno completare il rilievo del territorio regionale procedendo per stralci successivi; nello specifico si intende eseguire la copertura di parte del territorio della provincia di Belluno integrando i rilievi già eseguiti in passato anche da altri Enti.

A tal proposito la Direzione Pianificazione Territoriale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha redatto il "Progetto per il rilievo LiDAR (Light Detection And Ranging) aviotrasportato di parte del territorio della provincia di Belluno" articolato in una fase di "Ripresa aerea LiDAR" e una fase di "Produzione di modelli digitali dell'elevazione".

Per la realizzazione delle attività indicate nel citato progetto, si riscontra la necessità di disporre l'esecuzione di un servizio per il rilievo mediante sensore attivo LiDAR (Light Detection And Ranging) aviotrasportato.

L'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative al servizio di cui sopra è fissato in Euro 18.226,80 (IVA ed oneri compresi), la spesa sarà finanziata con fondi regionali e sarà impegnata, con propri atti, dal Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale sul capitolo n. 7800 esercizio finanziario 2016.

In considerazione delle specifiche competenze in materia, si propone di nominare responsabile del procedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Pianificazione territoriale strategica e cartografia.

Inoltre si propone di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale dell'attuazione delle procedure di affidamento, ai sensi delle procedure del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), nonché di tutti gli atti relativi al servizio da affidare e degli atti conseguenti oltre alla firma del relativo contratto d'appalto con l'Impresa;

Si precisa che la spesa per le attività di cui al presente provvedimento, non rientra tra le tipologie di spesa soggette a limitazioniai sensi della L.R. 1/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 16 luglio 1976, n. 28;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2011;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTO il D.Lgs. 33/2013;

VISTO il D.Lgs. 50/2016.

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare la procedura di affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l' affidamento del servizio per il rilievo mediante sensore attivo LiDAR (Light Detection And Ranging) aviotrasportato;

3. di determinare in Euro 18.226,80 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 7800 "Spese per la formazione e gestione della Carta Tecnica Regionale, della Carta Geologica e dei tematismi collegati";

4. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale dell'attuazione delle procedure di affidamento e degli atti conseguenti oltre alla firma del relativo contratto d'appalto con l'Impresa ai sensi delle procedure del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016);

5. di nominare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dell'Unità Organizzativa Pianificazione territoriale strategica e cartografia;

6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

7. di dare atto che l'obbligazione che si andrà a determinare con successivo provvedimento, si configura quale debito commerciale;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 332433)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1631 del 21 ottobre 2016

Costituzione della Commissione tecnico consultiva regionale per la salute mentale.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si intende costituire la Commissione tecnico consultiva regionale per la salute mentale che supporterà l'Unità Organizzativa Salute mentale e sanità penitenziaria nelle azioni di coordinamento, monitoraggio, progettazione e programmazione nonché per la validazione di indirizzi e protocolli organizzativo-gestionali.

L'Assessore Luca Coletto di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin, riferisce quanto segue.

Nel corso degli anni si è rilevato un incremento significativo della domanda di interventi psichiatrici, collegati ad una evoluzione qualitativa e quantitativa della patologia psichiatrica. Con l'intento di rispondere all'evolversi dei bisogni relativi alla salute mentale, la Conferenza Unificata ha approvato nel mese di gennaio 2013 il Piano di Azioni Nazionali per la Salute Mentale (PANSM).

Il PANSM tieneconto di una serie di indicazioni internazionali e nazionali che includono:

- Declaration and Action Plan di Helsinki dell'OMS Europa (2005) e MH Gap dell'OMS Ginevra (2008);
- Green Paper (2006) ed European Pact for Mental Health and Well-being (2008) dell'Unione Europea;
- Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, recepita nel nostro ordinamento con legge 176/1991 e Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, recepita con legge 18/2009;
- Linee di Indirizzo per la Salute Mentale, 20.3.2008;
- DPCM 1° aprile 2008 sul trasferimento della sanità penitenziaria dall'Amministrazione della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale;
- Piano Nazionale Prevenzione 2010-2012;
- Patto per la Salute 2010-2012.

Il PANSM propone una riorganizzazione dei servizi di salute mentale, funzionale all'adozione di una metodologia fondata sulla necessità di lavorare per progetti di intervento, specifici e differenziati, sulla base della valutazione dei bisogni delle persone e della implementazione di percorsi di cura; ciò implica un approccio sistemico multidimensionale da parte delle equipe.

Il PANSM si sostanzia in una serie di azioni programmatiche, distinte in tre sezioni:

1. tutela della salute mentale in età adulta;
2. tutela della salute mentale in infanzia e adolescenza;
3. integrazione e coordinamento con altre aree;

per ciascuna delle quali vengono individuati:

- gli obiettivi;
- le azioni;
- gli indicatori.

Per dare seguito alle indicazioni del PANSM, sono stati approvati in sede di Conferenza Unificata tre importanti Accordi:

- "Le Strutture residenziali Psichiatriche" - Rep. Atti n. 116/CU del 17 ottobre 2013. Tale documento si riferisce a strutture residenziali che accolgono utenti adulti e si propone di fornire indirizzi omogenei nell'intero territorio nazionale, mirati a promuovere, all'interno del sistema di offerta dei Dipartimenti di Salute Mentale, una residenzialità funzionale ai percorsi individualizzati strutturata sia per intensità di trattamento sia per programmi e tipologie di intervento correlati alla patologia e alla complessità dei bisogni.
- "Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza" - Rep. Atti n. 138/CU del 13 novembre 2014. Tale Accordo è funzionale al raggiungimento del secondo obiettivo del PANSM in materia di tutela della salute mentale in infanzia e adolescenza: "*Esistenza di una rete regionale di strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extra-ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, in stretta integrazione con i servizi territoriali"*;

- "Definizione dei percorsi di cura da attivare nei Dipartimenti di salute mentale per i disturbi schizofrenici, i disturbi dell'umore e i disturbi gravi di personalità" - Rep. Atti n. 137/CU del 13 novembre 2014. Il documento ha l'obiettivo di definire standard dei percorsi assistenziali, di promuovere l'appropriatezza erogativa e la differenziazione delle prestazioni, di ottimizzare le risorse strutturali e professionali oltre che di sviluppare - all'interno di ciascuna Regione - processi di benchmarking tra i diversi Dipartimenti per la Salute Mentale.

A livello regionale, al fine di dare attuazione ai documenti nazionali sopra esposti, sono stati approvati i seguenti atti:

- DGR n. 1558 del 03 settembre 2013 di recepimento del Piano di Azioni Nazionali per la Salute Mentale (PANSM);
- DGR n. 2704 del 29 dicembre 2014 di recepimento dell'Accordo "Le Strutture residenziali Psichiatriche";
- DGR n. 1026 del 04 agosto 2015 di recepimento dell'Accordo "Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza";
- DGR n. 1170 del 08 settembre 2015 di recepimento dell'Accordo "Definizione dei percorsi di cura da attivare nei Dipartimenti di salute mentale per i disturbi schizofrenici, i disturbi dell'umore e i disturbi gravi di personalità".

In tale contesto è prioritario richiamare la Legge Regionale n. 23 del 29 giugno 2012 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016" che individua le seguenti azioni strategiche:

- Consolidare la rete dei servizi del DSM
- Definire programmi di sostegno alle famiglie
- Consolidare e qualificare la rete residenziale e semiresidenziale
- Sviluppare l'utilizzo dell'*Evidence Based Medicine*
- Rafforzare la collaborazione con la medicina di famiglia
- Promuovere interventi di contrasto allo stigma
- Promuovere interventi terapeutico-riabilitativi che facilitino il recupero delle abilità individuali-relazionali-lavorative
- Rendere prioritario per i DSM l'obiettivo dell'inserimento lavorativo
- Promuovere una forte integrazione tra salute mentale e dipendenze patologiche
- Sviluppare linee guida regionali e/o protocolli di collaborazione a livello locale tra DSM e servizi distrettuali per l'età evolutiva
- Prevedere l'estensione dell'accesso ai Centri Diurni.

La complessità della materia afferente all'area della salute mentale richiede un costante monitoraggio anche in ordine all'applicazione locale delle indicazioni nazionali e regionali, e, a tal fine, si propone di costituire una Commissione tecnico consultiva regionale per la salute mentale a supporto dell'Unità Organizzativa Salute mentale e sanità penitenziaria nelle azioni di coordinamento, monitoraggio, progettazione e programmazione nonché per la validazione di indirizzi e protocolli organizzativo-gestionali, così costituita:

- Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, con funzioni di Presidente;
- Il Direttore dell'Unità Organizzativa Salute mentale e sanità penitenziaria, con funzioni di vicario del Presidente;
- Il Direttore della Direzione regionale Servizi Sociali, o suo rappresentante;
- Il Coordinatore del Collegio dei Clinici e Professori Universitari di Psichiatria;
- I Professori Ordinari Direttori delle Cliniche Psichiatriche delle Università di Padova e Verona;
- Il Preside della Facoltà di Psicologia di Padova;
- Un rappresentante delle Società scientifiche di settore più rappresentative;
- Un Direttore Generale di Azienda Ulss;
- Un Direttore Sanitario di Azienda Ulss;
- Un Direttore dei Servizi Sociali e Funzione Territoriale di Azienda Ulss;
- Un Direttore Amministrativo di Azienda Ulss;
- Un rappresentante dei Medici di Medicina Generale;
- Un responsabile dei Servizi distrettuali di Età evolutiva;
- Un rappresentante delle professioni sanitarie non mediche;
- Il Presidente della Conferenza Regionale Permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria;
- Un rappresentante di associazioni o federazioni regionali per l'integrazione sanitaria e sociosanitaria;
- Un rappresentante della Cooperazione sociale;
- Due rappresentanti delle Associazioni di familiari e/o utenti, con almeno due sezioni iscritte all'Albo regionale del volontariato e/o promozione sociale;
- Un rappresentante delle Associazioni delle strutture ospedaliere psichiatriche private accreditate.

Per questioni di particolare interesse e specificità potranno essere coinvolte ad hoc altre figure rappresentative dell'ambito di competenza della Commissione.

Alla nomina dei suddetti componenti si provvederà con Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale.

La Commissione tecnico consultiva regionale per la salute mentale esplicherà il proprio mandato fino al 31 dicembre 2018 e potrà essere ricostituita con provvedimento di Giunta Regionale.

La presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale e gli eventuali rimborsi delle spese per la partecipazione ai lavori della Commissione sono a carico delle amministrazioni/enti di appartenenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 29 giugno 2012 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016";

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di costituire la Commissione tecnico consultiva regionale per la Salute Mentale a supporto dell'Unità Organizzativa Salute mentale e sanità penitenziaria nelle azioni di coordinamento, monitoraggio, progettazione e programmazione nonché per la validazione di indirizzi e protocolli organizzativo-gestionali;

3. di stabilire che la Commissione Regionale per la Salute Mentale sarà così costituita:

- Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, con funzioni di Presidente;
- Il Direttore dell'Unità Organizzativa Salute mentale e sanità penitenziaria, con funzioni di vicario del Presidente;
- Il Direttore della Direzione regionale Servizi Sociali, o suo rappresentante;
- Il Coordinatore del Collegio dei Clinici e Professori Universitari di Psichiatria;
- I Professori Ordinari Direttori delle Cliniche Psichiatriche delle Università di Padova e Verona;
- Il Preside della Facoltà di Psicologia di Padova;
- Un rappresentante delle Società scientifiche di settore più rappresentative;
- Un Direttore Generale di Azienda Ulss;
- Un Direttore Sanitario di Azienda Ulss;
- Un Direttore dei Servizi Sociali e Funzione Territoriale di Azienda Ulss;
- Un Direttore Amministrativo di Azienda Ulss;
- Un rappresentante dei Medici di Medicina Generale;
- Un responsabile dei Servizi distrettuali di Età evolutiva;
- Un rappresentante delle professioni sanitarie non mediche;
- Il Presidente della Conferenza Regionale Permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria;
- Un rappresentante di associazioni o federazioni regionali per l'integrazione sanitaria e sociosanitaria;
- Un rappresentante della Cooperazione sociale;
- Due rappresentanti delle Associazioni di familiari e/o utenti, con almeno due sezioni iscritte all'Albo regionale del volontariato e/o promozione sociale;
- Un rappresentante delle Associazioni delle strutture ospedaliere psichiatriche private accreditate.

Per questioni di particolare interesse e specificità potranno essere coinvolte ad hoc altre figure rappresentative dell'ambito di competenza della Commissione Regionale per la Salute Mentale;

4. di demandare a successivo provvedimento del Direttore dell'Area Sanità e Sociale la nomina dei componenti della Commissione di cui al punto che precede;

5. di stabilire che la Commissione esplicherà il proprio mandato fino al 31 dicembre 2018 e potrà essere ricostituita con provvedimento di Giunta Regionale;

6. di incaricare l'Unità Organizzativa Salute mentale e sanità penitenziaria, afferente alla Direzione Programmazione sanitaria, dell'esecuzione del presente atto;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

8. di stabilire che gli eventuali rimborsi delle spese per la partecipazione ai lavori della Commissione sono a carico delle amministrazioni/enti di appartenenza;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 332432)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1633 del 21 ottobre 2016

Individuazione degli enti del Servizio Sanitario Regionale per i Piani di Rientro di cui ai commi 524-530 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento sono applicati i criteri individuati dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016) e puntualmente definiti con il decreto 21 giugno 2016 del Ministero della Salute, al fine di individuare gli enti del Servizio Sanitario Regionale che presentano le condizioni di cui ai punti a) e b) del comma 524 art.1.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n.208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) - introduce lo strumento dei piani di rientro aziendali al fine di migliorare l'efficienza e riqualificare la qualità assistenziale delle strutture ospedaliere pubbliche.

Al Comma n.524 è previsto che ciascuna Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, individui le Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, gli IRCCS e gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura che presentano:

1. uno scostamento tra costi e ricavi pari o superiore al 10% dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro;
2. il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

Per le Aziende individuate da parte delle Regioni è richiesta la presentazione di un piani di rientro di durata non superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale ed al miglioramento della qualità delle cure ovvero all'adeguamento dell'offerta, al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati. Pertanto il Piano può essere determinato sia da ragioni economiche sia per il mancato rispetto di parametri su volumi, qualità ed esiti delle cure.

In caso di scostamento pari o superiore al 10% tra costi e ricavi o in valore assoluto pari ad almeno 10 milioni di euro, il piano deve prevedere: analisi della situazione economico-gestionale dell'azienda negli ultimi 3 anni; definizione della strategia di rientro; predisposizione del conto economico tendenziale e programmatico; definizione degli strumenti di monitoraggio, verifica e analisi del piano, con indicatori quantitativi e qualitativi.

Nel secondo caso il piano di rientro aziendale deve prevedere la verifica della qualità dei dati registrati nei Sistemi informativi sanitari; l'analisi della situazione attraverso la conduzione di audit clinici e organizzativi, attraverso un confronto con quelli disponibili sul sito del Programma Nazionale Esiti; un programma di interventi.

Il decreto del 21 giugno 2016 del Ministero della Salute di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma n.526 della sopraccitata legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2016, ha fornito la metodologia per individuare le Aziende Ospedaliere (AO), Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU) e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) che presentano inefficienze gestionali e definisce le modalità per l'individuazione dei costi e per la determinazione dei ricavi delle Aziende e chiarisce la determinazione dello scostamento assoluto (S) e dello scostamento percentuale (S%). Con il medesimo decreto sono definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70 recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.

Le strutture regionali, come rappresentato nella relazione allegata (**Allegato A**), hanno proceduto alla verifica delle condizioni ed è stato peraltro richiesto, con nota n. 285438 del 25 luglio 2016, un confronto tecnico con i Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, per correggere l'inesatto coefficiente di normalizzazione dei ricavi da prestazioni riportato nell'allegato tecnico a) del decreto e generato da un disallineamento tra la banca dati SDO a disposizione del Ministero e quelli invece presenti nei sistemi informativi regionali, segnalato in data 10 marzo 2016 con nota n.96158.

L'incontro, che si è tenuto in data 6 settembre 2016 ed il cui verbale è pervenuto in data 3 ottobre u.s., ha permesso di condividere i coefficienti di normalizzazione corretti che risultano essere:

- 7% per l'Azienda Ospedaliera di Padova;
- 8% per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
- 24% per l'Istituto Oncologico del Veneto.

Applicando tali coefficienti risulta che nessuna tra le Aziende Ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie, e IRCCS della regione Veneto presenta le condizioni previste dal decreto ministeriale 21 giugno 2016 per la sottoposizione obbligatoria al piano di rientro aziendale, ai sensi del dell'articolo 1 comma 524, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come confermato dal verbale della riunione avvenuta il 6 settembre 2016, del tavolo tecnico per la valutazione delle condizioni di applicazione della normativa sull'individuazione delle aziende da sottoporsi a piano di rientro aziendale.

Relativamente al punto b) del comma 524 il decreto 21 giugno prevede il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure si realizzino qualora una o più aree cliniche:

- Presentino un punteggio corrispondente a qualità assistenziale molto bassa ed attività ospedaliera complessivamente erogata in tali aree in misura superiore al 15% delle dimissioni totali;
- Presentino un punteggio corrispondente a qualità assistenziale bassa ed attività ospedaliera complessivamente erogata in tali aree in misura superiore al 33% delle dimissioni totali.

Anche in questo caso si è verificato che nessuna tra le Aziende Ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie, e IRCCS della regione Veneto presenta le caratteristiche di cui al punto b) del comma 524 articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n.208.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" articolo 2 comma 2;

VISTO l'art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

VISTO il decreto 21 giugno del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il verbale della riunione del tavolo tecnico per la valutazione delle condizioni di applicazione della normativa sull'individuazione delle aziende da sottoporsi a piano di rientro aziendale del 6 settembre 2016, pervenuto in data 3 ottobre 2016;

delibera

1. di dare atto che per l'anno 2016 l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l'Istituto Oncologico Veneto non presentano le caratteristiche di cui ai punti a) e b) del comma 524 art. 1 L.208 28 dicembre 2015 e, di conseguenza, non sono soggette a piano di rientro ai sensi della citata normativa;

2. di approvare, per le finalità di cui al punto 1, l'**Allegato A** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1633 del 21 ottobre 2016

Piani di rientro AO, AOU e IRCCS - L. 208 28 dicembre 2015

Le presente relazione, come previsto dal comma 525 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n.208, è finalizzata a individuare gli enti del Servizio Sanitario Regionale del Veneto che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 524 lettere a) e b).
Al Comma n.524 è previsto che ciascuna Regione entro il 30 giugno di ogni anno individui le Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, gli IRCCS e gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura che presentano:

a) uno scostamento tra costi e ricavi pari o superiore al 10% dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro;
b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

Lo stesso Comma n.525 per la verifica delle condizioni di cui al comma 524 lett. a), specifica che vengono utilizzati i dati dei costi relativi al quarto trimestre 2015 e dei ricavi come determinati ai sensi del decreto di cui al comma 526; per la verifica delle condizioni di cui al comma 524 lett. b), sono utilizzati i dati relativi all'anno 2014 indicati dal medesimo decreto di cui al comma 526.
Il decreto previsto dal Comma n.526 è stato pubblicato il 15 luglio 2016 in Gazzetta Ufficiale (decreto 21 giugno 2016 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze) ed approva gli allegati tecnici contenenti la metodologia per l'individuazione da parte delle regioni delle aziende da sottoporre ai Piani di rientro.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1633 del 21 ottobre 2016

Valutazione dello scostamento tra costi e ricavi - comma 524 punto a)

L'allegato tecnico a) del decreto 21 giugno 2016 fornisce la metodologia per individuare le Aziende Ospedaliere (AO), Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU) e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) che presentano inefficienze gestionali, e chiarisce che la base dei dati economici, in prima applicazione per l'anno 2016, deve aver riferimento ai dati CE relativi al IV trimestre 2015.
La metodologia definisce le modalità per l'individuazione dei costi e per la determinazione dei ricavi delle Aziende e chiarisce la determinazione dello scostamento assoluto (S) e dello scostamento percentuale (S%), che vengono definiti come:
Scostamento assoluto (S) = Costi - Ricavi massimi ammissibili
Con:

- *Costi = Costi da CE - Oneri straordinari*
- *Ricavi massimi ammissibili = Ricavi da prestazioni_new + Finanziamento per funzioni massimo ammissibile + altri ricavi relativi alle entrate proprie, alle sterilizzazioni e alla gestione finanziaria*

Lo Scostamento percentuale (S%), in coerenza con il razionale introdotto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, è così definito:
Scostamento % (S%)=S / (Ricavi da prestazioni_new + Finanziamento per funzioni massimo ammissibile)

Il finanziamento per funzioni massimo ammissibile è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni il quale dispone che "il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non possa in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato"; pertanto:
fin. funzioni massimo ammissibile = 30% (fin. funzioni massimo ammissibile + Ricavi da prestazioni_new)

Il valore dei "*ricavi da prestazioni_new*" sono determinati attraverso la somma di diverse voci di ricavo delle Aziende che sono associate alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate. Tuttavia, essendo i tariffari regionali differenti tra di loro e anche con riferimento a quello nazionale, il decreto chiarisce all'allegato tecnico a) chiarisce che in sede di prima applicazione per l'anno 2016 per le prestazioni di ricovero dovrà essere utilizzato un criterio di normalizzazione.
La normalizzazione consiste nel determinare il delta tariffario percentuale tra il valore dei ricoveri contabilizzati a CE consuntivo 2014 (attività intraregionale ed extraregionale) e il valore delle prestazioni ospedaliere erogate nell'anno 2014 desumibile dal flusso informativo SDO valorizzato a tariffe nazionali, definite tramite decreto ministeriale 18 ottobre 2012.
*Normalizzazione dei ricavi da ricovero = (Ricavi per ricovero ad Aziende Sanitarie della Regione + Ricavi per ricovero a soggetti pubblici Extraregione) * delta tariffario percentuale*

ricavi da prestazioni_new = ricavi da prestazioni - normalizzazione dei ricavi da ricovero
In fase di analisi da parte degli uffici regionali si è appurato che il delta tariffario percentuale (o coefficiente di normalizzazione) riportato dapprima negli schemi di decreto e quindi nel decreto del 21 giugno 2016 non risultava essere corretto per le Aziende in esame della Regione Veneto.
I valori riportati nel decreto sono:

Azienda	**Normalizzazione ricavi da prestazioni**
Azienda Ospedaliera di Padova	15%
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona	14%
Istituto Oncologico Veneto	24%

Tale analisi veniva rappresentata al Ministero della Salute con nota n. 96158 del 10 marzo 2016 individuando la causa nel disallineamento degli archivi SDO tra Regione e Ministero.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1633 del 21 ottobre 2016

	AO PD	*AOUI VR*	*IOV*
SDO 2014 dati Ministero	52.148	52.704	5.801
SDO 2014 dati Regione Veneto	59.468	61.969	5.893
differenza	7.320 (+12,3%)	9.265 (+15,0%)	92 (+1,6%)

Il Ministero della Salute con successiva nota del 21 marzo per lo specifico caso della selezione della Aziende da sottoporre a piano di rientro, dovendo garantire un confronto omogeneo tra valore CE dei ricavi per ricovero e valore delle medesime determinato mediante tariffe nazionali, condivide la necessità di utilizzare le fonti informative coerenti e indice alla regione di avvalersi della possibilità del confronto tecnico con i Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze come previsto dal decreto ("le condizioni di cui ai precedenti capoversi possono essere verificate dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute su richiesta motivata delle regioni interessate, corredata della necessaria documentazione per l'istruttoria").
In data 25 luglio 2016, con nota n. 285438, successiva alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale del decreto (15 luglio 2016), veniva pertanto richiesto un confronto tecnico tra questa regione e i Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze. L'incontro si è svolto in data 06 settembre 2016 e sono stati condivisi i coefficienti di normalizzazione che sono risultati essere:

- 7% per l'Azienda Ospedaliera di Padova;
- 8% per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
- 24% per l'Istituto Oncologico del Veneto.

Pertanto, il calcolo risultante in ragione della normalizzazione determinata è rappresentato nella tabella seguente, considerando per ciascun valore le voci come dettagliatamente esposto nel decreto ministeriale relativamente ai costi da CE, ai ricavi da prestazione e agli altri ricavi relativi alle entrate proprie, alle sterilizzazioni e alla gestione finanziaria.

	CEPA IV 2015	**AO PD**	**AOUI VR**	**IOV**
	Indicatori:			
1	**SCOSTAMENTO VALORE ASSOLUTO**	**-11.623.181**	**-2.997.864**	**-11.027.431**
2	**SCOSTAMENTO %**	**-2,17%**	**-0,57%**	**-11,97%**

Pertanto nessuna delle Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, gli IRCCS della Regione Veneto presentano le condizioni descritte dall'allegato a) del decreto 21 giugno 2016. Anzi presentano un valore complessivo dei ricavi così determinati maggiore ai costi considerati.
Peraltro, i ricavi determinati secondo le modalità previste non consentono una completa coerenza tra costi e ricavi nel caso della nostra regione in quanto il valore delle prestazioni riportato nel CE relativo al IV CEPA fanno riferimento alla produzione 2014 a differenza dei costi che invece fanno riferimento all'anno 2015. Nel caso delle Aziende Ospedaliere, e in particolare per quella di Verona, tale aspetto è particolarmente significativo in quanto il valore della produzione di ricoveri ha presentato nel 2015 un importante aumento rispetto all'anno precedente, risultando pertanto in tale calcolo sfavorita dall'incremento della produzione. Il risultato reale per cui è stato ulteriormente migliore di quanto già registrato dal calcolo precedente.

AZ. OSP. PADOVA	Consuntivo	2014	201.707.556
	Consuntivo	2015	203.618.934
	delta	N - N-x	1.911.378
	delta %	N - N-x	+0,95%

ALLEGATOA alla Dgr n. 1633 del 21 ottobre 2016

AZ. OSP. UNIV. INT. VERONA	Consuntivo	2014	203.627.193
	Consuntivo	2015	217.458.266
	delta	N - N-x	13.831.073
	delta %	N - N-x	+6,79%
Istituto Oncologico Veneto	Consuntivo	2014	13.365.546
	Consuntivo	2015	13.256.646
	delta	N - N-x	-108.900
	delta %	N - N-x	-0,81%

Valutazione del rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure - comma 524 punto b)

Il decreto prevede che le condizioni d cui all'art. 1, comma 524, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.208, si realizzino qualora una o più aree cliniche:

- Presentino un punteggio corrispondente a qualità assistenziale molto bassa (5) ed attività ospedaliera complessivamente erogata in tali aree in misura superiore al 15% delle dimissioni totali;
- Presentino un punteggio corrispondente a qualità assistenziale bassa (4) ed attività ospedaliera complessivamente erogata in tali aree in misura superiore al 33% delle dimissioni totali;

In nessuna delle strutture in esame e per nessuna delle area cliniche in ciascuna si realizzano situazioni di qualità assistenziale bassa o molto bassa.
I risultati per le strutture del Veneto, soprattutto nel caso di quelli relativi ai volumi, potrebbero peraltro essere inficiati e peggiorati dalla parzialità dei dati SDO considerati nell'elaborazione.

(Codice interno: 332623)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1637 del 21 ottobre 2016

Sviluppo di uno strumento informativo di monitoraggio dei budget e dei volumi massimi erogabili dalle strutture private accreditate per il Servizio Sanitario Regionale, con riferimento alle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento ha l'obiettivo di realizzare uno strumento per le Aziende Ulss e per le necessità programmatorie e di monitoraggio della spesa delle Direzioni Regionali, che consenta la gestione ed il tempestivo aggiornamento dell'utilizzo da parte di ciascuna struttura privata accreditata del Servizio Sanitario Regionale per le prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'erogazione di servizi sanitari da parte degli operatori privati accreditati, ai sensi del D. lgs. 502/1992, deve essere preceduta dalla stipula di contratti che determinano, tra l'altro, il budget ed i volumi massimi di prestazioni erogabili da ciascun centro di cura accreditato.

La puntuale sottoscrizione dei contratti in questione ed il rispetto dei budget assegnati da parte di ciascun centro accreditato costituiscono degli strumenti importanti di governo delle attività del servizio sanitario che contribuiscono a contenere la spesa entro limiti coerenti con le risorse pubbliche, rese disponibili in sede di programmazione.

L'attenzione alla programmazione della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie e di ricovero è testimoniata dalla produzione di provvedimenti deliberativi che, nel corso degli anni, hanno determinato i volumi di attività e i tetti di spesa per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto dagli erogatori ospedalieri privati accreditati equiparati e non equiparati al pubblico (da ultime la DGRV n. 2170/2014 per il biennio 2015/2016, DGRV n. 2621/2012 per gli anni 2013 e 2014, DGRV n. 832/2012 per l'anno 2012, DGRV n. 312/2011 e 1933/2011 per l'anno 2011).

Anche la spending review (L. 7 agosto 2012, n. 135 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini") ha interessato questo settore con l'obiettivo di ridurre la spesa complessiva annua per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014, con conseguente controllo da parte della Corte dei Conti in sede di parifica dei rendiconti regionali.

Le attività di controllo esterno poste in essere dalla Corte dei Conti e dal Tavolo per la Verifica degli Adempimenti regionali prevedono anche verifiche in ordine all'andamento di queste voci di spesa.

Il modello veneto prevede che i controlli sui soggetti accreditati non siano costituiti solo dalle verifiche di appropriatezza, ma anche di rispetto dei budget prefissati. Questi controlli sono posti in capo alle Aziende ULSS del territorio sul quale insistono gli Accreditati medesimi, anche per quanto concerne le prestazioni rese ad assistiti di altre Aziende ULSS.

I controlli di budget, e prima ancora la puntuale definizione degli stessi, costituiscono un'attività complessa che necessita di una gestione tempestiva e organizzata, in ragione del ruolo del soggetto interessato, delle informazioni contabili: volumi prestazionali, case mix, tariffe.

Infatti, i soggetti interessati alle informazioni prestazionali sono :

- Le Aziende ULSS di residenza degli assistiti, che necessitano di monitorare i costi di loro competenza relativi alle prestazioni rese da tutti gli accreditati;
- Le Aziende ULSS presso le quali insistono gli erogatori accreditati, sia per le stesse finalità di cui al punto precedente, sia per il governo complessivo del budget assegnato agli erogatori accreditati del proprio territorio;
- Le Direzioni dell'Area Sanità e Sociale, per il governo complessivo del sistema e il monitoraggio puntuale della sostenibilità finanziaria;

- Le attività del Coordinamento Regionale per i controlli sanitari, l'appropriatezza, le liste di attesa e la sicurezza del paziente in particolare per le relazioni tra i budget e i tempi di attesa e la mobilità.

Un sistema informatico condiviso e gestito a livello regionale, può soddisfare tutte le esigenze sopra espresse in modo trasparente, garantendo univocità delle informazioni e un governo più efficace di budget, senza incorrere nei contenziosi tra Aziende ULSS e tra queste e gli erogatore accreditati, come avvenuto nel passato seppur in limitate circostanze.

Si ritiene pertanto necessario sviluppare un applicativo regionale per il monitoraggio del budget delle strutture private accreditate con riferimento sia all'attività ospedaliera che a quella ambulatoriale.

Tale strumento dovrà permettere il monitoraggio in corso d'anno per tutte le tipologie di attività (ricoveri, specialistica ambulatoriale):

- del livello di utilizzo del budget annuale assegnato;
- del livello di utilizzo rispetto alla previsione per il periodo di tempo in analisi, determinato attraverso serie storica;
- della spesa complessivamente sostenuta nei confronti degli erogatori privati accreditati, come da richiesta annuale per le relazioni dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni;

E dovrà avere diverse dimensioni di analisi per soddisfare i diversi fabbisogni informativi:

- Lato governo budget (Azienda sanitaria di riferimento per ciascun privato);
- Lato domanda (Azienda sanitaria ULSS);
- Lato offerta (strutture private accreditate);
- Lato regolatore (Regione).

Tale sistema dovrà pertanto aggiornare con cadenza mensile, i dati SDO per i ricoveri, SPS per la specialistica ambulatoriale di tutte le Aziende Sanitarie della Regione per permettere un costante aggiornamento a tutti i soggetti. Dovrà inoltre essere estendibile anche alla verifica tra Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere nel caso di formalizzazione tra questi degli accordi di fornitura con riferimento all'attività di ricovero, alla specialistica ambulatoriale e alla distribuzione dei farmaci.

Si individua quale Azienda Sanitaria incaricata di tale sviluppo l'Azienda Ulss 18 di Rovigo in ragione della necessità di questa Azienda di rivedere le proprie procedure e dalla variegata presenza di soggetti accreditati nel proprio territorio.

Per tali attività e per la funzione di coordinamento regionale tra le Aziende Sanitarie è previsto un finanziamento a funzione per l'anno 2016 all'Azienda Ulss 18, pari a euro 40.000,00. Tale voce è già compresa e prevista tra le voci di spesa della Gestione Sanitaria Accentrata dal Decreto n. 5/2016 allegato B.

Vista la nuova organizzazione regionale delle Direzioni e delle Unità Organizzative adottata con le deliberazioni in data 29/06/2016, si individua quale struttura regionale di riferimento la UO Assistenza ospedaliera pubblica e privata accreditata.

Con Decreto del Dirigente di tale Unità Operativa verrà definita la composizione del gruppo di lavoro che dovrà essere composto da rappresentanti della Regione oltre che delle Aziende Sanitarie. Si precisa che per i componenti del gruppo di lavoro non è riconosciuto alcun compenso, mentre eventuali spese di trasferta per la partecipazione alle riunioni sono a carico degli Enti o delle Aziende Sanitarie di appartenenza, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la DGRV n. 2170/2014;

Visto il Decreto del Responsabile del GSA. n. 5/2016.

delibera

1. di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di determinare in euro 40.000 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Programmazione Economico-Finanziaria SSR entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101702 del bilancio 2016 - "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio";

3. di individuare l'Azienda Ulss 18 di Rovigo quale destinataria del finanziamento stabilito per lo sviluppo di uno strumento informativo di monitoraggio dei budget delle strutture private;

4. di dare atto che la Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

5. di dare atto che l'importo viene ricondotto nella tipologia dei finanziamenti a funzione secondo quanto previsto con Decreto del Responsabile GSA n. 5/2016;

6. di incaricare la UO Assistenza ospedaliera pubblica e privata accreditata dell'esecuzione del presente atto;

7. di dare atto che la spesa di cui al presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2001;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 332756)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1674 del 21 ottobre 2016

Nomina del Commissario straordinario dell'ESU-ARDSU di Padova. (L.R. 18/03/2011, n. 7, art. 10).

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si nomina il Commissario straordinario dell'ESU di Padova in attuazione dei commi 2 bis e 2 ter dell'art. 10 della L.R. 18/03/2011, n. 7.

L'Assessore Caner per l'Assessore Donazzan riferisce quanto segue.

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 10 della L.R. n. 7/2011, la Giunta regionale ha dato avvio alla ricognizione dell'attività gestionale degli Enti strumentali regionali tra cui figurano gli ESU-ARDSU (ESU).

Lo stesso articolo 10, ai commi 2 bis e 2 ter, prevede che, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli Enti strumentali ed al fine di ridurre le loro spese di funzionamento, la Giunta regionale nomini dei Commissari straordinari per la gestione amministrativa ordinaria di tali Enti, la cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile per la stessa durata, per gravi ragioni e prima della scadenza del termine.

E' stabilito che ai Commissari competa, salvo che siano dipendenti regionali, un compenso, a carico dell'Ente strumentale commissariato, pari al 70% del rimborso forfettario di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R. 30/01/1997, n. 5 e successive modificazioni.

L'importo del rimborso forfettario di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 5/1997 e successive modificazioni, è pari a Euro 3.150,00.

Inoltre è previsto che, alla data della nomina dei Commissari, decadano gli organi collegiali e monocratici in carica presso gli Enti.

Il comma 2 quater dell'art. 10 della citata L.R. 7/2011 fa salvi i rapporti di lavoro dei Direttori in essere alla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2015, ovvero al 7/10/2015, che continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza del relativo contratto.

Inoltre, il comma 2 quinquies stabilisce che gli organi di revisione contabile in carica alla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2015, ovvero al 7/10/2015, continuino ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza dei relativi mandati. Essendo nel frattempo intervenuta la scadenza del relativo mandato in data 06/02/2016, è stato nominato il nuovo Collegio dei revisori dei conti dell'ESU di Padova con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 9 del 05/02/2016.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10, commi 2 bis e 2 ter della L.R. n. 7/2011, con DGR n. 2046 del 23/12/2015 è stato nominato il Commissario straordinario dell'ESU di Padova fino al 31/03/2016.

Con successiva DGR n. 695 del 17/05/2016 è stato confermato il medesimo Commissario straordinario fino al 30/09/2016.

Premesso quanto sopra si ravvisa, di conseguenza, l'esigenza di salvaguardare la continuità dell'azione amministrativa dell'ESU e per questi motivi si propone di nominare Commissario straordinario dell'ESU di Padova il Sig. Giuseppe Agostini, nato a Padova il 21 luglio 1972, in possesso di comprovata esperienza e competenza, come desumibile dal curriculum vitale (**Allegato A**) quale parte integrante del presente atto, fino al 22/12/2016, con incarico rinnovabile ai sensi di legge, salvo che nel frattempo sia nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ESU ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 8/1998.

Si dà atto che il nuovo Commissario Straordinario, la cui nomina è proposta con la presente deliberazione, decade in ogni caso dalla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'ESU ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 8/1998.

Si dà inoltre atto che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa dell'ESU, si propone di confermare l'incarico del Commissario straordinario dell'ESU, attualmente in carica, dal 01/10/2016 fino al perfezionamento della procedura di nomina

del nuovo Commissario straordinario.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la L.R. 16/03/1979, n. 15;

Vista la L.R. 30/01/1997, n. 5;

Vista la L.R. 07/04/1998, n. 8;

Vista la L.R. 18/03/2011, n. 7;

Vista la L.R. 18/09/2015, n. 16;

Vista la DGR n. 2046 del 23/12/2015;

Vista la DGR n. 695 del 17/05/2016;

Visto il DPCR n. 9 del 05/02/2016;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. e), della L.R. 31/12/2012, n. 54, come modificata con L.R. 14/2016;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di nominare Commissario straordinario dell'ESU di Padova il Sig. Giuseppe Agostini, nato a Padova il 21 luglio 1972, in possesso di comprovata esperienza e competenza, come desumibile dal curriculum vitae (**Allegato A**) quale parte integrante del presente atto;
3. di condizionare l'efficacia della suddetta nomina alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
4. di prendere atto che il Commissario straordinario ha i soli poteri di gestione amministrativa ordinaria;
5. di prendere atto che il nuovo Commissario straordinario resta in carica fino al 22/12/2016, con incarico rinnovabile ai sensi di legge, salvo che nel frattempo sia nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ESU ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 8/1998;
6. di prendere atto che il nuovo Commissario straordinario decade in ogni caso dalla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'ESU ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 8/1998;
7. di riconoscere al nuovo Commissario straordinario un compenso a carico dell'Ente strumentale commissariato, pari al 70% del rimborso forfettario, di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 5/1997 e successive modificazioni, pari a Euro 3.150,00 mensili;
8. di confermare l'incarico del Commissario straordinario dell'ESU attualmente in carica dal 01/10/2016 fino al perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Commissario straordinario;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1674 del 21 ottobre 2016

Curriculum vitae dell'Avv. Giuseppe Agostini

Dati anagrafici:

Nome e cognome:	Giuseppe Agostini
Luogo e data di nascita:	Padova, 21 luglio 1972
Codice Fiscale e P.IVA	[redacted]
Indirizzo dello studio:	[redacted]
Telefono:	[redacted]
Fax:	[redacted]
E-mail:	[redacted]
P.E.C.:	[redacted]

Formazione.

L'avv. Giuseppe Agostini ha conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo Classico "Tito Livio" di Padova e si è laureato nella Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università di Padova. Ha conseguito il titolo di avvocato nel 2003.

Competenze e settori di specializzazione.

Assistenza legale specializzata in fase stragiudiziale e giudiziale nei seguenti ambiti:

- diritto fallimentare (assistenza e rappresentanza in ordine ad operazioni di ristrutturazioni del debito (*ex* artt. 67, 182 bis, 160 e ss. L.F.; fase prefallimentare e fallimentare);
- diritto del lavoro (assistenza e rappresentanza in fase stragiudiziale e giudiziale);
- diritto societario e commerciale;
- diritto bancario (assistenza e rappresentanza in fase stragiudiziale e giudiziale);
- contrattualistica (assistenza e consulenza legale per la redazione di contratti);
- obbligazioni (redazione dei testi contrattuali, difesa in giudizio dei diritti ad essi relativi, recupero crediti, redazione decreti ingiuntivi, esecuzioni mobiliari e immobiliari);
- diritti reali (diritti di proprietà, diritti di garanzia, usufrutto, ecc.);
- successioni (assistenza e consulenza nel diritto ereditario, assistenza nelle successioni e nelle controversie ereditarie, consulenza per donazioni);

- diritto di famiglia (separazione consensuale e giudiziale, divorzio congiunto e giudiziale, comunione legale, separazione dei beni e fondo patrimoniale, affidamento dei figli);
- amministrazioni di sostegno;
- diritto dello sport.

Esperienze professionali.

Svolgimento dell'attività professionale in proprio ed in collaborazione con primario Studio Legale Associato in Padova.

Attività di consulenza legale in favore di Società di Capitali, anche multinazionali, operanti in ambito finanziario, immobiliare, dell'edilizia ed altre ancora.

Studio e redazione statuti societari, contratti di cessione/acquisizione quote e azioni, contratti di finanziamento, verbali di assemblea societaria, patti parasociali.

Redazione contratti di prestazione servizi e per la gestione aziendale.

Redazioni contratti di locazione ad uso abitativo, commerciale, d'affitto e cessione d'azienda, d'appalto, di vendita, per l'utilizzo e lo sfruttamento marchi e software ed altri ancora.

Studio e redazione organigrammi societari; definizione deleghe e poteri di firma di amministratori e dirigenti.

Assistenza e rappresentanza in materia di diritto di famiglia e delle successioni.

Assistenza e rappresentanza in materia di diritto di obbligazioni e contratti.

Assistenza e rappresentanza in materia di diritto del lavoro.

Assistenza e rappresentanza in materia di diritti reali.

Assistenza e rappresentanza in materia di diritto bancario.

Amministrazioni di sostegno in collaborazione con l'Istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali del Comune di Albignasego.

*

Componente della Commissione per il Controllo delle Clausole Vessatorie presso la Camera di Commercio di Padova nel triennio 2007/2009.

Componente del Comitato di Redazione della rivista giuridica on-line "GiustiziaSportiva.it".

[redacted]

Lo scrivente autorizza il trattamento e l'archiviazione dei dati personali *ex* D. Lgs. 196/03.

Padova, lì 23 novembre 2015

Avv. Giuseppe Agostini

(Codice interno: 332754)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1675 del 21 ottobre 2016

Nomina del Commissario straordinario dell'ESU-ARDSU di Venezia. (L.R. 18/03/2011, n. 7, art. 10).

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si nomina il Commissario straordinario dell'ESU di Venezia in attuazione dei commi 2 bis e 2 ter dell'art. 10 della L.R. 18/03/2011, n. 7.

L'Assessore Caner per l'Assessore Donazzan riferisce quanto segue.

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 10 della L.R. n. 7/2011, la Giunta regionale ha dato avvio alla ricognizione dell'attività gestionale degli Enti strumentali regionali tra cui figurano gli ESU-ARDSU (ESU).

Lo stesso articolo 10, ai commi 2 bis e 2 ter, prevede che, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli Enti strumentali ed al fine di ridurre le loro spese di funzionamento, la Giunta regionale nomini dei Commissari straordinari per la gestione amministrativa ordinaria di tali Enti, la cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile per la stessa durata, per gravi ragioni e prima della scadenza del termine.

E' stabilito che ai Commissari compete, salvo che siano dipendenti regionali, un compenso, a carico dell'Ente strumentale commissariato, pari al 70% del rimborso forfettario di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 5/1997 e successive modificazioni.

L'importo del rimborso forfettario di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 5/1997 e successive modificazioni, è pari a Euro 3.150,00.

Inoltre è previsto che, alla data della nomina dei Commissari, decadono gli organi collegiali e monocratici in carica presso gli Enti.

Il comma 2 quater dell'art. 10 della citata L.R. 7/2011 fa salvi i rapporti di lavoro dei Direttori in essere alla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2015, ovvero al 7/10/2015, che continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza del relativo contratto.

Inoltre, il comma 2 quinquies stabilisce che gli organi di revisione contabile in carica alla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2015, ovvero al 7/10/2015, continuino ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza dei relativi mandati. Essendo nel frattempo intervenuta la scadenza del relativo mandato in data 06/02/2016, è stato nominato il nuovo Collegio dei revisori dei conti dell'ESU di Venezia con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 13 del 06/02/2016.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10, commi 2 bis e 2 ter della L.R. n. 7/2011, con DGR n. 2047 del 23/12/2015 è stato nominato il Commissario straordinario dell'ESU di Venezia fino al 31/03/2016.

Con successiva DGR n. 694 del 17/05/2015 è stato confermato il medesimo Commissario straordinario fino al 30/09/2016.

Premesso quanto sopra si ravvisa, di conseguenza, l'esigenza di salvaguardare la continuità dell'azione amministrativa dell'ESU e per questi motivi si propone di nominare Commissario straordinario dell'ESU di Venezia il Sig. Salvatore Castagnetta, nato a Mestre (VE) il 4 dicembre 1960, in possesso di comprovata esperienza e competenza, come desumibile dal curriculum vitale (**Allegato A**) quale parte integrante del presente atto, fino al 22/12/2016, con incarico rinnovabile ai sensi di legge, salvo che nel frattempo sia nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ESU ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 8/1998.

Si dà atto che il nuovo Commissario Straordinario, la cui nomina è proposta con la presente deliberazione, decade in ogni caso dalla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'ESU ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 8/1998.

Si dà inoltre atto che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa dell'ESU, si propone di confermare l'incarico del Commissario straordinario dell'ESU, attualmente in carica, dal 01/10/2016 fino al perfezionamento della procedura di nomina

del nuovo Commissario straordinario.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la L.R. 16/03/1979, n. 15;

Vista la L.R. 30/01/1997, n. 5;

Vista la L.R. 07/04/1998, n. 8;

Vista la L.R. 18/03/2011, n. 7;

Vista la L.R. 18/09/2015, n. 16;

Vista la DGR n. 2047 del 23/12/2015;

Vista la DGR n. 694 del 17/05/2016;

Visto il DPCR n. 13 del 06/02/2016;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. e), della L.R. 31/12/2012, n. 54; come modificata con L.R. 14/2016;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di nominare Commissario straordinario dell'ESU di Venezia il Sig. Salvatore Castagnetta, nato a Mestre (VE) il 4 dicembre 1960, in possesso di comprovata esperienza e competenza, come desumibile dal curriculum vitae (**Allegato A**) quale parte integrante del presente atto;
3. di condizionare l'efficacia della suddetta nomina alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
4. di prendere atto che il Commissario straordinario ha i soli poteri di gestione amministrativa ordinaria;
5. di prendere atto che il nuovo Commissario straordinario resta in carica fino al 22/12/2016, con incarico rinnovabile ai sensi di legge, salvo che nel frattempo sia nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ESU ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 8/1998;
6. di prendere atto che il nuovo Commissario straordinario decade in ogni caso dalla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'ESU ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 8/1998;
7. di riconoscere al nuovo Commissario straordinario un compenso a carico dell'Ente strumentale commissariato, pari al 70% del rimborso forfettario, di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 5/1997 e successive modificazioni, pari a Euro 3.150,00 mensili;
8. di confermare l'incarico del Commissario straordinario dell'ESU attualmente in carica dal 01/10/2016 fino al perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Commissario straordinario;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1675 del 21 ottobre 2016

Curriculum Vitae

Salvatore Castagnetta nato a Mestre-Venezia il 4/12/60

Ha conseguito i seguenti titoli di studio:

Diploma di maturita' Classica presso liceo-ginnasio "Franchetti" di Mestre;

Laurea in Scienze Agrarie presso l'Universita' di Padova.

Ha svolto il servizio militare nella fanteria d'arresto 63° battaglione "Cuneo", a S.Lorenzo Isontino (GO).

Libero professionista, come alimentarista, nel settore Agro-zootecnico dal settembre 1990, dopo esperienza di dipendente presso azienda agricola e, successivamente, presso rivendita agraria.

Dal 1990 al 1992 ed, in seguito, dal 1995 al 2007 ha collaborato con *Mignini SPA* (oggi Mignini-Petrini SPA) di Perugia, ricoprendo dal 2000 il ruolo di Responsabile di Area.

Dal 1992 al 1995 ha collaborato con *S.I.V.A.M.* (Societa' Italiana Veterinaria Agricola Milanese).

Nel 2008 e' confluito in *Raggio di Sole SPA* (ora Cargill s.r.l.) di Piacenza, in qualità di Responsabile di Area, fino al 2012.

Attualmente, collabora con le aziende *Fanin s.r.l.* e *Zoolife s.r.l.* (entrambe di Vicenza).

In passato, ha sostenuto collaborazioni anche con *Byosint s.r.l.* (Udine) e *Agrovit s.r.l.*(Brescia).

Il ruolo di Responsabile di Area ricoperto nelle aziende sopramenzionate, prevede la capacità di gestione di risorse umane (gli agenti) sia sotto il profilo psicologico, nonché tecnico-lavorativo, economico ed organizzativo, affrontando le varie problematiche del mercato, inteso come continua evoluzione dinamica del settore in rapporto ai programmi aziendali.

Dal 2007 al 2013, ha ricoperto la carica di Consigliere, prima, e di Vicepresidente, poi, nella *Bioagro s.r.l. Innovazioni e Biotecnologie Agroalimentari.*

Nel Sociale, è stato impegnato in varie attività di volontariato: [redacted] ed ha organizzato Campus giovanile.

[redacted]

Dal 2003 al 2008, ha ricoperto la carica di Consigliere Comunale nel Comune di Pianiga (Ve).

Lingua straniera studiata Inglese.

E' sposato ed è padre di tre figli.

Pianiga, 19-7-2016

98f46bce

(Codice interno: 332755)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1676 del 21 ottobre 2016

Nomina del Commissario straordinario dell'ESU-ARDSU di Verona. (L.R. 18/03/2011, n. 7, art. 10).

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si nomina il Commissario straordinario dell'ESU di Verona in attuazione dei commi 2 bis e 2 ter dell'art. 10 della L.R. 18/03/2011, n. 7.

L'Assessore Caner per l'Assessore Donazzan riferisce quanto segue.

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 10 della L.R. n. 7/2011, la Giunta regionale ha dato avvio alla ricognizione dell'attività gestionale degli Enti strumentali regionali tra cui figurano gli ESU-ARDSU (ESU).

Lo stesso articolo 10, ai commi 2 bis e 2 ter, prevede che, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli Enti strumentali ed al fine di ridurre le loro spese di funzionamento, la Giunta regionale nomini dei Commissari straordinari per la gestione amministrativa ordinaria di tali Enti, la cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile per la stessa durata, per gravi ragioni e prima della scadenza del termine.

E' stabilito che ai Commissari competa, salvo che siano dipendenti regionali, un compenso, a carico dell'Ente strumentale commissariato, pari al 70% del rimborso forfettario di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R. 30/01/1997, n. 5 e successive modificazioni.

L'importo del rimborso forfettario di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 5/1997 e successive modificazioni, è pari a Euro 3.150,00.

Inoltre è previsto che, alla data della nomina dei Commissari, decadano gli organi collegiali e monocratici in carica presso gli Enti.

Il comma 2 quater dell'art. 10 della citata L.R. 7/2011 fa salvi i rapporti di lavoro dei Direttori in essere alla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2015, ovvero al 7/10/2015, che continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza del relativo contratto.

Inoltre, il comma 2 quinquies stabilisce che gli organi di revisione contabile in carica alla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2015, ovvero al 7/10/2015, continuino ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza dei relativi mandati. Essendo nel frattempo intervenuta la scadenza del relativo mandato in data 06/02/2016, è stato nominato il nuovo Collegio dei revisori dei conti dell'ESU di Verona con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 10 del 05/02/2016.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10, commi 2 bis e 2 ter della L.R. n. 7/2011, con DGR n. 2048 del 23/12/2015 è stato nominato il Commissario straordinario dell'ESU di Verona fino al 31/03/2016.

Con successiva DGR n. 696 del 17/05/2016 è stato confermato il medesimo Commissario straordinario fino al 30/09/2016.

Premesso quanto sopra si ravvisa, di conseguenza, l'esigenza di salvaguardare la continuità dell'azione amministrativa dell'ESU e per questi motivi si propone di nominare Commissario straordinario dell'ESU di Verona la Sig.ra Francesca Zivelonghi, nata a Negrar (VR) il 25 settembre 1973, in possesso di comprovata esperienza e competenza, come desumibile dal curriculum vitae (**Allegato A**) quale parte integrante del presente atto, fino al 22/12/2016, con incarico rinnovabile ai sensi di legge, salvo che nel frattempo sia nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ESU ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 8/1998.

Si dà atto che il nuovo Commissario Straordinario, la cui nomina è proposta con la presente deliberazione, decade in ogni caso dalla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'ESU ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 8/1998.

Si dà inoltre atto che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa dell'ESU, si propone di confermare l'incarico del Commissario straordinario dell'ESU, attualmente in carica, dal 01/10/2016 fino al perfezionamento della procedura di nomina

del nuovo Commissario straordinario.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la L.R. 16/03/1979, n. 15;

Vista la L.R. 30/01/1997, n. 5;

Vista la L.R. 07/04/1998, n. 8;

Vista la L.R. 18/03/2011, n. 7;

Vista la L.R. 18/09/2015, n. 16;

Vista la DGR n. 2048 del 23/12/2015;

Vista la DGR n. 696 del 17/05/2016;

Visto il DPCR n. 10 del 05/02/2016;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. e), della L.R. 31/12/2012, n. 54, come modificata con L.R. 14/2016;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di nominare Commissario straordinario dell'ESU di Verona la sig.ra Francesca Zivelonghi, nata a Negrar (VR) il 25 settembre 1973, in possesso di comprovata esperienza e competenza, come desumibile dal curriculum vitale (**Allegato A**) quale parte integrante del presente atto;
3. di condizionare l'efficacia della suddetta nomina alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
4. di prendere atto che il Commissario straordinario ha i soli poteri di gestione amministrativa ordinaria;
5. di prendere atto che il nuovo Commissario straordinario resta in carica fino al 22/12/2016, con incarico rinnovabile ai sensi di legge, salvo che nel frattempo sia nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ESU ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 8/1998;
6. di prendere atto che il nuovo Commissario straordinario decade in ogni caso dalla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'ESU ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 8/1998;
7. di riconoscere al nuovo Commissario straordinario un compenso a carico dell'Ente strumentale commissariato, pari al 70% del rimborso forfettario, di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 5/1997 e successive modificazioni, pari a Euro 3.150,00 mensili;
8. di confermare l'incarico del Commissario straordinario dell'ESU attualmente in carica dal 01/10/2016 fino al perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Commissario straordinario;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1676 del 21 ottobre 2016 pag. 1 di 4

europass Curriculum Vitae Francesca Zivelonghi

INFORMAZIONI PERSONALI

Francesca Zivelonghi

[redacted]

Sesso F | Data di nascita 25/09/1973 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Impiegata di 1° Livello
presso Ente Autonomo per le Fiere di Verona

Febbraio 2016 ad oggi

Referente Sviluppo Progetti Speciali all' interno del team di Marmomacc, manifestazione leader a livello internazionale per l' industria del settore litico.

Cura dei rapporti e degli interessi dell' azienda con il territorio, in particolar modo con il Distretto del Marmo e delle Pietre del Veneto.

2009-2016

Responsabile dei progetti di sponsorizzazione a livello Corporate.

Sviluppo e gestione del portafoglio dei top client, attraverso attività di pubbliche relazioni, con l' obiettivo di reperire sponsor per le principali manifestazioni di Veronafiere (Vinitaly, Fieragricola, Samoter, Marmomacc, Fieracavalli).

Gestione dei relativi accordi commerciali, definizione degli obiettivi, identificazione dei criteri per la selezione delle proposte di sponsorizzazione, progettazione e definizione dello stanziamento economico.

Conduzione della negoziazione con gli organizzatori delle attività da sponsorizzare.

Promozione dell' immagine aziendale attraverso l' organizzazione di incontri, eventi ed iniziative culturali, prestando particolare attenzione alle relazioni con la Pubblica Amministrazione, le Società partecipate dei settori energia, trasporti ed ecologia, e l' opinione pubblica in generale.

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

1213c1a1

2007-2009	Referente dei nuovi Eventi e Progetti Speciali nel Brand "Edilizia, Logistica e Costruzioni". Realizzazione di manifestazioni esterne (es: Geo-Oikos) ed organizzazione di progetti di incoming buyer esteri per le manifestazioni del Brand.
2005-2007	Businness Client Professional Manager. Gestione globale dei clienti del Centrocongressi di Veronafiere, dei fornitori e del processo nel suo complesso.
2001-2005	Addetto ai Servizi Generali. Conduzione e controllo dei servizi funzionali in outsourcing (es. servizio hosting, cleaning, sicurezza, etc.) per una ottimale pianificazione operativa delle attività e dei processi relativi ai contratti di global service e delle facilities fornite a Veronafiere dai diversi partner di servizio.
2000-2001	Docente in corsi professionali presso l' Associazione Industriali di Verona.
1992-2000	Hostess presso Cooperativa Coopgress-Verona83, con il ruolo di assistente durante fiere, mostre e convegni.

ESPERIENZA AMMINISTRATIVA

2009-2014	Consigliere della Provincia di Verona e delegata UPI (Unione Provincie Italiane). Presidente della Commissione Sviluppo Economico.
2007-2009	Membro del Consiglio di Amministrazione della Società APTV (Azienda Provinciale Trasporti Verona).
2004-2008	Vice Presidente della Comunità Montana della Lessinia e membro di giunta di UNCEM (Unione Nazionale Comuni Enti Montani).
1999-2009	Consigliere Comunale con incarico di Capogruppo nel Comune di S. Anna d' Alfaedo (VR).

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

europass Curriculum Vitae Francesco Zecchinato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Università di Verona

Facoltà di Lettere e Filosofia, Laurea in Scienze dell' Educazione, con indirizzo "Esperti nei processi formativi" conseguita nell' anno accademico 1999/2000.

- TESI: Metodologia e Tecnica della Ricerca Sociale dal titolo: "L' imprenditoria femminile del Nord-Est"
- Votazione: 108/110

Istituto Zamboni a Verona
Diploma Magistrale

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre: Italiano

Altre lingue	COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Francese	C1	C2	C1	C1	C1
Inglese	B1	B1	B1	B1	B1

COMPETENZE COMUNICATIVE

Ottime capacità comunicative e di ascolto, di gestione delle relazioni e di negoziazione maturate nel corso dell' esperienza professionale e implementate durante le attività politico-amministrative.

Competenza e conoscenza di marketing, comunicazione pubblica e d' impresa.

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

Ottima conoscenza del tessuto imprenditoriale, organizzativo, sociale e amministrativo del territorio veronese.

Esperienza politico-amministrativa.

Esperienza e conoscenza di strumenti e strategie di Marketing e Project management e Time management.

Capacità di negoziazione con clienti, fornitori e Pubblica Amministrazione.

Capacità di costruzione e consolidamento delle relazioni.

Capacità di networking.

Capacità gestionali e organizzative nella progettazione, sviluppo di eventi e proposte commerciali.

Piena autonomia decisionale nelle trattative economiche e commerciali inclusa la formulazione e definizione del budget.

Capacità di monitoraggio degli obiettivi da raggiungere.

Naturale predisposizione alla leadership, decision making e problem solving.

COMPETENZE DIGITALE

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle informazioni/dati	Comunicazione	Creazione di Contenuti	Sicurezza	Risoluzione di problemi
Ottimo	Ottimo	Buono	Ottimo	Buono

Conoscenza sistema operativo Windows, programmi Office (Excel, word).

PATENTE DI GUIDA [redacted]

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Francesca Zivelonghi

© Unione europea, 2002-2016 | europass.cedefop.europa.eu

1213c1a1

(Codice interno: 332391)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1678 del 26 ottobre 2016

Programmazione per il biennio 2016-2017 delle forniture e dei servizi per l'Amministrazione Regionale di importo unitario superiore ad un milione di euro, ai sensi dell'art. 1, comma 505 della L. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016).

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone l'approvazione del programma relativo agli appalti di servizi e alle forniture per l'Amministrazione Regionale di importo unitario superiore ad un milione di euro in scadenza nel corso del biennio 2016 - 2017 o in prossimità dell'avvio dell'anno 2018, le cui procedure sono di competenza della Direzione ICT e Agenda Digitale.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La legge di stabilità 2016, la legge n. 208 del 28.12.2015, al comma 505, introduce, al fine di ottemperare agli obblighi di trasparenza, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, la programmazione biennale obbligatoria degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario superiore ad un milione di euro, da approvare entro il mese di ottobre di ciascun anno. La richiamata disposizione prevede inoltre che il programma biennale e gli aggiornamenti siano comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione e che siano trasmessi al soggetto aggregatore.

Con la presente deliberazione si intende pertanto sottoporre all'approvazione della Giunta regionale la programmazione per il biennio 2016 - 2017 delle gare relative alla fornitura di beni e servizi di importo unitario superiore ad un milione di Euro, le cui procedure sono assegnate alla competenza della Direzione ICT e Agenda Digitale (**Allegato A**).

Il presente provvedimento di programmazione verrà quindi pubblicato, conformemente a quanto disposto dalla norma dinnanzi citata, sul profilo del committente e sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici presso l'ANAC e verrà trasmesso al CRAV (soggetto aggregatore della Regione del Veneto).

La pianificazione e la programmazione dell'attività contrattuale che l'amministrazione nel corso del biennio 2016-2017 intende avviare, anche e soprattutto a seguito della scadenza degli esistenti rapporti contrattuali, risulta riportata nei suoi dati principali, prestazione, quantità, tempistiche e articoli di bilancio sui quali verranno imputate le spese; riguarda inoltre contratti di servizi e forniture pluriennali.

La suddetta programmazione, inoltre, non preclude, conformemente a quanto previsto dal comma 505 della L. n. 208/2015, la possibilità "di avviare procedimenti non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevedibili in sede di programmazione o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.

La programmazione tiene inoltre in conto delle disposizioni di contenimento della spesa introdotte dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 c.d. "Spendig Rewiew", dalla legge 208 del 28.12.2015, art. 1, comma da 494 a 524 e non riguarda le categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015.

L'indizione di ciascuna procedura sarà oggetto di specifica autorizzazione da parte della Giunta regionale, previa verifica di compatibilità con il bilancio pluriennale e con l'eventuale sopraggiunta normativa statale in materia di razionalizzazione della spesa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.L. n. 52/2012 convertito in L. 6 luglio 2012, n. 94 e il D.L. n. 95/2012, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 (Spending Review);

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. c) della L.R. n. 54/2012;

VISTO il D.P.C.M. 24 dicembre 2015;

VISTO l'art. 1, comma 505 della L. (di stabilità 2016) n. 208/2015;

VISTA la L.R. n. 8 del 24 febbraio 2016 "Bilancio di previsione 2016-2018";

delibera

1. di approvare, in adempimento di quanto previsto dall'art. 1, comma 505 della L. 208 del 28.12.2015 il programma degli appalti di importo unitario superiore ad un milione di euro da indire per il biennio 2016-2017 che risultano nelle competenze della Direzione ICT e Agenda Digitale per la fornitura di beni e servizi indicati nell'**Allegato A**;
2. di dare atto che l'indizione di ciascuna procedura sarà oggetto di specifica autorizzazione da parte della Giunta regionale, previa verifica di compatibilità con il bilancio pluriennale e con la normativa statale in materia di razionalizzazione della spesa;
3. di disporre che il presente provvedimento di programmazione sia pubblicato conformemente a quanto disposto dalla L. 208 del 28.12.2015 sul profilo del committente, sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici presso l'ANAC e trasmesso al CRAV;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 1678 del 26 ottobre 2016** **pag. 1 di 1**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n. **del** pag. 1/1

Programmazione per il biennio 2016 – 2017 delle forniture e dei servizi per l'amministrazione regionale
Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità), art. 1, comma 505

Elenco procedure di affidamento di importo unitario superiore ad Euro 1.000.000,00 iva esclusa

Servizi/forniture	Scadenza	Tipo di procedura	Criterio di aggiudicazione	Valore stimato dell'affidamento	Articolo di Bilancio	Durata contrattuale
Servizio di accesso alle Banche Dati Infocamere (Telemaco, PARIX, Stock view)	01/01/2018	Procedura negoziata ex art. 63 II comma, lett. b) numero 3, del D.Lgs. 18/04/16 n. 50	Economicamente più vantaggiosa	1.161.654,00	10	triennale
Servizio di telefonia mobile	31/07/2017	CRAV o procedura aperta	Economicamente più vantaggiosa	1.350.000,00	10	quadriennale
Servizio di gestione del Sistema Informativo regionale	31/12/2016	CONSIP/CRAV o procedura aperta	Economicamente più vantaggiosa	63.000.000,00	6-15-24	quinquennale
Servizi di connettività dati per le gli uffici dell'amministrazione regionali ed enti ad essa afferenti.	25/05/2017	CONSIP/CRAV o procedura aperta	Economicamente più vantaggiosa	7.750.000,00	24	quinquennale
Servizio di fornitura di linee telefoniche	31/03/2017	CONSIP/CRAV o procedura aperta	Economicamente più vantaggiosa	1.250.000,00	10	quinquennale
Servizi di manutenzione ordinaria, evolutiva e conduzione del Sistema regionale dei radiocollegamenti dedicati all'emergenza e sicurezza della Regione del Veneto.	31/12/2017 (data di scadenza presunta in quanto ad oggi il contratto di trova in sospensione parziale	CONSIP/CRAV o procedura aperta	Economicamente più vantaggiosa	16.000.000,00	24	quinquennale
Fornitura di software per la produttività individuale e server		CONSIP/CRAV o procedura aperta	Economicamente più vantaggiosa	3.000.000,00	15	triennale

41cebe46

(Codice interno: 332392)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1679 del 26 ottobre 2016

Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL053) // VINCOLATE.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel Bilancio di previsione e nel Documento tecnico di accompagnamento di entrate e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 8/2016 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 195/2016 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il decreto n. 4/2016, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso decreto, ha approvato altresì il "Bilancio finanziario gestionale della gestione sanitaria accentrata 2016-2018", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

Il successivo decreto n. 10/2016, del Segretario Generale della Programmazione, ha provveduto all'aggiornamento del bilancio finanziario gestionale 2016-2018 e la conseguente attribuzione della responsabilità di gestione dei capitoli di spesa e di entrata ai dirigenti titolari dei nuovi centri di responsabilità, a seguito all'intervenuta ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale.

L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del Documento Tecnico di Accompagnamento riguardanti l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

Viste le richieste pervenute con:

- nota 18.10.2016 prot. 401329, della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante l'assegnazione statale relativa al riparto per le attività in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui all'art. 68, c. 4, L. 144/1999, saldo anno 2013, per Euro 1.628.742,96=;
- nota 19.10.2016 prot. 403503, della Direzione Lavoro, riguardante l'introito di contributi esonerativi e di sanzioni amministrative in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 68/1999, per Euro 244.869,59=, quale integrazione fra l'importo allocato a bilancio pari ad Euro 6.625.734,28= e l'importo assegnato pari a Euro 6.870.603,87=;
- note 20.10.2016 prot. 406283 e prot. 406310, della Direzione Agroalimentare, riguardanti le assegnazioni statali per attività inerenti i controlli funzionali svolti dalle associazioni allevatori per specie, razza o tipo genetico - anno 2016, di cui ai Decreti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 19029 del 15.07.2016 e n. 22818 del 23.09.2016, per complessivi Euro 523.365,72=;
- nota 20.10.2016 prot. 406222, della Direzione Agroalimentare, riguardante l'assegnazione delle risorse dal Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali, da avversità atmosferiche e da infezioni da organismi nocivi ai vegetali, anno 2015, di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 20534 del 08.08.2016, per Euro 337.122,00=.

Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:

- le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2016-2018, come risulta dagli **Allegati A** e **B** alla presente deliberazione;

- le opportune variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018, come risulta dagli **Allegati C** e **D** alla presente deliberazione.

L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli **Allegati E** e **F** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 *"Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario."*

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

VISTA la L.R. 24.02.2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016/2018";

VISTA la DGR 195 del 03.03.2016 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018";

VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";

VISTO il decreto n. 4 del 09.03.2016 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTO il decreto n. 10 del 01.08.2016 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A, B, C, D, E, F,** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di apportare al Bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati A** e **B**;

3. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati C** e **D**;

4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli **Allegati E** e **F**;

5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

8. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO A DGR n. **del** pag. 1 / 1

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
TITOLO 2:	*TRASFERIMENTI CORRENTI*				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+2.152.108,68	+2.152.108,68	+0,00	+0,00
20000 TOTALE TITOLO 2	***TRASFERIMENTI CORRENTI***	**+2.152.108,68**	**+2.152.108,68**	**+0,00**	**+0,00**
TITOLO 3:	*ENTRATE EXTRATRIBUTARIE*				
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	+244.869,59	+244.869,59	+0,00	+0,00
30000 TOTALE TITOLO 3	***ENTRATE EXTRATRIBUTARIE***	**+244.869,59**	**+244.869,59**	**+0,00**	**+0,00**
TITOLO 4:	*ENTRATE IN CONTO CAPITALE*				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+337.122,00	+337.122,00	+0,00	+0,00
40000 TOTALE TITOLO 4	***ENTRATE IN CONTO CAPITALE***	**+337.122,00**	**+337.122,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		**+2.734.100,27**	**+2.734.100,27**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		**+2.734.100,27**	**+2.734.100,27**	**+0,00**	**+0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO B DGR n. **del** pag. 1 / 1

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONE 15	*POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE*				
1501 PROGRAMMA 01	**SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+244.869,59	+244.869,59	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO***	**+244.869,59**	**+244.869,59**	**+0,00**	**+0,00**
1502 PROGRAMMA 02	**FORMAZIONE PROFESSIONALE**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+1.628.742,96	+1.628.742,96	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	***FORMAZIONE PROFESSIONALE***	**+1.628.742,96**	**+1.628.742,96**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 15	***POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE***	**+1.873.612,55**	**+1.873.612,55**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 16	*AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA*				
1601 PROGRAMMA 01	**SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+523.365,72	+523.365,72	+0,00	+0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+337.122,00	+337.122,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE***	**+860.487,72**	**+860.487,72**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 16	***AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA***	**+860.487,72**	**+860.487,72**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+2.734.100,27**	**+2.734.100,27**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		**+2.734.100,27**	**+2.734.100,27**	**+0,00**	**+0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO C DGR n. **del** pag. 1 / 2

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	**TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**+2.152.108,68**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+2.152.108,68	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
2000000	***TOTALE TITOLO 2***	**+2.152.108,68**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3020000	**TIPOLOGIA: 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI**	**+244.869,59**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	+244.869,59	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
3000000	***TOTALE TITOLO 3***	**+244.869,59**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	**TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**	**+337.122,00**	***+337.122,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+337.122,00	*+337.122,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*

ALLEGATO C DGR n. **del** pag. 2 / 2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4000000	*TOTALE TITOLO 4*	**+337.122,00**	***+337.122,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	**+2.734.100,27**	***+337.122,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO D DGR n. **del** pag. 1 / 2

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+244.869,59	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+244.869,59**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+244.869,59**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+1.628.742,96	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+1.628.742,96**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+1.628.742,96**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
15	*TOTALE MISSIONE 15*	**+1.873.612,55**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

ALLEGATO D DGR n. **del** pag. 2 / 2

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
	PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+523.365,72	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+523.365,72**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+337.122,00	*+337.122,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+337.122,00**	***+337.122,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+860.487,72**	***+337.122,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
16	*TOTALE MISSIONE 16*	**+860.487,72**	***+337.122,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+2.734.100,27**	***+337.122,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO E DGR n. **del** pag. 1 / 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TITOLO 2:	*TRASFERIMENTI CORRENTI*					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti				
		previsione di competenza		+2.152.108,68		
		previsione di cassa		+2.152.108,68		
20000 TOTALE TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+2.152.108,68**		
		previsione di cassa		**+2.152.108,68**		
TITOLO 3:	*ENTRATE EXTRATRIBUTARIE*					
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	residui presunti				
		previsione di competenza		+244.869,59		
		previsione di cassa		+244.869,59		
30000 TOTALE TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+244.869,59**		
		previsione di cassa		**+244.869,59**		
TITOLO 4:	*ENTRATE IN CONTO CAPITALE*					

ALLEGATO E DGR n. **del** pag. 2 / 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+337.122,00		
		previsione di cassa		+337.122,00		
40000 TOTALE TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+337.122,00**		
		previsione di cassa		**+337.122,00**		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+2.734.100,27**		
		previsione di cassa		**+2.734.100,27**		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+2.734.100,27**		
		previsione di cassa		**+2.734.100,27**		

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO F DGR n. **del** pag. 1 / 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
MISSIONE 15	*POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE*					
1501 PROGRAMMA 01	**SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+244.869,59		
		previsione di cassa		+244.869,59		
TOTALE PROGRAMMA 01	***SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+244.869,59**		
		previsione di cassa		**+244.869,59**		
1502 PROGRAMMA 02	**FORMAZIONE PROFESSIONALE**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.628.742,96		
		previsione di cassa		+1.628.742,96		
TOTALE PROGRAMMA 02	***FORMAZIONE PROFESSIONALE***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.628.742,96**		
		previsione di cassa		**+1.628.742,96**		
TOTALE MISSIONE 15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.873.612,55**		
		previsione di cassa		**+1.873.612,55**		
MISSIONE 16	*AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA*					

ALLEGATO F DGR n. **del** pag. 2 / 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1601 PROGRAMMA 01	**SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+523.365,72		
		previsione di cassa		+523.365,72		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+337.122,00		
		previsione di cassa		+337.122,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	***SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+860.487,72**		
		previsione di cassa		**+860.487,72**		
TOTALE MISSIONE 16	**AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+860.487,72**		
		previsione di cassa		**+860.487,72**		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+2.734.100,27**		
		previsione di cassa		**+2.734.100,27**		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+2.734.100,27**		
		previsione di cassa		**+2.734.100,27**		

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

(Codice interno: 332393)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1680 del 26 ottobre 2016

Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL054) // COMPETENZA/CASSA.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e cassa in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 8/2016 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 195/2016 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 4/2016, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 che provvede per ciascun esercizio a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso decreto, ha approvato altresì il "Bilancio finanziario gestionale della gestione sanitaria accentrata 2016-2018", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

Il successivo Decreto n. 10/2016, del Segretario Generale della Programmazione, ha provveduto all'aggiornamento del Bilancio Finanziario Gestionale 2016 - 2018 a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale, e la conseguente attribuzione della responsabilità di gestione dei capitoli di spesa e di entrata ai dirigenti titolari dei nuovi centri di responsabilità, a seguito all'intervenuta ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale.

L'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001, prevede che la Giunta sia autorizzata ad apportare variazioni compensative del bilancio finanziario gestionale tra le dotazioni dei capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato.

Vista la richiesta pervenuta con:

- nota 11.10.2016 prot. 388928, della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, per una variazione compensativa di competenza e di cassa, per l'anno 2017, con prelevamento di complessivi Euro 70.000,00 dal capitolo 002110/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 003426/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato *(Acquisto di beni e servizi)*;
- nota 18.10.2016 prot. 401479 e nota 24.10.2016 prot. 411311, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, per una variazione compensativa di competenza e di cassa, per l'anno 2016, con prelevamento di complessivi Euro 75.000,00 dai capitoli 003400/U e 100750/U e rimpinguamento per lo stesso importo dei capitoli 070208/U e 100988/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato *(Trasferimenti correnti)*;

Si procede ad apportare le opportune modifiche al Bilancio finanziario gestionale 2016-2018, come riportato nell'**Allegato A**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

VISTA la L.R. 24.02.2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016/2018";

VISTA la DGR 195 del 03.03.2016 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018";

VISTO il Decreto n. 4 del 09.03.2016 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTO il Decreto n. 10 del 01.08.2016 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di dare atto che le premesse e l'**Allegato A**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 le variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato A;**

3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO A DGR n. **del** pag. 1 / 3

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016 - 2018
SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE ACQUISTI, AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO / MACROAGGREGATO / CAPITOLO / ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA 0101 - ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
002110	**INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DI ISTITUTO DEI MEMBRI DELLA GIUNTA REGIONALE (L.R. 30/01/1997, N.5)**				
007	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	+0,00	+0,00	-70.000,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 002110		**+0,00**	**+0,00**	**-70.000,00**	**+0,00**
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**+0,00**	**+0,00**	**-70.000,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		**+0,00**	**+0,00**	**-70.000,00**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 0101 - ORGANI ISTITUZIONALI		**+0,00**	**+0,00**	**-70.000,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		**+0,00**	**+0,00**	**-70.000,00**	**+0,00**
TOTALE DIREZIONE ACQUISTI, AFFARI GENERALI E PATRIMONIO		**+0,00**	**+0,00**	**-70.000,00**	**+0,00**

ALLEGATO A DGR n. **del** pag. 2 / 3

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO / MACROAGGREGATO / CAPITOLO / ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI					
PROGRAMMA 0502 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
003400	**TRASFERIMENTI PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI NAZIONALI, FIERE, MOSTRE, RASSEGNE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI E CONGRESSI COMPRESE LE SPESE PER PROVVISTA DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER DETTE MANIFESTAZIONI (L.R. 09/06/1975, N.70)**				
013	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-10.000,00	-10.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 003400		**-10.000,00**	**-10.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
070208	**ATTIVITA' A FAVORE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO, DEGLI ARCHIVI DI RETE E DI INTERESSE LOCALE (ART. 22-42, L.R. 05/09/1984, N.50)**				
013	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	+65.000,00	+65.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 070208		**+65.000,00**	**+65.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
100750	**INIZIATIVE CULTURALI IN MATERIA DI MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PROMOSSE DIRETTAMENTE DALLA GIUNTA REGIONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R. 05/09/1984, N.50)**				
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-65.000,00	-65.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 100750		**-65.000,00**	**-65.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
100988	**SPESA SANITARIA AGGIUNTIVA PER PROGETTUALITA' E INTERVENTI REGIONALI VARI - CONTRIBUTI AI MUSEI DI STORIA DELLA MEDICINA NELLA REGIONE DEL VENETO (ART. 5, C. 1, L.R. 27/07/2007, N.18 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N. 118)**				
013	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	+10.000,00	+10.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 100988		**+10.000,00**	**+10.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 0502 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**

ALLEGATO A DGR n. **del** pag. 3 / 3

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR

MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO / MACROAGGREGATO / CAPITOLO / ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA 0101 - ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
003426	**SPESE PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE (L.R. 10/01/1984, N.5)**				
025	ALTRI SERVIZI	+0,00	+0,00	+70.000,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 003426		**+0,00**	**+0,00**	**+70.000,00**	**+0,00**
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**+0,00**	**+0,00**	**+70.000,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		**+0,00**	**+0,00**	**+70.000,00**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 0101 - ORGANI ISTITUZIONALI		**+0,00**	**+0,00**	**+70.000,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		**+0,00**	**+0,00**	**+70.000,00**	**+0,00**
TOTALE DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR		**+0,00**	**+0,00**	**+70.000,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**

(Codice interno: 332394)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1681 del 26 ottobre 2016

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Giudice di Pace di Treviso da D. M. contro la Regione del Veneto e la Provincia di Treviso, per il risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale dell'11.12.2011 causato da fauna selvatica.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 332395)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1682 del 26 ottobre 2016

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Treviso da G. R. e G. S. contro la Regione del Veneto, per il risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale del 5.09.2013 causato da fauna selvatica.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 332396)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1683 del 26 ottobre 2016

Autorizzazione a proporre opposizione ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 al ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da Alto Vicentino Ambiente s.r.l. contro la Regione Veneto per l'annullamento del decreto n. 330/2016 del 13.05.2016 del Direttore della Sezione Lavori Pubblici.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 332397)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1684 del 26 ottobre 2016

Autorizzazione ad accettare la proposta di accordo avente ad oggetto il contenzioso pendente avanti il Tribunale di Venezia (rg 7454/2011) relativo alla compensazione degli obblighi di servizio relativi al trasporto pubblico locale ex reg. CE 1191/1969.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 332398)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1685 del 26 ottobre 2016

Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 332399)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1686 del 26 ottobre 2016

N. 7 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 332401)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1687 del 26 ottobre 2016

Procedimento avanti il Giudice di Pace di Padova avverso ordinanza del Prefetto di Padova del 20.09.2016.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 332403)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1688 del 26 ottobre 2016

Ratifiche dei DPGR n. 114 del 04/10/2016 nn. 117 e 118 del 12/10/2016 e n. 119 del 18/10/2016 limitatamente all'allegato A, relativi al rilascio di autorizzazioni alla costituzione in giudizio della Regione Veneto avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 332406)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1689 del 26 ottobre 2016

Approvazione di un modello organizzativo per l'accesso del paziente alla Rete Oncologica Veneta e delle azioni per il governo della spesa farmaceutica e previsione di un finanziamento a funzione a favore dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV) - IRCCS, per l'anno 2017.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano il modello organizzativo per l'accesso del paziente alla Rete Oncologica Veneta e le azioni per il governo della spesa farmaceutica. Viene, inoltre, previsto un finanziamento a funzione annuo a favore dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, per l'anno 2017.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016, approvato con Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23, ha previsto sul territorio alcune reti cliniche integrate, da crearsi con lo scopo di rispondere ai principi cardine di uguaglianza e uniformità delle cure e in grado di garantire luoghi e tempistiche adeguate, al fine di provvedere alla sicurezza delle prestazioni erogate al paziente.

In particolare, per quanto concerne la Rete oncologica, il modello indicato nel succitato Piano è quello di network assistenziale sul modello delle reti *Hub* and *Spoke*, dove l'IRCCS Istituto Oncologico Veneto (IOV) ha il ruolo di centro *Hub* per il coordinamento - in stretta sintonia con le Aziende ospedaliere di Padova e Verona - delle attività di specializzazione ed eccellenza e per le altre attività condotte per conto delle Aziende Ulss del territorio.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 2067 del 19 novembre 2013, la Regione ha provveduto ad istituire la Rete Oncologica Veneta (ROV) e ha tracciato i seguenti principali obbiettivi della rete:

1. garantire al paziente oncologico il miglior trattamento attraverso un percorso di cura multidisciplinare e multi professionale di continuità di cura ospedale-territorio, che si attui in tutto il Veneto e che risponda ai criteri dell'EBM (Evidence-Based-Medicine) secondo la metodologia HTA (Health Technology Assessment);
2. fornire un sistema informatico comune per la condivisione di strumenti e informazioni del malato oncologico sia nel percorso ospedaliero sia in quello territoriale;
3. identificare i centri di eccellenza regionali per specifiche patologie oncologiche, tenendo conto dei volumi minimi di attività, a garanzia della sicurezza dei pazienti;
4. supportare l'aggiornamento della dotazione tecnologica per la radioterapia oncologica;
5. promuovere la preparazione dei chemioterapici antiblastici a livello centralizzato, attraverso l'attivazione dei centri UFA (Unità Farmaci Antiblastici);
6. definire e condividere il Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) per i vari tipi di tumore e attivare sistemi di verifica e di indicatori per il monitoraggio dell'appropriatezza di percorsi di cura e del trattamento oncologico, orientati alla qualità e sicurezza del paziente;
7. favorire e stimolare la partecipazione a programmi di ricerca e a sperimentazioni cliniche in oncologia;
8. definire percorsi di cura integrati per i malati oncologici anziani, in accordo a quanto previsto dal Piano Oncologico nazionale, 2010-2013, e dall'Osservatorio nazionale di Oncogeriatria;
9. facilitare l'adesione a programmi di continuità di cura sul territorio e la riabilitazione oncologica;
10. definire i costi standard per PDTA per patologia;
11. facilitare i programmi di screening, diagnosi precoce per i vari tipi di tumore;

Con la succitata deliberazione regionale sono, inoltre, stati individuati il Coordinamento della Rete oncologica del Veneto (CROV), i Poli oncologici di riferimento, i Dipartimenti di Oncologia clinica e i Gruppi oncologici multidisciplinari, quali livelli della ROV, ulteriormente definiti dalla Regione Veneto con appositi provvedimenti.

La Regione ha, infine, approvato i Percorsi Diagnostico Terapeutici (PDTA) per i pazienti affetti da sarcomi dei tessuti molli, retroperitoneali, uterini e da tumore stromale del tratto gastrointestinale; per pazienti affetti da melanoma cutaneo e melanoma coroidale; per pazienti affetti da tumore del colon retto.

All'Istituto Oncologico Veneto (IOV) - IRCCS, in virtù di quanto già argomentato, si è affidato il compito di creare un'organizzazione capace di garantire il coordinamento e lo sviluppo della Rete Oncologica Veneta attraverso un approccio manageriale, grazie al quale realizzare una migliore comunicazione tra i medici e le strutture sanitarie deputate a svolgere

attività di prevenzione e di assistenza e cura delle persone affette da tumore nell'area regionale del Veneto.

In tal senso, fin dal momento del conferimento dell'incarico al Coordinatore Tecnico Scientifico e alla nomina dei componenti, il coordinamento della Rete ha perseguito i seguenti obiettivi, alcuni dei quali peraltro già realizzati:

1. predisposizione della piattaforma informatica della ROV attraverso un sito Web accessibile sia ai professionisti che all'utenza;
2. organizzazione di eventi formativi inerenti tra l'altro alla presentazione dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA), ai farmaci innovativi e alle attività proprie della Rete, rivolti a tutti i professionisti del Veneto;
3. costituzione di un Gruppo tecnico per la condivisione di una cartella clinica informatizzata oncologica regionale considerato elemento essenziale e indispensabile per determinare gli indicatori di percorso e di qualità per i PDTA;
4. proposta di raccomandazioni sui farmaci innovativi ad alto impatto economico, per l'utilizzo in oncologia;
5. sviluppo della diagnostica molecolare, per rendere omogeneo sul territorio regionale l'accesso del paziente oncologico ai test di diagnostica molecolare, al fine di garantire la tempestività nella presa in carico del paziente;
6. attuazione della *governance* della ricerca clinica in ambito oncologico regionale, in modo da favorire e stimolare la realizzazione di programmi di ricerca;
7. realizzazione di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali in ambito oncologico (PDTA), con l'intento di migliorare l'operatività di tutte le strutture attraverso la definizione di obiettivi, ruoli, tempi e ambiti d'intervento;
8. istituzione di Punti d'accoglienza ROV per la presa in carico del paziente oncologico.

Nell'alveo di quanto in premessa, con nota prot. 0005994 del 18 aprile 2016, lo IOV ha proposto un modello organizzativo attraverso il quale, con il coordinamento della ROV, ogni paziente possa accedere alla Rete, utilizzando un Numero Verde come primo punto d'accoglienza per l'utenza e prevedendo un *team* di operatori sanitari adeguatamente formati e in grado di indirizzare il paziente verso il percorso di cura più appropriato all'interno della Rete oncologica.

Al fine di realizzare il suindicato modello organizzativo è necessario individuare, a livello decentrato, un referente ROV aziendale, in costante contatto con il Coordinamento della ROV, affiancato da personale sanitario di supporto che garantisca continuità all'attività del punto di accoglienza. I referenti e il personale sanitario di supporto devono apprendere, attraverso attività di formazione, le basilari nozioni in materia di *counseling*, necessarie a fornire la corretta informazione all'utente e all'individuazione dei criteri di indirizzo delle telefonate a un'azienda sanitaria rispetto a un'altra, al fine di mantenere una linea operativa comune per tutti i centri *spoke*.

Altro elemento necessario alla realizzazione del progetto, è l'individuazione di un referente medico per ogni PDTA, il quale dovrà operare affinché i Percorsi Diagnostico Terapeutici della ROV siano fatti propri a livello aziendale, oltre che per l'efficienza dei punti accoglienza aziendali.

A tal proposito si ritiene utile, ai fini del perseguimento di maggiore appropriatezza clinica, introdurre nel modello organizzativo della Rete oncologica anche l'individuazione dei punti di riferimento regionali per ogni singolo PDTA, al fine di consentire, in caso di dubbi clinici o di casistiche "*border line*", il chiarimento del corretto iter diagnostico-terapeutico.

Il coordinatore della rete dovrà pertanto produrre, sulla base delle evidenze clinico-scientifiche e dei volumi della casistica trattata, un documento nel quale vengano individuati uno o più centri regionali di riferimento per ogni PDTA. A tali centri, se necessario, dovranno essere indirizzati quesiti diagnostici o dubbi interpretativi o gli stessi pazienti, nel caso in cui i medici curanti abbiano dubbi nel definire la diagnosi o ritengano comunque utile una "*second opinion*", prima di avviare i pazienti nell'iter terapeutico assistenziale più appropriato.

Tale modello faciliterà l'identificazione del percorso diagnostico terapeutico più appropriato, la comunicazione e il confronto tra i medici con un accrescimento della qualità delle cure.

Si precisa che ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 1105 del 1° luglio 2014 avente ad oggetto l'istituzione del Dipartimento Oncologico funzionale interaziendale tra Azienda Ulss 16 di Padova, l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto, il punto di accoglienza per Padova è unico.

Al fine di raccogliere le informazioni dei contatti attraverso il Numero verde si rende necessario l'utilizzo di un applicativo software gestionale che consenta la registrazione dei dati anagrafici e le informazioni cliniche per il corretto indirizzamento del paziente al punto di accoglienza più idoneo all'interno della ROV. Inoltre, attraverso il software dovrà essere possibile la registrazione delle informazioni utili alla gestione del caso, in analogia a quanto effettuato dalla rete telefonica del servizio SUEM 118, nel rispetto delle attuali normative in tema di protezione dei dati personali.

Al fine di portare a conoscenza la cittadinanza dell'iniziativa suesposta, dovranno essere organizzati una serie di incontri esplicativi in merito alle funzioni e ai compiti della ROV.

Oltre a quanto sopra riportato va rappresentato che la spesa per i farmaci oncologici rappresenta una voce rilevante della spesa farmaceutica; per tale motivo è necessario attivare azioni di governo finalizzate a migliorare l'appropriatezza prescrittiva, garantendo un uso etico ed efficiente delle risorse. A tale scopo la Regione approva periodicamente, con provvedimento del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, le Raccomandazioni sull'uso di farmaci oncologici innovativi con la metodologia HTA. La Rete Oncologica Veneta ha il compito di rilevare tramite indicatori certi ed affidabili il rispetto delle Raccomandazioni e attivare azioni finalizzate a contenere un incremento non controllato della spesa.

Allo scopo di rendere possibile la realizzazione di quanto finora espresso, si propone di prevedere un finanziamento a funzione annuo massimo pari ad euro 500.000,00, per l'anno 2017.

Si propone, pertanto, di determinare in euro 500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà coi propri atti il Direttore della Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR, entro l'esercizio 2017, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101702 del bilancio ad oggetto "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio. Art. 20, c. 1 p.to B, lett. A, d.lgs 23 giugno 2011, n. 118".

Il Coordinatore Tecnico-Scientifico del Coordinamento della Rete Oncologica del Veneto (CROV) deve produrre una relazione semestrale sulle attività realizzate secondo gli obiettivi oggetto del presente atto e sull'utilizzo delle sopra riportate risorse. La relazione deve essere trasmessa, a firma del Direttore Generale dello IOV - IRCCS, alle strutture tecniche regionali di riferimento per la verifica.

Si dà atto che gli oneri di cui al presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

Si propone altresì di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria e la Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR dell'esecuzione del presente atto per le parti di rispettiva competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 29 giugno 2012, n. 23, recante "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio sanitario regionale 2012 -2016";

VISTO il punto 3.2.4 del P.S.S.R. 2012-2012 recante "Le reti integrate anche con il Territorio";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2067 del 19 novembre 2013 recante "Istituzione delle Rete Oncologica Veneta (ROV). Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2012-2016. Deliberazione n. 112/CR del 12 agosto 2013".

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1105 del 1° luglio 2014 recante "Istituzione del Dipartimento Oncologico funzionale interaziendale tra l'Azienda Ulss 16 di Padova, l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS";

VISTO l'art. 2, co. 2, lett. o) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, la creazione di un modello organizzativo che consenta al paziente di accedere, attraverso un Numero verde collegato a tutte le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate del Veneto, alla Rete Oncologica Veneta per ricevere il percorso di cura più appropriato;

2. di incaricare la Rete Oncologica Veneta di rilevare tramite indicatori certi ed affidabili il rispetto delle Raccomandazioni sull'uso dei farmaci oncologici innovativi con la metodologia HTA, e di attivare azioni finalizzate a contenere l'incremento non controllato della spesa per i farmaci oncologici;

3. di prevedere a favore dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto (IOV), per la realizzazione di quanto previsto ai punti 1. e 2., un finanziamento a funzione annuo pari ad un massimo di euro 500.000,00, per l'anno 2017;

4. di determinare in euro 500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà coi propri atti il Direttore della Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR,nei termini previsti dal decreto del Responsabile GSA n. 5 del 9 maggio 2014, entro l'esercizio 2017, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101702 del bilancio ad oggetto "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio. Art. 20, c. 1 p.to B, lett. A, d.lgs 23 giugno2011, n. 118";

5. di prevedere che il finanziamento di cui al presente atto sia erogato con le modalità del finanziamento a funzione nei termini previsti dal Decreto del Responsabile GSA n. 5 del 9 maggio 2014;

6. di dare atto che la Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

7. di dare atto che gli oneri di cui al punto 4. non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

8. di disporre che il Coordinatore Tecnico-Scientifico del CROV deve produrre una relazione semestrale sulle attività realizzate secondo gli obiettivi oggetto del presente atto e sull'utilizzo delle risorse di cui al punto 4. e che tale relazione deve essere trasmessa, a firma del Direttore Generale dello IRCCS - IOV, alle strutture tecniche regionali di riferimento per la verifica;

9. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

10. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria e la Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR dell'esecuzione del presente atto per le parti di rispettiva competenza;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(Codice interno: 332408)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1690 del 26 ottobre 2016

Disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali per l'anno 2016. Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, esecutivo in data 17/12/2015 con Intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e DGR n. 1905/2015.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intendono approvare misure dirette all'ottimizzazione della gestione del personale convenzionato della specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali delle Aziende UU.LL.SS.SS., delle Aziende Ospedaliere e dello IOV, atte a favorire una programmazione complessiva volta ad una rimodulazione dell'offerta assistenziale secondo gli obiettivi di salute e al contenimento della spesa, nel rispetto dei criteri di equità, economicità, appropriatezza clinica e organizzativa alla luce del nuovo ACN della Specialistica 2015.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Le Amministrazioni destinatarie del presente provvedimento sono le Aziende UU.LL.SS.SS., l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l'Istituto Oncologico Veneto (IOV).

A. Conferimento incarichi di personale convenzionato della specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali

Nell'ambito relativo della specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali disciplinata dall'ACN, ai sensi dell'art. 48 della Legge n. 833/78 e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992 e smi, con DGR n. 1509 del 31/07/2012, a valere per l'anno 2012 è stato stabilito di sottoporre al regime autorizzatorio i conferimenti di incarichi agli specialisti ambulatoriali interni e alle altre professionalità convenzionate, in analogia alle disposizioni in materia di personale dipendente del SSR. L'adozione di detto provvedimento si è resa necessaria al fine di garantire la compatibilità della spesa relativa alla specialistica convenzionata con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a ciascuna Azienda sanitaria, nonché per evitare un ricorso inappropriato alla stessa volto ad eludere i vincoli posti all'assunzione del personale dipendente.

In sintesi, le Aziende sanitarie, le Aziende ospedaliere e lo IOV sono tenute ad uniformarsi alle seguenti disposizioni:

- programmare annualmente il fabbisogno del monte ore della Specialistica convenzionata rispettando il monte ore annuale e di spesa relativo all'anno 2010, inviando preventivamente le proprie determinazioni all'Area Sanità e Sociale per la verifica di conformità alla programmazione e per la relativa autorizzazione;
- inviare le richieste di autorizzazione in deroga a carattere eccezionale all'Area Sanità e Sociale per il conferimento di nuovi incarichi, per l'integrazione di quelli già in essere o per ogni altro atto che attribuisca compiti disciplinati dall'ACN della specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali.

Con successivi provvedimenti, DGR n. 2857/2012, DGR n. 2587/2013, DGR n. 2846/2014 e DGR n. 1905/2015, le suddette disposizioni di contenimento della spesa sono state prorogate, rispettivamente per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.

In particolare ad integrazione della DGR n. 1509/2012, la Giunta con i successivi provvedimenti ha stabilito quanto segue:

- le Aziende che rispettano il limite di monte ore annuale e di spesa dell'anno 2010 possono procedere autonomamente nelle procedure di conferimento di incarichi convenzionali (riferimento DGR n. 2857/2012);
- le Aziende, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 23 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatorialidel 23/03/2005 e smi, fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente, valutata la programmazione regionale e il permanere delle esigenze organizzative e di servizio, possono trasformare, decorsi 12 mesi dal conferimento, gli incarichi già a tempo determinato in incarichi a tempo indeterminato, previa autorizzazione

dell'Area Sanità e Sociale (riferimento DDGR n. 2846/2014 e n. 1905/2015).

Con D.L. n. 158/2012 "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute*", convertito in L. n. 189/2012 (*Legge Balduzzi*), le Regioni definiscono l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l'integrazione con il sociale anche con riferimento all'assistenza domiciliare e i servizi ospedalieri secondo modalità operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali denominate Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi nonché forme organizzative multiprofessionali denominate Unità Complesse di Cure primarie (UCCP) che erogano in coerenza con la programmazione regionale prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei medici, delle altre professionalità convenzionate con il SSN, degli infermieri, delle professionalità ostetrica, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria. In particolare le Regioni disciplinano le UCCP privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata (H24) e che operano in coordinamento e collegamento telematico con le strutture ospedaliere.

In data 17/12/2015 è stato reso esecutivo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l'ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, che scaturisce dalla riforma introdotta nell'ordinamento vigente con la Legge 8/11/2012 n. 189 (*Legge Balduzzi*), nell'ambito della quale di particolare rilievo risultano le disposizioni contenute nell'art. 1 con riferimento ai compiti assegnati alle Regioni (istituzione AFT e UCCP) e agli obblighi previsti per il personale convenzionato (inserimento nelle nuove forme organizzative e adesione al sistema informativo regionale e nazionale), nonché alle modifiche introdotte al testo dell'art. 8 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502.

Tra gli elementi di novità introdotti dal nuovo Accordo e riguardanti i vari aspetti normativi, organizzativi e funzionali, si inserisce la ridefinizione della disciplina di instaurazione del rapporto convenzionale di cui agli articoli 18 (*Pubblicazione degli incarichi*), 19 (*Assegnazione di incarichi a tempo indeterminato*), 20 (*Assegnazione di incarichi a tempo determinato*), 21 (*Assegnazione di incarichi provvisori*).

Premesso ciò, con il presente provvedimento, tenuto conto delle disposizioni del nuovo Accordo Collettivo Nazionale, nell'ottica di favorire una pianificazione complessiva finalizzata a rimodulare l'offerta assistenziale secondo gli obiettivi di salute definiti dalla programmazione regionale e nel rispetto dei criteri di equità, economicità, appropriatezza clinica e organizzativa, si intende sottoporre al *regime autorizzatorio* ogni conferimento di nuovi incarichi, in analogia alle disposizioni in materia di personale dipendente del SSR, compresa l'assegnazione di nuovo incarico di responsabile di branca ai sensi dell'art. 27, commi 7-9 dell'ACN 2015, come già stabilito con DGR n. 2587/2013.

Di conseguenza, si propone, a parziale modifica della DGR. n. 1905 del 23/12/2015, che ciascuna Azienda (anche in caso di rispetto dei limiti di spesa sopracitati) a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento, richieda all'Area Sanità e Sociale l'autorizzazione per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato (art. 19), incarichi a tempo determinato (art. 20), nei termini previsti per la trasmissione dei piani aziendali di acquisizione di personale dipendente SSR.

L'Area Sanità e Sociale provvederà a valutare le motivazioni allegate alla richiesta, anche in considerazione del reale fabbisogno assistenzialedell'Azienda, al fine di rilasciare l'autorizzazione di competenza.

Non sarà oggetto di tali procedure autorizzative il conferimento di incarichi di personale convenzionato della specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali nel caso di autonomo finanziamento proveniente dallo Stato, dall'Unione Europea, dalla Regione, da altri Enti pubblici o da soggetti privati. Per il conferimento degli incarichi così finanziati, l'Azienda dovrà effettuare la sola comunicazione all'Area Sanità e Sociale.

Non sono, altresì, soggette a tale regime autorizzatorio regionale:

- le assunzioni a tempo determinato per esigenze connesse al comando di personale convenzionato presso la Regione;
- il conferimento di personale convenzionato per incarichi di sostituzioni (art. 34);
- il conferimento di personale convenzionato per attività assistenziali gestite dalle Aziende UU.LL.SS.SS. per delega degli Enti Locali, il cui onere, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*" e successive modifiche ed integrazioni, è totalmente a carico dei medesimi Enti Locali.

Si evidenzia, quindi, che l'adozione di tale procedura di autorizzazione consente di attuare una efficace attività programmatoria a livello regionale finalizzata al conseguimento di obiettivi di salute, nonché all'attuazione dei modelli organizzativi previsti nel nuovo ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, esecutivo in data 17/12/2015 con Intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province

autonome di Trento e Bolzano, superando il vincolo di spesa 2010 e garantendo che le autorizzazioni assumano carattere definitivo in riferimento alle ore e alla branca specialistica**.**

A tale proposito si richiama che con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 29 del 06/04/2016 è stato costituito un Tavolo tecnico di lavoro paritetico finalizzato all'individuazione delle modalità operative di partecipazione degli specialisti ambulatoriali interni nel processo di sviluppo delle cure primarie, al fine di definire un modello-tipo coerente con i contenuti del nuovo ACN dellaspecialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali 2015 e con gli obiettivi della programmazione regionale.

Gli obiettivi di Sistema condivisi dal Tavolo tecnico si possono così sintetizzare:

1. dare attuazione, conformemente a quanto previsto nell'ACN 17/12/2015, alla costituzione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) della Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna e sviluppare sul territorio regionale un modello di assistenza che veda coinvolti i Specialisti Ambulatoriali Interni (SAI) e le altre professionalità ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) sanitarie, assieme agli medici di Medicina Generale (MMG), ai medici di Continuità Assistenziale (MCA), ai Pediatri di libera scelta (PLS) (Legge 8/11/2012, n. 189, art. 1, comma 3), prevedendo una rimodulazione dell'offerta assistenziale non solo in termini di accessibilità, ma anche rispetto a determinati obiettivi di salute, con attivazione di specifici Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA);
2. completare l'attivazione del flusso informativo-informatico (Fascicolo Sanitario Elettronico, Ricetta Dematerializzata, certificati telematici di malattia, ecc.) ai fini del conseguimento degli obiettivi di sistema assegnati alle Aziende Sanitarie e, conseguentemente, anche ai SAI (artt. 9 e 22, ACN 2015);
3. contribuire al buon governo del sistema attraverso percorsi di appropriatezza al fine di migliorare la qualità del servizio e consentire una nuova dimensione dell'offerta che privilegi l'assistenza territoriale, nell'ottica dell'abbattimento delle liste di attesa;
4. contribuire a ridurre le "*fughe*" soprattutto in relazione alle specialità presenti nelle specifiche Aziende Sanitarie;
5. promuovere un approccio professionale integrato con i diversi livelli della rete assistenziale e l'ottimizzazione della presenza dei SAI sul territorio nei punti assistenziali delle cure primarie (Medicine di Gruppo Integrate), strutture di ricovero intermedie (Hospice, Ospedali di comunità e Unità riabilitative territoriali), strutture residenziali.

B. Trasformazione degli incarichi già assegnati a tempo determinato, in incarichi a tempo indeterminato

L'Accordo regionale della Specialistica convenzionata, recepito con DGR n. 3220 del 25/10/2005, integrando la normativa nazionale, disciplina la procedura relativa alla trasformazione degli incarichi, già assegnati, a tempo determinato, in incarichi a tempo indeterminato, nel modo seguente:

<<L'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005", prevede che: "Le regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, definiscono le fattispecie per l'eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 271 e 21 settembre 2001 n. 446, in modo da assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad almeno il 20 per cento. La predetta trasformazione è possibile entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna azienda sanitaria locale alla data del 31 ottobre 2004."

L'art. 23, commi 13 e 14 dell'ACN 2005*:* comma 13 *"Le aziende, valutate la programmazione regionale dell'attività specialistica e il permanere delle esigenze organizzative e di servizio, possono trasformare gli incarichi, già assegnati a tempo determinato, in incarichi a tempo indeterminato, con applicazione del relativo trattamento economico e normativo. La trasformazione di un incarico da tempo determinato a tempo indeterminato avviene con provvedimento del Direttore Generale, sulla base delle intese definite con accordo regionale. Il provvedimento di trasformazione viene comunicato al Comitato Zonale*". Comma 14 "*La non accettazione, da parte dello specialista ambulatoriale e del professionista, dell'incarico a tempo indeterminato, comporta la revoca del rapporto convenzionale*."

A fronte del permanere delle esigenze organizzative e di servizio e dal combinato disposto delle sopra richiamate disposizioni, la trasformazione degli incarichi, già assegnati a tempo determinato, in incarichi a tempo indeterminato è soggetta ai seguenti criteri:

- *deve assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad almeno il 20%;*

- *è possibile entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna Azienda ULSS alla data del 31 ottobre 2004;*

- *è possibile per incarichi già assegnati a tempo determinato, ovvero ex Protocollo Aggiuntivo D.P.R. n. 271/2000 art. 2 - comma 1 e art. 23 - comma 10 dell'ACN, con anzianità di servizio in tali incarichi non inferiore a due anni continuativi ed in essere al momento del provvedimento di trasformazione;*

- *può comportare la modifica di alcuni elementi del rapporto di lavoro, quali la flessibilità operativa, la riorganizzazione degli orari e la mobilità;*

- *non è possibile per gli incaricati ex Protocollo Aggiuntivo D.P.R. n. 271/2000 art. 2 - comma 2 o art. 23 - comma 11 dell'ACN.*

Le modalità di individuazione e conferimento dell'incarico sono le seguenti:

- *l'individuazione del personale interessato compete al Direttore Generale;*

- *avviene con provvedimento dello stesso Direttore Generale;*

- *tale provvedimento viene contestualmente comunicato al competente Comitato Consultivo Zonale e alla Direzione Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari (ora Direzione Programmazione Sanitaria);*

- *il rapporto con il SSN è da intendersi unico a tutti gli effetti, anche se lo Specialista Ambulatoriale, o il Professionista, svolge la propria attività presso più servizi della stessa Azienda o per conto di più Aziende;*

- *la non accettazione dell'incarico a tempo indeterminato, da parte dello Specialista Ambulatoriale, o del Professionista, comporta la revoca del rapporto convenzionale.*

Qualora lo Specialista ricopra incarichi presso più Aziende la trasformazione di un incarico in una Azienda deve, poiché il rapporto di lavoro con il SSN è unico, comportare, previo accordo fra le Aziende interessate, la trasformazione contestuale degli incarichi.

In ogni caso la riduzione della relativa spesa, pari ad almeno il 20%, deve essere calcolata sulle singole ore trasformate.>>

Il comma 13 del sopracitato art. 23 è stato modificato dall'ACN della specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali del 29/07/2009, con l'introduzione del requisito di anzianità di servizio *"Le aziende, valutate la programmazione regionale dell'attività specialistica e il permanere delle esigenze organizzative e di servizio, decorsi 12 mesi dal conferimento, possono trasformare gli incarichi, già assegnati a tempo determinato, in incarichi a tempo indeterminato, con applicazione del relativo trattamento economico e normativo. La trasformazione di un incarico da tempo determinato a tempo indeterminato avviene con provvedimento del Direttore Generale, sulla base delle intese definite con accordo regionale. Il provvedimento di trasformazione viene comunicato al Comitato Zonale*." Tale disposizione ha modificato il requisito di servizio introdotto dall'Accordo regionale 2005; le rimanenti clausole regionali hanno conservato la loro validità salvo che non risultassero in contrasto con le innovazioni introdotte.

Il recente ACN della Specialistica convenzionata del 17/12/2015 ha definito all'art. 20 la disciplina di assegnazione di nuovi incarichi a tempo determinato e alla Norma transitoria n. 1 ha fatto salve le disposizioni dei commi 13 e 14 dell'art. 23 dell'ACN 2005 e smi per gli incarichi a tempo determinato già conferiti alla data di entrata in vigore del nuovo ACN.

Ai sensi del citato art. 20, le Aziende possono conferire un incarico a tempo determinato solo per esigenze straordinarie connesse a progetti finalizzati con durata limitata nel tempo o per far fronte a necessità determinate da un incremento temporaneo delle attività, da specificare in sede di pubblicazione. Tale incarico viene conferito per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, rinnovabile alla scadenza una sola volta e per un massimo di 24 (ventiquattro) mesi continuativi.

I titolari di incarico a tempo determinato potranno partecipare all'assegnazione di incarichi a tempo indeterminato secondo il nuovo ordine di priorità di cui alla lett. h) del comma 2 dell'art. 19 (Assegnazione di incarichi a tempo indeterminato) del richiamato ACN 2015. Ai sensi del successivo comma 7, l'incarico così conferito è confermato, previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi.

Premesso ciò, in linea con le disposizioni relative alla Specialistica convenzionata, a quelle di contenimento della spesa ed al fine di valutare l'appropriatezza organizzativa di inserimenti a titolo definitivo, si propone di sottoporre a regime autorizzatorio anche le trasformazioni degli incarichi a tempo determinato, ex comma 10, art. 23 dell'ACN 2005 e smi (in essere alla data di entrata in vigore del nuovo ACN) in incarichi a tempo indeterminato, a parziale modifica della DGR. n. 1905 del 23/12/2015.

Considerato che è stata avviata la riorganizzazione dell'assetto regionale e delle Aziende ULSS, essendo in discussione presso il Consiglio regionale i PDLR n.23 e PDLR n.74 - "*Istituzione dell'Ente di governance della sanità regionale veneta*

denominato 'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - azienda zero'. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende Ulss", con il presente atto si propone di considerare il monte ore utile per le trasformazioni degli incarichi a tempo determinato in incarichi a tempo indeterminato di ciascuna azienda, su base regionale, costituendo tale base il riferimento stabile e certo, non suscettibile di revisione, laddove la riorganizzazione aziendale in corso di attuazione può condurre ad una modifica della dimensione aziendale e quindi del dato da computare ai fini della determinazione del limite.

Ciascuna Azienda dovrà inviare all'Area Sanità e Sociale formale richiesta di autorizzazione alla trasformazione degli incarichi a tempo determinato in incarichi a tempo indeterminato, nei termini che verranno indicati con nota esplicativa, riportando:

- il nominativo dello specialista ambulatoriale interno/professionista;
- l'anzianità di servizio (anzianità minima 12 mesi) del candidato;
- la branca specialistica, le ore d'incarico e la descrizione dell'attività svolta;
- la specifica di eventuali criteri di individuazione dei professionisti nel caso si richieda il possesso di particolari capacità professionali;
- la motivazione della richiesta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto.

- VISTO l'art. 1, comma 177, della Legge finanziaria per il 2005 (Legge n. 311 del 30/12/2004).
- VISTI l'ACN della Specialistica 23/03/2005 e smi e il nuovo l'ACN della Specialistica 17/12/2015.
- VISTA la DGR n. 3220 del 25/10/2005 che recepisce l'Accordo regionale della specialistica.
- VISTA la Legge 8 novembre 2012 n. 189 (Legge Balduzzi).
- VISTA la DGR n. 1905 del 23/12/2015.
- VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 29 del 06/04/2016.
- INFORMATE le OO.SS. dell'Area della Specialistica
- VISTO l'art. 2, comma 2 della leggere regionale n. 54 del 31/12/2012

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

2. di approvare le disposizioni, a valere per l'anno 2016, per il personale della specialistica convenzionata di cui all'ACN 17/12/2015, secondo quanto illustrato nelle premesse che si intende puntualmente richiamato;

3. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA, la quale opererà d'intesa con la Direzione Risorse Strumentali SSR-CRAV, per il compimento delle attività connesse all'attuazione del presente provvedimento;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(Codice interno: 332387)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1692 del 26 ottobre 2016

Iter procedimentale di autorizzazione all'esercizio - ex art. 6, comma 2 L.R. n. 22/2002 - di punti prelievo privati.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si rivede l'iter procedimentale di autorizzazione all'esercizio di punti prelievo privati afferenti a Laboratori di Analisi privati non accreditati che erogano prestazioni all'esterno di strutture sanitarie di ricovero.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 prevede che l'attività delle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, sia subordinata al preventivo rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ovvero, all'accertamento della sussistenza in capo alle medesime strutture di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie nonché alla verifica periodica del mantenimento degli stessi.

Detta previsione - che è finalizzata a garantire l'uniformità dei livelli di assistenza sanitaria, l'adeguamento delle strutture (siano esse pubbliche o private) e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico, oltre che l'osservanza di norme a carattere nazionale (quali a titolo meramente esemplificativo quelle in materia di protezione antisismica, antincendio, sicurezza elettrica, igiene nei luoghi di lavoro) - è stata recepita a livello regionale dall'art. 6, comma 2, L.R. 16 agosto 2002, n. 22, a norma del quale il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio in favore di strutture sanitarie che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle di recupero e di riabilitazione funzionale, di diagnostica strumentale e di laboratorio è di competenza del Comune dove insiste la struttura.

L'iter procedimentale successivamente delineato dalle deliberazioni giuntali attuative delle disposizioni nazionali e regionali succitate ai fini del rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione di apertura di punti prelievo (codice B11 della classificazione) - DGR n. 2501 del 6.8.2004, DGR n. 2466 del 1.8.2006, DGR n. 981 del 17.6.2014 - risulta ormai obsoleto rispetto al mutato contesto normativo e giurisprudenziale in materia. Al riguardo giova richiamare i principi generali di ragionevolezza ed economicità dell'azione amministrativa.

Pertanto, considerato che le valutazioni in allora effettuate devono oggi essere riviste e superate, si propone di semplificare il procedimento *de quo*, escludendo la valutazione regionale con riferimento alla sola autorizzazione all'esercizio del punto prelievo privato funzionalmente collegato ad un Laboratorio di Analisi privato non accreditato, rimanendo di competenza esclusiva del Comune dove insiste il punto prelievi privato medesimo. Mentre per le autorizzazioni dei punti prelievo afferenti a Laboratori di Analisi privati accreditati in ogni caso continuerà ad essere necessario per il Comune competente per territorio acquisire la preventiva valutazione di rispondenza alla programmazione regionale.

Si propone, quindi, che a far data dal 1.1.2017 nei procedimenti di competenza del Comune come sopra individuati, i provvedimenti di autorizzazione o di diniego siano rilasciati all'esito della verifica sul possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi, volti a garantire che la struttura sia in grado di assolvere adeguatamente e con piena sicurezza dell'utenza - ossia dei cittadini-pazienti - le finalità assistenziali e di cura, come disposto, altresì, dal D.lgs. n. 502/1992 e dalla L.R. n. 22/2002, senza più la preventiva acquisizione della valutazione regionale prevista nelle DGR 2501/2004 e 2466/2006.

Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.lgs. n. 502 del 30.12.1992;

VISTA la L.R. n. 22 del 16.8.2002;

VISTA la DGR n. 2501 del 6.8.2004;

VISTA la DGR n. 2466 del 1.8.2006;

VISTA la DGR n. 981 del 17.6.2014;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare la procedura descritta in premessa da applicarsi esclusivamente al rilascio/diniego delle autorizzazioni all'esercizio dei punti prelievo privati la cui istanza è presentata al Comune dove insiste il punto prelievi dal Laboratorio di analisi privato non accreditato;

2. di stabilire, quindi, che a far data dal 1.1.2017, il Comune adotta il provvedimento di cui al punto 1 senza necessità della preventiva valutazione regionale con riferimento alle istanze per l'autorizzazione all'esercizio dei punti prelievo di Laboratorio di analisi privato non accreditato;

3. di disporre che la procedura descritta nelle premesse sia applicata alle istanze di autorizzazione all'esercizio come sopra precisate presentate successivamente al 1.1.2017 e sia alle istanze che risultino pendenti a quella data;

4. di stabilire che, in ogni caso, il Comune territorialmente competente deve acquisire la preventiva valutazione regionale nel caso di istanza di autorizzazione all'esercizio di punto prelievo presentata da parte di Laboratorio di analisi privato accreditato;

5. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 332390)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1693 del 26 ottobre 2016

Presa d'atto dello statuto del Consorzio per la ricerca sanitaria (CORIS) e previsione di un finanziamento per l'anno 2016. Legge regionale del 30 gennaio 1997, n. 6.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si prende atto dello statuto del Consorzio per la ricerca sanitaria (CORIS) e si prevede, per l'anno 2016, un finanziamento di Euro 900.000,00 per sostenere le attività svolte dal CORIS medesimo in relazione alla gestione, promozione e sostegno delle attività di ricerca scientifica e per la realizzazione degli obiettivi regionali di ricerca.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

L'articolo 24 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 stabilisce che la Regione del Veneto, allo scopo di favorire la ricerca scientifica nel campo dei trapianti d'organo e di tessuto ed incrementare i trapianti medesimi, promuova la costituzione e sostenga l'attività del Consorzio per la ricerca sui trapianti d'organo fra la Fondazione per l'incremento dei trapianti d'organo (F.I.T.O.) ed altri enti pubblici e privati operanti nel settore della sanità, della ricerca scientifica e dell'assistenza sanitaria.

Il 1 ottobre 1997 è stato costituito, sulla base di quanto disposto dall'art 24 della L.R. 6/1997 il "Consorzio per la Ricerca sul Trapianto di Organi (CORIT)" con sede a Padova.

In data 25 maggio 2016, s seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci di alcune modifiche allo Statuto, repertoriato al n. 29969 e raccolta n. 15115, il CORIT ha modificato la propria denominazione in Consorzio per la ricerca sanitaria (CORIS) ed ha ampliato il proprio oggetto sociale.

Per tale ragione il Consorzio, che opera nel pubblico interesse e non ha scopo di lucro, si propone di promuovere, incrementare e sostenere la ricerca scientifica in senso lato, sia essa di base, traslazionale e clinica in campo sanitario e socio sanitario, in particolare nell'ambito:

- dei trapianti d'organi, tessuti, cellule, e all'applicazione della medicina rigenerativa
- nelle azioni volte al miglioramento della qualità di vita di pazienti con grave insufficienza d'organi, ivi compresa la realizzazione di organi bioartificiali
- dell'oncologia, sperimentale e clinica, dei meccanismi di insorgenza del cancro e dei processi biologici ad esso correlati, nonché allo sviluppo di nuovi strumenti diagnostici e terapeutici
- organizzativo, clinico assistenziale e del miglioramento dei servizi offerti nel SSR, ivi compreso lo sviluppo di nuovi percorsi diagnostico terapeutici e la valutazione delle tecnologie sanitarie
- di progettualità volte alla tutela della salute, ex ante ed ex post, ivi compresa, a titolo esemplificativo, la farmacovigilanza.

Esso inoltre promuove e sostiene i progetti e le finalità della Rete oncologica del Veneto, i rapporti tra Università, Aziende Ospedaliere, Aziende Ulss, Istituzioni scientifiche e Fondazioni, italiane ed estere,interessate alla ricerca scientifica, di base, traslazionale o clinica; contribuisce alla realizzazione dei progetti stessi.

Infine, come da anzidette nuove disposizioni statutarie, il CORIS può contribuire alla realizzazione degli obiettivi di ricerca attraverso la diretta gestione dei fondi regionali.

Pertanto, si propone di prendere atto del nuovo statuto del CORIS, di cui all'**Allegato A** che costituisce parte integrante del presente atto.

Occorre a questo punto evidenziare che ad oggi al Consorzio vi aderiscono le Aziende Ulss 6 Vicenza, 9 Treviso, 12 Veneziana, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Università degli Studi di Padova e lo IOV-IRCCS.

Lo stesso, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, è amministrato da un Consiglio di Amministrazione (CdA) composto da cinque (5) membri:

- 1 componente del Consiglio è nominato dalla Giunta Regionale del Veneto;
- 1 componente del Consiglio è individuato, di concerto, dalle Università;

- 1 componente del Consiglio è individuato, di concerto, dalle Aziende consorziate del Servizio Sanitario Regionale (SSR) del Veneto;
- gli altri componenti sono nominati dall'Assemblea a maggioranza.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica tre anni; i membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Con DGR n. 2386 del 16 dicembre 2014 è stato nominato membro del CdA il Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria (ora Direzione Programmazione Sanitaria), Dr. Claudio Pilerci.

Si deve ora richiamare che la Regione del Veneto in una ottica di continuo miglioramento del Sistema Trapianti ha sempre sostenuto sia le attività del Consorzio, che opera in questo settore, sia i progetti di carattere innovativo nell'ambito della ricerca traslazionale, in particolare se con evidenti ed importanti ricadute sulla qualità di vita dei pazienti.

In tale ambito si inserisce il Progetto "Brave": studio preclinico su primati non umani per la realizzazione di sostituti valvolari xenogenici "antigen free", presentato dal Prof. Gino Gerosa, Direttore della Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia di Padova ed agli atti della Direzione Programmazione Sanitaria. Tale progetto che è finalizzato a sperimentare la tecnologia in grado di superare gli attuali limiti di degenerazione strutturale nella sostituzione valvolare, rientra nel campo di azione della medicina rigenerativa e traslazionale ed ha in particolare lo scopo di creare un prodotto che possa idealmente essere stabile dal punto di vista meccanico e che non sia immunogenico. In particolare verrà sperimentato se sostituti valvolari di origine animale, opportunamente trattati per divenire silenti dal punto di vista immunologico, mediante l'impiego di specifiche tecniche di decellularizzazione e rimozione degli antigeni di superficie (Alfa Gal), possano essere impiegati per xenotrapianto in primati non umani (riproducendo un modello biologico simile all'uomo), in assenza dei noti fenomeni di rigetto. La principale ricaduta favorevole della suddetta ricerca è verificare la fattibilità della produzione di sostituti valvolari di origine animale per l'impiego sistematico nel trattamento delle valvulopatie cardiache dell'età adulta e pediatrica, che affianchino a caratteristiche di disponibilità potenzialmente illimitata performance ottimali nel medio e lungo termine.

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto ed avendo avuto riscontro della notevole esperienza fino ad ora accumulata dal Consorzio, in considerazione della rappresentatività del Consorzio medesimo quale ente aggregatore delle diverse realtà sanitarie ed universitarie del Veneto e stante l'attività del CORIS, come sopra esplicitata, con riferimento in particolare al ruolo del Consorzio nella realizzazione degli obiettivi di ricerca regionali ed alla gestione dei corrispondenti fondi, si propone di prevedere a favore del medesimo, per l'anno 2016, un finanziamento pari ad Euro 900.000,00, di cui euro 200.000,00 dedicati al progetto "Brave" da realizzarsi nel biennio 2016-2017.

Il Coris produrrà una relazione alle strutture regionali competenti per le attività svolte con evidenza di quelle

relative al progetto "Brave".

Pertanto viene determinato in Euro 900.000,00 (novecentomila/00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il direttore dell'Unità Organizzativa Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata Accreditata, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102324 spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la regione - trasferimenti correnti (l.r. 14/09/1994, n.55 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. a, d.lgs. 23/06/2011, n.118 - art. 22, l.r. 02/04/2014, n.11) del bilancio regionale 2016.

Si dà atto che la Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR, cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.

Si dà atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 24 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6;

VISTO il Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016;

VISTO lo Statuto del Consorzio per la ricerca sanitaria (CORIS) in atti con repertorio n. 29969 e raccolta n. 15115;

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di prendere atto dello Statuto del Consorzio per la ricerca sanitaria (CORIS), di cui all'**Allegato A** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di prevedere, per l'anno 2016, a favore del Consorzio per la ricerca sanitaria - CORIS, per quanto motivato ed esposto in premessa, in relazione alle attività svolte dal Consorzio, un finanziamento massimo pari ad Euro 900.000,00 di cui euro 200.000,00 dedicati al progetto "Brave" da realizzarsi nel biennio 2016-2017;
3. di determinare in Euro 900.000,00 (novecentomila/00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il direttore dell'Unità Organizzativa Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata Accreditata, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102324 spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la regione - trasferimenti correnti (l.r. 14/09/1994, n.55 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. a, d.lgs. 23/06/2011, n.118 - art. 22, l.r. 02/04/2014, n.11) del bilancio regionale 2016;
4. di dare atto che la Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR, cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2011;
7. l'Unità Organizzativa Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata Accreditata della Direzione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A alla Dgr
n del

Pag. 1/11



IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I..

Repertorio n. 29969 Raccolta n. 15115

VERBALE DI ASSEMBLEA DI CONSORZIO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di maggio

25 maggio 2016

alle ore 10.00.

In Padova, passaggio Gaudenzio n. 1, presso la sala riunioni della Fondazione Scuola Sanità Pubblica.

Avanti a me dott. ***RICCARDO SPERANZA***, Notaio in Padova, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Padova,

è presente il signor:

- ANGONESE ERMANNO, nato a Mason Vicentino (VI) il 10 febbraio 1949 e domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui in appresso,

che dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del:

"CONSORZIO PER LA RICERCA SUL TRAPIANTO DI ORGANI, TESSUTI, CELLULE E MEDICINA RIGENERATIVA"

in sigla

"CORIT"

con sede a Padova, in via Giustiniani n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Padova 02714420284, R.E.A. n. PD-297313.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea dei consorziati di detto consorzio, riunita in questo giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Modifiche statutarie ai sensi dell'art. 8 lettera m) dello Statuto vigente.

Il comparente, assunta la Presidenza dell'assemblea ai sensi del vigente statuto sociale, constata e fa constatare quanto segue:

- che sono presenti in proprio o per delega tutti i consorziati, e precisamente:
- Azienda Ospedaliera di Padova, rappresentata dal Commissario e legale rappresentante dell'azienda Dott. Flor Luciano,
- Università degli Studi di Padova, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Ometto Emanuela, munita di delega rilasciata in data 23 maggio 2016 e conservata presso la sede dell'Università,
- Azienda ULSS N. 6 Vicenza, rappresentata dal Direttore Amministrativo Dott. Zenere Tiziano, munito di delega rilasciata in data 24 maggio 2016 e conservata presso la sede dell'Azienda,

Allegato A alla Dgr
n del

PAG. 2/11



- Azienda ULSS N. 9 Treviso, rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Benazzi Francesco,
- Azienda ULSS N.12 Veneziana, rappresentata dal Direttore Amministrativo Dott. Perina Fabio, munito di delega rilasciata in data 23 maggio 2016 e conservata presso la sede dell'Azienda,

con la precisazione che al Registro Imprese non risultano iscritti tutti i consorziati, di cui, pertanto, si provvederà a dare comunicazione fornendo l'elenco aggiornato;

- che è presente il Presidente del Consorzio in persona del signor Angonese Ermanno;
- che è presente il Consiglio di Amministrazione in persona del Presidente Angonese Ermanno, dell'Amministratore Delegato Gasparetto Teresa e dei Consiglieri Rigotti Paolo e Pilerci Claudio, mentre è assente giustificato il Consigliere signor Dal Ben Giuseppe;
- che è presente il Collegio dei Revisori in persona del Presidente Fontana Luigi e del signor Chiarello Omar in qualità di Componente del Collegio, mentre il signor Rota Adriano si è dimesso in data 31 dicembre 2015 per raggiunti limiti di età;
- che la presente assemblea è stata convocata in seconda convocazione mediante regolare avviso di convocazione spedito ai soci in data 16 maggio 2016, in conformità a quanto previsto dal vigente statuto del consorzio;
- che pertanto è presente il quorum costitutivo e deliberativo richiesto dal vigente statuto per gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita e idonea a discutere e a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente fa presente all'assemblea l'opportunità di adottare un nuovo statuto maggiormente idoneo a regolare l'organizzazione e il funzionamento del consorzio.

Detto Statuto è stato depositato presso la sede sociale al fine di consentirne una preventiva visione da parte dei consorziati.

Il Presidente descrive brevemente il nuovo statuto, che comporterà in particolare:

- modifica della denominazione in "CONSORZIO PER LA RICERCA SANITARIA - CORIS" in sigla "CORIS";
- modifiche e ampliamento dell'oggetto sociale;
- modifica delle modalità di recesso del consorziato;
- modifiche relative agli organi del Consorzio, prevedendo quali organi l'Assemblea dei consorziati, un Consiglio di Amministrazione e un Revisore Unico;
- il mantenimento della durata di anni dieci con la precisazione che la stessa potrà essere prorogata.

Preso atto delle proposte del Presidente, l'assemblea

Allegato A alla Dgr

n del

PAG. 3/11



all'unanimità, con voto espresso verbalmente,

D E L I B E R A:

1) di approvare il nuovo statuto sociale nella versione aggiornata composta di 15 articoli, che comporta inoltre:
- modifica della denominazione in "CONSORZIO PER LA RICERCA SANITARIA - CORIS" in sigla "CORIS";
- modifiche e ampliamento dell'oggetto sociale;
- modifica delle modalità di recesso del consorziato;
- modifiche relative agli organi del Consorzio, prevedendo quali organi l'Assemblea dei consorziati, un Consiglio di Amministrazione e un Revisore Unico;
- il mantenimento della durata di anni dieci con la precisazione che la stessa potrà essere prorogata.

2) di dare mandato al Presidente di compiere tutto quanto necessario a dare esecuzione alla presente delibera.

Ai fini dell'iscrizione del presente atto al Registro delle Imprese, si allega al presente atto sotto la ***lettera "A"*** lo ***Statuto*** nella sua versione aggiornata, Statuto di cui ho dato integrale lettura al comparente.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiuse le operazioni della presente assemblea alle ore 11.20.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui, ho dato lettura ai costituiti che lo approvano.

Scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio, consta di un foglio di cui occupa tre intere pagine e fin qui della presente quarta.

Viene sottoscritto alle ore 11.20.

F.to Angonese Ermanno

F.to dr. Riccardo Speranza Notaio (L.S.)

ALLEGATO "A"

STATUTO

"CONSORZIO PER LA RICERCA SANITARIA - CORIS"

in sigla **"CORIS"**

COSTITUZIONE E SEDE

Art. 1

E' costituito un Consorzio volontario tra enti operanti direttamente o indirettamente nel settore della sanità, della ricerca scientifica e dell'assistenza sociale, denominato "CONSORZIO PER LA RICERCA SANITARIA - CORIS" in sigla "CORIS". Il Consorzio è ad attività esterna.

La sede del consorzio è stabilita in Padova nel luogo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Potranno essere istituite sedi secondarie od uffici in altri Comuni d'Italia ed anche all'estero.

DURATA

Art. 2

Il Consorzio ha la durata di anni dieci. La sua durata può essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

Il Consorzio potrà essere sciolto anche prima della scadenza del termine con il voto favorevole dei consorziati che

Allegato A alla Dgr
n del

PAG. 4/11

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

rappresentino i due terzi del Fondo consortile.

OGGETTO E SCOPI

Art. 3

Il Consorzio opera nel pubblico interesse, non ha scopo di lucro e si propone di:

a) promuovere, incrementare e sostenere la ricerca scientifica in senso lato, sia essa di base, traslazionale o clinica, in ambito sanitario e socio sanitario, ed in particolare nell'ambito:

- dei trapianti di organi, di tessuti, di cellule e all'applicazione della medicina rigenerativa;
- di azioni volte al miglioramento della qualità di vita di pazienti con grave insufficienza di organi, ivi compresa la realizzazione di organi bioartificiali;
- dell'oncologia, sperimentale e clinica, dei meccanismi di insorgenza del cancro e dei processi biologici ad esso correlati, nonché dello sviluppo di nuovi strumenti diagnostici e terapeutici;
- organizzativo, clinico assistenziale e del miglioramento dei servizi offerti nel SSR, ivi compreso lo sviluppo di nuovi percorsi diagnostico terapeutici e la valutazione delle tecnologie sanitarie;
- di progettualità volte alla tutela della salute, ex ante ed ex post, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la prevenzione e la valutazione della sicurezza dei farmaci (farmacovigilanza);

b) promuovere i rapporti tra Università, Aziende Ospedaliere, Aziende ULSS, Istituzioni Scientifiche, enti privati e Fondazioni, Italiane ed Estere, interessate alla ricerca nelle finalità di cui al punto a);

c) contribuire alla realizzazione degli obiettivi di ricerca di cui ai punti precedenti anche attraverso la diretta gestione dei fondi regionali.

Contribuire per le istituzioni non universitarie alla gestione dei progetti di ricerca finanziati con i fondi di cui ai punti precedenti.

d) promuovere e sostenere i progetti e le finalità perseguite dalla Rete Oncologica del Veneto;

e) svolgere attività di valutazione, progettazione, coordinamento, partenariato anche con il settore privato, a favore di tematiche di ricerca ritenute prioritarie;

f) svolgere ogni altra attività connessa a quelle sopraelencate e concludere tutte le iniziative necessarie od utili alla realizzazione degli scopi predetti, ivi compresa la stipulazione di contratti di compravendita anche immobiliare e la raccolta di fondi presso Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

Il Consorzio può agire sia in nome proprio che per conto di uno o più consorziati a seguito di specifica richiesta scritta.

Allegato A alla Dgr

n del

PAG. 5/11



In ogni caso il Consorzio non potrà iniziare alcuna attività in nome di un consorziato se prima questi non abbia dato idonee garanzie, provvedendo al finanziamento dell'operazione o fornendo adeguata cauzione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, il Consorzio può avvalersi anche di servizi forniti direttamente dai consorziati.

L'Assemblea annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stabilisce le modalità di conferimento dei servizi che saranno forniti dai consorziati.

Si precisa che il consorzio non è una organizzazione di ricerca a contratto (CRO) nell'accezione di cui al decreto del Ministero della salute in data 15 novembre 2011 in quanto non rientra nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del citato decreto.

Tuttavia, qualora venissero svolte le attività contemplate nel decreto e per lo svolgimento di tali attività e il consorzio rientrasse nell'ambito di applicazione del decreto medesimo, il consorzio si doterà dei requisiti minimi generali di cui all'articolo 3 del decreto.

Si precisa che il consorzio stante le finalità di cui sopra, svolgerà attività nell'ambito del settore pubblico della sanità, a beneficio dello Stato e degli Enti Pubblici Territoriali delegati nella materia sanitaria. Viene fatta salva la possibilità di compiere atti negoziali di diritto privato al solo scopo strumentale di un migliore e più efficiente svolgimento dell'attività pubblica come sopra definita.

REQUISITI DEI CONSORZIATI

Art. 4

Possono chiedere di far parte del Consorzio le persone giuridiche pubbliche e private operanti nel settore della sanità, della ricerca scientifica correlata alla medicina, ivi compresa l'industria. Tutti gli aspiranti consorziati devono comunque essere in grado di concorrere agli scopi del Consorzio.

L'ammissione al Consorzio è soggetta al giudizio insindacabile dell'Assemblea.

Il consorziato può recedere dal Consorzio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di comunicazione.

La comunicazione dovrà essere inviata al Presidente del Consorzio a mezzo lettera raccomandata improrogabilmente entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il consorziato non ha diritto al rimborso della quota consortile versata, né di eventuali altri contributi versati nel corso del rapporto consortile e dovrà corrispondere al Consorzio la quota parte dei debiti residui risultanti dal bilancio consuntivo dell'ultimo anno di adesione.

FONDO CONSORTILE E DIRITTO DI VOTO

Allegato A alla Dgr
n del

PAG. 6/11



Art. 5

Il Consorzio è dotato di un fondo consortile, costituito dalle quote conferite dai consorziati, dai beni acquisiti con dette contribuzioni e dalle entrate di cui all'art. 12. Esso è destinato alla realizzazione dei fini consortili e a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio nei confronti di terzi.

L'ammontare del fondo consortile, inizialmente fissato nell'atto costitutivo, può essere successivamente aumentato dall'Assemblea ordinaria, in sede di approvazione del preventivo di gestione.

Il voto di ciascun consorziato in Assemblea ha il medesimo valore unitario:

non è proporzionale all'entità del conferimento effettuato ed ha il medesimo peso qualunque sia l'importo del fondo consortile.

L'assemblea determina l'entità del conferimento dovuto dai nuovi consorziati all'atto di ingresso.

Il contributo iniziale dei nuovi consorziati deve essere versato in unica soluzione al momento dell'ingresso.

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza i terzi creditori possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo né i loro creditori particolari potranno far valere su di esso i propri diritti di credito.

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 6

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore Unico.

ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Art. 7

L'Assemblea è formata da tutti i consorziati. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione quando rappresenta l'universalità dei consorziati stessi ed in seconda convocazione quando sono presenti i due terzi di essi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza dal componente più anziano d'età.

Essa è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, almeno due volte l'anno, la prima delle quali entro il mese di dicembre, per l'approvazione del Preventivo di gestione, e la seconda entro il mese di febbraio, per l'approvazione del Bilancio consuntivo.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o PEC

Allegato A alla Dgr
n del

PAG. 7/11



da spedirsi ai consorziati almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza almeno 48 ore prima.
L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Le riunioni dell'Assemblea sono verbalizzate da un Segretario nominato dal Presidente.
Ogni consorziato può delegare altra persona per rappresentarlo in Assemblea, ma nessuno può esser portatore di più di due deleghe.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti o rappresentati, fatte salve diverse prescrizioni per particolari materie.

POTERI DELL'ASSEMBLEA

Art. 8

L'Assemblea delibera validamente sui seguenti argomenti:
a. nomina o revoca del Consiglio di Amministrazione;
b. nomina del Revisore Unico e determinazione del suo compenso;
c. approvazione del Preventivo di gestione e del Bilancio consuntivo;
d. approvazione di regolamenti interni ritenuti necessari;
e. stabilisce le modalità di conferimento dei servizi che saranno eventualmente forniti dai consorziati;
f. approva il piano annuale delle ricerche;
g. definisce l'entità del conferimento d'ingresso;
h. decide inoltre su tutti gli altri argomenti sottopostile.
Con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei Soci e con il voto favorevole la maggioranza dei consorziati, l'Assemblea delibera sui seguenti argomenti:
i. ammissione di nuovi consorziati e determinazione dell'entità del conferimento di ingresso;
l. modificazioni dello Statuto;
m. scioglimento del Consorzio e nomina del liquidatore.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 9

9.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque (5) componenti.
1 componente del Consiglio è nominato dalla Giunta Regionale del Veneto.
1 componente del Consiglio è individuato, di concerto, dalle Università.
1 componente del Consiglio è individuato, di concerto, dalle Aziende consorziate dell'SSR del Veneto.
Gli altri componenti sono nominati dall'assemblea a maggioranza.
Il consiglio di amministrazione rimane in carica tre anni e comunque fino alla sua sostituzione. I suoi membri sono

Allegato A alla Dgr

n del

PAG. 8/11

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

rieleggibili.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il perseguimento degli scopi consortili e delibera su qualsiasi argomento che non sia espressamente riservato all'Assemblea.
Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta dell'amministratore delegato o di almeno due Consiglieri.
Esso delibera validamente a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in audio o video conferenza.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di diritto il Direttore Scientifico, se nominato.
Le riunioni del Consiglio sono sinteticamente verbalizzate da un Segretario nominato dal Presidente o da un Consigliere e sottoscritte dal Presidente e dal verbalizzante.
Ai componenti del Consiglio può essere attribuito dall'assemblea un gettone di presenza per ogni seduta consiliare od una indennità fissa annua, salvo quanto previsto dall'art. 13 della Legge n. 705/1985. Spetta loro in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.
9.2 PRESIDENTE
Il Presidente è nominato dal consiglio di amministrazione contestualmente alla prima riunione successiva alla nomina da parte dell'assemblea che potrà indicare il soggetto, tra gli amministratori nominati,ritenuto più idoneo a ricoprire tale carica.
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.
9.3 AMMINISTRATORE DELEGATO
L'Amministratore Delegato viene nominato dal consiglio di amministrazione contestualmente alla prima riunione successiva alla nomina da parte dell'assemblea che potrà indicare il soggetto, tra gli amministratori nominati, ritenuto più idoneo a ricoprire tale carica.
I compiti dell'amministratore delegato saranno di volta in volta specificati dal consiglio di amministrazione in occasione della sua nomina.
L'Amministratore delegato può convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione in caso di assenza o impedimento del presidente e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.
Tutte le decisioni dell'amministratore delegato dovranno essere oggetto di relazione periodica al consiglio.
L'amministratore delegato potrà proporre al consiglio di amministrazione, ove ritenuto necessario o opportuno, l'adozione di regolamenti interni volti a migliorare

Allegato A alla Dgr
n del

PAG. 9/11



l'attività del consorzio.
Nei regolamenti interni potrà essere prevista la nomina di un direttore scientifico ai sensi del successivo articolo 10, ovvero di un responsabile di progetto, di un comitato tecnico di coordinamento.
I soggetti saranno designati dal consiglio di amministrazione su proposta dell'amministratore delegato che definirà di volta in volta i compiti dei soggetti nominati.

DIRETTORE SCIENTIFICO

Art. 10

Se nominato con le modalità di cui all'articolo 9.3 che precede, il Direttore Scientifico ha il compito di coordinare i programmi di ricerca, consolidare i risultati raggiunti, assicurare la motivata partecipazione dei Responsabili di Progetto e promuovere i progetti stessi nelle sedi più opportune, in conformità con quanto stabilito dai regolamenti interni approvati dal consiglio di amministrazione.
Il Direttore Scientifico dura in carica per il tempo necessario a portare a compimento i compiti ad esso affidati come stabilito in occasione della sua nomina;
può essere rinnovato e può avvalersi del Comitato Tecnico di Coordinamento, se nominato.
Il Direttore Scientifico relaziona mensilmente la propria attività all'Amministratore Delegato.
Contestualmente alla nomina, il Consiglio può determinare a favore del Direttore Scientifico un'indennità di funzione.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 11

L'esercizio economico - finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione deve porre a disposizione dei soci consorziati il progetto di Bilancio entro il giorno 15 (quindici) del mese di febbraio di ciascuno anno, e l'Assemblea deve pronunciarsi su di esso entro la fine dello stesso mese.
Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati esclusivamente in attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari o destinati ad un fondo di riserva.

CONTRIBUTI, VERSAMENTI, FINANZIAMENTI

Art. 12

Ogni consorziato è tenuto a versare annualmente il contributo nella misura stabilita dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del Preventivo di gestione.
Ove necessario, qualora il fondo risulti insufficiente per la realizzazione degli scopi consortili, ciascun consorziato dovrà versare contributi aggiuntivi nei termini e con le modalità deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Allegato A alla Dgr

n del

PAG. 10/11



In caso di scioglimento del Consorzio, ogni consorziato dovrà partecipare pro quota al ripianamento dei debiti residui.

Il contributo annuale dei soci può essere sostituito dalla messa a disposizione di immobili, strumentazione, apparecchiature e personale, nonché di servizi - ritenuti di utilità per il Consorzio - il cui valore corrispondente è determinato dal Consiglio di Amministrazione d'intesa con la controparte offerente.

In ogni caso il Consorzio potrà acquisire dai consorziati servizi o finanziamenti/versamenti sotto qualsiasi forma, anche in natura, con o senza obbligo di rimborso, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito.

Ove sia previsto l'obbligo del rimborso, le modalità di restituzione del finanziamento/versamento saranno definite tra il consorziato e il Consiglio di Amministrazione con accordo scritto al momento del versamento medesimo.

I versamenti di beni o comunque quelli di natura non monetaria saranno previamente stimati anche al fine dell'eventuale esercizio del diritto alla restituzione.

Salvo diversa determinazione i finanziamenti/versamenti effettuati da consorziati a favore del Consorzio si considerano infruttiferi.

Salva la natura non lucrativa, il Consorzio può inoltre raccogliere:

a) liberalità ed eventuali altri conferimenti, da chiunque effettuati, soggetti o enti pubblici o privati, per il conseguimento delle finalità consortili;

b) contributi e finanziamenti erogati da enti pubblici territoriali e non territoriali, associazioni, imprese, privati, italiani o stranieri per il conseguimento delle finalità consortili.

Conseguentemente all'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione del Consorzio non potrà portare alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma; eventuali sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione, salvo che l'assemblea ne deliberi l'imputazione/acquisizione al fondo consortile per essere destinati all'attività del Consorzio.

Il singolo consorziato dovrà rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.

REVISORE UNICO

Art. 13

L'Assemblea nomina - per la durata di un triennio - un Revisore Unico, provvedendo anche alla nomina del relativo supplente che deve, come lo stesso Revisore Unico, essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il revisore unico ha il compito di controllare e garantire

Allegato A alla Dgr
n del

PAG. 11/11



la regolarità della contabilità consortile, di vigilare sull'osservanza delle leggi e dello Statuto e di relazionare all'Assemblea sul Bilancio di esercizio.

SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO

Art. 14

In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà un liquidatore determinandone le competenze.
Il fondo consortile residuo risultante alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà distribuito ai consorziati nei modi predeterminati dall'Assemblea.

CONTROVERSIE E RINVIO

Art. 15

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra consorziati circa l'interpretazione del presente Statuto sarà decisa da tre arbitri, amichevoli compositori ed esonerati da procedura, nominati ciascuno dalle parti ed il
terzo dai due arbitri così nominati ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Padova.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile ed eventualmente quanto applicabile in per analogia della legge 8 giugno 1990 n. 142 per la parte relativa ai Consorzi.
F.to Angonese Ermanno
F.to dr. Riccardo Speranza Notaio (L.S.)
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 COMMA 3 DEL DPR N. 445/2000, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.
PADOVA, LI 1 GIUGNO 2016.

(Codice interno: 332400)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1694 del 26 ottobre 2016

Autorizzazione all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura relativamente a provvedimento in materia di personale concernente l'assegnazione di un incarico di posizione organizzativa.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà applicazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione, il riordino e contenimento della spesa per il personale degli enti strumentali, emanate con deliberazione della Giunta 08 novembre 2011 n. 1841 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente all' autorizzazione della Giunta regionale per l'assegnazione della posizione organizzativa "Aiuti di superficie e irregolarità" dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In data 08 novembre 2011, è stata adottata la DGR n. 1841, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva." la cui efficacia è stata prorogata sino al 31 dicembre 2016 con DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015, assoggettando all'autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti degli enti strumentali regionali, tra i quali l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (di seguito AVEPA):

- modifiche in aumento di dotazioni organiche;
- assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
- individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
- assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze.

In data 03 marzo 2015 è stata adottata la DGR n. 233 al fine di integrare la DGR n. 1841 dell'8 novembre 2011, e di semplificare l'attività di controllo preventivo in capo alla Giunta regionale degli atti degli Enti strumentali in materia di personale, prevedendo che i Direttori di Area/Dipartimento, a cui fanno riferimento le strutture regionali cui compete la vigilanza sugli Enti, Aziende ed Agenzie regionali, provvedono con proprio atto ad autorizzare preventivamente i provvedimenti che saranno adottati dagli Enti Strumentali in materia di personale, ove non sia previsto un aumento di spesa.

Con nota 6 settembre 2016, prot. n. 95886, AVEPA ha comunicato l'intenzione di procedere alla assegnazione dell'incarico di posizione organizzativa "Aiuti di superficie e irregolarità" del Settore domande di superficie, che risulta essere vacante. La spesa derivante dall'assegnazione verrà coperta col Fondo per posizioni organizzative, alta professionalità e funzioni operative relativo all'annualità 2015.

Con nota 27 settembre 2016, prot. n. 363388, la Direzione Organizzazione e Personale ha evidenziato la necessità del rispetto delle norme in materia di limitazione delle spese di personale (art. 1, co 557 e ss. L. n. 296/2006 come modificato da D.L. 90/2014) e in particolare del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (art. 1, co. 557 quater L n. 296/2006). Inoltre ha sottolineato la necessità del rispetto delle procedure previste in sede di contrattazione integrativa per l'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa.

Con prot. n.101976 del 4/10/2016 Avepa ha confermato il rispetto dei vincoli appena citati.

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto, si propone di autorizzare AVEPA, ai sensi della deliberazione giuntale n. 1841/2011 e successive modificazioni e integrazioni, all'assegnazione della Posizione organizzativa "Aiuti di superficie e irregolarità" attualmente vacante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, concernente "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura";

VISTA la DGR n. 1841 del 08 novembre 2011 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva";

VISTA la DGR n. 769 del 2 maggio 2012 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8 novembre 2011. Determinazioni";

VISTA la DGR n. 2563 del 11 dicembre 2012 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011 e DGR 769 del 2 maggio 2012. Determinazioni";

VISTA la DGR n. 907 del 18 giugno 2013 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011 e DGR 769 del 2 maggio 2012. DGR 2563 dell'11 dicembre 2012. Determinazioni";

VISTA la DGR n. 2591 del 30/12/2013 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011 e DGR 769 del 2 maggio 2012. DGR 2563 dell'11 dicembre 2012 e DGR n. 907 del 18 giugno 2013. Determinazioni successivi";

VISTA la DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011 e DGR 769 del 2 maggio 2012. DGR 2563 dell'11 dicembre 2012 e DGR n. 907 del 18 giugno 2013 e 2591 del 30 dicembre 2013. Determinazioni successive";

VISTA la DGR n. 233 del 3 marzo 2015 ad oggetto "Lr 18.3.2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 dell'8.11.2011 - DGR 769 del 2.5.2012 - DGR 2563 dell'11.12.2012 - DGR n. 907 del 18.6.2013 - DGR 2591 del 30 dicembre 2013 - DGR 2341 del 16.12.2014. Determinazioni successive";

VISTA la DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015 "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 dell'8 novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012, DGR 2563 dell'11 dicembre 2012, DGR n. 907 del 18 giugno 2013, DGR n. 2591 del 30 dicembre 2013, DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014 e DGR n. 233 del 3 marzo 2015. Determinazioni successive";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 15 aprile 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aree di coordinamento (art. 9, comma 3, l.r. n. 54/2012). Deliberazione della Giunta regionale n. 25/CR del 7 aprile 2016";

VISTE le DGR n. 802 " Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" e 803 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14." del 27 maggio 2016 sull'Organizzazione amministrativa della Giunta regionale;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE la nota di AVEPA prot. n. 95886 del 6 settembre 2016 e n.101976 del 4 ottobre 2016;

VISTO il parere della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. 363388 del 27 settembre 2016.

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare AVEPA, nei termini indicati nelle premesse ed ai sensi della deliberazione giuntale n. 1841/2011 e successive modificazioni e integrazioni, all'assegnazione della Posizione organizzativa "Aiuti di superficie e irregolarità" del Settore domande di superficie;

3. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 332402)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1695 del 26 ottobre 2016

Fondo crescita sostenibile. DM 1° aprile 2015, Circolare n. 94947 del 4 dicembre 2015. Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 15.

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si individuano le modalità operative di partecipazione della Regione al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale, e regionale, sulla competitività dell'apparato produttivo finanziate con il Fondo crescita sostenibile, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del DM 1° aprile 2015, mediante Accordi di programma di cui alla legge n. 241/1990.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 23, stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile" ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Successivamente, il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83/2012, ha individuato le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, mentre l'articolo 15 del citato decreto 8 marzo 2013, prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.

Con decreto del 3 novembre 2014 del Direttore generale è stata approvata la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito centrale S.p.a., quale Soggetto gestore per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015 ha, poi, definito le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni a valere sul Fondo per la crescita sostenibile in favore dei progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo, realizzati nell'ambito di accordi stipulati dal Ministero dello sviluppo economico con altre amministrazioni pubbliche.

Gli accordi sono stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e sono finalizzati a favorire la competitività di imprese di rilevanti dimensioni e di specifici territori attraverso il sostegno a processi di innovazione che abbiano un impatto significativo sulla salvaguardia e l'aumento di

occupazione. Peraltro, anche la Regione, con legge 29 novembre 2001, n. 35, articolo 32, ha previsto la conclusione di accordi di programma con altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente con soggetti privati.

Le agevolazioni, nella forma del finanziamento agevolato e/o del contributo diretto alla spesa, sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, nelle misure previste dai singoli accordi, stabilite in relazione alle risorse complessivamente disponibili.

A tale riguardo il citato decreto 1° aprile 2015, all'articolo 2, comma 1, lettera c), dispone che il quadro finanziario dell'accordo "*deve prevedere il cofinanziamento regionale in misura non inferiore al 10 per cento del costo complessivo a carico della finanza pubblica*".

Anche il legislatore regionale, conlegge 18 maggio 2007, n. 9 "*Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale*" ha tracciato il percorso che la Regione del Veneto intende seguire al fine di garantire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del modello socio-economico regionale. Infatti, le finalità precipue della legge n. 9/2007 sono quelle di definire una strategia complessiva in grado di favorire l'innovazione e il trasferimento delle conoscenze, sostenendo e coordinando la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico nonché di favorire l'interazione fra i saperi ed il loro utilizzo per lo sviluppo economico e sociale.

La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi previsti dalla citata normativa regionale, ha predisposto il Piano Strategico Regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, di durata triennale, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 74 del 2 marzo 2016. Il Piano strategico, in coerenza con gli indirizzi formulati dai programmi comunitari e nazionali in materia di ricerca e innovazione, è finalizzato all'identificazione degli obiettivi generali e rappresenta uno dei fondamentali strumenti di attuazione della normativa regionale di riferimento i cui contenuti sono alla base delle attività di programmazione della Regione in materia di ricerca e innovazione. Invero, il Piano si inserisce in un contesto sinergico tra gli altri strumenti normativi e di programmazione quali la Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente, RIS3Veneto, che definisce le traiettorie e le modalità strategiche della ricerca e innovazione nella Regione Veneto, il POR FESR, 2014-2020 e la legge regionale 30 maggio 2014, n. 13,a favore dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese.

In particolare, la Strategia regionale di specializzazione intelligente individua i quattro ambiti di specializzazione intelligente intorno ai quali strutturare le politiche e la strumentazione regionale efficace e significativi dal punto di vista dell'impatto sullo sviluppo sociale ed economico: Smart Agrifood, Sustainable Living, Smart Manufacturing, Creative Industries. Questi cosiddetti "ambiti" sono definiti quali aree tecnologico-produttive identificate come combinazione tra tecnologie, mercati e nuovi bisogni, in grado di innescare processi (traiettorie) di sviluppo in quei territori o settori in cui si dispone di vantaggi comparativi in termini di competenze tecnologiche abilitanti (KETs) già acquisite o di fattori di innovazione. Ogni ambito di specializzazione, infatti, è composto da una serie di settori "tradizionali" che sono già stati desunti dall'analisi di contesto effettuata per la definizione della RIS3 Veneto.

Parimenti, la Strategia nazionale di specializzazione intelligenteindividua cinque macro aree di specializzazione "Industria intelligente e sostenibile Energia e Ambiente","Salute, Alimentazione, Qualità della vita", "Agenda Digitale, Smart Communities, Sistemi di mobilità intelligente", "Turismo, Patrimonio culturale e industria della creatività", "Aerospazio e difesa".

Altresì la Strategia di Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, annovera tra gli obiettivi quello di *"migliorare la qualità dell'istruzione, potenziare la ricerca in Europa, promuovere l'innovazione e il trasferimento delle conoscenze in tutta l'Unione, utilizzare in modo ottimale le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e fare in modo che le idee innovative si trasformino in nuovi prodotti e servizi tali da stimolare la crescita, creare posti di lavoro di qualità e contribuire ad affrontare le sfide proprie della società europea e mondiale",* mentreil Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) Horizon 2020 mira a promuovere l'innovazione di prodotti, servizi e mercati potenziali attraverso lo sviluppo di tecnologie abilitanti in grado di affrontare le nuove sfide globali per una crescita industriale sostenibile, efficiente e basata sulla conoscenza.

In questo ampio contesto di indirizzi programmatici, attenzione merita anche il Programma Nazionale della Ricerca 2015 - 2020 ("PNR") che contempla fra gli obiettivi quello di rafforzare la collaborazione pubblico-privato nelle aree di specializzazione della ricerca applicata, attraverso lo sviluppo ed il potenziamento dei Cluster Tecnologici Nazionali quali infrastrutture permanenti per il dialogo tra università, enti pubblici di ricerca e imprese e tra centro e territorio.

Si tratta, quindi, di un complesso di strumenti, comunitari, statali e regionali, finalizzati, in un'ottica sinergica, a favorire il rilancio dell'economia che mostra ancora sofferenza e difficoltà nel riprendere nuovo slancio propulsivo a favore dell'intero contesto territoriale. Ed è proprio in questo contesto che si concretizza l'interesse della Regione nel supportare le imprese che, in sintonia con le linee programmatiche regionali intendono avvalersi del Fondo per la crescita sostenibile che, prevede, comunque, "*il cofinanziamento regionale in misura non inferiore al 10 per cento del costo complessivo a carico della finanza*

pubblica". Ciò a maggior ragione, tenuto conto di come, associando l'intervento regionale ad interventi statali a sostegno di progetti di innovazione presentati da imprese venete, si ottiene la possibilità di implementare processi moltiplicativi delle risorse in favore dei progetti medesimi.

Disponibilità finanziaria attualmente non rinvenibile nel bilancio regionale, ma reperibile ricorrendo alle disponibilità finanziarie del fondo di rotazione di cui alla legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, che, all'articolo 23, al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto ha istituito il "Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese", presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo. Con provvedimento n. 1884 del 15 ottobre 2013, la Giunta regionale ha approvato le modalità operative per la concessione di agevolazioni a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23, con l'intervento della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, per la realizzazione, da parte di PMI, di progetti di Ricerca Industriale e/o Sviluppo Sperimentale. Sono agevolabili nuovi progetti di "Ricerca e/o Sviluppo", classificati, come Ricerca Industriale e/o Sviluppo Sperimentale, secondo le definizioni di seguito riportate:

a) Ricerca Industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.

b) Sviluppo Sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici. Tali beni non potranno essere utilizzati a scopo commerciale ed, inoltre, non potranno essere ceduti prima di cinque anni dalla data di pubblicazione sul BUR dell'atto regionale di concessione del contributo in conto capitale.

Ne consegue la coincidenza di finalità e di modalità operative individuate dai legislatori statale e regionale in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale a favore delle PMI con sede nel territorio regionale Veneto.

Tutto ciò premesso, al fine di rendere operativa la strumentazione regionale in funzione della normativa statale di riferimento, legislativa e regolamentare, risulta necessario procedere ad una rivisitazione/adeguamento o, in alternativa, prevedere una specifica sezione del regolamento approvato con la citata deliberazione n. 1884 del 15 ottobre 2013 che regola la concessione di contributi regionali ai sensi delle leggi regionali n. 5/2001 e n. 9/2007 - Sezione C). Al fine di approfondire la questione e predisporre i conseguenti atti, si ritiene opportuno incaricare il Direttore dell'Area Sviluppo Economico che procederà in tal senso.

In merito alla procedura di approvazione delle proposte progettuali, mediante stipula di appositi accordi di programma, si ritiene opportuno, a seguito della trasmissione della proposta progettuale da parte del competente Ministero dello Sviluppo Economico, acquisire il parere da parte di Veneto Sviluppo e di Veneto Innovazione, rispettivamente, finanziario e tecnico. Quindi, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa, dai regolamenti e dalle circolari in materia, la proposta progettuale sarà sottoposta, congiuntamente all'Accordo di programma, all'esame della Giunta regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 23, in merito al contenuto di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

i decreti 8 marzo 2013 e 1° aprile 2015del Ministro dello sviluppo economico;

il decreto 3 novembre 2014 del Direttore generaledel Ministro dello sviluppo economico;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 12 e 15;

le leggi regionali 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23, 29 novembre 2001, n. 35, articolo 35, 18 maggio 2007, n. 9 e 30 maggio 2014, n. 13 e l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

la RIS3 Veneto e il Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;

il Programma Nazionale della Ricerca 2015 - 2020 ("PNR");

il Regolamento (UE) n. 651/2014;

la propria deliberazione n. 1884 del 15 ottobre 2013;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2. di incaricare il Direttore dell'Area Sviluppo Economico, Dott. Mauro Trapani, di verificare l'operatività del regolamento del Fondo di rotazione di cui alla legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23, con l'intervento della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, approvato con DGR n. 1884 del 15 ottobre 2013, in relazione alle finalità di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", nonché al DM 1° aprile 2015 e alla circolare n. 94947 del 4 dicembre 2015, per la realizzazione, da parte di PMI con sede nell'ambito territoriale della regione, di progetti di Ricerca Industriale e/o Sviluppo Sperimentale, mediante una rivisitazione/adeguamento o, in alternativa, prevedendo una specifica sezione, da sottoporre all'esame della Giunta regionale;

3. di stabilire che l'approvazione delle proposte progettuali, mediante stipula di appositi accordi di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, è subordinata alla trasmissione della proposta progettuale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle PMI richiedenti e del parere da parte di Veneto Sviluppo e di Veneto Innovazione, rispettivamente, finanziario e tecnico. Quindi, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa, dai regolamenti e dalle circolari in materia, la proposta progettuale sarà sottoposta, congiuntamente all'Accordo di programma, all'esame della Giunta regionale;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 332404)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1696 del 26 ottobre 2016

Riconoscimento del soggetto giuridico rappresentante il distretto industriale "Occhialeria Bellunese" ed integrazione degli ambiti settoriali. Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese".

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce il soggetto giuridico che rappresenta il distretto industriale nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche, ai sensi della L.R. 30 maggio 2014, n. 13, articolo 6 e si integrano gli ambiti settoriali oggetto di individuazione con DGR n. 2415 del 16 dicembre 2014 (Allegato B).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 *"Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese"* rappresenta il quadro normativo di riferimento, nell'ambito delle competenze regionali, per la promozione di azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale e per la creazione di ecosistemi di business a favore dell'innovazione dei settori produttivi, della competitività dei prodotti, dello sviluppo di nuovi processi e delle eccellenze venete sul mercato globale, della difesa dell'occupazione, dello sviluppo di imprenditoria innovativa e dell'avviamento di nuova imprenditorialità.

In particolare, la legge regionale istituisce i distretti industriali quali sistemi produttivi locali insediati all'interno di una parte definita del territorio regionale, caratterizzato da un'elevata concentrazione di imprese manifatturiere artigianali e industriali, con prevalenza di piccole e medie imprese, operanti su specifiche filiere produttive o in filiere a queste correlate rilevanti per l'economia regionale, definendo, nel contempo, i criteri per l'individuazione, da parte della Giunta regionale, dei singoli distretti industriali.

Con deliberazione n. 2415 del 16 dicembre 2014 *"Individuazione Distretti industriali. L.R. 30 maggio 2014, n. 13, articolo 3, comma 1. Deliberazione n. 143/CR del 29 settembre 2014"*, la Giunta regionale ha pertanto individuato all'interno del territorio regionale diciassette distretti industriali, definendone il relativo ambito territoriale e settoriale.

L'articolo 6 della legge regionale prevede altresì che le imprese aderenti a ciascun distretto industriale individuino, in una delle forme previste dal codice civile, il soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche. Tale soggetto, debitamente riconosciuto dalla Giunta regionale, raccoglie le istanze delle imprese aderenti a ciascun distretto industriale e ne presenta i progetti di intervento alla Regione nelle forme previste dalla legge regionale, ponendosi quale interlocutore unico con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche ai fini della definizione delle strategie di sviluppo distrettuale.

Con propria deliberazione n. 582 del 21 aprile 2015 avente ad oggetto *"Distretti industriali. Approvazione "Disposizioni operative in merito al procedimento istruttorio per l'ammissibilità del soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto industriale". L.R. 30 maggio 2014, n. 13"* la Giunta regionale ha quindi disciplinato le modalità operative per la presentazione delle domande di riconoscimento del soggetto giuridico candidato a rappresentare il distretto industriale.

In esecuzione dei citati provvedimenti giuntali con decreto n. 106 dell'8 maggio 2015 il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione, oggi Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti, ha approvato la modulistica necessaria ai fini della presentazione delle domande di riconoscimento da parte dei soggetti interessati.

Il procedimento di cui trattasi prevede la verifica dell'ammissibilità dell'istanza di riconoscimento presentata, l'esame della relazione descrittiva riguardante il processo svolto sul territorio distrettuale ai fini dell'individuazione del soggetto giuridico idoneo alla rappresentanza e l'analisi del programma di massima proposto per lo sviluppo del distretto industriale.

Qualora il soggetto richiedente il riconoscimento risulti non ancora costituito in una delle forme giuridiche previste dalla citata DGR n. 582/2015, all'istanza di riconoscimento deve essere accluso l'atto di impegno alla costituzione del soggetto giuridico preposto alla rappresentanza del distretto industriale.

È altresì facoltà del soggetto richiedente il riconoscimento proporre la modifica della denominazione attribuita al Distretto industriale con la citata DGR n. 2415/2014.

L'esito positivo dell'esame istruttorio da parte degli uffici dell'Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti, già Sezione Ricerca e Innovazione, struttura regionale competente per materia, determina l'avvio dell'iter di riconoscimento del soggetto giuridico da parte della Giunta regionale.

In data 23 giugno 2016, il legale rappresentante del consorzio "Distretto Dolomiti Occhiale" ha presentato domanda di riconoscimento quale soggetto giuridico rappresentante il distretto industriale "Occhialeria Bellunese" nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche.

Ai fini della valutazione dell'istanza presentata, preso atto che il soggetto candidato risulta già costituito in una delle forme giuridiche previste dal provvedimento giuntale n. 582/2015, i competenti uffici hanno provveduto ad acquisire la visura camerale relativa al consorzio, lo statuto dello stesso e a valutare la relativa documentazione allegata all'istanza, dai quali è emerso che il consorzio "Distretto Dolomiti Occhiale" (DDO), costituito nella forma di consorzio con attività esterna, è composto dalle principali associazioni di categoria del territorio quali Appia - CNA, Confartigianato Imprese Belluno, Confindustria Belluno Dolomiti e Reviviscar S.r.l. (Società di servizi di Confindustria Belluno Dolomiti). Tale consorzio, attraverso il ricorso alle competenze e alle esperienze dei suoi membri, si propone di rappresentare le istanze delle aziende impegnandosi nella gestione dei progetti previsti dal piano di sviluppo, in particolare in ricerca e innovazione, internazionalizzazione, capitale umano, organizzazione aziendale, studi e analisi, gestione di progetti complessi.

Ad integrazione dell'istanza di candidatura e per ragioni strettamente correlate alla completezza della filiera produttiva del Distretto, al fine anche di ricomprendervi le realtà imprenditoriali connesse alla produzione di occhiali, il consorzio "Distretto Dolomiti Occhiale" ha, altresì, trasmesso con nota di medesima data e registrata al protocollo regionale n. 246425 del 24 giugno 2016, una richiesta finalizzata all'integrazione degli ambiti settoriali oggetto dell'individuazione effettuata con DGR n. 2415 del 16 dicembre 2014 "*Individuazione Distretti industriali. L.R. 30 maggio 2014, n. 13, articolo 3, comma 1. Deliberazione n. 143/CR del 29 settembre 2014*" (Allegato B).

Per le ragioni sopra esposte, con il presente provvedimento si procede altresì alla modifica dell'Allegato B alla DGR n. 2415 del 16 dicembre 2014 mediante la sostituzione della tabella n. 5, relativa ai codici delle attività economiche - ATECO - che definiscono gli ambiti settoriali del distretto industriale dell' "Occhialeria Bellunese", con la tabella di cui all'**Allegato A**, parte integrante della presente deliberazione e comprensiva dei nuovi ambiti.

Il distretto "Occhialeria Bellunese", consolidandosi progressivamente nel tempo, ha da subito assunto tutte le caratteristiche tipiche dell'economia distrettuale quali la densità degli insediamenti, la prevalenza numerica di piccole imprese, l'intensità dei rapporti interaziendali sia di filiera, di competitività che di produzione per conto terzi e un profondo radicamento culturale e sociale con il territorio. L'estensione territoriale del distretto coincide con tutta la provincia di Belluno estendendosi, in parte, anche nella provincia di Treviso. Si tratta di una realtà significativa, composta da oltre trecento imprese che danno occupazione a più di dodicimila addetti registrando un trend di segno positivo e un fatturato in continua crescita riconducibile, soprattutto, alle richieste provenienti dai mercati esteri, divenendo punto di riferimento per le griffe della moda internazionale.

Il Distretto dispone di tutte le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività di progettazione e produzione di montature per occhiali da vista, occhiali da sole, minuterie, macchinari e attrezzature di produzione, trattamenti galvanici, astucci e lenti ed è il principale produttore mondiale di occhiali di fascia medio/alta.

Anche la scuola, negli ultimi anni, è divenuta parte attrice attraverso l'avvio, in collaborazione con Confindustria Belluno Dolomiti, dell'indirizzo di specializzazione triennale dell'ITIS "Segato" di Belluno denominato "Opzione Tecnologica dell'Occhiale" e, con il contributo della Fondazione ITS Cosmo insieme a Certottica, del corso biennale di specializzazione post diploma "Tecnico Superiore per la Progettazione e la Realizzazione di Occhiali".

L'attività di coinvolgimento delle imprese e dei loro rappresentanti è avvenuta sia direttamente, attraverso l'organizzazione di appositi incontri illustrativi, sia su iniziativa delle diverse associazioni di categoria, le quali hanno raccolto le istanze delle singole aziende, concorso a determinare gli ambiti di azione e definito le linee strategiche da seguire per lo sviluppo del distretto.

I contenuti programmatici proposti risultano, pertanto, coerenti con le finalità della normativa regionale sopra richiamata e individuano alcune specifiche aree d'intervento quali l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia ambientale, lo sviluppo di un'imprenditoria nuova e innovativa, il rafforzamento competitivo delle imprese e la partecipazione a progetti UE.

Innanzitutto, il soggetto istante intende favorire e incoraggiare il processo di internazionalizzazione del distretto, attraverso la predisposizione di un programma di sviluppo pluriennale che incentivi la partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali, incontri B2B, studi sugli standard tecnici e ricerche di mercato.

Per quanto concerne la seconda area di intervento, il consorzio garantisce il supporto alla realizzazione di attività e alla presentazione di progetti in materia di ricerca e innovazione a valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali, sia a livello aziendale che interaziendale, offrendo alle imprese coinvolte la possibilità di avvalersi dell'operato di Certottica, Istituto Italiano di certificazione dei prodotti ottici, per l'attuazione degli adempimenti normativi e tecnici.

Il consorzio evidenzia, inoltre, come prioritaria la realizzazione di progetti finalizzati alla salvaguardia e protezione dell'ambiente, da realizzarsi attraverso un'ottimizzazione dei processi di gestione delle materie prime e degli scarti di lavorazione e un'adeguata formazione in materia degli operatori (progetti di CRS).

Per quanto concerne lo sviluppo di un'imprenditoria nuova e innovativa, il soggetto istante si propone di fornire idoneo supporto gestionale alle start-up e alle nuove attività che maggiormente si proiettano verso mercati esteri e nuovi, garantendo le opportune attività formative e consulenziali. Al tempo stesso si impegna nella promozione dell'immagine del distretto, attraverso la creazione di materiale coordinato per le aziende e la realizzazione di iniziative atte a migliorarne la loro organizzazione.

Infine, il consorzio istante ritiene opportuno attivarsi affinché il distretto partecipi ai bandi UE promossi nell'ambito della programmazione Horizon 2020 e Cosme, presentando proprie progettualità allo scopo di incentivare attività di innovazione scientifica e promuovere forme di cooperazione transettoriale che facilitino l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese facenti parte del distretto stesso.

Per le motivazioni sopra esposte non si ravvisa inoltre la necessità di ulteriori verifiche in merito alla sussistenza di soggetti maggiormente rappresentativi, evidenziando, al riguardo, che non risultano in ogni caso pervenute ulteriori candidature concorrenti da parte di altri soggetti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le leggi regionali 31 dicembre 2012, n. 54, articolo 2, comma 2 e 30 maggio 2014, n. 13, articolo 6;

le deliberazioni della Giunta regionale n. 2415 del 16 dicembre 2014 e n. 582 del 21 aprile 2015;

l'istanza di riconoscimento per la rappresentanza del Distretto industriale "Occhialeria Bellunese" trasmessa dal consorzio "Distretto Dolomiti Occhiale" tramite posta elettronica certificata all'Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti, già Sezione Ricerca e Innovazione, in data 23 giugno 2016 e acquisita al protocollo regionale al n. 244591;

la richiesta di integrazione degli ambiti settoriali che identificano la filiera del distretto industriale dell' "Occhialeria Bellunese", trasmessa in data 23 giugno 2016 e registrata al protocollo regionale al n. 246425 il 24 giugno 2016;

il decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 106 dell'8 maggio 2015;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di riconoscere, per le finalità di cui alla Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13 *"Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese"*, il consorzio "Distretto Dolomiti Occhiale", quale soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto industriale "Occhialeria Bellunese", come da istanza presentata dal legale rappresentante del consorzio in data 23 giugno 2016;
3. di approvare l'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, contenente la tabella identificativa degli ambiti settoriali del distretto industriale dell' "Occhialeria Bellunese", la quale sostituisce la tabella n. 5 "Occhialeria Bellunese" di cui all'Allegato B alla DGR n. 2415 del 16 dicembre 2014;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti dell'esecuzione del presente atto;
6. di notificare la presente deliberazione al soggetto istante;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1696 del 26 ottobre 2016

Modifica degli ambiti settoriali definiti all'Allegato B alla DGR n. 2415 del 16 dicembre 2014 per il Distretto Industriale dell'Occhialeria Bellunese.
La tabella n. 5 è sostituita con la seguente tabella:

5. Occhialeria Bellunese

Codice ATECO (2007)	DESCRIZIONE
23.91	**PRODUZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI**
25.6	**TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI; LAVORI DI MECCANICA IN GENERALE**
25.61	**TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI**
25.73.2	**FABBRICAZIONE DI STAMPI, PORTASTAMPI, SAGOME, FORME PER MACCHINE**
25.99.99	**FABBRICAZIONE DI ALTRI ARTICOLI METALLICI E MINUTERIA METALLICA NCA**
26.7	**FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE**
28.4	**FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI DI ALTRE MACCHINE UTENSILI**
28.99.2	**FABBRICAZIONE DI ROBOT INDUSTRIALI PER USI MOLTEPLICI (INCLUSE PARTI E ACCESSORI)**
32.5	**FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE**
32.99.90	**FABBRICAZIONE DI ALTRI ARTICOLI NCA**
46.43.3	**COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ARTICOLI PER FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E OTTICA**
47.78.2	**COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MATERIALE PER OTTICA E FOTOGRAFIA**

(Codice interno: 332407)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1697 del 26 ottobre 2016

Riconoscimento della rete innovativa regionale "RIBES per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart". Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese".

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la rete innovativa regionale nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche, ai sensi della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 6.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L'evoluzione economica ha portato alla definizione di nuove e differenti forme aggregative che si propongono di fornire alle imprese strumenti utili per favorire l'aumento della competitività e dell'innovazione, attraverso l'attuazione di forme di collaborazione e di integrazione idonee a rispondere alla crisi economica e alle nuove sfide dettate dall'economia globale.

Europa 2020, strategia decennale per la crescita e l'occupazione che l'Unione Europea ha adottato nel 2010, mira a rilanciare l'economia creando, al contempo, le condizioni per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. L'innovazione, pertanto, assume un ruolo fondamentale per la promozione di un modello di crescita basato sulla conoscenza.

In questo contesto, la legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 *"Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese"* ha previsto l'istituzione delle reti innovative regionali quali sistemi di imprese e soggetti pubblici e privati, presenti in ambito regionale, non necessariamente territorialmente contigui, operanti anche in settori diversi, ma in grado di sviluppare un insieme coerente di iniziative e di progetti rilevanti per l'economia regionale, definendo, nel contempo, i criteri per l'individuazione, da parte della Giunta regionale, delle singole reti innovative regionali.

L'organizzazione reticolare costituisce, dunque, un veicolo fondamentale per consentire alle imprese di sviluppare progettualità strategiche capaci di generare benefici rilevanti per l'economia regionale attraverso investimenti in innovazione tecnologica, creazione di ecosistemi di business a favore dell'innovazione dei settori produttivi, della competitività dei prodotti, dello sviluppo di nuovi processi che consentano di sfruttare parte dei vantaggi della grande dimensione, pur senza annullare le singole identità aziendali. La territorialità e la conseguente concentrazione delle imprese non rappresentano, quindi, requisiti qualificativi della rete, la quale può anche guardare con favore a forme di collaborazione più ampie che travalicano il territorio regionale.

Sulla base di quanto previsto dalla *"Strategia di Specializzazione Intelligente"*, RIS3 Veneto, documento di condizionalità *ex ante* per l'utilizzo delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per le iniziative previste dall'Asse 1 "Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione", la Giunta regionale, con provvedimento n. 1020 del 17 giugno 2014, ha approvato il *"Documento di Strategia Regionale della Ricerca e l'Innovazione"* in ambito di Specializzazione Intelligente RIS3(Research and Innovation Strategy, Smart Specialisation)con il quale sono stati identificati i vantaggi competitivi e le specializzazioni tecnologiche più coerenti con il potenziale di innovazione regionale e individuati, in particolare, quattro ambiti di specializzazione tra loro interconnessi: *Smart Agrifood*, *Sustainable Living*, *Smart Manufacturing* e *Creative Industries*.

L'obiettivo della RIS3 è stato, infatti, quello di identificare gli ambiti di specializzazione del Veneto, ovvero quelle "*aree dove la regione mostra un vantaggio competitivo, oppure dispone di un potenziale per generare crescita qualificata e trasformazioni economiche per affrontare sfide sociali ed ambientali*".

Per l'identificazione dei quattro citati ambiti di specializzazione regionale è stata condotta un'analisi sui seguenti fattori strategici e abilitanti:

- le *KETs* (Key Enabling Technologies), in grado di favorire le innovazioni di processo, prodotto, organizzazione e marketing nelle singole aree (per esempio micro e nano elettronica, materiali avanzati, biotecnologie industriali, fotonica, nanotecnologie e sistemi avanzati di produzione);
- i driver dell'innovazione, intesi come fattori catalizzatori o di stimolo per l'innovazione, non solo tecnologica;
- la fertilizzazione trasversale tra aree produttive, come opportunità di innovazione attraverso l'incrocio di conoscenze applicabili in più settori o grazie alla ricerca di mercati comuni da esplorare, che porta a stimolare la collaborazione tra imprese anche di settori diversi.

Inoltre, coerentemente con gli indirizzi formulati dal *"Documento di Strategia Regionale della Ricerca e l'Innovazione"* in ambito di Specializzazione Intelligente RIS3,con deliberazione n. 74 del 2 marzo 2016, il Consiglio regionale ha approvato il "*Piano Strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione*" a valere sul triennio 2016-2018 il quale, tra l'altro, definisce i settori e i temi strategici per l'implementazione dei processi di innovazione.

I due citati documenti strategici costituiscono le basi della definizione di una strategia organica e di medio-lungo periodo in grado di costruire un reale ecosistema regionale per l'innovazione, utile a superare la frammentazione attuale partendo dalla focalizzazione sulle specializzazioni *Smart Agrifood*, *Sustainable Living*, *Smart Manufacturing* e *Creative Industries* e proseguendo sulle loro traiettorie di sviluppo.

Ogni ambito di specializzazione, infatti, è composto da una serie di settori "tradizionali" che sono già stati desunti dall'analisi di contesto effettuata per la definizione della *RIS3*. L'integrazione di tali settori con altri complementari e trasversali, nonché la loro combinazione con le "*Tecnologie Abilitanti Chiave*" (KETs), già oggetto d'individuazione da parte dell'Unione Europea, e i *driver* dell'innovazione consente quindi di delineare un insieme di possibili "*Traiettorie di sviluppo*" che possono essere presidiate dalla Rete Innovativa Regionale.

La Rete Innovativa Regionale vuole quindi proporsi quale strumento amministrativo di attuazione della Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione del Veneto.

Con deliberazione n. 583 del 21 aprile 2015 avente ad oggetto *"Reti Innovative Regionali. Approvazione "Disposizioni operative per il riconoscimento delle reti innovative regionali". L.R. 30 maggio 2014, n. 13"*, la Giunta regionale ha disciplinato le modalità operative per la proposizione delle istanze di riconoscimento delle reti innovative regionali e definito, all'articolo 7, la procedura di riconoscimento delle stesse.

Veneto Innovazione Spa, società *in house* della Regione e organo operativo per la promozione della ricerca applicata e l'innovazione all'interno del sistema produttivo veneto, in particolare nei confronti delle piccole e medie imprese, è chiamata a svolgere un ruolo attivo nella suddetta procedura di accreditamento delle reti innovative regionali. In particolare, è stata incaricata di costituire uno "Sportello delle reti innovative regionali" e un "Catalogo regionale della ricerca", suddiviso per tematiche di specializzazione, nel quale le reti riconosciute dalla Giunta regionale vengono iscritte e registrate sulla base delle proprie caratteristiche. Per ogni domanda di riconoscimento presentata allo Sportello, Veneto Innovazione valuta il soddisfacimento dei parametri di valutazione definiti al paragrafo 8 di cui all'Allegato A alla DGR n. 583/2015 e, a conclusione, predispone una relazione che trasmette, congiuntamente a tutta la documentazione, alla competente struttura regionale per il seguito di competenza. È chiamata, altresì, a supportare le imprese aderenti alla rete innovativa anche in fase propositiva propedeutica al riconoscimento e in fase di gestione del programma di rete.

In esecuzione dei citati provvedimenti giuntali, con decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 107 dell'8 maggio 2015 è stata, infine, approvata la modulistica necessaria ai fini della presentazione della domanda di riconoscimento della rete innovativa regionale e del soggetto giuridico preposto alla rappresentanza nei rapporti con la Regione del Veneto.

Qualora il soggetto richiedente il riconoscimento risulti non ancora costituito in una delle forme giuridiche previste dalla citata DGR n. 583/2015, all'istanza di riconoscimento deve essere accluso l'atto di impegno alla costituzione del soggetto giuridico preposto alla rappresentanza della rete innovativa regionale.

La positiva valutazione effettuata da Veneto Innovazione Spa con assegnazione del punteggio di cui al sub paragrafo 8.1 dell'Allegato A alla DGR n. 583/2015 determina l'avvio dell'iter di riconoscimento del soggetto giuridico da parte della Giunta regionale.

In data 5 agosto 2016, con nota registrata al protocollo regionale al n. 314286 il 16 agosto 2016, Veneto Innovazione ha trasmesso al Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia il verbale di chiusura dell'istruttoria dell'istanza di riconoscimento della rete innovativa regionale denominata "RIBES per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart" presentata il 21 giugno 2016 dalla Sig.ra Alfonsa Martelli, in qualità di rappresentante designato per la costituzione del soggetto giuridico che rappresenterà la Rete Innovativa Regionale. Nello specifico si provvederà alla costituzione di una società consortile che assumerà la stessa denominazione: "RIBES per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart".

In conformità alla disposizione di cui all'Allegato A alla DGR n. 583/2015, paragrafo 3, sub paragrafo 3.3, il soggetto istante ha, quindi, assunto *"(...) impegno alla costituzione del soggetto stesso da avviarsi, in ogni caso, in un tempo non superiore a giorni 30 decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento di riconoscimento della rete innovativa regionale"*. Il mancato ottemperamento della disposizione sopra citata comporta la cessazione degli effetti del presente provvedimento.

Inoltre, qualora il soggetto giuridico non risulti costituito nella forma prescelta tra quelle elencate all'Allegato A alla DGR n. 583/2015, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia provvederà, con proprio decreto, all'accertamento del mancato assolvimento della disposizione

e alla declaratoria della decadenza degli effetti del riconoscimento.

La rete innovativa regionale "RIBES per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart" si focalizza sull'economia salute e sull'alimentazione *SMART* coinvolgendo 64 soggetti di cui 43 PMI, 8 grandi imprese, 3 centri di ricerca, 4 università, 5 fondazioni operanti nella ricerca e sviluppo e una associazione. Si evidenzia quindi la cospicua dimensione della rete sia in termini di numero che di tipologia di aziende coinvolte per cui vi è un'ampia capacità di proporsi quale *cluster* regionale.

La visione condivisa di tutti i soggetti è lo sviluppo e la valorizzazione dei prodotti con azioni di ricerca e applicazione di tecnologie per la soluzione delle criticità evidenziate dalle imprese e mirate allo sviluppo di prodotti per la salute e il benessere in un mercato di riferimento denominato "*Alimentazione SMART*" sempre più esigente e informato.

Le attività proposte dalla rete e gli obiettivi che la stessa si prefigge si inseriscono prevalentemente all'interno degli ambiti di specializzazione intelligente denominati *"Smart Agrifood"* e *"Sustainable Living"*.

"*Smart Agrifood*" è da considerarsi un ambito con grandi potenzialità. Nel caso di specie riferito alla rete innovativa regionale "RIBES per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart" e con specifico riferimento al già in precedenza citato documento di *"Strategia di Specializzazione Intelligente"*, RIS3 Veneto, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione si presentano come tecnologia abilitante privilegiata, applicate al miglioramento e all'innovazione nei sistemi primari di produzione e nella lavorazione, trasformazione, conservazione. Ad esempio, nei sistemi di lavorazione dei prodotti vegetali ritroviamo la necessità di innovare, non solo ai fini della sicurezza alimentare e dell'ottimizzazione della lavorazione ma anche per la differenziazione della stessa. Infatti, le lavorazioni dei prodotti agroalimentari, attraverso l'utilizzo di opportune tecnologie abilitanti (si pensi ad esempio ai prototipi realizzabili attraverso le biotecnologie) possono essere migliorate nei tempi, nella quantità e nel rispetto della tipicità, varietà e qualità dei prodotti veneti. Gli impianti di trasformazione possono essere inseriti in sistemi basati su modelli bio-economici e con nuove forme di organizzazione del lavoro, innovative strutture manageriali, valorizzando così l'intera filiera di produzione tradizionale. Anche i sistemi di conservazione offrono possibilità di miglioramento attraverso la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi materiali per un packaging innovativo e sostenibile. Infine, gli scarti della produzione vegetale e animale si prestano a potenziali azioni di ricerca ed innovazione mirando a una migliore e più efficiente produzione di bio-combustibili derivanti da biomasse e biogas.

"*Sustainable Living*", ossia il "vivere sostenibile" è da considerarsi un ambito emergente in Veneto. La rete innovativa regionale "RIBES per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart" è in grado di presidiare le tematiche legate al benessere dei cittadini e alla salute della persona, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili che necessitano di un'alimentazione particolare, che si rivolge (ad esempio nelle intolleranze alimentari) ad alcune patologie correlate alla nutrizione.

Tra le possibili traiettorie di sviluppo che potranno essere percorse dalla rete si scorgono, in particolare, la prevenzione della salute attraverso la nutrizione e la sicurezza alimentare, la diagnostica precoce correlata all'alimentazione per il miglioramento della qualità della vita soprattutto in riferimento alla tematica dell'*active ageing*, la tracciabilità alimentare e la tutela delle filiere verso un sistema di bioeconomia imprenditoriale con particolare riferimento ai prodotti del territorio, l'educazione alimentare a sostegno della qualità e la qualificazione del prodotto a salvaguardia dell'uso improprio di alimenti "dichiarati dietetici", il possibile utilizzo di materia prima di secondo livello quale componente di supporto ad altri tipi di materie prime e/o per differenti applicazioni, un percorso informativo e formativo sulla qualità dei prodotti inclusa la loro conservazione.

Tra gli obiettivi specifici identificati dalla rete innovativa regionale si evidenziano la volontà di attuare una valorizzazione del tessuto produttivo afferente all'economia della salute e dell'alimentazione *SMART*. In particolare l'utilizzo di *KET'S* specifiche quali le biotecnologie industriali per l'identificazione di nuovi componenti e metodologie a beneficio dell'innovazione, dell'organizzazione e della messa a punto di strategie di marketing migliorative per i mercati identificati; la valorizzazione della bioeconomia già presente e/o potenziale per proporre progettualità volte a implementare la capacità competitiva delle imprese e la costruzione di nuovi modelli di sviluppo applicabili ai comparti di riferimento e/o a nuovi settori. Non da ultimo lo sfruttamento della partnership retista che annovera la partecipazione di importanti soggetti della conoscenza e di una molteplicità di imprese, provenienti anche da settori diversi, per una fertilizzazione trasversale delle conoscenze e delle applicazioni che possono trovare implementazione anche in contesti diversi (ad esempio l'utilizzo di biosensori su packaging innovativi a base di fibre).

La candidatura è stata positivamente valutata da Veneto Innovazione che, ai sensi del paragrafo 8.1 dell'Allegato A alla DGR n. 583/2015, ha assegnato il punteggio complessivo di 15 punti su un totale di 28. Si menziona, in particolare, il massimo punteggio conseguito dalla proposta in merito al requisito B) "Capacità della rete innovativa regionale di proporsi quale cluster regionale, dimostrata dalla dimensione della rete in termini di numero di imprese aderenti ovvero dalla presenza di imprese leader di dimensione media o grande, dotate di strutture interne di ricerca e sviluppo".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO le leggi regionali 31 dicembre 2012, n. 54, articolo 2, comma 2 e 30 maggio 2014, n. 13, articolo 6;

le deliberazioni della Giunta regionale n. 1020 del 17 giugno 2014, n. 2609 del 23 dicembre 2014 e n. 583 del 21 aprile 2015;

la deliberazione del Consiglio regionale n. 74 del 2 marzo 2016;

il decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 107 dell'8 maggio 2015;

l'istanza di riconoscimento della rete innovativa regionale "RIBES per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart" presentata dal Sig.ra Alfonsa Martelli allo "Sportello delle reti innovative regionali" e la relativa valutazione trasmessa da Veneto Innovazione tramite posta elettronica certificata alla Sezione Ricerca e Innovazione in data 5 agosto 2016, acquisita al protocollo regionale al n. 314286 il 16 agosto 2016;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto della valutazione positiva espressa da Veneto Innovazione Spa, società in house, e comunicata con nota del 5 agosto 2016, registrata al protocollo regionale al n. 314286 il 16 agosto 2016;

3. di riconoscere, per le finalità di cui alla legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 *"Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese"* la Rete Innovativa Regionale denominata: "RIBES per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart";

4. di riconoscere, ai sensi della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 6, il costituendo soggetto giuridico "RIBES per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart" quale soggetto preposto a rappresentare la Rete Innovativa Regionale: "RIBES per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart", il quale si impegna a costituirsi nella forma di "Società consortile" in conformità all'Allegato A alla DGR n. 583 del 21 aprile 2015, paragrafo 3;

5. di accreditare la Rete Innovativa Regionale "RIBES per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart" nel costituendo Catalogo regionale della ricerca, previsto dalla DGR n. 2609 del 23 dicembre 2014, la cui gestione è affidata a Veneto Innovazione Spa;

6. di dare atto che il mancato rispetto del termine di trenta giorni previsto per l'avvio della procedura di costituzione del soggetto giuridico rappresentante la rete innovativa regionale e del termine di sessanta giorni per la compiuta costituzione del soggetto giuridico, decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento, sono causa di decadenza dagli effetti della presente deliberazione;

7. di dare atto che, ai sensi dell'Allegato A alla DGR n. 583 del 21 aprile 2015, la Rete Innovativa Regionale è oggetto di valutazione con cadenza biennale in merito al mantenimento dei requisiti;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare il Direttore della U.O. Ricerca Distretti e Reti della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia dell'esecuzione del presente atto ivi compresa l'eventuale dichiarazione di decadenza ai sensi del precedente punto 6);

10. di notificare la presente deliberazione al soggetto istante e a Veneto Innovazione Spa per il seguito di competenza;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

(Codice interno: 332410)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1698 del 26 ottobre 2016

Accordo di Programma per la riconversione e la riqualificazione economica dell'area industriale di Porto Marghera. Rimodulazione degli interventi e modifica dell'Accordo.

[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:
Verificate le condizioni ostative all'attuazione dell'intervento n. 05, di infrastrutturazione dell'area denominata "23 ettari" a Venezia-Fusina, si dispone la sua sostituzione con l'integrazione dell'intervento di infrastrutturazione a banchina dell'area Montesyndial, collocata nella Macroisola del Nuovo Petrolchimico, in corrispondenza della sponda Sud del Canale Industriale Ovest, e l'integrazione della dotazione finanziaria degli interventi 09 e 10. Si autorizza il Direttore della Direzione Ambiente alla sottoscrizione di specifico Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma, con cui le Parti sanciscono che l'originario Accordo di Programma risulta modificato.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il giorno 09 gennaio 2015 è stato sottoscritto digitalmente un nuovo Accordo di Programma per il rilancio di Porto Marghera, che prevede investimenti per circa 152 milioni di euro per l'area industriale.

L'Accordo è stato sottoscritto da Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), Regione del Veneto, Autorità Portuale di Venezia e Comune di Venezia, e prevede uno stanziamento di risorse per la maggior parte (circa 102 milioni di euro) del Ministero, derivanti da rimborsi per Aiuti di Stato non compatibili con il mercato comune. Ad essi si aggiungono somme già stanziate dalle amministrazioni locali per la realizzazione di interventi di risanamento territoriale e di messa in sicurezza idraulica delle aree, nonché di ripristino e potenziamento della dotazione infrastrutturale esistente.

L'Accordo prevede l'attuazione di 23 interventi, individuati tra quelli nella più avanzata fase progettuale con dichiarati obiettivi di cantierabilità, per il raggiungimento degli obiettivi di riconversione e riqualificazione industriale dell'Area di Crisi Industriale complessa di Porto Marghera.

La Regione del Veneto, oltre a contribuire al finanziamento degli investimenti per circa 20.250.000 euro, ha il compito di coordinare il confronto tra le parti sociali ed istituzionali attraverso il Tavolo Permanente per Porto Marghera, già ampiamente coinvolto in fase di definizione dell'Accordo.

Gli interventi proposti dalla Regione riguardano sostanzialmente l'attuazione dell'Accordo di Programma "Moranzani", sottoscritto il 31.03.2008, nei seguenti ambiti:

- Intervento n. 02 - Viabilità (Nodo Malcontenta - svincolo sulla SS 309 Romea): realizzazione di uno svincolo a diamante tra la SS.309 "Romea" e la SP "Via delle Valli", che serve a separare il traffico di transito pesante/commerciale di interesse portuale (Ro-Ro), da quello locale che gravita sull'area urbana di Malcontenta. Valore dell'intervento: 6,55 milioni di Euro;
- Intervento n. 05 - Area "23 ettari" Fusina: infrastrutturazione e banchinamento dell'area, successivamente alla dismissione e demolizione delle vasche di stoccaggio fanghi e terre attualmente presenti nell'area e consistente nel realizzare l'adeguamento della capacità portante del terreno, una banchina portuale "pesante", la viabilità interna al lotto di accesso e alla banchina, l'infrastrutturazione ferroviaria e i sottoservizi. L'attività è propedeutica allo spostamento della San Marco Petroli, il valore dell'intervento è di oltre 20 milioni di euro;
- Interventi sulla Rete Idraulica del Bacino Lusore (Intervento n. 06: collegamento Fondi a Sud-Fondi a Est; intervento n. 07: rimodellazione per invaso del "Parco Malcontenta"; intervento n. 14: completamento e ricalibratura dei corsi d'acqua di Malcontenta - Fosso di Via Moranzani). Le opere del progetto generale sulla rete idraulica del bacino Lusore prevedono la razionalizzazione del sistema di smaltimento delle acque basse del bacino di Malcontenta tramite la realizzazione di una rete ad elevata trasmissività che riduca le perdite localizzate e continue lungo i canali di progetto. Verranno realizzati tre interventi per complessivi 6,5 milioni di euro.

L'intervento n. 05, di infrastrutturazione dell'area denominata "23 ettari" sita in Venezia - Fusina, è tuttavia condizionato da una serie di circostanze che non consentono, ad oggi, di programmare correttamente e realisticamente alcun futuro utilizzo dell'area in questione.

Dette difficoltà sono riconducibili all'impossibilità di dare completa attuazione all'Accordo di Programma del 31.03.2008 che prevede, fra l'altro, la realizzazione di una discarica sull'area del c.d. "Vallone Moranzani", opera realizzabile completamente solo al momento in cui saranno spostate le linee elettriche ad Alta Tensione di proprietà Terna. Tale spostamento è subordinato alla approvazione ministeriale del nuovo progetto di razionalizzazione delle linee elettriche Dolo - Camin, da tempo in corso di predisposizione da parte di Terna (a seguito dell'annullamento del Decreto n. 239/EL - 105/143/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico, che approvava il progetto originario e autorizzava gli interventi, intervenuto con Sentenza del Consiglio di Stato n. 3205 del 10.06.2013). Allo stato attuale, nonostante le ripetute sollecitazioni e i numerosi incontri, il nuovo progetto Terna non è ancora stato presentato agli Enti competenti alla sua approvazione e, pertanto, non possono essere previsti i tempi di realizzazione dello stesso.

Non si è quindi potuto dare corso a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 509 del 07 aprile 2015, che autorizzava l'affidamento di un servizio di progettazione preliminare dell'intervento di competenza della Regione, ai sensi dell'art. 11 dell'Accordo di Programma "Moranzani" e relativo atto integrativo, mediante procedura aperta ex art. 55 del d.lgs. n. 163/2006.

Conseguentemente, si sono cercate altre soluzioni, che pur attivate con ritardo, potessero consentire di perseguire gli obiettivi dell'Accordo di Programma di Porto Marghera, orientandosi quindi verso interventi di più immediata ricaduta sulla riconversione dell'area industriale, in linea con gli obiettivi dell'Accordo stesso.

In prima istanza, è stata verificata con l'Autorità Portuale di Venezia e con i concessionari delle aree retrostanti, la possibilità di realizzare un intervento di infrastrutturazione a banchina di un tratto della sponda sud del Canale Industriale Sud (banchina Alcoa-ENEL), di cui è stata elaborata una prima ipotesi di scheda-progetto, inviata al MiSE con nota prot. n. 169904 del 02.05.2016 per una valutazione della possibilità di riprogrammazione delle risorse disponibili, ai sensi del punto 11 dell'art. 7 e del punto 6 dell'art. 8 dell'Accordo di Programma per Porto Marghera.

Tuttavia, si deve dare atto che, allo stato attuale, non sono note prospettive di vasto impiego delle aree e degli accosti nelle aree Alcoa ed ENEL.

Si è pertanto ritenuto più opportuno proporre di concentrare una parte del finanziamento previsto dall'Accordo di Programma, pari a euro 17.404.509,56, per il banchinamento dell'area Montesyndial, collocata nella Macroisola del Nuovo Petrolchimico, in corrispondenza della sponda Sud del Canale Industriale Ovest, dove vi è un ampio progetto condiviso da parte di diversi enti pubblici (Regione, Comune, Autorità Portuale) utile alla riqualificazione di Porto Marghera, in un'area che APV ha già bonificato.

Sia il lotto 1°, in parte già finanziato dallo stesso Accordo del 09.01.2015 (Intervento n. 13), che questa seconda ipotesi da considerare come un ampliamento del 1° lotto (dimensioni banchina e piazzale) derivano infatti da un più ampio progetto legato all'off-shore/on-shore, dal quale possono essere estrapolati, per una migliore movimentazione dei container, e quindi con layout più moderni e competitivi.

E' intenzione dell'Autorità Portuale di Venezia spostare la movimentazione container nell'area Montesyndial, che ha una superficie di 90 ha, di cui 36 già bonificati. Ciò in coerenza con il nuovo Piano Regolatore Portuale, che prevede di ottimizzare stoccaggio e gestione dei container nell'area citata, consentendo di destinare ampie superfici dell'area portuale gestita da APV per la localizzazione di imprese che per le loro attività necessitino della vicinanza delle banchine.

In relazione alle ulteriori modifiche di programma, proposte dal Comune di Venezia in sede di Comitato di Coordinamento dell'Accordo, e formalizzate con nota al MiSE del 28.06.2016, prot. n. 250287, si riferisce che, per quanto riguarda l'intervento n. 09 "Viabilità di accesso alla Macroisola Prima zona Industriale di Porto Marghera", nella predisposizione degli elaborati progettuali è emersa la necessità di procedere alla messa in sicurezza del sottopasso ciclo-pedonale di collegamento tra VEGA e stazione ferroviaria di Marghera, oggetto di continui episodi di allagamento. Inoltre dalle analisi ambientali esperite, si sono riscontrati dei costi aggiuntivi per lo smaltimento dei terreni. Previo incremento dell'importo di 1 milione di euro in quadro economico, potrà essere avviato un unico appalto.

Si rende inoltre opportuno un adeguamento dell'intervento 10 "Viabilità di collegamento tra via Elettricità e via F.lli Bandiera": si ritiene, contestualmente alle opere già previste, di provvedere al ripristino funzionale e strutturale dell'intera sede stradale di via F.lli Bandiera (oltre che sistemazione incroci, pulizia tratti rete fognaria, installazione videosorveglianza, potenziamento pubblica illuminazione), in considerazione del futuro scorrimento separato del traffico pesante da quello urbano. Dette maggiori opere, inizialmente non previste in progetto per limitatezza delle risorse disponibili, richiedono un incremento in quadro economico di 2 milioni di euro.

Per quanto stabilito dal punto 12 dello stesso art. 7 dell'Accordo di Programma in argomento, i nuovi interventi, che potranno essere proposti a valere sulle risorse finanziarie resesi disponibili, devono essere autorizzati con specifico Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma in essere, sottoscritto dalle parti.

A tal fine, con lettera del 26.07.2016, prot. n. 287936, il Direttore della Direzione Ambiente, atteso l'assenso espresso dal Comitato di Coordinamento dell'Accordo in ordine alla rimodulazione del programma, di cui alla deliberazione n. 7 del Comitato medesimo, ha provveduto ad informare gli Organi rappresentativi delle stesse Amministrazioni.

Pertanto, in conseguenza delle esposte condizioni ostative all'attuazione dell'intervento n. 05, di infrastrutturazione dell'area denominata "23 ettari" a Venezia-Fusina, si propone la sua sostituzione con l'intervento di "Banchinamento della sponda sud Canale Industriale Ovest - area Montesyndial 1° stralcio aggiornato" e con l'integrazione finanziaria, proposta dal Comune di Venezia, dell'intervento n. 09 "Viabilità di accesso alla Macroisola Prima zona Industriale di Porto Marghera" e dell'intervento n. 10 "Viabilità di collegamento tra via Elettricità e via F.lli Bandiera".

Con l'occasione si conferma l'ing. Luigi Fortunato quale rappresentante della Regione in seno al Comitato di Coordinamento dell'Accordo, al quale, con D.G.R. n. 1088 del 29 giugno 2016, è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Ambiente, ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i..

Si autorizza quindi il Direttore della Direzione Ambiente alla sottoscrizione di specifico Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma, **Allegato A**, con cui le parti sanciscono che l'Accordo di Programma per la riconversione e la riqualificazione economica dell'area industriale di Porto Marghera risulta modificato nelle schede progetto in **Allegato A1**.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, c. 1, lett. d) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera, sottoscritto il 31 marzo 2008;

VISTO l'Accordo di Programma per la riconversione e la riqualificazione economica dell'area industriale di Porto Marghera, sottoscritto digitalmente il 09 gennaio 2015;

VISTA la propria deliberazione n. 509 del 07 aprile 2015, avente per oggetto "Accordo di Programma del 8 gennaio 2015 per la riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera: progettazione preliminare dell'intervento di infrastrutturazione dell'area denominata "23 ettari" sita in Venezia - Fusina;

VISTO l'articolo 23, c. 1, lett. d) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la propria deliberazione n. 1088 del 29 giugno 2016;

delibera

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto dell'impossibilità di realizzare, nei tempi prescritti l'intervento n. 05 "Area "23 ettari" Fusina: infrastrutturazione e banchinamento dell'area" di cui all'Accordo di Programma per la riconversione e la riqualificazione economica dell'area industriale di Porto Marghera, sottoscritto digitalmente il 09 gennaio 2015;

3. di prendere atto delle motivazioni tecniche elaborate in sede di Comitato e di confermare le modifiche proposte per la sostituzione del predetto intervento n.05 con l'integrazione dell'intervento n. 13 "Banchinamento della sponda sud Canale Industriale Ovest - area Montesyndial 1° stralcio aggiornato";

4. di condividere la proposta del Comune di Venezia relativa all'integrazione dell'intervento n. 09 "Viabilità di accesso alla Macroisola Prima zona Industriale di Porto Marghera" e dell'intervento n. 10 "Viabilità di collegamento tra via Elettricità e via F.lli Bandiera",

5. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione della Giunta regionale n. 509 del 07 aprile 2015, che autorizzava l'affidamento di un servizio di progettazione preliminare dell'intervento di competenza della Regione, ai sensi dell'art. 11 dell'Accordo di Programma "Moranzani" e relativo atto integrativo, mediante procedura aperta ex art. 55 del d.lgs. n. 163/2006;

6. di autorizzare il Direttore della Direzione Ambiente alla sottoscrizione di specifico Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma, con cui le parti sanciscono che l'Accordo di Programma per la riconversione e la riqualificazione economica dell'area industriale di Porto Marghera risulta modificato secondo quanto riportato in **Allegato A** e relativo **Allegato A1**;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

8. di incaricare la Unità Operativa Bonifiche ambientali e Progetto Venezia dell'esecuzione del presente atto;

9. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Autorità Portuale di Venezia e al Comune di Venezia;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA1 alla Dgr n. 1698 del 26 ottobre 2016

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE INDUSTRIALE DELL'AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DI PORTO MARGHERA E AREE LIMITROFE

SCHEDA TECNICA INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
PROGETTO N° 9

1	**DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO**	***Viabilità di accesso alla Macroisola Prima zona Industriale di Porto Marghera***
2	**Costo**	***€ 16.950.000,00***
3	Copertura finanziaria	Stato € 16.950.000,00
		Regione: €
		Comune: €
		Altro (specificare): €
4	Settore d'intervento	Viabilità
5	Tipologia d'intervento	Nuova costruzione di infrastruttura
6	Localizzazione intervento	*P. Marghera –Z.I.*
7	Soggetto Attuatore	Comune di Venezia
8	Ente proponente	Comune di Venezia
9	Descrizione sintetica intervento	Realizzazione delle opere di viabilità necessarie a garantire l'accessibilità alla Macroisola Prima zona Industriale di Porto Marghera. È prevista la realizzazione di un sottopasso lungo la SR11 e di una rotatoria a raso che consentirà a chi utilizza la SR11 (la principale via di accesso a Venezia dalla rete autostradale) un accesso facile e diretto alla cosiddetta "macroisola della prima zona industriale" e all'intera area di Porto Marghera. La realizzazione degli interventi previsti garantirà inoltre il collegamento tra l'area della Prima Zona industriale, dove tra l'altro è localizzato il Parco Scientifico e Tecnologico, e l'area di via Torino, dove sono insediati alcuni dipartimenti delle università veneziane e rilevanti attività produttive e terziarie. Si prevede inoltre la messa in sicurezza del sottopasso ciclo-pedonale di collegamento tra VEGA e stazione ferroviaria di Marghera, oggetto di continui episodi di allagamento.
10	Obiettivi dell'intervento	La realizzazione degli interventi sulla viabilità di accesso alla Macroisola Prima zona Industriale di Porto

		Marghera consentirà: • un accesso diretto alla prima zona industriale da/per Venezia lungo la SS11. A scala più ampia, l'innesto sulla SR11 permetterà di collegare la Zona industriale e portuale con la rete autostradale, in particolare dalle direttrici Nord e Est, liberando dal traffico pesante il nodo di San Giuliano interessato dalla infrastruttura tramviaria per Venezia. • l'accesso all'area industriale e portuale ai mezzi dedicati alla movimentazione dei colli eccezionali, esigenza particolarmente sentita dagli operatori del Porto di Venezia, nodo di riferimento per i trasporti eccezionali di tutta l'Italia settentrionale. • l'accesso diretto agli insediamenti industriali già presenti nella prima zona industriale (tra i quali Pilkington e Fincantieri): *Criticità attuali*: La prima zona industriale soffre di un difficile collegamento sia con la rete autostradale che con i centri urbani di Mestre e Venezia. La SR 11 che la lambisce a Nord, presenta punti di innesto insufficienti e pericolosi nella carreggiata Sud, mentre il collegamento con il ponte da e per via Torino avviene soltanto nella carreggiata Nord ed è precluso dalla carreggiata Sud.
11	Proprietà del sedime dell'opera	Regione Veneto (Veneto Strade SpA) /Comune di Venezia
12	Iter autorizzativo	Deve essere acquisito preventivamente dal proprietario/gestore della SR 11 (Veneto Strade SpA) l'assenso alla trasformazione dell'attuale assetto viabilistico. Inoltre dovranno essere ottenuti i necessari nulla osta dai gestori dei numerosi sottoservizi. Si dovrà procedere inoltre con una variante urbanistica per lo spazio relativo alla rotatoria, mentre non sono previste particolari autorizzazioni ambientali e paesaggistiche, salvo l'iter per la gestione delle rocce e terre di scavo, previsto dal D.Lgs 152/2006; ove

		applicabile si farà ricorso al Protocollo Sottoservizi approvato nella Conferenza di Servizi per il SIN del 25.11.2002, mentre gli eventuali pareri dei gestori dei sottoservizi saranno raccolti tramite apposite conferenze di servizi. *Tempi previsti*: 2° semestre 2016
13	Connessioni funzionali con altri interventi dello stesso Accordo o finanziati in altri programmi	Completamento necessario dell'intervento descritto in scheda 4 (Messa in sicurezza Prima Zona industriale)
14	Nel caso di completamento, quando è stata realizzata la parte precedente dell'opera, a che punto si sono fermati i lavori e con quali fondi è stata realizzata	Sono già stati investiti € 12.000.000,00 per il completamento di via Torino e ponte
15	Livello progettazione disponibile entro il 15/11/2016	Progetto definitivo

Dettaglio costo complessivo di realizzazione:

Tipologia	%	Importo (€)
Costo di realizzazione lavori	86	14.660.000,00
Costi di progettazione, collaudo e altri costi	14	2.290.000,00
Totale	**100**	**16.950.000,00**

ALLEGATOA1 alla Dgr n. 1698 del 26 ottobre 2016 pag. 4/8

ACCORDO DI PROGRAMMAPER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE INDUSTRIALEDELL'AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSADI PORTO MARGHERA E AREE LIMITROFE

SCHEDA TECNICA INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
PROGETTO N° 10

1	**DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO**	***Viabilità di collegamento tra via Elettricità e via F.lli Bandiera***
2	**Costo**	***€ 3.200.000,00***
3	Copertura finanziaria	Stato:€ 3.200.000,00
		Regione: €
		Comune: €
		Altro (specificare): €
4	Settore d'intervento	Viabilità
5	Tipologia d'intervento	Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria
6	Localizzazione intervento	*P. Marghera –Z.I.*
7	Soggetto Attuatore	Comune di Venezia
8	Ente proponente	Comune di Venezia
9	Descrizione sintetica intervento	Manutenzione straordinaria sistematica e strutturale della sede stradale delle vie Ghega, Galvani,Volta, Pila che congiungono via dell'Elettricità con via F.lli Bandiera, comprensiva dell'adeguamento dei sottoservizi. L'intervento prevede inoltre il ripristino funzionale e strutturale dell'intera sede stradale di via F.lli Bandiera. Nell'occasione sarà effettuata una pulizia straordinaria di tratti critici della tubazione fognaria presente sulla strada che funge da collettore delle reti secondarie presenti sulle strade laterali di via F.lli Bandiera già oggetto di specifico intervento. Sarà inoltre previsto un sistema di videosorveglianza e di potenziamento dell'illuminazione pubblica.
10	Obiettivi dell'intervento	Garantire il collegamento in sicurezza tra l'area urbana di Marghera/Mestre e gli insediamenti industriali e della logistica. Per quanto concerne via F.lli Bandiera, attraverso l'attuazione degli interventi di viabilità inseriti nel presente Accordo di Programma, si va a ridefinire quella che è la vocazione della strada in funzione della differente tipologia di transiti che in essa insisteranno. Detto intervento infatti costituisce

		completamento di una serie di opere stradali che di fatto son già previste in tale ambito quali l'adeguamento funzionale dell'intero asse stradale di via dell'Elettricità (prog. 01), nonché la realizzazione di un'intersezione a raso con circolazione a rotatoria nella confluenza stradale tra via Cruto – SR11 e via dell'Elettricità (prog. 22). Attraverso la separazione tra traffico pesante (proveniente o diretto alle aree portuali) e quello urbano, la strada, di fatto, accentuerà la propria valenza di separazione fisica tra l'abitato urbano della città di Marghera e l'intera area Industriale di Porto Marghera. Per quanto sopra, si intende provvedere al ripristino funzionale dell'intero asse di via F.lli Bandiera attraverso interventi diffusi di messa in sicurezza della sede viaria e contestuale riqualificazione delle pertinenze stradali, previa pulizia puntuale dei tratti più critici del collettore di rete fognaria in esso presente. Inoltre si prevede il potenziamento della pubblica illuminazione, l'installazione di sistemi intelligenti di gestione semaforica, nonché l'installazione di una serie di telecamere di videosorveglianza il cui posizionamento sarà definito in collaborazione con la Polizia Municipale del Comune di Venezia. *Criticità attuali*: Diffuso degrado fisico e funzionale delle sedi stradali, dell'accessibilità veicolare agli innesti per le attività localizzate e localizzabili nell'area di pertinenza di via dell'Elettricità, necessità di provvedere alla pulizia del collettore della rete fognaria presente lungo la via.
11	Proprietà del sedime dell'opera	Comune di Venezia
12	Iter autorizzativo	Trattandosi di intervento di manutenzione straordinaria della attuale sede stradale e dei sottoservizi, non sono ritenute necessarie specifiche autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, urbanistiche. Si farà comunque ricorso per la gestione delle rocce e terre di scavo al Protocollo Sottoservizi approvato nella Conferenza

		di Servizi per il SIN del 25.11.2002, mentre gli eventuali pareri dei gestori dei sottoservizi saranno raccolti tramite apposite conferenze di servizi. *Tempi previsti*: 2° semestre 2016
13	Connessioni funzionali con altri interventi dello stesso Accordo o finanziati in altri programmi	L'intervento risulta strettamente connesso con gli interventi n. 01 e 22 inseriti nel presente Accordo di Programma.
14	Nel caso di completamento, quando è stata realizzata la parte precedente dell'opera, a che punto si sono fermati i lavori e con quali fondi è stata realizzata	n.a.
15	Livello progettazione disponibile entro il 30/09/2016	Progetto definitivo (nuova approvazione)

Dettaglio costo complessivo di realizzazione:

Tipologia	%	Importo (€)
Costo di realizzazione lavori	86,5	2.765.850,00
Costi di progettazione, collaudo e altri costi	13,5	434.150,00
Totale	**100**	**3.200.000,00**

ALLEGATOA1 alla Dgr n. 1698 del 26 ottobre 2016 pag. 7/8

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE INDUSTRIALE DELL'AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DI PORTO MARGHERA E AREE LIMITROFE

SCHEDA TECNICA INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
PROGETTO N° 13

1	**DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO**	***Banchinamento della sponda sud Canale Industriale Ovest – area Montesyndial 1° stralcio aggiornato***
2	**Costo**	***€ 55.404.509,56***
3	Copertura finanziaria	Stato (AdP MISE): € 51.404.509,56
		Regione: € 0
		Comune: € 0
		Autorità Portuale di Venezia: € 4.000.000,00
4	Settore d'intervento	Logistica
5	Tipologia d'intervento	Opera marittimo-portuale
6	Localizzazione intervento	Marghera - Venezia
7	Soggetto Attuatore	Autorità Portuale di Venezia
8	Ente proponente	Autorità Portuale di Venezia
9	Descrizione sintetica intervento	Realizzazione di una nuova banchina adibita al carico-scarico di navi commerciali nell'area ex Montefibre, relativo escavo del canale frontestante e realizzazione di un piazzale a servizio. La lunghezza della banchina è di 610 metri, il piazzale retrostante ha una superficie di 170.000mq. Nell'intervento sono comprese le torri faro, le cabine elettriche per l'operatività della nuova area portuale, la recinzione ISPS CODE e l'adeguamento della cunetta del canale.
10	Obiettivi dell'intervento	Potenziare la capacità di ormeggio del porto di Venezia, in maniera da adibire la prima parte di un'area complessiva di circa 65 ettari alla movimentazione della merce contenuta nei container, garantendo la possibilità di ormeggio per navi container aventi una capacità fino a 8.000 teus. Dal punto di vista socio economico, per il sistema offhsore-onshore è stato stimato (studio PwC-MDS) un valore aggiunto di 152,98 mln € e un impatto sull'occupazione di 2.087 Unità Lavorative.

		Tali valori comprendono gli impatti diretti e indiretti. L'intervento permetterà di ricollocare parte dei lavoratori di Porto Marghera attualmente disoccupati. L'area potrà essere anche oggetto di delimitazione di zona franca prevista nel porto di Venezia dalla UE per favorire la manipolazione di merce extra europea in import o export.
11	Proprietà del sedime	Autorità Portuale di Venezia
12	Iter autorizzativo	L'intervento in oggetto è lotto funzionale del più ampio progetto del terminal d'altura inserito in Legge Obiettivo ed ha già ottenuto parere positivo dalla Commissione Speciale VIA Nazionale il 2 agosto 2013. Il primo stralcio di riconversione del terminal attuale è soggetto alla conferenza dei servizi del SIN ex art.242 del D.Lgs. 152/2006.
13	Connessioni funzionali con altri interventi dello stesso Accordo o finanziati in altri programmi	L'intervento si lega agli altri interventi di sviluppo delle banchine e delle aree portuali, per esempio l'intervento 8. L'opera inoltre è connessa con l'intervento 1 di adeguamento ferroviario e stradale di via dell'Elettricità che permetterà di gestire l'aumento dei traffici generato dalla realizzazione della nuova area portuale.
14	Nel caso di completamento, quando è stata realizzata la parte precedente dell'opera, a che punto si sono fermati i lavori e con quali fondi è stata realizzata	n.a.
15	Livello progettazione disponibile entro il 30/06/2016	Progetto preliminare

Dettaglio costo complessivo di realizzazione:

Tipologia	%	Importo (€)
Costo di realizzazione lavori	78	43.437.754,83
Costi di progettazione, collaudo e altri costi	22	11.966.754,73
Totale	**100**	**55.404.509,56**

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1698 del 26 ottobre 2016 pag. 1/8

ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

tra

Ministero dello sviluppo economico

Regione del Veneto

Comune di Venezia

Autorità Portuale di Venezia

PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE INDUSTRIALE

DELL'AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA

DI PORTO MARGHERA

Di seguito anche indicati collettivamente come le "*Parti*"

PREMESSO CHE

In data 9 gennaio 2015 le parti hanno stipulato digitalmente, ai sensi dell'art. 15 della Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., un Accordo di Programma per la riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera, di seguito *AdP Porto Marghera*.

L'attuazione dell'*AdP Porto Marghera* prevedeva la realizzazione di un programma di 24 interventi, di cui 23 opere infrastrutturali e 1 intervento di assistenza tecnica, riportato all'articolo 4 dell'Accordo stesso (tabella A).

L'art. 7 dell'*AdP Porto Marghera* ha istituito il Comitato di Coordinamento dell'Accordo e ne ha definito i compiti, tra i quali "l'approvazione delle eventuali riprogrammazioni delle economie che dovessero risultare dall'attuazione degli interventi e l'autorizzazione delle relative modifiche nei casi previsti dalla normativa".

L'*AdP Porto Marghera* prevedeva una dotazione finanziaria complessiva di euro 152.466.056,82 come riportato nella tabella B "quadro finanziario dell'accordo".

Alla data di sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo il Comitato di Coordinamento ha approvato 22 progetti infrastrutturali per un importo complessivo delle opere pari a euro 125.702.014,00.

CONSIDERATO CHE

Nella seduta del Comitato di coordinamento del 2 marzo 2016 il Direttore dell'Area Infrastrutture della Regione del Veneto, soggetto attuatore dell'opera, ha illustrato le difficoltà manifestatesi nell'iter del progetto n. 5 "Intervento di infrastrutturazione e banchina dell'area denominata "23 ettari" sita in Venezia - Fusina", come indicato nel verbale n. 5 del Comitato di coordinamento dell'Accordo, di cui alla nota del 04 aprile 2016, prot. 130316 della Regione del Veneto.

Le problematiche rappresentate non consentono di programmare l'avvio dell'intervento n. 5 "Intervento di infrastrutturazione e banchina dell'area denominata "23 ettari" sita in Venezia - Fusina" in tempi compatibili con il cronoprogramma degli interventi previsti *dall'AdP Porto Marghera,* in quanto verosimilmente l'opera

non risulta cantierabile neanche nel medio termine; le Parti, pertanto, ritengono opportuno escludere dall'*AdP Porto Marghera* tale progetto e destinare le risorse previste, pari a euro 20.404.509,56, ad uno o più interventi di maggiore e immediata ricaduta ai fini della riconversione dell'Area Industriale di Porto Marghera e di effettiva cantierabilità, in linea con gli obiettivi dell'Accordo stesso.

Il Programma di Governo del Presidente della Regione del Veneto per la X Legislatura si pone l'obiettivo di realizzare un "Veneto veloce e attrattivo" attraverso la "realizzazione di infrastrutture utili", garantendo "il collegamento di porti e aeroporti con le principali vie regionali per incentivare lo sviluppo economico e turistico", e nel contempo "la piena integrazione tra trasporto su ferro e gomma".

Le linee guida per la redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale, sono finalizzate a garantire un'"evoluzione della chimica, dalla produzione industriale alla logistica distributiva ed evoluzione verso la "chimica verde" ed altre produzioni manifatturiere che necessitano di una localizzazione prossima al mare con la logistica connessa" e a favorire un "uso crescente del mezzo ferroviario per incentivare i traffici da e verso le aree di mercato europee contendibili individuate nella fase di analisi e localizzazione di nuove aree per la manovra ferroviaria, anche in relazione ai traffici che si stanno sviluppando o che potranno svilupparsi nell'area meridionale di Porto Marghera e lungo l'asta dell'idrovia Venezia-Padova".

Il "Documento del Sindaco per il piano degli interventi" presentato, ai sensi della L.R. Veneto 23 aprile 2004 n. 11, al Consiglio Comunale di Venezia nella seduta del 15 giugno 2016 che, considerando Porto Marghera uno dei punti di forza del sistema economico veneziano e dell'intero Veneto, propone strategie e politiche di intervento finalizzate alla riconversione economica e funzionale dell'area industriale configurandola come sede ottimale per lo sviluppo di attività manifatturiere, di logistica industriale integrata e per attività di ricerca e innovazione.

Ai fini dell'individuazione degli interventi in sostituzione del progetto n. 5:
- la Regione del Veneto ha proposto la riprogrammazione dell'intervento n. 13 "Banchinamento della sponda sud Canale Industriale Ovest – area Montesyndial" di competenza dell'Autorità Portuale di Venezia, approvato dal Comitato di Coordinamento in data 18/11/2015, attraverso il potenziamento delle infrastrutture a servizio della banchina, con piena adesione da parte dell'Autorità Portuale di Venezia;
- il Comune di Venezia ha proposto l'ampliamento dell'intervento n. 9 "Viabilità di accesso alla Macroisola Prima zona Industriale di Porto Marghera" e dell'intervento n. 10 "Viabilità di collegamento tra via Elettricità e via F.lli Bandiera" di propria competenza, approvati dal Comitato di Coordinamento in data 14/09/2015, per un incremento complessivo dei costi pari a 3 milioni di euro.

Il Comitato di coordinamento, riunitosi a Venezia in data 13 luglio 2016, ha giudicato positivamente le proposte di rimodulazione avanzate dalla Regione del Veneto e dal Comune di Venezia.

A seguito delle istruttorie sui progetti presentati e delle intervenute rimodulazioni approvate, che tenevano conto anche dello stralcio attuato al progetto n. 08 relativo alla parte originariamente cofinanziata dal Provveditorato alle Opere Pubbliche del Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia, pari ad euro 10.000.000,00, l'importo complessivo dall'*AdP Porto Marghera* si modifica da euro 152.466.056,82 a euro 149.620.869,73.

La Regione del Veneto per gli interventi di propria competenza modifica il proprio apporto finanziario da euro 20.245.540,09 a euro 20.378.186,00.

L'Autorità Portuale di Venezia per gli interventi di propria competenza modifica il proprio apporto finanziario da euro 15.000.000,00 a euro 22.022.167,00.

Restano invariati gli impegni finanziari del *MISE-DGIAI*, pari a euro 102.870.516,73 e del Comune di Venezia, pari a euro 4.350.000,00.

VISTO

Il verbale n. 6 del Comitato di Coordinamento del 17 giugno 2016, di cui alla nota della Regione del Veneto del 30/06/2016 protocollo n. 255431, in cui il Comune di Venezia ha proposto modifiche al programma degli interventi originariamente previsti dall'*AdP Porto Marghera* attraverso l'ampliamento dell'intervento n. 9 e dell'intervento n. 10.

Il verbale n. 7 del Comitato di Coordinamento dell'Accordo, di cui alla nota del 25 luglio 2016, prot. n. 286450 della Regione del Veneto, relativo alla seduta del 13 luglio 2016, nel corso della quale il Comitato di coordinamento ai sensi dell'art. 7, punto 11 dell'Accordo di Programma, ha deliberato in merito alla possibilità di riprogrammare le risorse che si renderanno disponibili con lo stralcio dell'intervento n. 5 "Intervento di infrastrutturazione e banchina dell'area denominata "23 ettari" sita in Venezia-Fusina".

L'art. 7, punto 12 dell'*AdP Porto Marghera* che prevede che nuovi interventi che potranno essere proposti a valere sulle risorse finanziarie resesi disponibili devono essere autorizzati con specifico Accordo di programma integrativo, sottoscritto dalle parti.

L'art. 8, punti 5 e 6 dell'AdP Porto Marghera che stabiliscono le modalità di riprogrammazione, da parte del Comitato di coordinamento, delle economie derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Accordo.

La nota del Comune di Venezia del 07 luglio 2016, in cui viene proposto l'ampliamento degli interventi n. 9 "Viabilità di accesso alla Macroisola Prima zona Industriale di Porto Marghera" e n. 10 "Viabilità di collegamento tra via Elettricità e via F.lli Bandiera".

La nota n. 287936 del 26 luglio 2016 della Regione del Veneto, in cui si evidenzia la necessità di destinare il finanziamento dell'intervento n. 5 "Intervento di infrastrutturazione e banchina dell'area denominata "23 ettari" sita in Venezia- Fusina" ad altri interventi di maggiore e immediata ricaduta per la riconversione dell'Area Industriale di Porto Marghera.

La deliberazione della Giunta regionale n. del

La deliberazione della Giunta comunale n. del

La *"delibera"* dell'APV n. del …

Le schede descrittive degli interventi individuati dai sottoscrittori dell'*AdP Porto Marghera* **(allegato 1).**

Tutto quanto sopra premesso, le *Parti*

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(*Premesse*)

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2
(*Finalità*)

1. Con il presente Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma per la riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, la Regione del Veneto, il Comune di Venezia e l'Autorità Portuale di Venezia si propongono di modificare il programma di interventi originariamente previsto, attraverso:
   - Stralcio del progetto n. 5 "Intervento di infrastrutturazione e banchina dell'area denominata "23 ettari" sita in Venezia-Fusina" di importo pari a euro 20.404.509,56, finanziato dal *MISE-DGIAI*;
   - Rimodulazione delle risorse finanziarie resesi disponibili in favore di interventi di maggiore e immediata ricaduta per la riconversione dell'Area Industriale di Porto Marghera e di effettiva cantierabilità in linea con gli obiettivi dell'*AdP Porto Marghera*. In particolare:
     - destinazione di euro 17.404.509,56 al progetto n. 13 dell'Autorità Portuale di Venezia "Banchinamento della sponda Sud del Canale Industriale Ovest - area Montesyndial";
     - destinazione di euro 2.000.000,00 all'ampliamento del progetto n. 10 del Comune di Venezia "Viabilità di collegamento tra via Elettricità e via F.lli Bandiera";
     - destinazione di euro 1.000.000,00 all'ampliamento del progetto n. 9 del Comune di Venezia "Viabilità di accesso alla Macroisola Prima zona Industriale di Porto Marghera".

Articolo 3
(Programma degli interventi)

1. L'attuazione dell'*AdP Porto Marghera* è realizzata mediante l'esecuzione degli interventi riportati nella successiva Tabella A bis che sostituisce l'elenco originario degli interventi.
2. Gli interventi rimodulati rispetto all'*AdP Porto Marghera* (progetti n. 09, 10 e 13) sono dettagliati nelle Schede Intervento (**allegato 1**).

ALLEGATOA alla Dgr n. 1698 del 26 ottobre 2016

TABELLA A BIS - ELENCO INTERVENTI

Prog. N.	Denominazione intervento	Soggetto attuatore (per conto del Soggetto sottoscrittore)	Soggetto finanziatore e relativo apporto (Euro)	Importo (Euro) da quadro economico secondo art.16 del D.P.R. 207/2010
01	ADEGUAMENTO FUNZIONALE, STRADALE E FERROVIARIO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA DELL' ELETTRICITÀ – DA V.GHEGA AL RACCORDO CON INNESTO SU A57	Autorità Portuale di Venezia	MISE – DGIAI 12.000.000,00	12.000.000,00
02	ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI FANGHI DI DRAGAGGIO DEI CANALI DI GRANDE NAVIGAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, IDRAULICA E VIABILISTICA DELL'AREA DI VENEZIA-MALCONTENTA-MARGHERA DEL 31.3.2008 - VIABILITA' NODO MALCONTENTA-SVINCOLO SU SS 309 ROMEA	Città Metropolitana di Venezia (Regione del Veneto)	Regione 6.550.000,00	6.550.000,00
03	MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA MACROISOLA VIA DEI PETROLI E VIA RIGHI	Insula SpA/ Veritas SpA (Comune di Venezia)	MISE – DGIAI 2.150.000,00 Comune 4.350.000,00	6.500.000,00
04	MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DELLA MACROISOLA PRIMA ZONA INDUSTRIALE	Veritas SpA (Comune di Venezia)	MISE – DGIAI 4.984.802,00 Regione 3.615.198,00	8.600.000,00
05	*Intervento stralciato*	Regione del Veneto	-	-
06	INTERVENTI SULLA RETE IDRAULICA DEL BACINO LUSORE.COMPLETAMENTO RICALIBRATURA DEI CORSI D'ACQUA DEL BACINO DI MALCONTENTA. COLLEGAMENTO FONDI A SUD-FONDI A EST	Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (Regione del Veneto)	Regione 2.944.416,00	2.944.416,00
07	INTERVENTI SULLA RETE IDRAULICA DEL BACINO LUSORE. RIMODELLAZIONE PER INVASO "PARCO MALCONTENTA"	Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (Regione del Veneto)	Regione 5.343.375,00	5.343.375,00
08	BANCHINAMENTO DELLA SPONDA OVEST CANALE INDUSTRIALE OVEST – AREA GRANDI MOLINI E CEREAL DOCKS	Autorità Portuale di Venezia	MISE – DGIAI 10.000.000,00 Autorità PV 7.500.000,00	17.500.000,00
09	VIABILITA' DI ACCESSO ALLA MACROISOLA PRIMA ZONA INDUSTRIALE DI PORTO MARGHERA	Comune di Venezia	MISE – DGIAI 16.950.000,00	16.950.000,00

ALLEGATOA alla Dgr n. 1698 del 26 ottobre 2016 pag. 6/8

10	VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA VIA ELETTRICITA' E VIA F.LLI BANDIERA	Comune di Venezia	MISE – DGIAI 3.200.000,00	3.200.000,00
11	RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE STRADALE E FERROVIARIO DI COLLEGAMENTO TRA LA MACROISOLA I ZONA INDUSTRIALE E LA MACROISOLA DELLE RAFFINERIE (VIA DELL'ELETTRONICA)	Comune di Venezia	MISE – DGIAI 1.000.000,00	1.000.000,00
12	INFRASTRUTTURAZIONE IN FIBRA OTTICA ZONA INDUSTRIALE DI PORTO MARGHERA	Venis SpA (Comune di Venezia)	MISE – DGIAI 666.859,00	666.859,00
13	BANCHINAMENTO DELLA SPONDA SUD CANALE INDUSTRIALE OVEST – AREA MONTESYNDIAL – 1° STRALCIO AGGIORNATO	Autorità Portuale di Venezia	MISE – DGIAI 51.404.503,14 Autorità PV 4.000.000,00	55.404.503,14
14	INTERVENTI SULLA RETE IDRAULICA DEL BACINO LUSORE. COMPLETAMENTO RICALIBRATURA DEI CORSI D'ACQUA DEL BACINO DI MALCONTENTA - FOSSO DI VIA MORANZANI	Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (Regione del Veneto)	Regione 1.925.197,00	1.925.197,00
15	SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA CON COSTRUZIONE VASCHE DI PRIMA PIOGGIA NELLA ZONA DI PORTO MARGHERA	Autorità Portuale di Venezia	Autorità PV 1.000.000,00	1.000.000,00
16	AMPLIAMENTO AREA PORTUALE IN AREA EX MONOPOLI (MOLO SALI)	Autorità Portuale di Venezia	Autorità PV 1.450.000,00	1.450.000,00
17	INTERVENTI STRAORDINARI SU SUPPORTI AGLI STELI DEL SENTIERO LUMINOSO	Autorità Portuale di Venezia	Autorità PV 1.000.000,00	1.000.000,00
18	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE NEL PORTO DI VENEZIA	Autorità Portuale di Venezia	Autorità PV 1.000.000,00	1.000.000,00
19	INFRASTRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA PORTUALE	Autorità Portuale di Venezia	Autorità PV 1.200.000,00	1.200.000,00
20	REALIZZAZIONE AUTOPARCHI	Autorità Portuale di Venezia	Autorità PV 1.000.000,00	1.000.000,00
21	ADEGUAMENTO RETE FERROVIARIA	Autorità Portuale di Venezia	Autorità PV 500.000,00	500.000,00
22	REALIZZAZIONE VIE DI CORSA SISTEMI RUBBER TIRED GANTRY A MARGHERA	Autorità Portuale di Venezia	Autorità PV 372.167,00	372.167,00
23	COLLEGAMENTO STRADALE TRA SR11 E VIA DELL'ELETTRICITÀ	Autorità Portuale di Venezia	Autorità PV 3.000.000,00	3.000.000,00
24	ASSISTENZA TECNICA	Invitalia S.p.A. (MISE – DGIAI)	MISE – DGIAI 514.352,58	514.352,58
TOTALE				**149.620.869,73**

Articolo 4
(Copertura Finanziaria)

1. Il valore complessivo del presente Atto aggiuntivo, costituito dall'importo totale degli interventi inseriti nella tabella A bis del precedente art. 3, ammonta a € 149.620.869,73 la cui copertura finanziaria è assicurata dai seguenti soggetti:

TABELLA B bis: QUADRO FINANZIARIO

FONTI FINANZIARIE	Importi in Euro
MISE – DGIAI	102.870.516,73
Regione del Veneto	20.378.186,00
Comune di Venezia	4.350.000,00
Autorità Portuale di Venezia	22.022.167,00
TOTALE GENERALE	**149.620.869,73**

Articolo 5
(*Attuazione degli interventi e impegni dei soggetti sottoscrittori*)

1. Gli enti sottoscrittori del presente Atto aggiuntivo, anche per conto dei soggetti attuatori da essi designati, svolgono le attività di propria competenza nel rispetto di tutti gli impegni assunti nell'Accordo di Programma ed, inoltre, si impegnano a presentare al MISE - DGIAI entro il 31/12/2016 il progetto di livello almeno "preliminare" e la documentazione inerente i tre interventi modificati (progetti n. 09, 10 e13) per lo svolgimento dell'attività istruttoria.

2. Gli enti sottoscrittori del presente Atto aggiuntivo si impegnano a garantire l'apporto finanziario previsto dal precedente articolo 4.

3. Al Comitato di coordinamento spetta il compito di autorizzare la riprogrammazione delle eventuali economie derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla tabella A bis dell'articolo 3.

4. Nuovi interventi che potranno invece essere proposti a valere sulle risorse finanziarie resesi disponibili, dovranno essere autorizzati con specifico Accordo di programma integrativo, sottoscritto dalle parti.

Articolo 6
(*Durata dell'AdP Porto Marghera*)

1. In considerazione della riprogrammazione operata agli impegni finanziari, la durata dell'*AdP Porto Marghera* viene prorogata al 30/06/2019.

L'efficacia del presente Atto è subordinata alla registrazione alla Corte dei Conti del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico recante la sua approvazione.

Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss mm.

Ministero dello Sviluppo Economico
(Carlo Sappino)

Regione del Veneto
(…)

Comune di Venezia
(…)

Autorità Portuale di Venezia
(…)

(Codice interno: 332420)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1699 del 26 ottobre 2016

"L.R. 22 febbraio 1999, art. 6, art. 10 L.R. 19 dicembre 2003 n. 41, art. 41 L.R. 30 gennaio 2004 n. 1, art. 11 L.R. 16 agosto 2007 n. 23 e L.R. 26 maggio 2016 n. 16: "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman o Vojta o Faj o ABA o Perfetti".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende dare indicazioni alle Aziende ULSS per la presentazione delle richieste di rimborso delle spese sostenute dalle famiglie con persone portatrici di handicap che applicano i metodi Doman Vojta Fay o ABA anche a seguito dell'approvazione della legge regionale n. 16/2016 che aggiunge anche il Metodo Perfetti.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La legge regionale 22 febbraio 1999 n. 6 dispone che la Regione partecipi, con la concessione di un contributo alle spese non coperte dal fondo sanitario regionale sostenute dai cittadini portatori di handicap psicofisici residente in Veneto da almeno sei mesi dall'entrata in vigore della legge che si avvalgono del Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA ed in applicazione della recente legge regionale n. 16/ 2016 anche del metodo Perfetti, quale trattamento riabilitativo debitamente certificato.

La legge regionale n.6/1999, art. 2, dispone inoltre che la Giunta regionale definisce con apposita deliberazione le modalità per la presentazione delle domande di contributo e per l'accreditamento delle somme all'ULSS di residenza.

A tal scopo, la Giunta regionale con provvedimento n. 864 del 31 marzo 2009 ha definito le modalità attuative che si ritiene di confermare con il presente provvedimento.

La richiesta da parte della famiglia per le spese sostenute per l'applicazione dei metodi Doman Vojta Fay ABA o Perfetti va presentata alla propria Azienda ULSS che, istruite tutte le richieste, trasmette alla Direzione Servizi Sociali entro il 31 ottobre di ogni anno una scheda di rendicontazione riepilogativa.

Con riferimento alla scheda di rendicontazione riepilogativa, si propone che per la presente annualità sia trasmessa dalle Aziende ULSS entro il 18 novembre 2016.

In particolare per il metodo Perfetti, nella rendicontazione riepilogativa, che sarà trasmessa dalle Aziende ULSS entro la data sopra indicata, potranno essere evidenziate anche le spese sostenute dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2016 e cioè, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione sul BUR n. 50 del 27 maggio 2016, e quindi dal 11 giugno 2016.

Si conferma che il concorso regionale, riferito alle risorse regionali a bilancio annuale, è stabilito in rapporto all'entità delle spese sostenute e rendicontate e comunque in misura non superiore all'80% delle spesa sostenuta.

La spesa suddetta trova copertura sullo stanziamento di Euro 500.000,00 del capitolo 60230 del Bilancio di previsione 2016 - 2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- Vista la Legge n. 104/92;

- Vista la L.R. n. 6/99 e s.m.i.;

- Vista la legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012;

- Vista la L.R. n. 23 del 29 giugno 2012;

- Vista la L.R. n. 16/2016;

- Vista la DGR n. 864 del 31 marzo 2009;

- Visto l'art 2, comma 2 lettera o) della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012

delibera

1. di considerare le premesse parti integranti ed essenziali del presente provvedimento;

2. di confermare le modalità attuative per la presentazione delle richieste di rimborso delle spese sostenute dalla famiglie per l'applicazione dei metodi Doman Vojta Fay Aba o Perfetti, secondo quanto già definito con la DGR n. 864/2009;

3. di disporre che la richiesta da parte della famiglia per le spese sostenute per i metodi di cui al punto precedente va presentata alla propria Azienda ULSS che, istruite tutte le richieste, trasmette alla competente Direzione Servizi Sociali entro il 31 ottobre di ogni anno una scheda di rendicontazione riepilogativa;

4. di disporre che, per la presente annualità, la scheda di rendicontazione riepilogativa sia trasmessa dalle Aziende ULSS alla Direzione Servizi Sociali entro il 25 novembre 2016;

5. di disporre che, in particolare per il metodo Perfetti, nella rendicontazione riepilogativa per l'anno 2016, potranno essere evidenziate le spese sostenute dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2016 e cioè dal 11 giugno 2016;

6. di determinare in Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore delle Aziende ULSS alla cui assunzione provvederà con successivo atto il Direttore della Direzione Servizi Sociali, da porsi a carico del capitolo di spesa n. 60230 "Contributi regionali a favore dei portatori di handicap psicofisici (L.R. 22/02/1999, N. 6 - Art. 32, L.R. 16/02/2010, N.11)", del Bilancio Regionale 2016 - 2018 che presenta sufficiente disponibilità;

7. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali a cui è assegnato il suddetto capitolo di spesa ha attestato che il medesimo presenta la necessaria disponibilità;

8. di dare atto che l'importo complessivo stanziato sul predetto capitolo di spesa n. 60230 è finanziato con risorse regionali;

9. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni atto conseguente;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 332419)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1700 del 26 ottobre 2016

IPAB - Casa di Riposo "Benedetto Albertini" di Isola della Scala (VR). Conferma incarico Commissario straordinario regionale. Articolo 12 L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982 e articolo 3 L.R. n. 23 del 16 agosto 2007.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Si conferma l'incarico del Commissario regionale per portare a termine l'attività da espletare, con particolare riferimento alle problematiche riguardanti situazione economico - finanziaria dell'Ipab.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Casa di Riposo "Benedetto Albertini" di Isola della Scala (VR) è un'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza, che trae origine dall'atto di fondazione del 17 Dicembre 1970 per iniziativa del Comune di Isola della Scala dallo scorporo che fu operato dall'Ospedale Civile ivi presente, e il cui statuto originario fu approvato con delibera n. 484 del 29.07.1982 del Consiglio regionale veneto, in applicazione della legge 6972 del 17 Luglio 1890.

All'inizio dell'anno 2013, la allora Direzione Servizi Sociali della Regione avviava nei confronti dell'Istituto "Benedetto Albertini" di Isola della Scala (VR) il procedimento di vigilanza e controllo *ex* articolo 3, commi 1 e 2, della L.R. 16 agosto 2007 n. 23, a seguito di segnalazione da parte del Presidente dell'Ipab, che aveva evidenziato come l'ente in parola si trovasse in una grave situazione finanziaria. Tali vicende e i relativi accertamenti trovavano un primo esito nel commissariamento dell'ente, stabilito dalla Regione con Delibera di Giunta n. 523 del 16 aprile 2013, poi prorogato per un ulteriore anno con Delibera di Giunta n. 578 del 15 aprile 2014.

A mente del predetto provvedimento, emerge che l'incarico fosse stato conferito al fine di assumere l'amministrazione dell'Ipab impostando un adeguato programma per la gestione dell'Ipab, secondo quanto disciplinato dalla normativa attualmente vigente in materia, finalizzato in particolare: a) alla salvaguardia dei servizi assistenziali erogati alle persone ospiti dell'Ente; b) ad affrontare le questioni riguardanti le risorse umane dell'Ipab e la sua dotazione organica; c) alla soluzione delle problematiche riguardanti la situazione debitoria dell'Ente, anche in correlazione alle problematiche di ordine patrimoniale nei confronti degli enti istituzionali e al ruolo del Tesoriere, avviando poi i conseguenti interventi operativi.

Con Delibera di Giunta n. 555 del 21 Aprile 2015 veniva nominato quale commissario il dott. Stefano Guerra, dipendente regionale in servizio presso la Direzione Servizi Sociali della Regione, poi prorogato con Delibera di Giunta n. 146 del 16 Febbraio 2016, dalle cui comunicazioni si evince che ad oggi l'Ipab si trova ancora in una situazione di precario equilibrio per la propria vita istituzionale e permane la necessità di proseguire nell'opera di gestione commissariale, pena il possibile pregiudizio dell'attività di risanamento compiuta fino ad ora ma evidentemente non terminata, date le complessità e criticità presenti, giudiziali, economico−finaziarie e di liquidità.

Il Relatore, pertanto, propone, alla luce delle esigenze illustrate, di confermare quale Commissario straordinario il dott. Stefano Guerra, dipendente della Regione del Veneto, per ulteriori sei mesi dalla scadenza del precedente incarico commissariale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTA la Legge 17 luglio 1890, n. 6972;

- VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

- VISTO l'articolo 21 del D.lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;

- VISTO l'articolo 12 della L.R. del 15 dicembre 1982, n. 55 come modificato dall'articolo 71 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6;

- VISTO l'articolo 3 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23

delibera

1. di prendere atto della situazione oggi in essere presso l'Ipab Casa di Riposo "Benedetto Albertini" di Isola della Scala (VR), come decritta in premessa;
2. di confermare quale Commissario straordinario il dott. Stefano Guerra, dipendente regionale in servizio presso la Direzione Servizi Sociali della Regione, che svolgerà tale incarico a titolo gratuito, al fine del compimento delle azioni commissariali, come già indicate nella DGR n. 146 del 16 Febbraio 2016;
3. di conferire il mandato commissariale per ulteriori sei mesi dalla scadenza del precedente incarico, che si potrà concludere anche prima di detto termine in caso di anticipato conseguimento degli obiettivi della procedura di controllo. Detto mandato è conferito allo scopo di – in specificazione di quanto fissato dalla legge – assumere l'amministrazione dell'Ipab; dare corso al programma per la gestione dell'Ipab, secondo quanto disciplinato dalla normativa attualmente vigente in materia, finalizzato:
    a. alla salvaguardia dei servizi assistenziali erogati alle persone ospiti dell'Ente;
    b. ad affrontare le questioni riguardanti le risorse umane dell'Ipab e la sua dotazione organica;
    c. alla soluzione delle problematiche riguardanti la situazione debitoria dell'Ente, anche in correlazione alle problematiche di ordine patrimoniale nei confronti degli enti istituzionali e al ruolo del Tesoriere e alla varie azioni giudiziali in essere atte a tutelare gli interessi dell'ente;
4. che il predetto Commissario avvii i conseguenti interventi operativi, a seguito di intesa con la Struttura regionale competente e relazioni periodicamente alla predetta Struttura regionale sullo stato degli adempimenti prescritti e redigendo una relazione finale;
5. che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente delibera ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 332418)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1701 del 26 ottobre 2016

Avvio del progetto "C.I.V.I.S. V- Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" a valere sull'Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. Approvazione schema di convenzione di partenariato. D.G.R. n. 2243 del 6 novembre 2012.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Avvio del progetto "C.I.V.I.S. V - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri", volto all'attivazione di percorsi di educazione civica e linguistica riservati a cittadini extracomunitari regolarmente residenti nel territorio regionale, finanziato dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo Europeo Fondo Asilo Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020, e approvazione di uno schema di convenzione tra la Regione del Veneto, in qualità di soggetto proponente, ed i partner di progetto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Veneto Lavoro. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. prot. 10669 del 27 giugno 2016 del Ministero dell'Interno - Dipartimento vicario per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Autorità Responsabile del FAMI, di approvazione graduatorie; Convenzione di Sovvenzione tra il l'Autorità Responsabile FAMI e la Regione del Veneto U.O. Flussi Migratori, sottoscritta in data 12 settembre 2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 2243 del 6 novembre 2012, ha autorizzato l'Unità di Progetto Flussi Migratori, ora U.O. Flussi Migratori, a partecipare in qualità di Capofila o di Partner alla realizzazione di specifiche progettualità a valere sui fondi europei previsti dal programma quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori".

Nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020, Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 2. Integrazione, il Ministero dell'Interno - Dipartimento Vicario per le Libertà Civili e l'Immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile, ha emanato un Avviso pubblico (Decreto prot. n. 19738 del 24/12/2015) al quale la allora Sezione Flussi Migratori ha aderito, presentando, in qualità di capofila, il progetto "CIVIS V - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri".

L'obiettivo generale del progetto, in continuità con le progettualità C.I.V.I.S. CIVIS II, C.I.V.I.S. III e CIVIS IV, realizzate nelle annualità precedenti nell'ambito della Programmazione comunitaria di settore, in particolare dal Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini dei Paesi terzi (FEI) 2007/2013, è quello di attivare percorsi di integrazione e di partecipazione sociale attiva per i cittadini di Paesi terzi residenti nel territorio regionale, promuovendo azioni di intervento finalizzate alla diffusione della conoscenza della lingua italiana e della formazione civica tra i cittadini immigrati extracomunitari: Ciò in complementarietà e ad integrazione dei percorsi formativi e delle attività di inclusione ed integrazione sociale già posti in essere nell'ambito della programmazione regionale triennale ed annuale in materia di immigrazione.

La proposta progettuale è stata presentata in partenariato con l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, così come prescritto dall'avviso, nonché con il proprio ente strumentale Veneto Lavoro, in ragione dell'ormai consolidata collaborazione con quest'ultimo nella realizzazione degli interventi caratterizzanti le attività progettuali di cui trattasi.

Con Decreto prot. n. 10669 **del 27 giugno 2016** l'Autorità Responsabile FAMI ha approvato la graduatoria delle proposte progettuali regionali, fra le quali risulta finanziato C.I.V.I.S. V, per un ammontare complessivo di euro 2.223.399,48, finanziato al 50% per euro 1.111.699,74 dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e per euro 1.111.699,74 da cofinanziamento Statale.

Il progetto C.I.V.I.S. V, la cui scadenza è prevista il 31 marzo 2018, si articola in 3 macroaree d'intervento: Area A" Azioni formative", distinte a loro volta in azioni formative di base e specifiche, Area B"Servizi complementari", Area C "Azioni di supporto gestionale e Servizi strumentali".

Il budget del progetto è stato predisposto in ossequio a quanto previsto dall'avviso di selezione, che impone una dotazione finanziaria pari almeno al 50% del budget complessivo per le azioni formative Area A, di almeno il 10% per i servizi complementari Area B e almeno il 10% per le azioni supporto gestionale ed i servizi strumentali Area C. L'avviso di selezione prevede inoltre che le aree A e B, quindi le azioni formative ed i servizi strumentali, debbano avere una dotazione finanziaria

pari ad almeno 70% fino ad un massimo del 90% del budget complessivo di progetto.

Focus principale dell'iniziativa resta quindi la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi, attraverso la realizzazione di moduli di insegnamento della lingua italiana di livello A1 e A2 e a cui si affiancheranno, in via sperimentale - così come previsto dalle linee guida per la progettazione dei piani regionali per la formazione civico-linguistica - moduli di livello pre A1, finalizzati al possesso dei requisiti di competenza linguistica necessari per l'accesso ai moduli A1, e moduli di livello B1.

A tali azioni principali faranno da corollario specifici interventi quali:

- Servizi di informazione realizzati attraverso la rete territoriale, sia attraverso le Conferenze dei Sindaci, sia attraverso il portale www.venetoimmigrazione.it;
- Servizi di mediazione linguistica e culturale e di orientamento ai servizi del territorio;
- Servizio di babysitting e trasporto;
- Servizi informativi di orientamento e sulle opportunità di formazione professionale verso il mondo del lavoro;
- Attività di ricerca scientifica per l'individuazione di misure atte a facilitare i percorsi di integrazione;
- Sviluppo della formazione dei formatori;
- Realizzazione di nuovi materiali didattici;
- Scambio e confronto transregionali di buone pratiche didattiche, amministrative e gestionali;
- Miglioramento del sistema di qualità e monitoraggio quali-quantitativo dei servizi di formazione di italiano L2;

La Regione del Veneto potrà disporre di una dotazione finanziaria complessiva di euro 85.168.00 per il coordinamento e la gestione generale del progetto, nonché per le attività di monitoraggio generale. In particolare l'avviso pubblico e il relativo piano finanziario prevedono obbligatoriamente a carico del capofila, quindi la Regione del Veneto, l'individuazione di un esperto di monitoraggio e valutazione, di un revisore indipendente per la verifica amministrativo contabile di tutte le spese progettuali e di un esperto legale esterno che attesti la correttezza di tutte le procedure di affidamento incarico/appalto avviate.

Concorreranno all'implementazione delle attività progettuali, ciascuno in ragione dei propri ruoli e responsabilità e con la dotazione finanziaria di seguito specificata, i partner:

- Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, con un budget di euro 1.610.599,47, per la realizzazione delle attività formative e per alcuni servizi strumentali, quali le attività di formazione dei formatori e di realizzazione di nuovi materiali didattici;
- Veneto Lavoro, con un budget di euro 527.632,00, per i servizi informativi e sulle opportunità di formazione professionale verso il mondo del lavoro nonché per le attività inerenti i servizi complementari, quali ad esempio servizi di informazione, mediazione, attività di trasporto e di babysitteraggio ecc. da realizzarsi in collaborazione con le Conferenze dei Sindaci che hanno aderito all'iniziativa.

Come sopra enunciato, all'implementazione del progetto contribuisce in partenariato Veneto Lavoro, a carico del quale, in virtù del ruolo operativo rivestito, sono previsti degli adempimenti che comportano un notevole impegno aggiuntivo rispetto alle ordinarie attività. Con nota prot. n. 3471/16 del 26.08.2016 tale ente ha pertanto segnalato la necessità di avvalersi del supporto di n. 6 unità di personale esterno, con adeguata professionalità ed esperienza, in grado di garantire la realizzazione degli interventi progettuali previsti anche in continuità con le azioni realizzate nell'ambito dei progetti C.I.V.I.S., CIVIS II, C.I.V.I.S. III e CIVIS IV.

È necessario inoltre disciplinare con apposita convenzione di partenariato (**Allegato A**) i rapporti e le modalità di attuazione delle attività progettuali di competenza, fermo restando che la Regione del Veneto, tramite la U.O. Flussi Migratori, struttura proponente del progetto, riveste il ruolo di unico responsabile e referente nei confronti degli organi di gestione del FAMI. Tale ruolo comporta responsabilità specifiche, dettagliate e regolamentate dalla Convenzione di Sovvenzione sottoscritta in data 12.09.2016 con l'AR FAMI.

La modalità di gestione finanziaria del progetto prevede l'anticipazione delle spese da parte del capofila e dei partner. Ad avvenuta rendicontazione, tali spese saranno oggetto di controllo e convalida da parte dell'A.R. FAMI oltre che, preliminarmente, da parte di un revisore contabile indipendente, la cui obbligatorietà è prevista dall'avviso pubblico di cui al Decreto prot. n. 19738 del 24/12/2015. Rimane infine a cura del soggetto proponente chiedere il rimborso delle somme all'A.R. FAMI. e assicurare che i contributi ricevuti siano riassegnati, per quanto di spettanza, ai partner.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. R. 7 gennaio 2011, n. 1;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118, come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la L.R. 24 febbraio 2016, n. 8;

VISTA la D.G.R. n. 2243 del 6 novembre 2012;

VISTO l'Avviso pubblico adottato nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020, Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 2. Integrazione, con Decreto prot. n. 19738 del 24/12/2015 dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Vicario per le Libertà Civili e l'Immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile;

VISTO il Decreto di approvazione graduatorie dei progetti n. 10669 del 27 giugno 2016 del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vicario per le Libertà Civili e l'Immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile;

VISTA la Convenzione di Sovvenzione tra l'Autorità Responsabile FAMI e la Regione del Veneto, sottoscritta in data 12 settembre 2016;

VISTA la D.G.R. n. 1862 del 23 dicembre 2015;

VISTA la nota di Veneto Lavoro prot. n. 3471/16 del 26.08.2016;

VISTO il decreto di delega del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 82 del 29.09.2016;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L. R. 31 dicembre 2012 n. 54.

delibera

1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto dell'avvenuta approvazione da parte del Ministero dell'Interno/Autorità Responsabile FAMI del progetto "C.I.V.I.S. V - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri", a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, di cui la Regione del Veneto - Unità Organizzativa Flussi Migratori è soggetto proponente, autorizzando l'avvio delle relative attività progettuali;

3. di approvare lo schema di convenzione - **Allegato A** - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regolamenta i rapporti fra il soggetto proponente e i partner di progetto, dando mandato al Direttore della U.O. Flussi Migratori alla sottoscrizione e all'assunzione dei conseguenti successivi adempimenti;

4. di approvare la suddivisione del budget tra i partner di progetto nei termini seguenti: Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto euro 1.610.599,47; Veneto Lavoro euro 527.632,00;

5. di autorizzare l'Ente strumentale Veneto Lavoro ad avvalersi per la realizzazione degli adempimenti progettuali, dell'apporto di 6 unità di personale esterno, attraverso rapporti di lavoro da instaurarsi nelle forme previste dalla normativa vigente, dando atto che la spesa relativa graverà esclusivamente sulle risorse di cui al progetto, nell'ambito del budget progettuale assegnato;

6. di determinare in euro 2.223.399,48 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'U.O. Flussi Migratori, giusto decreto di delega del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 82 del 29.09.2016, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui seguenti capitoli di spesa del bilancio triennale 2016 - 2018: n 102780 ad oggetto "realizzazione del Progetto "Civis - Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati stranieri Fami 2014-2020" - Quota Statale - Trasferimenti correnti (D.M. 27/06/2016 n. 10669 Convenzione 12/09/2016)", n. 102781 ad oggetto "realizzazione del Progetto "Civis - Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati stranieri Fami 2014-2020" - Quota Statale - Acquisto di beni e servizi (D.M. 27/06/2016 n. 10669 Convenzione 12/09/2016)", n. 102782 "realizzazione del Progetto "Civis - Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati stranieri Fami 2014-2020" - Quota Comunitaria - Trasferimenti correnti (D.M. 27/06/2016 n. 10669 Convenzione

12/09/2016)", n. 102783 ad oggetto "realizzazione del Progetto "Civis - Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati stranieri Fami 2014-2020" - Quota Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (D.M. 27/06/2016 n. 10669 Convenzione 12/09/2016)".

7. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;

8. di disporre che i pagamenti ai Partner saranno subordinati all'accreditamento del finanziamento al capofila/Regione del Veneto - U.O. Flussi Migratori - da parte dell'Autorità Responsabile FAMI. Gli stessi avverranno secondo le seguenti modalità di liquidazione:

- il capofila, a seguito della sottoscrizione della Convenzione di Partenariato e qualora ricevuto dal Ministero dell'Interno-Autorità responsabile FAMI, il prefinanziamento pari al 50% del contributo, corrisponderà a ciascun partner un ammontare di prefinanziamento nella stessa misura percentuale commisurata alla parte di contributo spettante;
- Entro il 30 aprile 2017, al raggiungimento della soglia di spesa pari ad un massimo del 30% della spesa rendicontabile quietanzata, potrà essere presentata all'A.R. FAMI, da parte del capofila, una domanda di rimborso intermedia;
- il saldo verrà erogato dall'A.R. FAMI al capofila al termine del progetto e dietro presentazione del *Final Assessment* che dovrà essere trasmesso entro il 30 aprile 2018;
- il capofila rimborserà *pro quota* i partner, sulla base delle spese validate dall'A.R. FAMI, sia in fase di rendicontazione intermedia che ad erogazione del saldo;

9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;

12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1701 del 26 ottobre 2016

CONVENZIONE DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO C.I.V.I.S. V CITTADINANZA ED INTEGRAZIONE IN VENETO DEGLI IMMIGRATI STRANIERI (COD. 106587). FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) CUP H19D16000850007

TRA IL CAPOFILA

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata da _____ la quale agisce in questo atto nella veste di Direttore pro tempore della U.O. Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016;

E I PARTNER

Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello n. 67/B, Codice Fiscale e P. I.V.A. 03180130274, rappresentato da _____domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Direttore e legale rappresentante dell'Ente Regionale Veneto Lavoro.;

E

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con sede in Venezia, Riva de Biasio S Croce 1299, Codice Fiscale 80015150271, rappresentato da _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di legale rappresentante;

PREMESSO CHE

a) la presente Convenzione è stipulata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014;
b) con Delibera n 2243 del 6 novembre 2012 la Giunta Regionale ha autorizzato la allora Sezione Flussi Migratori a partecipare in qualità di Capofila o di Partner alla realizzazione di specifiche

progettualità a valere sui fondi europei previsti nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", nonché alla sottoscrizione della relativa documentazione;

c) con Decreto prot. n. 19738 del 24 dicembre 2015 il Ministero dell'Interno, Dipartimento Vicario per le Libertà Civili e l'Immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile FAMI (di seguito A.R. FAMI), ha adottato un avviso pubblico per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo specifico 2 Integrazione /Migrazione legale – Obiettivo nazionale 2 Integrazione – Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini dei Paesi terzi. A tale avviso la Regione del Veneto, per il tramite della allora Sezione Flussi Migratori (di seguito il Capofila) e in partenariato con Veneto Lavoro e con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (di seguito Partner), ha aderito presentando il progetto "C.I.V.I.S. V Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri (COD. 106)" (di seguito il Progetto);

d) con Decreto prot. n. 10669 del 27 giugno 2016 l'A.R. FAMI ha approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra i quali il succitato Progetto presentato dalla Regione del Veneto per il tramite della allora Sezione Flussi Migratori;

e) in data 05 settembre 2016 la Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, ha sottoscritto la Convenzione di Sovvenzione con l'A.R. FAMI (di seguito Convenzione di Sovvenzione), a cui si fa integralmente rinvio;

f) con Delibera n. _____ del _____ la Giunta Regionale ha approvato la stipula di una convenzione tra il Capofila e i Partner di progetto autorizzando il Direttore pro tempore della U.O. Flussi Migratori alla sottoscrizione della stessa.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Compiti e responsabilità dei Partner

I Partner concordano quanto segue:

– il Capofila è responsabile di tutte le operazioni indicate nella Convenzione di Sovvenzione, nonché del coordinamento e della gestione finanziaria del Progetto. Esso è l'unico referente nei confronti dell'A.R. FAMI per quanto riguarda la realizzazione del Progetto;
– i Partner sono responsabili dell'esatta ed integrale esecuzione delle attività progettuali di spettanza, così come indicato nella Convenzione di Sovvenzione.

Il Capofila e i Partner parteciperanno attivamente ad ogni fase del Progetto, per quanto di competenza.

La Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, in qualità di Capofila e di unico responsabile - referente nei confronti degli organi di gestione del FAMI, assicurerà una corretta ed organica gestione degli aspetti tecnici e finanziari del Progetto, e svolgerà il ruolo di coordinatore generale delle diverse attività progettuali programmate. Ciò comporta responsabilità specifiche, dettagliate nella Convenzione di Sovvenzione.

Ai fini della corretta rendicontazione delle spese e dell'inoltro delle richieste di rimborso all'A.R. FAMI, il Capofila individuerà un Revisore contabile indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute. Il capofila individuerà inoltre un esperto di monitoraggio e valutazione, nonché un esperto legale esterno che attesti la correttezza di tutte le procedure di affidamento incarico/appalto avviate nell'ambito della realizzazione del Progetto.

Il Capofila garantisce la diffusione dei risultati del Progetto, attenendosi alle regole di pubblicità del Fondo ed eventuali disposizioni dettate dall'A.R. FAMI.

Art. 3 Oggetto

La presente Convenzione definisce e regolamenta i rapporti di partenariato per la realizzazione del Progetto, il cui obiettivo generale è favorire le migliori condizioni di integrazione e di partecipazione sociale attiva per i cittadini di Paesi terzi residenti nel territorio regionale.

Art. 4 Articolazione del Progetto

Le fasi di intervento e le attività previste dal Progetto, dettagliatamente illustrate nella scheda progettuale approvata, sono:

– Area A "Azioni Formative". Attività in capo all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Realizzazione di moduli di insegnamento della lingua italiana di livello A1 e A2 e a cui si

affiancheranno, in via sperimentale – così come previsto dalle linee guida per la progettazione dei piani regionali per la formazione civico-linguistica - moduli di livello pre A1, finalizzati al possesso dei requisiti di competenza linguistica necessari per l'accesso ai moduli A1, e moduli di livello B1;

- Area B "Servizi complementari": Attività in capo a Veneto Lavoro. Tali servizi completano ed integrano le azioni formative. Saranno realizzati in convenzione con le Conferenze dei Sindaci aderenti, con il compito di coinvolgere le reti locali e diffondere la conoscenza del progetto per migliorare la fruizione dei corsi da parte dei destinatari finali. In particolare verranno attivati servizi di mediazione linguistica e culturale e di orientamento ai servizi del territorio, nonché, a richiesta, servizi di baby sitting e trasporto. Sono inoltre previsti servizi informativi di orientamento e sulle opportunità di formazione professionale verso il mondo del lavoro, normativa sul lavoro, forme contrattuali, sicurezza e regolarità del lavoro e prevenzione di incidenti domestici e professionali;
- Area C "Supporto gestionale e servizi strumentali". Tale Area è a sua volta ripartita in:
    - C 3.1-Supporto gestionale. Attività in capo al capofila. Miglioramento del sistema di qualità e monitoraggio quali-quantitativo dei servizi di formazione di italiano L2.
    - C 3.2-Servizi strumentali. Attività in capo all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Attività di ricerca scientifica per l'individuazione di misure atte a facilitare i percorsi di integrazione, Sviluppo della formazione dei formatori, Realizzazione di nuovi materiali didattici, Scambio e confronto transregionali di buone pratiche didattiche, amministrative e gestionali.

Tutti i Partner dovranno comunque concorrere al coordinamento ed alla gestione delle attività del Progetto, secondo il proprio ruolo e responsabilità.

Art. 5 Durata

La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 Dicembre 2018 e comunque resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.

Art. 6 Obblighi dei Partner di progetto

Il Capofila e i Partner si impegnano a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal Progetto ammesso al finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso, nella Convenzione di Sovvenzione e nella presente Convenzione.

I Partner devono attenersi ai doveri e agli obblighi di seguito descritti:

- accettare le regole e gli obblighi stabiliti nella Convenzione di Sovvenzione e nei suoi allegati, con particolare riguardo alla parte di competenza;
- realizzare la parte progettuale di competenza nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ammissione del Progetto a contributo;
- rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel manuale redatto dalla Commissione ed attenersi alle indicazioni dell'A.R. FAMI in merito;
- garantire che le spese relative alle attività erogate da CPIA non Partner, vengano rimborsate sulla base di una rendicontazione a costi reali. Il CPIA non Partner sarà rimborsato dal soggetto affidante dietro espresse richieste di pagamento corredate dei giustificativi di spesa. Ai fini della presentazione della rendicontazione delle spese dovrà rendersi disponibile tutta la documentazione giustificativa necessaria a dimostrare che il rimborso delle spese ai CPIA non Partner è avvenuto secondo il criterio dei costi reali. Il Capofila dovrà provvedere al l'imputazione e il riconoscimento esclusivamente dei costi reali;
- i principi di rendicontazione di cui al punto precedente si applicano anche alle Conferenze dei Sindaci non partner;
- impegnarsi a tenere una contabilità separata per tutte le transazioni finanziarie relative alla realizzazione del Progetto;
- fornire al Capofila i dati richiesti per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del Progetto nei tempi utili per garantire il rispetto della tempistica stabilita dalla A.R. FAMI;
- portare immediatamente a conoscenza del Capofila ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del Progetto o che possa creare ritardi o ostacoli nell'esecuzione dello stesso;

- informare preventivamente il Capofila delle eventuali richieste di modifica al budget di progetto.

Art. 7 Piano finanziario

Il piano finanziario del Progetto ammonta complessivamente a € 2.223.399,48 di cui:

- FAMI - quota comunitaria € 1.111.699,74
- Cofinanziamento statale € 1.111.699,74

Il Capofila e i Partner concordano nel ripartire le risorse del piano finanziario di Progetto come segue:

– Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, € 85.168.00 di cui contributo comunitario € 42.584,00 e contributo nazionale € 42.584,00;

– Veneto Lavoro, € 527.632,00 di cui contributo comunitario € 263.816,00 e contributo nazionale € 263.816,00;

– Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, € 1.610.599,47, di cui contributo comunitario € 805.299,73 e contributo nazionale € 805.299,78;

Il piano finanziario approvato dall'A.R FAMI può essere modificato, presentando trimestralmente al massimo una rimodulazione di budget e comunque l'ultima rimodulazione dovrà essere trasmessa all'A.R. FAMI entro e non oltre 30 giorni di calendario precedenti alla chiusura del progetto, fissata al 31.03.2018. Il piano finanziario finale non potrà discostarsi, rispetto a quello originariamente approvato, per una quota maggiore del 30 %. Ai fini del calcolo del 30% concorreranno tutte le modifiche apportate durante il periodo di attuazione del progetto.

Ogni proposta di modifica dovrà essere motivata e richiesta, prima che possa produrre qualsivoglia effetto, da ciascun Partner in accordo con il Capofila e dovrà essere approvata specificatamente dall'A.R. FAMI, secondo quanto stabilito dall'art. 8.5 della Convenzione di Sovvenzione.

L'A.R. FAMI provvederà, a seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione e della richiesta di anticipo da parte della Regione del Veneto, ad erogare un prefinanziamento al Capofila.

Il Capofila, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e previa richiesta formale dei Partner, si impegna a sua volta a corrispondere un ammontare di prefinanziamento ai Partner nella

stessa percentuale di contributo ricevuta dall'A.R. FAMI, compatibilmente con le regole e la tempistica delle contabilità regionale.

Il Capofila entro il 30 aprile 2017, al raggiungimento della soglia di spesa pari ad un massimo del 30% della spesa rendicontabile quietanzata, potrà presentare all'A.R. FAMI una domanda di rimborso intermedia.

Il saldo verrà erogato dall'A.R. FAMI al Capofila su presentazione del *Final Assessment.*

Il Capofila rimborserà i Partner *pro quota,* sulla base e nei limiti delle spese validate dall'A.R. FAMI, sia in fase di rendicontazione intermedia che finale.

I pagamenti ai Partner saranno subordinati all'accreditamento del finanziamento al Capofila da parte dell'A.R. FAMI e quindi il Capofila non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi nella liquidazione di quanto spettante.

Il progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi nazionali.

Art. 8 Avanzamento tecnico e finanziario del Progetto

I Partner si impegnano a fornire al Capofila tutte le informazioni necessarie alla redazione dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici richiesti dal FAMI. Il Capofila si impegna, a sua volta, ad inviare ai Partner copia dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici presentati agli organismi di gestione del Fondo.

Il Capofila può richiedere ai Partner informazioni aggiuntive qualora possano essere necessarie o utili per la preparazione di rapporti/documenti o per soddisfare una richiesta di informazioni da parte di organismi autorizzati.

Il Capofila deve mantenere aggiornati i Partner su tutte le comunicazioni intervenute, rilevanti per la corretta realizzazione del Progetto.

Art. 9 Principi di rendicontazione

I Partner si impegnano a tenere una contabilità separata in accordo con le norme comunitarie, nazionali e regionali sulla corretta gestione contabile. Tutta la contabilità deve essere espressa in Euro.

I rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e gli altri documenti, inclusa la copia conforme all'originale di tutta la documentazione di spesa, devono essere inviati al Capofila secondo il calendario previsto nella Convenzione di Sovvenzione e dagli altri documenti specifici.

Il Capofila è l'unico responsabile nei confronti dell'A.R. FAMI relativamente alla presentazione delle richieste di rimborso e dei rapporti di avanzamento del Progetto.

Nel caso emerga una non completa conformità alla normativa comunitaria e nazionale dei rapporti di avanzamento del Progetto o l'utilizzo di modelli riepilogativi della spesa non concordati da parte di uno dei Partner, il Capofila deve richiedere al Partner di rielaborare ed aggiornare i suddetti documenti finanziari.

Il sistema finanziario, contabile e di rendicontazione del Capofila e dei Partner deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché alle ulteriori ed eventuali indicazioni previste dal FAMI.

Il Capofila, alla luce di ragionevoli dubbi ed al fine di garantire la congruità con i contenuti dei suddetti documenti, ha il diritto di richiedere ed ottenere dai Partner opportuni chiarimenti ed informazioni più dettagliate. Il Capofila non deve essere quindi essere ritenuto responsabile per eventuali conseguenze negative derivanti da una difforme interpretazione da parte dei Partner delle disposizioni stabilite dall'A.R. FAMI.

Art. 10 Verifica e conservazione dei documenti

I Partner hanno l'obbligo di conservare i documenti richiesti per la verifica dell'attuazione del Progetto e delle spese ammissibili e di renderli disponibili al controllo degli organismi e delle istituzioni competenti.

Il Capofila e i Partner hanno l'obbligo di conservare e archiviare tutti i documenti contabili e tutti gli altri documenti relativi al Progetto, per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla chiusura del Programma ai sensi della normativa Europea vigente

Salvo il caso in cui la normativa regionale risulti più restrittiva, si applicano le disposizioni contabili e amministrative previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

In caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, dovrà essere data immediata comunicazione scritta al Capofila.

Art. 11 Affidamento di incarichi e subappalto

Ciascun Partner può affidare a soggetti terzi l'esecuzione di parte delle proprie attività, sotto la propria esclusiva responsabilità.

Per quanto riguarda l'affidamento degli incarichi e la stipulazione dei contratti di appalto si applica l'art. 7 "Affidamento di incarichi o di contratti di appalto/fornitura (ove applicabile)" della Convenzione di Sovvenzione, al quale si fa espresso rinvio. Il Capofila incaricherà un esperto legale esterno che attesti la correttezza di tutte le procedure di affidamento incarico/appalto avviate nell'ambito della realizzazione del Progetto.

Art. 12 Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Il Capofila e i Partner assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 13 Clausole e protocollo di legalità

I Partner, si impegnano a rispettare tutte le clausole di legalità di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07 settembre 2015, di durata triennale, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 14 Sanzioni e Revoche

Al verificarsi di una delle cause specificate all'art. 13 "Sanzioni e revoche" della Convenzione di Sovvenzione, l'A.R. FAMI potrà applicare sanzioni pecuniarie e revocare il contributo, in tutto o in parte, secondo le modalità previste nel citato art. 13.

In tal caso, il Partner responsabile o inadempiente si impegna a restituire all'A.R. FAMI, per il tramite del Capofila,e nel termine dalla stessa A.R. FAMI concesso, la somma per quota parte. Ciò fermo restando l'obbligo al risarcimento dei danni.

Per poter definire l'ammontare del suddetto rimborso relativamente ai Partner, e poter pertanto liberare il Capofila da ogni responsabilità nei confronti dell'A.R. FAMI per l'importo complessivo delle risorse già versate, ogni rapporto di avanzamento tecnico-finanziario deve poter dimostrare la corretta ripartizione delle quote finanziarie tra i Partner.

Art. 15 Mancato rispetto degli obblighi o ritardi

Nel caso in cui si presentino eventi che possano determinare criticità e/o costituire impedimento nella realizzazione del Progetto, i Partner hanno l'obbligo di informarne immediatamente il Capofila e di fornirgli tutti i dettagli del caso.

Qualora uno dei Partner sia inadempiente ai propri impegni, il Capofila ha l'obbligo, tramite comunicazione scritta, di richiamarlo al rispetto degli stessi.

Qualora la non osservanza dovesse perpetuarsi, il Capofila potrà decidere di escludere il Partner dal Progetto dando immediata comunicazione scritta al Partner inadempiente all'A.R. FAMI e agli altri Partner. Il Partner escluso sarà obbligato a rifondere al Capofila ogni finanziamento ricevuto qualora le spese sostenute non siano ritenute ammissibili o, qualora siano ritenute ammissibili, non se ne possa provare, alla data di esclusione, l'effettivo utilizzo ai fini della realizzazione del Progetto.

Nel caso in cui la non ottemperanza degli obblighi da parte del Partner determini l'impossibilità di realizzare il Progetto, il Capofila può pretendere, mediante richiesta scritta, il risarcimento del danno causato.

Art. 16 Trattamento dati personali e riservatezza

Nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs 196/2003 e sue successive integrazioni e modifiche. Ai Partner si applicano le disposizioni previste negli artt. 14 "Protezione dei dati" e 19 "Riservatezza" della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 17 Regole di pubblicità

Ai Partner si applicano le disposizioni previste nell'art. 15 "Regole di pubblicità" e nell'Allegato 1 - Regole di pubblicità del Fondo della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 18 Modifiche

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto (vedi art. 24 "Accordi ulteriori" della Convenzione di Sovvenzione, che si applica per quanto non disciplinato nel presente articolo).

Art. 19 Obblighi di informazione

Il Capofila e i Partner si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informati su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

I flussi di corrispondenza tra Capofila e Partner avverranno in forma scritta a mezzo PEC e comunque secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 20 Controversie

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 21 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio alla Convenzione di Sovvenzione, parte integrante del presente accordo e che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Tutti i dati personali contenuti nel presente atto, inclusa la sua esecuzione, o ad esso inerenti, dovranno essere trattati secondo il vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.lgs. 196/03). Tutti i dati saranno trattati dal Capofila esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente convenzione.

I Partner, su richiesta scritta, potranno avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa. I Partner potranno inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali, direttamente al Capofila.

Art. 22 (Registrazione)

Le parti concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso.

Art. 23 (Sottoscrizione)

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Art. 24 (Clausola finale)

ALLEGATOA alla Dgr n. 1701 del 26 ottobre 2016 pag. 12/12

Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione composta da 24 articoli e di accettarne i termini e le condizioni.

Venezia, lì_____

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto

U. O. Flussi Migratori

_____

per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

_____

per Veneto Lavoro

_____

(Codice interno: 332416)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1703 del 26 ottobre 2016

Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale all'ANFFAS di Venezia - Onlus, Castello 620/R - Venezia (cod.fisc. 94052400275), per la comunità alloggio "Sant'Alvise", Cannaregio 3144 - Fondamenta dei Riformati - Venezia. (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto gestore delle stesse. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 102033 del 15/03/2016, e relazione dell'Azienda ULSS n. 12, acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 215569 del 1/06/2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- ANFFAS di Venezia - Onlus,
  Castello 620/R - Venezia
  cod.fisc. 94052400275

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA

- comunità alloggio "Sant'Alvise"
  Cannaregio 3144 - Fondamenta dei Riformati - Venezia

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 10 posti letto

rilasciata con:

- DDR n. 80 del 23/03/2012..... (scad. 23/03/2017)

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

- n. 10 posti letto

rilasciata con:

- DGR 1043 del 18/06/2013.....(scad. 9/07/2016)

con richiesta verifica miglioramento in sede di rinnovo
dei seguenti requisiti: CA-DIS.AC.4.1.1, CA-DIS.AC.4.1.2.

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, Direzione Servizi Sociali: prot. n. 102033 del 15/03/2016;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 12: prot.n. 135545 del 7/04/2016;
- sopralluogo effettuato il 18/05/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 215569 del 1/06/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata e riguardo i miglioramenti apportati ai requisiti CA-DIS.AC.4.1.1, CA-DIS.AC.4.1.2., come richiesto dalla DGR n. 1043 del 18/06/2013;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 12, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 60 del 21/02/2012 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 90 del 15/03/2013, n. 496 del 11/12/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 187 del 11/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione, si ritiene di proporre in continuità il rinnovo dell'accreditamento all'ANFFAS di Venezia - Onlus, Castello 620/R - Venezia, per la comunità alloggio "Sant'Alvise", Cannaregio 3144 - Fondamenta dei Riformati - Venezia e per la capacità ricettiva di n. 10 posti letto, fino alla data del 9/07/2019.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

Vista la DGR n. 1043 del 18/06/2013;

Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 80 del 23/03/2012;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dal 9/07/2016 - data di scadenza degli effetti della DGR n. 1043 del 18/06/2013 - fino al 9/07/2019, per garantire la necessaria continuità, all'ANFFAS di Venezia - Onlus, Castello 620/R - Venezia, per la comunità alloggio "Sant'Alvise", Cannaregio 3144 - Fondamenta dei Riformati - Venezia, per la capacità ricettiva di n. 10 posti letto;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 12, al Comune di Venezia e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 12;

6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 332415)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1704 del 26 ottobre 2016

Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale alla società cooperativa sociale - Onlus -"Solidarietà", via 33° Reggimento Artiglieria 24 - Treviso (C.F./P. Iva 00800200263), per le seguenti unità di offerta rivolte a persone con disabilità: - comunità alloggio "Insieme a Noi", via Fossaggera 4/d - Treviso, - comunità alloggio "Casa del Sole", via 33° Reggimento Artiglieria 24 - Treviso, - centro diurno "Stella Polare", via 33° Reggimento Artiglieria 24 - Treviso, - centro diurno "Astrolabio", via 33° Reggimento Artiglieria 24 - Treviso. (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto gestore delle stesse. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 52073 del 10/02/2016, e relazione dell'Azienda ULSS n. 9 acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 207886 del 26/05/2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione):

- società cooperativa sociale - Onlus -"Solidarietà",
  via Reggimento Artiglieria 24 - Treviso
  (C.F./P. Iva 00800200263)

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA

- comunità alloggio "Insieme a Noi", via Fossaggera 4/d - Treviso
- comunità alloggio "Casa del Sole", via 33 Reggimento Artiglieria 24 - Treviso
- centro diurno "Stella Polare", via 33 Reggimento Artiglieria 24 - Treviso
- centro diurno "Astrolabio", via 33 Reggimento Artiglieria 24 - Treviso

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO:

rilasciata per:

- comunità alloggio "Insieme a Noi" - per n. 20 posti letto

con:

- DDR n. 321 del 28/11/2007
- DDR n. 348 del 17/12/2007
- DDR n. 166 del 29/04/2013....(scad. 29/04/2018)

rilasciata per:

- comunità alloggio "Casa del Sole" - per n. 9 posti letto
- centro diurno "Stella Polare" - per n. 18 posti
- centro diurno "Astrolabio" - per n. 18 posti

con:

- DDR n. 66 del 29/02/2012 (scad. 29/02/2017)

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA:

rilasciata per:

- la comunità alloggio "Insieme a Noi", per n. 20 posti letto

con:

- DGR n. 2405 del 8/08/2008
- DGR n. 894 del 4/06/2013.....(scad. 11/09/2015)

rilasciata per:

- la comunità alloggio "Casa del Sole", per n. 9 posti letto
- il centro diurno "Stella Polare", per n. 18 posti
- il centro diurno "Astrolabio", per n. 18 posti.

con:

- DGR n. 1459 del 6/08/2013...(scad. 27/08/2016)

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali: prot. n. 52073 del 10/02/2016;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 9: prot.n. 110315 del 21/03/2016;
- sopralluogo effettuato il 10/05/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 207886 del 26/05/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 9, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 228 del 26/09/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 227 dell'8/08/2012 e n. 335 del 30/09/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione e nel ravvisare l'opportunità di uniformare le scadenze dell'accreditamento ad un termine unitario definito da un unico provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento alla società cooperativa sociale - Onlus -"Solidarietà", via 33° Reggimento Artiglieria 24 - Treviso, per le seguenti unità di offerta, per la medesima capacità ricettiva autorizzata e per tre anni a decorrere dall'approvazione del presente provvedimento:

- comunità alloggio "Insieme a Noi", via Fossaggera 4/d - Treviso, per n. 20 posti letto
- comunità alloggio "Casa del Sole", via 33° Reggimento Artiglieria 24 - Treviso, per n. 9 posti letto
- centro diurno "Stella Polare", via 33° Reggimento Artiglieria 24 - Treviso: per n. 18 posti
- centro diurno "Astrolabio", via 33° Reggimento Artiglieria 24 - Treviso, per n. 18 posti.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

Vista la DGR n. 2405 del 8/08/2008;

Vista la DGR n. 894 del 4/06/2013;

Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

Vista la DGR n. 1459 del 6/08/2013;

Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visti i Decreti del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 321 del 28/11/2007, n. 348 del 17/12/2007, n. 66 del 29/02/2012, n. 166 del 29/04/2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, alla società cooperativa sociale - Onlus -"Solidarietà", via 33° Reggimento Artiglieria 24 - Treviso, per le seguenti unità di offerta e per la capacità ricettiva a fianco di ciascuna indicata:

- comunità alloggio "Insieme a Noi", via Fossaggera 4/d - Treviso, per n. 20 posti letto
- comunità alloggio "Casa del Sole", via 33 Reggimento Artiglieria 24 - Treviso, per n. 9 posti letto
- centro diurno "Stella Polare", via 33° Reggimento Artiglieria 24 - Treviso: per n. 18 posti
- centro diurno "Astrolabio", via 33° Reggimento Artiglieria 24 - Treviso, per n. 18 posti;

2. di dare atto che, nelle more del procedimento di rinnovo di accreditamento, le strutture hanno fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesso alla continuità del servizio;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 9, al Comune di Treviso e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 9;

7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 332414)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1705 del 26 ottobre 2016

Rilascio di accreditamento istituzionale alla società cooperativa sociale L'Iride, via Vivaldi 14/16 - Selvazzano Dentro PD (C.F./P.Iva 00030670285), per le seguenti unità di offerta rivolte a persone con disabilità: - centro diurno "Il Fienile", via Armistizio 285 - Padova - comunità alloggio "L'Iride Verde", via Don Bosco 63 - Selvazzano Dentro PD - comunità alloggio "L'Iride Azzurro", via S.Francesco 4 - Saccolongo PD. (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto gestore delle stesse. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. prot. n. 117513, n. 117271, n. 117478 del 24/03/2016, e relazione dell'Azienda ULSS n. 16, acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 188633 del 13/05/2016, e n. 185183 e n. 184921 dell'11/05/2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- società cooperativa sociale L'Iride,
  via Vivaldi 14/16 - Selvazzano Dentro PD
  C.F./P.Iva 00030670285

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA

- centro diurno "Il Fienile", via Armistizio 285 - Padova
- comunità alloggio "L'Iride Verde", via Don Bosco 63 - Selvazzano Dentro PD
- comunità alloggio "L'Iride Azzurro", via S.Francesco 4 - Saccolongo PD.

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO:

- n. 12 posti per centro diurno "Il Fienile",

rilasciata con DDR n.332 del 26/11/2015 (scad. 26/11/2020)

- n. 10 posti letto per comunità alloggio "L'Iride Verde",

rilasciata con DDR n.329 del 23/11/2015 (scad. 23/11/2020)

- n. 13 posti letto - comunità alloggio "L'Iride Azzurro ",

rilasciata con DDDR n.343 del 4/12/2015 e n.21 del 15/03/2016 (scad.15/03/2021).

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali: prot. n. 117513, n. 117271, n. 117478 del 24/03/2016;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 16: prot.n. 144147 del 13/04/2016;
- sopralluogo effettuato dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), il giorno 5/05/2016 per il centro diurno "Il Fienile", il giorno 4/05/2016 per le comunità alloggio "L'Iride Verde" e "L'Iride Azzurro";
- verbale di verifica acquisito agli atti rispettivamente con prot. n. 188633 del 13/05/2016, n. 185183 del 11/05/2016, n. 184921 dell'11/05/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 16, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 114 del 31/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 335 del 28/11/2011, n. 437 del 12/11/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 190 dell'11/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre l'accreditamento alla società cooperativa sociale L'Iride, via Vivaldi 14/16 - Selvazzano Dentro PD, per le seguenti unità di offerta rivolte a persone con disabilità e per la medesima capacità ricettiva autorizzata:

- centro diurno "Il Fienile", via Armistizio 285 - Padova
- comunità alloggio "L'Iride Verde", via Don Bosco 63 - Selvazzano Dentro PD
- comunità alloggio "L'Iride Azzurro", via S.Francesco 4 - Saccolongo PD

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012 e s.s.m., l'Azienda ULSS n. 16 di Padova acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando alla Direzione Servizi Sociali, eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visti i Decreti del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 329 del 23/11/2015, n. 332 del 26/11/2015 e n. 343 del 4/12/2015;

Visto il Decreto del Direttore della Sezione Servizi Sociali n. 21 del 15/03/2016;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la società cooperativa sociale L'Iride, via Vivaldi 14/16 - Selvazzano Dentro PD, per le seguenti unità di offerta, rivolte a persone con disabilità e per la capacità ricettiva a fianco di ciascuna indicata:

- centro diurno "Il Fienile", via Armistizio 285 - Padova, per n. 12 posti,
- comunità alloggio "L'Iride Verde", via Don Bosco 63 - Selvazzano Dentro PD, per n. 10 posti letto,
- comunità alloggio "L'Iride Azzurro", via S.Francesco 4 - Saccolongo PD, per n. 13 posti letto.

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 16, ai Comuni di Padova, Saccolongo PD, Selvazzano Dentro PD e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 16;

6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 332413)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1706 del 26 ottobre 2016

Rilascio di rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla società cooperativa sociale "La Scintilla" - Onlus, via Milan 26/A - Zero Branco TV (C.F./P.IVA 01797940267), per il centro diurno rivolto a persone con disabilità "La Rosa dei Venti", via Tofane 3 - Mogliano Veneto TV. (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alla struttura in oggetto indicata ed individua il soggetto gestore delle stesse. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Rchiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 98914 del 11/03/2016 e relazione dell'Azienda ULSS n. 9, acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 219482 del 6/06/2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- società cooperativa sociale "La Scintilla" - Onlus,
  via Milan 26/A - Zero Branco TV
  C.F./P.IVA 01797940267

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA

- centro diurno rivolto a persone con disabilità "La Rosa dei Venti",
  via Tofane 3 - Mogliano Veneto TV

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 19 posti,
  rilasciata con:
- DDR n. 352 del 16/12/2011 (scad. 16/12/2016)

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

n. 19 posti
rilasciata con:
DGR 896 del 4/06/2013 (scad. 29/01/2016)

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali: prot. n. 98914 del 11/03/2016;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 9: prot. n. 110844 del 21/03/2016;
- sopralluogo effettuato il 24/05/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 219482 del 6/06/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, riferendo che

i seguenti requisiti sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento:

- DIS.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*",
- CD-DIS.AC.4.2 "*E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione*",
- CD-DIS.AC.4.3 "*E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati*";
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 9, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 228 del 26/09/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 227 del 08/08/2012, n. 335 del 30/09/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento alla società cooperativa sociale "La Scintilla" - Onlus, via Milan 26/A - Zero Branco TV, per il centro diurno rivolto a persone con disabilità "La Rosa dei Venti", via Tofane 3 - Mogliano Veneto TV e per la capacità ricettiva di n. 19 posti, per tre anni decorrenti dalla data di approvazione del presente provvedimento.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

Vista la DGR n. 896 del 4/06/2013;

Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 352 del 16/12/2011;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, alla società cooperativa sociale "La Scintilla" - Onlus, via Milan 26/A - Zero Branco TV, per il centro diurno rivolto a persone con disabilità "La Rosa dei Venti", via Tofane 3 - Mogliano Veneto TV e per la capacità ricettiva di n. 19 posti;
2. di dare atto che, nelle more del procedimento di rinnovo della DGR n. 896 del 4/06/2013, il centro diurno ha fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesso alla continuità del servizio;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;
4. di stabilire che in sede di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito:
    - DIS.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*",
    - CD-DIS.AC.4.2 "*E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione*",
    - CD-DIS.AC.4.3 "*E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati*";
5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 9, al Comune di Mogliano Veneto TV e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 9;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 332429)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1707 del 26 ottobre 2016

Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, Ministero dello Sviluppo Economico e ICE - Agenzia per la promozione all'estero e all'internazionalizzazione delle imprese italiane - per la collaborazione in materia di attrazione degli investimenti.

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, il Ministero dello Sviluppo Economico e l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e all'internazionalizzazione delle imprese italiane - per la collaborazione in materia di attrazione degli investimenti rimandando a successi provvedimenti l'approvazione dei necessari "Piani d'azione" e i relativi impegni di spesa.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete" all'art. 2, comma g, punto 9 prevede espressamente che le attività, nell'ottica della internazionalizzazione delle imprese e delle promozione di servizi specialistici ed innovativi, promosse dalla regione del Veneto vengano rivolti a favorire gli investimenti esteri in Veneto e veneti all'estero, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nazionale.

Con nota Pec del 4 ottobre 2016 (prot. R.V. n. 376998) l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e all'internazionalizzazione delle imprese italiane , proponeva di instaurare un rapporto di collaborazione con la Regione del Veneto, secondo una prassi già sperimentata con altre Regioni (quali ad esempio la Lombardia e Toscana), per l'attuazione di una serie di iniziative volte a sviluppare strategie e strumenti complementari per l'attrazione di investimenti , la ricerca ed assistenza ad investitori esteri in Veneto e la sperimentazione di sistemi di "governance" tra Amministrazioni centrali e regionali.

Per concretizzare la proposta di cui sopra, il Ministero dello Sviluppo Economico ha proposto un Protocollo d'intesa di cui all'**Allegato A**, di durata triennale che verrà seguito da un piano d'azione condiviso avente cadenza annuale.

Il Protocollo d'intesa di cui all'**Allegato A**, prevede la sottoscrizione da parte della Regione del Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con le seguenti finalità:

- coordinamento delle strategie di intervento e delle attività delle Parti nel campo dell'attrazione investimenti esteri al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione delle istituzioni centrali e locali volta a favorire la presenza di operatori esteri in Veneto;
- sperimentare un sistema congiunto di "governance" degli investimenti esteri tra Amministrazioni centrali e regionali individuando la Regione del Veneto come uno dei laboratori territoriali in cui sviluppare buone pratiche inter-istituzionali estendibili anche ad altre regioni interessate ad investire in politiche di attrazione di investimenti esteri;
- ricercare potenziali investitori a livello internazionale nonché di facilitare e accompagnare gli investimenti esteri in Veneto nell'ambito delle politiche nazionali e regionali per favorire l'insediamento di nuovi investitori sia industriali che istituzionali, nonché il mantenimento di quelli esistenti;
- sviluppare strumenti a favore dell'attrazione degli investimenti esteri condividendo le rispettive esperienze progettuali ed operative.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le Leggi Regionali 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione» e 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della

Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1

VISTA la Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete", art. 4 e art. 6;

VISTO l'art. 2 comma 2della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la D.G.R. n. 522 del 26 aprile 2016 con oggetto "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2016-2018";

VISTO il D.S.G.P. n. 10 del 01 agosto 2016 con oggetto "Aggiornamento del Bilancio Finanziario Gestionale 2016 - 2018 a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale" che prevede l'assegnazione dei capitolo e l'attribuzione delle risorse per competenza e per cassa ai direttori titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione pluriennale 2016/2018;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1075 del 29 giugno 2016 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, appartenente all'Area Sviluppo Economico.

delibera

1) di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare il «Protocollo d'intesa per lo sviluppo di strategie e strumenti complementari per l'attrazione di investimenti, la ricerca ed assistenza ad investitori esteri in Veneto e la sperimentazione di un sistema di "governance" tra Amministrazioni centrali e regionali » (Ministero dello Sviluppo Economico - ICE - Agenzia per la promozione all'estero e all'internazionalizzazione delle imprese italiane e Regione Veneto) di cui all'**Allegato A;**

3) di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione all'esecuzione del presente atto;

4) di dare atto che la convenzione di cui all'**Allegato A** sarà sottoscritta dal Presidente o da un suo delegato;

5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;

6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1707 del 26 ottobre 2016

ITA ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Ministero dello Sviluppo Economico

REGIONE DEL VENETO

Protocollo d'intesa

per lo sviluppo di strategie e strumenti complementari per l'attrazione di investimenti, la ricerca ed assistenza ad investitori esteri in Veneto e la sperimentazione di un sistema di *governance* tra Amministrazioni centrali e regionali

tra

Il **Ministero dello Sviluppo Economico**, di seguito denominato MiSE, con sede in Roma, Via Molise n. 2, agli effetti del presente atto rappresentato dal Sottosegretario di Stato, On. Ivan Scalfarotto

e

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata **ICE-Agenzia**, con sede in Roma, Via Liszt n. 21, nella persona del legale rappresentante, Direttore Generale dott. Piergiorgio Borgogelli, domiciliato per la carica presso la suindicata sede

e

La **Regione ……..**con sede in…….., agli effetti del presente atto rappresentata dal ……., sig. ……. .

Premesso che

- Il Governo, ed in particolare la **Presidenza del Consiglio** dei Ministri in raccordo con il **Ministero dello Sviluppo Economico**, sta attuando una strategia nazionale per l'attrazione di investimenti esteri in Italia, avviata dapprima con il piano *Destinazione Italia* e successivamente integrata con il c.d. decreto Sblocca Italia (ex. art. 30 del DL 133/2014 convertito con Legge 164/2014) potenziando ed integrando, in capo all'ICE, le funzioni tecniche necessarie per la promozione delle opportunità di investimento in Italia, anche attraverso la propria rete estera, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.

- Il MiSE, attraverso il Comitato interministeriale di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, svolge funzioni di indirizzo sulle linee guida per l'attrazione degli investimenti Esteri, come nel prosieguo più ampiamente specificato.
- L'**ICE-Agenzia**, istituita dal D.L. n. 201/2011, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del MiSE, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- L'ICE-Agenzia, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie di servizio e supporto alle imprese, ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero - con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti - e opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali.
- L'ICE-Agenzia ha la competenza ad attuare il Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy che include anche il "sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia".
- **La Regione del Veneto**, al fine di intraprendere una politica di attrazione investimenti a sostegno e rilancio dell'economia regionale:
  riconosce alle politiche di attuazione degli investimenti esteri un'importanza prioritaria nell'ambito della propria programmazione strategica. In tale contesto la Regione del Veneto, anche attivando la propria società in house (Veneto Innovazione Spa), si propone di portare a compimento un percorso pluriennale di collaborazione con il MiSE e di condivisione di numerose iniziative del sistema camerale in favore dell'attrazione di investimenti esteri diretti e nel marketing territoriale.

Considerato che

La Regione del Veneto, come ente territoriale, si è dotata di un sistema strutturato di promozione e *governance* degli investimenti esteri, in grado di proporre soluzioni personalizzate sia alle imprese straniere presenti nel territorio che a nuovi investitori.

La Regione del Veneto opera infatti sia sulla domanda attuale e potenziale degli investitori, che sullo sviluppo di un'offerta mirata tramite pacchetti promozionali ed informativi per specifici settori industriali, fasi della catena del valore, aree geografiche/paesi, nonché sia mappando aree pubbliche e private disponibili per insediamenti, sia attivando sistemi promozionali via web, social media o con eventi dedicati.

In fase di attivazione delle procedure per progetti di investimento, la Regione del Veneto può attivare e coordinare gruppi di lavoro e conferenze di servizi semplificate sia con le strutture regionali che con altri enti pubblici attivi sul territorio e privati, con cui affrontare e risolvere in sinergia problemi autorizzativi, urbanistici, ambientali, energetici, in stretta interazione con le Amministrazioni centrali.

si conviene quanto segue:

Art. 1 – Finalità del Protocollo

Obiettivo del protocollo è il coordinamento delle strategie di intervento e delle attività delle Parti nel campo dell'attrazione investimenti esteri al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione delle istituzioni centrali e locali volta a favorire la presenza di operatori esteri in Veneto.

Il presente Protocollo si propone di:

- sperimentare un sistema congiunto di *governance* degli investimenti esteri tra Amministrazioni centrali e regionali individuando la Regione del Veneto come uno dei laboratori territoriali in cui sviluppare buone pratiche inter-istituzionali estendibili anche ad altre regioni interessate ad investire in politiche di attrazione di investimenti esteri.
- ricercare potenziali investitori a livello internazionale nonché di facilitare e accompagnare gli investimenti esteri in Veneto, nell'ambito delle politiche nazionali e regionali per favorire l'insediamento di nuovi investitori sia industriali che istituzionali, nonché il mantenimento di quelli esistenti.
- sviluppare strumenti a favore dell'attrazione degli investimenti esteri condividendo le rispettive esperienze progettuali ed operative.

Art. 2 – Oggetto del Protocollo

Il MiSE, l'ICE Agenzia e la Regione del Veneto intendono collaborare al fine di:

2.1. Avviare un confronto strutturato tra le parti per favorire l'attuazione di strategie e strumenti a supporto dell'attrazione ed accompagnamento di investimenti esteri

Il Ministero per lo sviluppo economico promuoverà la partecipazione di referenti della Regione del Veneto al Comitato interministeriale di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, in occasione di riunioni nel corso delle quali siano trattati temi di interesse della Regione del Veneto

La Regione del Veneto metterà a disposizione la propria esperienza, le competenze maturate, gli strumenti adottati, al fine di consentire anche l'eventuale sperimentazione delle innovazioni previste dalle linee guida per l'attrazione di investimenti esteri.

2.2. Realizzare e condividere un sistema informativo che permetta l'assistenza agli investitori esteri e alle imprese italiane che offrono opportunità di investimento in Veneto

L'ICE-Agenzia e la Regione del Veneto attueranno ogni forma di collaborazione, anche attraverso lo scambio di informazioni sulle attività svolte. A tal fine, le parti concorderanno la metodologia comune anche tramite una piattaforma di CRM per la condivisione di tali informazioni e di quelle relative a future richieste di investitori esteri che vogliano localizzarsi in Veneto e di imprese regionali che cercano un investitore estero.

2.3. Sviluppare un portafoglio di offerta territoriale

L'ICE Agenzia e la Regione del Veneto attueranno ogni forma di collaborazione per la raccolta di opportunità di investimento in Veneto, coerenti con le vocazioni produttive e le aree di specializzazione regionali/provinciali e la costruzione di un portafoglio di offerta territoriale adatto ad essere promosso presso gli investitori internazionali.

2.4. Agevolare le procedure burocratiche funzionali alla realizzazione di investimenti in Veneto

Il MiSE, attraverso il Comitato interministeriale di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri e l'ICE Agenzia, offriranno assistenza alla Regione del Veneto per l'agevolazione delle procedure burocratiche funzionali alla realizzazione di investimenti in Veneto che coinvolgano le istituzioni centrali.

La Regione del Veneto offrirà assistenza alle imprese straniere segnalate dall'ICE Agenzia per l'agevolazione di procedure burocratiche che coinvolgano istituzioni locali.

2.5. Condividere un sistema informativo sulle normative, gli incentivi nazionali e locali, il funzionamento di strumenti a supporto degli investimenti esteri

L'ICE Agenzia e la Regione del Veneto si impegnano a collaborare attraverso lo scambio di ogni utile informazione di interesse per i potenziali investitori esteri sull'ambiente degli investimenti, sulle normative e regolamentazioni locali, sugli incentivi nazionali e regionali e a tenersi aggiornati su tutte le novità in tale campo, ivi compreso criticità e buone pratiche riscontrate nell'utilizzo degli strumenti a supporto degli investimenti esteri.

2.6. Svolgere attività promozionale congiunta per favorire gli investimenti diretti esteri in Veneto

Sulla base delle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, l'ICE-Agenzia e la Regione del Veneto promuoveranno il coordinamento nella scelta dei settori e dei paesi prioritari di intervento e provvederanno a delineare una strategia promozionale concordata per l'attrazione degli investimenti esteri, tenendo conto del posizionamento competitivo della Regione del Veneto.

L'ICE-Agenzia e la Regione del Veneto.si coordineranno quindi per:

- l'attività di lead generation, targeting e scouting per la ricerca di potenziali investitori industriali e istituzionali interessati a diverse tipologie di attività d'impresa (manifatturiera, R&S, marketing e vendite, centri direzionali, servizi di supporto, ecc.);
- la scelta della tipologia di eventi promozionali da realizzare, complementari a quelli del Ministero dello Sviluppo Economico e della stessa ICE-Agenzia.

Art. 3 - Altre forme di collaborazione

L'ICE-Agenzia e la Regione del Veneto si dichiarano disponibili a definire ulteriori forme di collaborazione funzionali al raggiungimento dei reciproci obiettivi in tema di attrazione di investimenti diretti esteri quali: compartecipazione ad eventi, convegni, organizzazione di missioni di operatori in Italia e all'estero, predisposizione di materiale informativo, iniziative o altre manifestazioni rilevanti.
La realizzazione di tali attività ed i relativi costi saranno oggetto di separate intese, nelle quali verranno stabiliti i contenuti delle attività da svolgere e la ripartizione delle conseguenti spese.

Art. 4. Piano di azione operativo

Le strutture competenti, all'interno di ciascun Ente firmatario si impegnano ad elaborare e condividere un "piano di azione" operativo in attuazione del presente protocollo, avente cadenza annuale.

Art. 5 - Durata del Protocollo

Il presente Protocollo ha durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione. Le Parti potranno recedere o rinnovare il presente Accordo tramite comunicazione da effettuarsi in forma scritta tre mesi prima della scadenza, senza alcun onere reciproco.

Art. 6 – Adempimenti in materia di privacy

Con la sottoscrizione del Protocollo, le Parti dichiarano di aver adempiuto, in relazione alla rispettiva attività e si impegnano ad adempiere, a tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003.
Conseguentemente le stesse si impegnano a trattare i dati personali dei quali verranno in possesso nel corso dell'esecuzione del Protocollo in conformità con quanto stabilito dal citato D.Lgs., in particolare informando gli interessati, a norma dell'Art. 13 dello stesso, circa la comunicazione dei loro dati personali all'altra Parte ottenendone il consenso ove necessario. Le Parti si dichiarano quindi informate e vincolate al rispetto delle finalità relative ai trattamenti indicati nell'informativa fornita.
Le Parti, inoltre, per il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del presente Protocollo, ferme le necessarie previsioni di cui alle rispettive informative, opereranno in qualità di autonomo "Titolare"

salva la facoltà, ove necessario o opportuno, di nominare "Responsabili" del trattamento secondo le modalità previste dal D. Lgs. 196/2003.

Art. 7 – Gestione del contenzioso

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione ed applicazione del presente Protocollo e di quanto ne consegue, verrà tentata la composizione amichevole. Qualora quest'ultima non fosse raggiunta, si procederà per via giudiziale, eleggendo come Foro di competenza quello di Roma.

Ministero dello Sviluppo Economico	**ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane**	**Regione del Veneto**
Sottosegretario Ivan Scalfarotto	Direttore Generale Piergiorgio Borgogelli	……..

(Codice interno: 332351)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1709 del 26 ottobre 2016

Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di biometano da 1.000 Smc/h per autotrasporti alimentato da sottoprodotti agricoli, materie di origine non alimentare, con annesso impianto di produzione di energia da 999 kWe da realizzare in comune di Noventa Vicentina (VI). Società Agricola Agriman S.r.l. D. Lgs 387/2003; D.Lgs 28/2011; Dlgs 152/2006.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, viene rilasciata l'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano con annesso impianto di produzione di energia per gli autoconsumi, alimentato da fonti rinnovabili. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. reg. nn. 211861-211883 del 30.05.2016 presentata dalla Società Agricola Agriman Srl.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione.

L'articolo 8-bis " regimi di autorizzazione per la produzione di biometano" del D.Lgs n. 28 del 3 marzo 2011 stabilisce che per la costruzione e l'esercizio degli impianti di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applichino le procedure di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/2003 per gli impianti superiori a 500 standard metri cubi/ora (Smc/h).

La società Agricola Agriman Srl, con sede legale in Mirano (VE), via Stazione, 80, in data 30.05.2016 con nota prot. nn. 211861-211883 ha presentato istanza ai sensi del D.Lgs 387/2003 alla Regione del Veneto, U.O. Tutela dell'Atmosfera, per il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano con capacità produttiva pari a 1.000 Standard metri cubi /ora (Smc/h) e annesso impianto di produzione di energia.

L'impianto per la produzione di biometano che verrà realizzato su un'area in comune di Noventa Vicentina (VI) in disponibilità della proponente, classificata dal PRG comunale "Zone E - zona agricola" sarà alimentato da biogas ottenuto da sottoprodotti di cui al comma 5-ter dell'art. 33 del D.Lgs 28/2011 e precisamente:

1) sottoprodotti di cui al comma 5-ter dell'art. 33 del D.Lgs. 28/2011, che non presentano altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del D.Lgs. 152/2006:

- acque glicerinose;
- acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o chimica, degli oli;
- acidi grassi saponificati provenienti dalla neutralizzazione della parte acida residua dell'olio;
- residui dalla reazione di distillazione degli acidi grassi grezzi e delle acque glicerinose;
- oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi grassi;
- feccia da vino e vinaccia.

2) materie di origine non alimentare indicate nella tabella 1-B del decreto 6 luglio 2012 - come modificato dal D.M. 23.06.2016 - (art 22 comma 1 lettera h) decreto 5064/2016):

- erba medica;
- loiessa;
- rapa invernale;
- sorgo;
- trifoglio;
- triticale;
- canna comune;
- cannuccia di palude;

- cardo;
- alghe;
- cardo mariano;
- topinambur.

3) sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale, di cui alla tabella 1.A del decreto 6 luglio 2012 e art 185 comma1, lettera f) del D.lgs 152/2006 (art 22 comma1 lettera a) decreto 5064/2016)

- effluenti zootecnici;
- paglia;
- pula;
- stocchi;
- fieni e trucioli da lettiera;
- residui di campo delle aziende agricole;
- sottoprodotti derivati dall'espianto;
- sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;
- sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;
- sfalci, potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato (sfalci del verde).

4) sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali di cui alla tabella 1.A del decreto 6 luglio 2012 (art 22 comma1 lettera e) decreto 5064/2016):

- sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, sanse di oliva disoleata, acque di vegetazione);
- sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc.);
- sottoprodotti derivati dalla lavorazione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc.);
- sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, amido di riso e proteine di riso in soluzione acquosa da prima lavorazione dei cereali e/o riso, ecc.);
- sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino,
- vinacciolo, ecc.);
- pannello di spremitura di alga;
- sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria (sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno, ecc.);
- sottoprodotti della torrefazione del caffè;
- sottoprodotti della lavorazione della birra.

L'iniziativa rientra nell'ambito della promozione dell'utilizzo del biometano prodotto da biomasse come combustibile per i trasporti stradali con ricadute positive sotto l'aspetto economico e ambientale.

Annesso al suddetto impianto è prevista l'installazione di un gruppo di cogenerazione da 999 kWe alimentato da biogas la cui energia elettrica e termica verrà utilizzata prioritariamente per i consumi delle centrale del biometano. Detto cogeneratore, per il quale la proponente ha presentato istanza ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, verrà realizzato nel sito ove l'azienda già esercisce un impianto di produzione di energia elettrica da 999 kW da fonti rinnovabili - autorizzato con DGRV 2761/2012 .

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In accordo con quanto sopra espresso, in data 1 luglio 2016 si è tenuto, presso gli uffici regionali in Venezia, un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi al quale, convocate le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Noventa Vicentina, dell'ARPAV di Vicenza, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali della U.O. Tutela dell'Atmosfera. In detta circostanza la ditta ha illustrato complessivamente l'iniziativa e relativamente al nuovo cogeneratore della potenza inferiore a 1 MWe ha precisato che la scelta di optare per il procedimento unico in alternativa alla PAS è determinata dalla presenza nel territorio di altri impianti analoghi e quindi, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 10.09.2010, ha ritenuto maggiormente cautelativo procedere affinchè vi fosse anche la valutazione dell'impatto complessivo delle emissioni in atmosfera da essi derivanti.Contestualmente alla ditta sono state richieste integrazioni documentali necessarie per il prosieguo dell'iter procedurale.

Inoltre il responsabile del procedimento ha reso noto:

- il parere della Soprintendenza Archeologia del Veneto reso con nota del 27.06.2016 prot. n. 7778, acclarata al protocollo del Settore Tutela Atmosfera in data 29.06.2016 con n. 252455, "*...Pur non sussistendo vincoli di natura archeologica ai sensi della parte II del Codice né zone di interesse archeologico ai sensi dell'art.142, c.l, m) del D. Lgs. 42/2004, né procedure di accertamento di sussistenza di beni archeologici, considerati i numerosi e recenti rinvenimenti effettuati in occasione della costruzione dell'autostrada A31 - Valdastico Sud nel territorio di Noventa Vicentina, ed in particolare in località Caselle, sia di età preistorica (Eneolitico-età del Bronzo) che romana, e sulla base dei dati d'archivio a disposizione di questa amministrazione, si segnala, per quanto di competenza, che le opere in progetto insistono su area a rischio archeologico. Ciò considerato, al fine di limitare i rischi derivanti da rinvenimenti fortuiti, con conseguente possibilità di danneggiamento dei reperti rinvenuti, nonché al fine di evitare l'eventuale sospensione degli interventi progettuali, si segnala l'opportunità che le opere di scavo previste in progetto siano condotte con assistenza archeologica specializzata, con oneri non a carico di questa Soprintendenza.";*
- la nota della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo del 25.05.2016 prot. n. 12183, acclarata al protocollo del Settore Tutela Atmosfera in data 26.05.2016 n. 207264 con la quale ha comunicato che, per quanto di competenza "*... sul sito, di proprietà privata, non sussistono procedimenti di tutela perfezionati o in itinere di cui alla Parte II (beni culturali) del D.Lgs 42/2004 e s.m. e i., nonché procedimenti dichiarativi del notevole interesse pubblico di immobili o aree di cui alla Parte III (beni paesaggistici) ex art. 136 del D.Lgs 42/2004 e s.m. e i. avviati ai sensi dei successivi artt. 138,139 e 141 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Restano salve le competenze della Soprintendenza Archeologia del Veneto".*

Il progetto esaminato include la previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto pari a Euro 291.468,30 obbligo previsto dal D.Lgs 387/2003 art. 12 comma 4, a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto stesso. Pertanto, la ditta dovrà presentare idonea garanzia secondo quanto definito con deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012

In data 23 settembre 2016 si è svolta, presso gli uffici regionali in Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del comune di Noventa Vicentina, dell'ARPAV di Vicenza, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali della U.O. Tutela dell'Atmosfera. Nel corso della quale è stato esaminato il progetto completo delle integrazioni richieste presentate dalla ditta con note del 30.06.2016 prot. n. 1583, del 05.07.2016 prot. n. 261085, del 19.09.2016 prot. n. 351467.

Il responsabile del procedimento preliminarmente alla valutazione della proposta ha reso noto quanto espresso dai seguenti Enti:

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza la quale con nota del 20.09.2016 prot. n. 22226, acclarata al protocollo della Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera in data 21.09.2016 prot. n. 355727, ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla conferenza e contestualmente, vista la relazione paesaggistica trasmessa ad integrazione dalla ditta, ha espresso parere favorevole ai lavori in questione, subordinandoli a quanto già espresso con nota prot. 7470 del 20.06.2016 relativamente alla tutela archeologica;
- Consorzio di Bonifica Adige Euganeo il quale con nota del 22.07.2016 prot. n. 8251/31, acclarata al protocollo della Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera in data 25.07.2016 n. 286347, ha trasmesso il proprio "*Parere positivo con prescrizione sulla valutazione dell'invarianza idraulica".*

"*Fatta salva la titolarità dello scrivente per il rilascio del parere prescritto per gli interventi in oggetto dalle disposizioni di cui alla DGRV 2948 del 06.10.2009, si esprime parere positivo con prescrizione sulla valutazione dell'invarianza idraulica, sotto il solo aspetto idraulico e per quanto di competenza secondo quanto indicato nella "Relazione idraulica" facente parte integrante al presente parere, allegata alla domanda, redatta dall'Ing. Angelo Mandato per conto dei promotori il Progetto in argomento, all'esecuzione degli interventi in oggetto subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni appresso riportate, specificando che le opere di mitigazione idraulica relative agli interventi in oggetto riguardano esclusivamente l'area perimetrata nelle planimetrie di progetto e non coinvolgono o recepiscono le acque meteoriche di aree ad essa limitrofa come espressamente dichiarato dal professionista con nota prot. n. 6831/31 in data 14.06.2016.*

Prescrizioni di carattere particolare:

- *lo scarico delle acque meteoriche dell'intervento in parola, così come previsto in progetto, verrà regolato da n. 1 apposito manufatto, "bocca tassata", che confluisce più a valle in un'affossatura di natura privata, non in gestione al Consorzio di Bonifica, affluente dello scolo consortile "Valli di Noventa";*
- *l'ubicazione e le quote di fondo del manufatto di scarico sopra citato dovranno obbligatoriamente essere stabilite, all'atto esecutivo, alla presenza di personale tecnico del Consorzio; la luce di scarico dell'intervento, di cui all'oggetto, non dovrà tassativamente superare l'area di un foro circolareavente diametro pari a 10 cm, così come valutato nella "Relazione idraulica" allegata; di conseguenza, la portata scaricata attraverso la "bocca tassata", in*

corrispondenza all'affossatura di natura privata, non in gestione al Consorzio di Bonifica, che confluisce più a valle nello scolo consortile "Valli di Noventa", verrà regolata dalle dimensioni della stessa luce di scarico;

- *il volume minimo di invaso da ricavare a servizio degli interventi citati in premessa dovrà tassativamente essere non inferiore a 2700 metri cubi, così come valutato nella "Relazione idraulica" facente parte integrante del presente parere; poiché il volume di accumulo delle acque per la mitigazione idraulica degli interventi in oggetto è stato previsto con ubicazione su sedime di proprietà privata (come evidenziato negli elaborati prodotti) e precisamente posizionata nel perimetro e nella parte ovest dell'area oggetto d'intervento, conseguentemente detto "bacino di invaso" dovrà essere vincolato all'esclusivo uso ed utilizzo delle opere di progetto come invaso di mitigazione idraulica assicurandone la corretta manutenzione e funzionalità senza presentare al suo interno volumi d'acqua stagnanti; resta inteso che qualsiasi danno dovesse essere provocato a terzi dai livelli idrometrici di piena delle acque di mitigazione adibite all'invaso, sarà a qualunque titolo a carico del richiedente;*
- *l'affossatura di natura privata, non in gestione al Consorzio di Bonifica , che collega il manufatto di scarico controllato dell'intervento in oggetto con lo scolo consortile "Valli di Noventa", così come evidenziato nella Tavola di Progetto, dovrà essere verificata e correttamente dimensionata al fine di evitare l'instaurarsi di fenomeni di rigurgito tali da provocare ristagni d'acqua od allagamenti in corrispondenza alle zone limitrofe a quelle delle opere in oggetto; è altresì prioritario generare lungo la stessa affossatura una fascia di rispetto tale da vincolarne la posizione e garantirne la funzionalità;*
- *tutti gli attraversamenti dell'affossatura di cui al punto precedente, se necessario, dovranno essere realizzati con manufatti tali da non generare fenomeni di rigurgito considerando eventi di piena critici con tempo di ritorno di 50 anni; inoltre, le quote di posa di detti manufatti dovranno essere adeguate al risezionamento delle stesse affossature e comunque dovranno essere validate dal Consorzio;*
- *in corrispondenza allo scarico delle acque meteoriche (bocca tassata), in sponda destra e sinistra dell'affossatura laterale di natura privata, non in gestione al Consorzio di Bonifica, si consiglia di eseguire idonee opere di presidio per una estesa non inferiore a metri 5 a valle della "bocca tassata", secondo l'allegato tipologico, al fine di prevenire scoscendimenti di scarpata;*
- *qualora venga previsto lo scarico di acque di prima pioggia provenienti da nuovi piazzali, essendo acque trattate, dovrà essere singolarmente concessionato da codesto Consorzio, previa apposita richiesta.*

Prescrizioni di carattere generale:

- *è assolutamente vietato il tombinamento o l'eliminazione di affossature private esistenti, non in gestione al Consorzio, interne l'area oggetto del presente parere se non preventivamente autorizzate dal Consorzio; l'eventuale consenso al tombamento di dette affossature necessità di un ripristino del loro volume d'invaso attraverso la realizzazione di dispositivi idraulici equivalenti; resta comunque inteso che le condizioni idrauliche di deflusso ed, in particolare, il percorso delle acque meteoriche scolanti dalle aree limitrofe non dovranno subire variazioni a seguito della realizzazione delle opere in oggetto; pertanto, il Consorzio non potrà ritenersi responsabile, in virtù del presente parere qualora vi fosse un'alterazione del regime di sgrondo delle aree limitrofe causata dalla realizzazione degli interventi previsti nel presente progetto, essendo gli stessi eseguiti su affossature non in gestione allo scrivente Consorzio bensì di natura privata;*
- *è vietato nel modo più assoluto lo scarico di acque luride o comunque inquinanti nello scolo consortile "Valli di Noventa";*
- *l'inizio dei lavori dovrà essere tempestivamente comunicato al Consorzio;*
- *la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere idrauliche previste, con particolare riferimento alla "bocca tassata" sarà a totale carico del richiedente;*
- *per un corretto e funzionale scarico a gravità delle acque meteoriche si sconsiglia di prevedere fabbricati aventi quote di calpestio inferiori alla quota della soglia sfiorante posta in corrispondenza al manufatto "bocca tassata" aumentata di un adeguato franco di sicurezza;*
- *eventuali danni causati a terzi, in conseguenza dei lavori di cui all'oggetto, saranno ad ogni titolo a carico del richiedente;*
- *il richiedente dovrà tenere sollevato ed indenne il Consorzio di Bonifica da qualsiasi molestia di terzi e/o danni prodotti a terzi in dipendenza dei lavori di cui all'oggetto.*

A fine lavori dovrà essere consegnata al Consorzio (in duplice copia) una dichiarazione di conformità e rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere unitamente agli elaborati di quanto realizzato relativamente alle opere idrauliche, debitamente sottoscritte dalla Committenza.

Si pone in evidenza, infine, che il presente parere non implica valutazioni sulle scelte progettuali circa l'ubicazione e la tipologia delle opere di mitigazione idraulica e la loro modalità di evacuazione delle acque meteoriche all'interno dell'area oggetto d'intervento rientrando queste nelle competenze specifiche del progettista".

- Azienda Ulss n. 6 la quale con nota del 22.09.2016 prot. 67913 - inviata al Comune e consegnata agli atti della Conferenza, ha espresso delle osservazioni sul progetto in esame e contestualmente ha indicato delle prescrizioni,

valutate dai partecipanti e ritenute superate dalle integrazioni progettuali.

A conclusione della seduta, sulla scorta del progetto e della documentazione presentata dalla ditta, tenuto conto dei pareri favorevoli degli Enti coinvolti, di quanto dichiarato dal Comune il quale chiede venga precisato che "il previsto distributore dovrà essere autorizzato dal Comune", la Conferenza ha approvato la realizzazione degli impianti proposti con le prescrizioni sopra riportate dando atto che per il cogeneratore: in tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresto e guasti, vengano rispettati i valori limite di emissione, riferiti ad una percentuale di O_2 del 5%, di 450 mg/Nm^3 per gli NO_X (misurati come NO_2), di 500 mg/Nm^3 per il CO, di 10 mg/Nm^3 per i composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (espressi come HCl) e di 100 mg/Nm^3 per il COT. Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^ dell'Allegato I° alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

Relativamente alle emissioni per l'impianto di biometano non sono previste prescrizioni (D.Lgs 152/2006, parte V, allegato I parte II, punto 3) in riferimento alla concentrazione di acido solfidrico in quanto le previsioni progettuali prevedono un'emissione massima di tale inquinante inferiore a 50g/h.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

VISTO il Decreto Legislativo n. 28 del 03.03.2011;

VISTO il Decreto 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 453 del 2.03.2010;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di rilasciare alla società Agricola Agriman Srl, con sede legale in Mirano (VE), via Stazione, 80 ai sensi dell'art. 8 bis lettera b) del D.Lgs 28/2011 e dell'art. 12 del Dlgs 387/2003, l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano per autotrazione con capacità produttiva pari a 1.000 Standard metri cubi /ora (Smc/h) prodotto da biomasse costituite da sottoprodotti agricoli, materie di origine non alimentare, da realizzarsi in comune di Noventa Vicentina (VI), conformemente alla documentazione progettuale di cui all'**allegato A**, nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle premesse e dell'annesso impianto di produzione di energia elettrica da 999 kW alimentato a fonte rinnovabile finalizzata all' autoconsumo dell'impianto di biometano conformemente alla documentazione progettuale di cui all'**allegato A**, nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle premesse;
4. di dare atto che il biometano sarà immesso tramite rete interna in un nuovo impianto di distribuzione carburante realizzato a spese dell'azienda che verrà approvato dal Comune di Noventa Vicentina;
5. di dichiarare che è in capo al titolare della presente autorizzazione per l'impianto di biometano l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dello stesso e che a tal fine la Ditta, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012, dovrà depositare, prima dell'inizio lavori, presso la Regione Veneto idonea fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di Euro 291.468,30;
6. di stabilire in 36 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, i termini di inizio lavori. E' altresì obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. O. Tutela dell'Atmosfera e al Comune di Noventa Vicentina (VI).
7. di incaricare la Direzione Ambiente - U.O. Tutela dell'Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
8. di prescrivere alla ditta di trasmettere annualmente alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia della Regione del Veneto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1820/2013, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione

mensile;

9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e di trasmetterne copia alla Società Agricola Agriman Srl , al Comune di Noventa Vicentina, alla Provincia di Vicenza, al Dipartimento ARPAV di Vicenza, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di VR, RO, VI , al Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Veneto, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/2

Progetto proposto dalla Società Agricola Agriman S.r.l. da realizzarsi in comune di Noventa Vicentina (VI), approvato in Conferenza di Servizi del 23 settembre 2016 costituito dai seguenti elaborati:

	Elaborato	Protocollo
	Domanda autorizzazione	211883 del 30.05.2016
	A1 _ Relazione tecnica	211883 del 30.05.2016
	A2 _ Costi di demolizione	211883 del 30.05.2016
	A4 _ Estratto mappa area intervento	211883 del 30.05.2016
	A4 _ Dichiarazione Vinca	211883 del 30.05.2016
	A5 _ Documentazione fotografica	211883 del 30.05.2016
	A6 _ Schede tecniche	211883 del 30.05.2016
	A7 _ Relazione paesaggistica	211883 del 30.05.2016
	A8 _ Mitigazione ambientale	211883 del 30.05.2016
	A9 _ Perizia emissioni	211883 del 30.05.2016
	A10 _ Stima costi investimento	211883 del 30.05.2016
	A11 _ Valutazione previsionale di impatto acustico	211883 del 30.05.2016
	A12 _ Valutazione di Compatibilità Idraulica	211883 del 30.05.2016
	A13 _ Verifica sussistenza procedimenti tutela Beni Archeologici	211883 del 30.05.2016
	A14 _ Documentazione disponibilità area	211883 del 30.05.2016
	Copia bonifico oneri istruttori	211883 del 30.05.2016
	Dichiarazione conformità elaborati	211883 del 30.05.2016
	T1 _ Inquadramento territoriale	211883 del 30.05.2016
	T2vns _ Planimetria stato dei luoghi, di progetto e comparativa	211861 del 30.05.2016
	T3 _ Planimetria di progetto con flussi	211883 del 30.05.2016
	T4a _ Prospetti e sezioni digestore anaerobico, stazione di upgrading del biogas, cogeneratore, impianto di distribuzione biometano e torcia di sicurezza	211883 del 30.05.2016
	T4b _ Prospetti e sezioni vasche di digestato, vasca percolati e pensilina di copertura impianto di distribuzione biometano	211883 del 30.05.2016
	T4c _ Prospetti e sezioni silos stoccaggio materiale, deposito tritatura sottoprodotti agricoli-vegetali e biofiltro	211883 del 30.05.2016
	T4d _ Prospetti impianto	211861 del 30.05.2016
	T5 _ Planimetria riportante le misure di mitigazione ambientale	211861 del 30.05.2016
	T6 _ Estratto C.T.R. con riferimenti esclusivi ai vincoli e perimetrazione dell'ambito distanziale dell'impianto rispetto all'area contermine ad immobili sottoposti a tutela	211861 del 30.05.2016
	T7 _ Stato di progetto: Render	211861 del 30.05.2016
	T8 _ Planimetria con indicazione distanze impianto da abitazioni civili sparse, concentrate e distanze da confini	211861 del 30.05.2016
	Documentazione ai fini della "Verifica sussistenza procedimenti tutela ai sensi art 13.3 DM 10/09/2010" per nuovo impianto a fonti rinnovabili	200097 del 20.05.2016
	Soprintendenza Archeologia del Veneto _ Parere endoprocedimentale di competenza	252455 del 29.06.2016
	Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza _ Comunicazione su verifica procedimenti di tutela	207264 del 26.05.2016
	Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona,	355727 del 21.09.2016

ALLEGATO ____ Dgr n. del pag. 2/2

	Rovigo e Vicenza _ Parere di competenza	
	Consorzio di Bonifica Adige Euganeo _ Parere positivo con prescrizione sulla valutazione dell'invarianza idrtaulica	286347 del 25.07.2016
	Società Agricola Agriman _ Integrazioni a seguito di Conferenza dei Servizi TAV 4f TAV 9 ALL_1 ago 2016 ALL_2 ago 2016 Concessione idraulica Parere idraulico TAV 4c TAV 4e Accettazione Preventivo di Connessione alla Rete	323927 del 26.08.2016
	Integrazioni parte II a seguito di Conferenza dei Servizi A1_Relazione tecnica A16_Autocertificazione riutilizzo in sito A18_Progetto illuminotecnico T10_Planimetria punti di emissione A15_Relazione punti di campionamento	351467 del 19.09.2016
	Azienda ULSS n.6 "Vicenza" _ Parere preventivo	363796 del 27.09.2016

(Codice interno: 332350)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1710 del 26 ottobre 2016

Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di biometano da 1.500 Smc/h per autotrasporti alimentato da sottoprodotti agricoli, materie di origine non alimentare, con annesso impianto di produzione di energia da 999 kWe da realizzare in Comune di Campagna Lupia (VE). Società Agricola Sant'Ilario a.r.l. D. Lgs 387/2003; D.Lgs 28/2011; Dlgs 152/2006.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, viene rilasciata l'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano con annesso impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonti rinnovabili. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. reg. nn. 248711-248712-248726 del 27.06.2016 presentata dalla Società Agricola Sant'Ilario a.r.l..

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione.

L'articolo 8-bis " regimi di autorizzazione per la produzione di biometano" del D.Lgs n. 28 del 3 marzo 2011 stabilisce che per la costruzione e l'esercizio degli impianti di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applichino le procedure di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/2003 per gli impianti superiori a 500 standard metri cubi/ora (Smc/h).

La Società Agricola Sant'Ilario a.r.l. , con sede legale in via Santa Margherita al Colle - Bologna, in data 24.06.2016 con nota prot. nn. nn. 248711-248712-248726 e s.i. ha presentato istanza ai sensi del D.Lgs 387/2003 alla Regione del Veneto, U.O. Tutela dell'Atmosfera, per il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano per autotrazione con capacità produttiva pari a 1.500 Standard metri cubi /ora (Smc/h) e annesso impianto di produzione di energia elettrica.

L'impianto per la produzione di biometano verrà realizzato su un'area in Comune di Campagna Lupia (VE) in disponibilità della proponente, classificata dal PI comunale "Zone E - zona agricola" - sottozona "Buffer zone".

Il biogas per la produzione di biogas e biometano proverrà dalla digestione anaerobica di sottoprodotti di cui al comma 5-ter dell'art. 33 del D.Lgs. 28/2011, che non presentano altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del D.Lgs. 152/2006, alghe e materie di origine non alimentare indicate nella tabella 1-B del decreto 6 luglio 2012 e s.m.i., sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale, provenienti da attività alimentari ed agroindustriali di cui alla tabella 1.A del decreto 6 luglio 2012e s.m.i..

In particolare l'impianto per la produzione di biogas/biometano utilizzerà:

1) sottoprodotti di cui al comma 5-ter dell'art. 33 del D.Lgs. 28/2011, che non presentano altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del D.Lgs. 152/2006:

- acque glicerinose vegetali
- feccia da vino e vinaccia

2) materie di origine non alimentare indicate nella tabella 1-B del decreto 6 luglio 2012 (aggiornato con DM 23.06.2016), (art 22 comma1 lettera h decreto 5064/2016):

- erba medica
- loiessa

- rapa invernale
- sorgo
- trifoglio
- tritticale
- canna comune
- cannuccia di palude
- cardo
- alghe
- cardo mariano
- topinambur

3) sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale, di cui alla tabella 1.A del decreto 6 luglio 2012 (aggiornato con DM 23.06.2016) e art 185 comma1, lettera f) del D.lgs 152/2006 (art 22 comma1 lettera a decreto 5064/2016)

- effluenti zootecnici;
- paglia;
- pula;
- stocchi;
- fieni e trucioli da lettiera.
- residui di campo delle aziende agricole;
- sottoprodotti derivati dall'espianto;
- sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;
- sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;
- sfalci, potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato (sfalci del verde).

4) sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali di cui alla tabella 1.A del decreto 6 luglio 2012 (aggiornato con DM 23.06.2016) (art 22 comma1 lettera e decreto 5064/2016):

- sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, sanse di oliva disoleata, acque di vegetazione);
- sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.);

- sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc.);
- sottoprodotti derivati dalla lavorazione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc.);
- sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, amido di riso e proteine di riso in soluzione acquosa da prima lavorazione dei cereali e/o riso, ecc.);
- sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino,
- vinacciolo, ecc.);
- pannello di spremitura di alga;
- sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria (sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno, ecc.);
- sottoprodotti della torrefazione del caffè;
- sottoprodotti della lavorazione della birra;

L'iniziativa rientra nell'ambito della promozione dell'utilizzo del biometano prodotto da biomasse come combustibile per autotrazione con ricadute positive sotto l'aspetto economico e ambientale.

Annesso al suddetto impianto è prevista l'installazione di un gruppo di cogenerazione da 999 kWe alimentato da biogas la cui energia elettrica e termica verrà utilizzata prioritariamente per i consumi delle centrale del biometano. L'impianto per la produzione di energia elettrica utilizzerà sottoprodotti di origine biologica di cui alla tabella 1.A del decreto 6 luglio 2012 (aggiornato con DM 23.06.2016) e prodotti di origine biologica di cui alla tabella 1.B del decreto 6 luglio 2012 (aggiornato con DM 23.06.2016) questi ultimi in percentuale non superiore al 30% in peso della miscela di alimentazione.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In accordo con quanto sopra espresso, in data 22 luglio 2016 si è tenuto, presso gli uffici regionali in Venezia, un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi al quale, convocate le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Campagna Lupia, dell'ARPAV di Venezia, della Città Metropolitana di Venezia, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali della U.O. Tutela dell'Atmosfera. In detta circostanza la ditta ha illustrato complessivamente l'iniziativa dell'impianto di produzione di biometano per autotrazione e del nuovo cogeneratore della potenza inferiore a 1 MWe.

Contestualmente alla ditta sono state richieste integrazioni documentali necessarie per il prosieguo dell'iter procedurale.

In data 16.09.2016 la Ditta con note assunte in data 19.09.2016 al protocollo Regionale nn. 351496, 351542 e 351529 ha trasmesso le integrazioni e chiarimenti richiesti.

In data 23 settembre 2016 si è svolta, presso gli uffici regionali in Venezia, la Conferenza di Servizi alla quale, convocate le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del comune di Campagna Lupia, dell'ARPAV di Venezia, della Città Metropolitana di Venezia e della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali della U.O. Tutela dell'Atmosfera. Nel corso della quale è stato esaminato il progetto completo delle integrazioni richieste presentate dalla ditta .

Il responsabile del procedimento ha reso noto l'indisponibilità della Soprintendenza Archeologica , Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna a partecipare, e le richieste di integrazioni relative al progetto in esame inviate dal Dipartimento ARPAV di Venezia con nota del 22.09.2016 prot. N. 89932/2016.

La Ditta nel corso della seduta ha fornito le opportune precisazioni di cui alla PEC assunta al protocollo regionale n. 362738 del 27/09/2016.

Il responsabile del procedimento ha segnalato che l'impianto proposto presenta una criticità relativamente al luogo indicato per la sua costruzione dato che dovrebbe sorgere in area inserita nella lista mondiale dell'Unesco e con vincolo paesaggistico e pertanto area "non idonea" ad ospitare impianti per la produzione di energia da biomasse (Delibera Del Consiglio Regionale n. 88 del 07/08/2012), precisando tuttavia che tale classificazione non costituisce un impedimento tout court in quanto per area non idonea si intende *"l'area all'interno della quale vi è un'elevata probabilità che in sede istruttoria l'esito della valutazione di un progetto sia negativo".*

Ciò ha comportato la necessità di richiedere alla ditta ulteriori integrazioni progettuali e il coinvolgimento diretto della competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.

In data 18.10.2016 la Ditta, con note assunte in data 19.10.2016 al protocollo Regionale nn. 403117, 402757 e 403761 ha trasmesso, a seguito di incontri tecnici con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, un aggiornamento progettuale per migliorare la percezione visiva dell'area oggetto di intervento, in conformità alle indicazioni della sopra citata Soprintendenza.

In data 24 ottobre 2016 si è svolta, presso gli uffici regionali in Venezia, la Conferenza di Servizi Decisoria alla quale, convocate le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Campagna Lupia, dell'ARPAV di Venezia, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna e della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali della U.O. Tutela dell'Atmosfera nel corso della quale è stato esaminato il progetto presentato dalla ditta nella nuova configurazione.

Il responsabile del procedimento rende noto il parere favorevole espresso dalla Città Metropolitana di Venezia con nota prot. n. 411158 del 24.10.2016 con le seguenti precisazioni e prescrizioni:

- *In relazione alla componente urbanistica ed in particolare alla valutazione della rispondenza alle finalità e agli obiettivi del PTCP approvato con DGRV n. 3590 del 30.12.2010, si esprime parere favorevole all'intervento.*

- *Necessità di indicare , mediante l'installazione in loco di apposita segnaletica, la Dpa (Distanza di Prima Approssimazione) generata dal locale di trasformazione (mt. 2,00), in prossimità della prevista cabina denominata "Sant'Ilario" così come identificata nell'elaborato "E01_ELETTRODOTTO" (codice goal 125272024)*
- *In relazione alle verifiche appurate dal Servizio Agricoltura, si segnala che il progetto prevede l'alimentazione dell'impianto a biometano anche con sottoprodotti da fuori azienda: melassa, vinacce, sansa" come specificato nella tabella a pag. 2 delle integrazioni fornite dall'azienda a seguito nota ARPAV del 21.09.2016. Tali sottoprodotti sono ammessi negli impianti di biogas con successivo uso agronomico del digestato, dal DM 25/02/2046, Allegato IX - Parte B (residui dell'agroindustria che possono essere impiegati per la produzione di digestato agroindustriale...) Si segnala tuttavia, quale Autorità delegata dalla Regione ai controlli sugli spandimenti in agricoltura di tali materiali (DGRV 2495/2006 - DGRV 1150/2011), che alla data odierna non risulta che la Regione Veneto abbia ancora*

disciplinato/adeguato le attività di utilizzazione agronomica dei digestati alla citata normativa nazionale, peraltro non espressamente previsti dalla vigente sopra citata regolamentazione regionale.

Considerato che il citato DM 25/02/2016 all'art. 1, comma 6, precisa che "Le Regioni possono prevedere discipline più restrittive rispetto a quelle del presente decreto", quali le citate vigenti DGRV 2495/2006 e 1150/2011,lo scrivente Servizio informa sin d'ora che, a meno di interventi modificativi della regolamentazione regionale in materia, si riserva di valutare negativamente la conformità di una eventuale futura "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica del digestato" dell'Azienda agricola Sant'Ilario con particolare riferimento al possibile utilizzo di sottoprodotti dell'industria agroalimentare"

- *Si segnala inoltre che, da una valutazione degli elaborati presentati con particolare riferimento all'elaborato "Allegato 02", risulta in planimetria una definizione progettuale di accesso all'area di intervento mai discussa con gli enti competenti e pertanto "non autorizzabile" nell'ambito del procedimento in essere; si ritiene pertanto opportuno ricondurre a coerenza l'elaborato con quanto indicato nella relazione tecnica - paragrafo 7.5 "Per l'accesso all'impianto, sia durante la fase di cantiere , che in una prima fase di gestione, verrà utilizzata la viabilità esistente con accesso esistente dalla strada Romea (km113) in Comune di Campagna Lupia). Successivamente con progetto condiviso con l'Amministrazione Comunale e l'ente competente ANAS verrà sistemato lo snodo di accesso dalla strada Romea al km 113, con allargamento e messa in sicurezza."*

Il rappresentante della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, esprimendo il proprio parere favorevole all'intervento, perché migliorativo della percezione visiva dell'area oggetto di intervento e altresì "temporaneo", formula le seguenti prescrizioni:

"Con riferimento alla realizzazione dell' impianto di cui all' oggetto questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati pervenuti e la relazione paesaggistica allegata all' istanza esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni e prescrizioni:

- *visto il regime di tutela gravante sull'area interessata dall'intervento situata a margine della Strada Statale Romea (SS309) esterna all' ambito della Conterminazione della Laguna di Venezia, classificata come agricola e tutelata per legge ai sensi dall' art. 142 del D.Lgs 42/2004, censita come sito Rete "Natura 2000" e ZPS "laguna di Venezia" (IT 3250046), inclusa nel perimetro del Piano di Area della Laguna e dell' area Veneziana (P.A.L.A.V) e in quello del Sito Unesco "Venezia e la sua laguna, così come già indicato con nota prot. 1348 del 24.08.2016;*

- *visto che sul sito insiste già una struttura agricola caratterizzata da un piccolo nucleo di edifici a prevalente carattere produttivo, capannoni e silos per lo stoccaggio dei prodotti agricoli aziendali, ampiamente visibili dalla Romea e di forte impatto visivo;*
- *visto che il progetto mira a migliorare la qualità ambientale dell' area ricollocando e sostituendo gli impianti esistenti con impianti di nuova concezione e tecnologicamente avanzati, che saranno opportunamente mascherati mediante la messa a dimora di alberature ad alto fusto, lungo i bordi e a ridosso dell'area d'intervento, e strutture schermanti composte da "doghe" di legno intervallate che bene si inseriscono nel contesto rurale come quello in esame e consentano effettivamente di limitarne la visibilità e quindi l' impatto dei manufatti nel contesto paesaggistico tutelato;*
- *visto che le strutture di cui trattasi hanno una vita utile limitata, stimata in circa 20-30 anni, e possono, pertanto, ritenersi temporanee;*
- *considerato che le opere in oggetto sono facilmente smontabili e che una volta dismesso l'impianto lo stato dei luoghi potrà essere agevolmente ripristinato e l'area potrà essere restituita agli originari usi agricoli;*
- *visto che l'iniziativa è direttamente legata all' attività agricola dell' azienda e a quella dell' itticoltura praticata nelle valli adiacenti all' area di cui all' oggetto;*
- *considerato che l'intervento prevede l'adeguamento e la messa in sicurezza dell' accesso stradale al fondo e all' adiacente Oasi WWF dalla statale Romea con la formazione di un nuovo ingresso che consentirà di rendere più agevole e sicuro l'accesso alla Valle Averto;*

tutto ciò premesso vista la natura delle opere di progetto si ritiene l'intervento assentibile con le seguenti prescrizioni:

- *i silos coperti per lo stoccaggio delle biomasse siano rivestite con gli elementi a "doghe" di legno sopra menzionati, previste solo intorno ai "digestori", al fine di conseguire caratteri omogenei alle strutture e garantire un armonioso inserimento delle opere nel contesto paesaggistico circostante;*
- *sia evitata, per quanto possibile, l'impermeabilizzazione del terreno, ovvero la copertura permanente di parte del terreno e del relativo suolo con materiale artificiale non permeabile, al fine di limitare le manomissioni del terreno, consentire il regolare assorbimento delle acque meteoriche per infiltrazione e ridurre i rischi di dissesto idrogeologico.*

Per quanto concerne gli aspetti di tutela archeologica si fa presente che l'area in esame è stata classificata ad alto rischio archeologico. La bibliografia disponibile per il comparto territoriale in oggetto nonché la documentazione inedita già agli atti della Soprintendenza Archeologia del Veneto indica la presenza di numerosi siti archeologici nell'area di Lugo interessata dal progetto in esame; tali siti denunciano non solo la presenza di una frequentazione antropica di età antica bensì fenomeni insediativi di lunga durata, che comprendono anche testimonianze di età protostorica e di età medievale e post-medievale. A tali fenomeni insediativi, diffusi in maniera non omogenea, si affianca anche la presenza di tracce di assi viari d'età romana, riconducibili verosimilmente all' antica Via Popillia (costiera); sebbene non individuati con certezza nell'area in esame, vi è la possibilità che parte del tracciato della moderna "Romea" ricalchi la viabilità antica, con il rischio che le zone a margine della stessa siano caratterizzate -come testimoniato anche in altri casi simili- da resti di insediamenti rustici, attività produttive e necropoli.

Ciò considerato, vista la natura delle opere di progetto e gli interventi di manomissione del suolo previsti, al fine di limitare i rischi derivanti da rinvenimenti fortuiti con conseguente possibilità di danneggiamento dei reperti rinvenuti, nonché al fine di evitare l'eventuale sospensione degli interventi progettuali a norma dell'art. 28, comma 2, del D. Lgs. 42/2004, si ritiene opportuno che la committenza preveda una fase di indagine archeologica preliminare in tutte le aree interessate da attività di scavo. Tale indagine preliminare dovrà essere eseguita da archeologi professionisti, con oneri a carico della committenza, e con la direzione scientifica di questa Soprintendenza. La committenza dovrà, in tal senso, concordare un appuntamento con il funzionario archeologo referente, dott. Alessandro Asta, per delineare le modalità operative degli interventi sopra menzionati.

Eventuali ritrovamenti di beni archeologici, appartenenti allo Stato a norma dell'art. 91 (decreto citato), dovranno essere, in ogni caso, tempestivamente denunciati ai sensi dell'art. 90 e potranno condizionare la realizzabilità delle opere di progetto".

Il rappresentante del Comune di Campagna Lupia, preso atto della definizione di "impianto di digestione anaerobica" formulato dalla Delibera Regionale n. 1150/2011, scioglie le riserve in merito al non rispetto delle altezze dei manufatti, in quanto tutti sono da considerarsi impianto tecnologico, ed esprime il proprio parere favorevole all'intervento con le seguenti prescrizioni:

- *Stralciare dal presente intervento la nuova viabilità per l'accesso all'impianto dalla S.S. Romea*
- *Destinare superfici a nuove piantumazioni in considerazione del fatto che, in adempimento alle prescrizioni contenute nell'art. 21 lettera a) del PALAV - aree di interesse paesistico-ambientale - all'interno delle quali ricade la buffer zone di interesse, dovranno essere messe a dimora specie autoctone per una superficie pari a una volta e mezza la superficie di terreno occupata dal nuovo intervento;*
- *Con specifico progetto dovranno essere indicati i materiali usati per le pavimentazioni della viabilità interna e degli spazi di stazionamento dei mezzi.*
- *In merito alle recinzioni perimetrali rispettare le prescrizioni per le Buffer zone*
- *Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Edilizio comunale la pendenza delle falde di copertura deve essere compresa tra il 30% e il 40%.*

Inoltre la Ditta, come da richiesta del Comune di Campagna Lupia ha fornito la Tavola *T11_ Planimetria con indicazione delle superfici coperte e della distanza tra l'impianto di produzione e SS n.309Romea,* riportante la distanza dell'impianto dalla Strada romea e una tabella riassuntiva delle superfici coperte.

Il rappresentante del Dipartimento ARPAV di Venezia, rende noto il parere favorevole espresso dal Dipartimento ARPAV di Venezia mediante nota prot. n. 411158 del 24.10.2016 con le seguenti precisazioni e prescrizioni:

1. Compatibilità territoriale dell'opera.

Considerato che nel corso delle conferenze dei servizi del 22/07/2016 e del 23/09/2016 non è stato fornito alcun parere in merito alla compatibilità territoriale dell'opera da parte degli Enti preposti, si propone, visto il contesto territoriale nel quale dovrebbe insediarsi l'impianto, con particolare riferimento alla presenza di sito UNESCO, Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale, che la struttura procedente della Regione del Veneto acquisisca:

1.a un parere dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUNCA) del Dipartimento Territorio della Regione del Veneto in merito alla relazione sulla VINCA presentata dalla ditta, nonostante le previsioni di cui alla DGRV 2299/2014;

1.b un parere dall'Ufficio Sito Unesco del Comune di Venezia e al relativo Comitato di Pilotaggio del Sito Unesco Laguna di Venezia.

2. Compatibilità idraulica dell'opera

In riferimento alle integrazioni fornite dalla ditta con nota del 23/09/2016 che precisa che "il sito non rientra nelle aree di competenza dei Consorzi di Bonifica in quanto laguna, pertanto non sono previste misure per I'invarianza idraulica", si ritiene

opportuno comunque integrare la documentazione progettuale con una valutazione della compatibilità idraulica ai sensi della DGRV 2948/2009 che valuti le interferenze con i dissesti idraulici eventualmente presenti e le possibili alterazioni causate al regime idraulico.

3. Alimentazione impianto

Nel caso in cui l'azienda alimenti l'impianto con pollina, dovrà rispettare la Circolare dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Protocollo n. 82512015 del 29/01/2015 - in attuazione del D. Lgs. 9/2010 la quale indica nelle sotto elencate azioni le operazioni atte a prevenire la diffusione di malattie potenzialmente trasmissibili:

1. *dopo ogni scarico di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati procedere al lavaggio e disinfezione dei mezzi;*
2. *il trasporto dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati avvenga su veicoli o contenitori stagni e coperti in modo da evitare le fuoriuscite di liquidi e10 materiale potenzialmente infetto, in particolare polveri;*
3. *aspergere con disinfettante la superficie di carico prima di procedere alla copertura del mezzo;*
4. *sempre al fine di limitare la diffusione di pulviscolo infetto, aspergere il cumulo di pollina destinato al trasporto con materiale disinfettante.*

4. Emissioni in atmosfera - Stazione di upgrading

Come indicato nella documentazione progettuale, il sistema di purificazione del biogas dovrà essere costituito da un'unità di pretrattamento specifica per l'abbattimento dell'acido solfidrico ed una successiva unità di abbattimento definita di "upgrading" per l'abbattimento degli altri inquinanti.

5. I1 punto di emissione in atmosfera della stazione di upgrading dovrà essere realizzato secondo le nonne UNI di riferimento e dotato di apposito punto di prelievo.

6. La ditta dovrà comunicare ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia la data di messa in esercizio e la data di messa a regime dell'impianto entro 15 giorni da tali eventi.

7. La ditta dovrà effettuare due misurazioni conoscitive delle emissioni in atmosfera per i parametri H2S e COT utilizzando le metodiche UNI di riferimento entro 3 mesi ed entro 12 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto. I risultati di tali misurazioni dovranno essere inviati al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia non appena disponibili. Sulla base di tali risultati ARPAV si riserva di suggerire ulteriori misure prescrittive di tipo analitico e/o tecnico/gestionale, ivi comprese quelle atte a risolvere eventuali problematiche connesse alle emissioni odorigene.

8. Rumore

La ditta dovrà effettuare una campagna di misure fonometriche con gli impianti in pieno esercizio a conferma di quanto espresso nella valutazione previsionale, in particolare per il tempo di riferimento notturno (cfr. Allegato parere ARPAV - U.O. Fisica Ambientale). Le misure dovranno essere finalizzate, oltre che alla verifica del rispetto dei limiti di immissione e di emissione (Tab. B e C DPCM 14/11/97), anche alla verifica del rispetto dei limiti differenziali all'interno dei recettori abitativi circostanti; a tal fine la valutazione del livello residuo dovrà essere riferita agli orari nei quali lo stesso assume i valori più bassi. Nel caso dalla suddetta campagna dovesse emergere il superamento di uno o più dei limiti prescritti, presso uno o più ricettori, dovranno essere immediatamente messi in atto adeguati interventi di mitigazione acustica.

9. Sicurezza

La ditta dovrà rispettare le quantità massime di biometano stoccate presso l'impianto così come dichiarate nella documentazione progettuale. In ogni caso dovranno essere verificati i quantitativi di biometano presenti nell'impianto in ogni istante al fine della verifica dell'assoggettabilità al D. Lgs. 105/2015. Si invita la ditta proponente ad individuare e realizzare un uso sostenibile dell'anidride carbonica prodotta dall'impianto al fine di evitarne l'emissione in atmosfera.

Per quanto riguarda la VINCA, dalla documentazione progettuale si evince che l'intervento, collocandosi all'interno di un'area storicamente interessata da attività antropica (agricoltura intensiva), oltre che con la presenza della strada Romea, si trova all'esterno dei principali habitat dei Siti Natura 2000, all'esterno dei principali siti utilizzati dall'avifauna all'interno dei Siti Natura 2000. Il progetto dell'impianto agricolo insiste su un'area antropizzata limitrofa alla strada Romea e con l'esistenza di un centro aziendale completo di silos per stoccaggio delle granaglie, l'area è coltivata con agricoltura intensiva ed è a servizio dell'azienda agricola stessa. Tenuto conto di tutto ciò non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Premesso quanto sopra la conferenza ha valutato che, conformemente alla DGRV 2299/2014, l'Autorità competente all'approvazione del progetto verifica l'effettiva non necessita della procedura per la Valutazione di Incidenza e ne dà evidenza con il presente atto di approvazione / autorizzazione.

Relativamente alla presenza del Sito Unesco la Conferenza ha ritenuto necessaria una valutazione di tale aspetto da parte della competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna la quale, preso atto trattarsi di impianto agricolo in zona agricola che viene riorganizzata rispetto ad un impianto di stoccaggio con 4 silos delle granaglie già esistente, conferma che tale intervento proposto migliora complessivamente la percezione visiva dell'area.

In merito alla compatibilità idraulica dell'intervento, la Ditta ha chiarito che presso il sito sono presenti due idrovore, una in soccorso dell'altra, di proprietà dell'Azienda dedicate alla regimazione idraulica della zona.

Il progetto esaminato include la previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto pari a complessivi Euro 122.748,98 obbligo previsto dal D.Lgs 387/2003 art. 12 comma 4, a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto stesso.

La ditta dovrà presentare idonea garanzia secondo quanto definito con deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012.

A conclusione della seduta, sulla scorta del progetto e della documentazione presentata dalla ditta, tenuto conto dei pareri favorevoli degli Enti coinvolti, la Conferenza ha approvato la realizzazione degli impianti proposti con le prescrizioni sopra riportate dando atto che per il cogeneratore: in tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresto e guasti, vengano rispettati i valori limite di emissione previsti dal D.lgs 152/2006 per impianti a biogas di cui all'allegato X alla parte V, con potenza termica inferiore a 3MW, riferiti ad una percentuale di O_2 del 5%, di 500 mg/Nm^3 per gli NO_X (misurati come NO_2), di 800 mg/Nm^3 per il CO, di 10 mg/Nm^3 per i composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (espressi come HCl) e di 100 mg/Nm^3 per il COT (escluso il metano). Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^ dell'Allegato I° alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

Relativamente alle emissioni per l'impianto di biometano non sono previste prescrizioni (D.Lgs 152/2006, parte V, allegato I parte II, punto 3) in riferimento alla concentrazione di acido solfidrico, in quanto le previsioni progettuali prevedono un'emissione massima di tale inquinante inferiore a 50g/h.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

VISTO il Decreto Legislativo n. 28 del 03.03.2011;

VISTO il Decreto 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 453 del 2.03.2010;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di rilasciare alla società Agricola Sant'Ilario a.r.l. , con sede legale in via Santa Margherita al Colle 10/3 - Bologna ai sensi dell'art. 8 bis lettera b) del D.Lgs 28/2011 e dell'art. 12 del Dlgs 387/2003, l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano per autotrazione con capacità produttiva pari a 1.500 Standard metri cubi /ora (Smc/h) prodotto da biomasse costituite da sottoprodotti agricoli, materie di origine non alimentare, da

realizzarsi in comune di Campagna Lupia (VE), conformemente alla documentazione progettuale di cui all'**allegato A**, nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle premesse e dell'annesso impianto di produzione di energia elettrica da 999 kW alimentato a fonte rinnovabile conformemente alla documentazione progettuale di cui all'**allegato A**, nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle premesse;

4. di dare atto che il biometano sarà immesso tramite rete interna in un nuovo impianto di distribuzione carburante per autotrazione interno al sito, realizzato a spese dell'azienda e/o trasportato con rete mobile/carro-bombolaio a distributori nuovi per autotrazione realizzati nel territorio urbano ;
5. di dichiarare che è in capo al titolare della presente autorizzazione per l'impianto di biometano e di produzione di energia elettrica l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dello stesso e che a tal fine la Ditta, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012, dovrà depositare, prima dell'inizio lavori, presso la Regione Veneto idonea fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di Euro 122.748,98;
6. di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina nuova di consegna privata dell'energia elettrica denominata Sant'Ilario, da ubicarsi in Comune di Campagna Lupia, catasto terreni, sezione unica, foglio 5, mappali nn. 112 e 44, il cui progetto è allegato alle note del 19.10.2016 assunte al protocollo Regionale nn. 403117, 402757 e 403761;
7. di autorizzare, altresì, E-Distribuzione S.p.A. DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI (CUAA05779711000) con sede legale in ROMA - Via Ombrone, 2, alla costruzione e all'esercizio di un tratto di linea elettrica (impianto di rete per la connessione) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: elettrodotto in cavo sotterraneo a 20 KV per l'allacciamento di una nuova cabina di consegna collegata in derivazione su linea MT esistente a 20 kV "C.LUPIA DA CP DOLO" da ubicarsi in Comune di Campagna Lupia (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 5, mappale 112, il cui progetto è allegato alle note del 19.10.2016 assunte al protocollo Regionale nn. 403117, 402757 e 403761; di precisare che per tale impianto di rete per la connessione non vige l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica.
8. di stabilire in 36 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, i termini di inizio lavori. E' altresì obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. O. Tutela dell'Atmosfera e al Comune di Campagna Lupia (VE).
9. di incaricare la Direzione Ambiente - U.O. Tutela dell'Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
10. di prescrivere alla ditta di trasmettere annualmente alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia della Regione del Veneto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1820/2013, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;
11. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e di trasmetterne copia alla Società Agricola Sant'Ilario a.r.l., al Comune di Campagna Lupia, alla Città Metropolitana di Vicenza, al Dipartimento ARPAV di Venezia, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, al Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Veneto, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/2

Progetto proposto dalla Società Agricola S.Ilario a.r.l. da realizzarsi in comune di Campagna Lupia (VE), approvato in Conferenza di Servizi del 24 ottobre 2016 costituito dai seguenti elaborati:

	Elaborato	Protocollo
	Domanda autorizzazione	248711-248712-248726 del 27.06.2016
	A1 _ Relazione tecnica e urbanistica	403117, 402757 e 403761 del 19.10.2016
	Allegato A2_Stima dei costi di demolizione	403117, 402757 e 403761 del 19.10.2016
	Allegato A3- elaborati grafici	
	T1_Inquadramento territoriale	403117, 402757 e 403761 del 19.10.2016
	T2_Planimetria stato dei luoghi e di progetto	403117, 402757 e 403761 del 19.10.2016
	T3_Planimetria di progetto con flussi impianto di produzione	403117, 402757 e 403761 del 19.10.2016
	T4a_ Stato di progetto: Particolari impiantistici impianto di produzione energia	403117, 402757 e 403761 del 19.10.2016
	T4b_ Stato di progetto: Particolari impiantistici impianti di produzione energia	403117, 402757 e 403761 del 19.10.2016
	T4c_Prospetti impianto	403117, 402757 e 403761 del 19.10.2016
	T5_Stato di progetto: Render	403117, 402757 e 403761 del 19.10.2016
	T6_Estratto CTR con riferimenti esclusivi ai vincoli e perimetrazione dell'ambito distanziale dell'impianto rispetto all'area contermine ad immobili sottoposti a tutela	403117, 402757 e 403761 del 19.10.2016
	T7_Planimetria riportante le misure di mitigazione ambientale	403117, 402757 e 403761 del 19.10.2016
	T8_Planimetria con indicazione delle quantità di biogas/biometano prodotto e stoccato	403117, 402757 e 403761 del 19.10.2016
	T9_ Planimetria con indicazione delle quantità di biogas prodotto e stoccato	403117, 402757 e 403761 del 19.10.2016
	T10_Pianta prospetti e sezioni box pesa	403117, 402757 e 403761 del 19.10.2016
	T11_Planimetria con indicazione delle superfici coperte e della distanza tra l'impianto di produzione e SS n.309Romea	del 24.10.2016
	progetto linea elettrica interrata	403117, 402757 e 403761 del 19.10.2016
	B1 Piano tecnico delle opere Preventivo di connessione ENEL	403117, 402757 e 403761 del 19.10.2016
	Allegato A4_Visura	403117, 402757 e 403761 del 19.10.2016
	Allegato A5_Documentazione fotografica	248711-248712-248726 del 27.06.2016

ALLEGATO ____ Dgr n. **del** pag. 2/2

	Allegato A6_Schede tecniche tipo	248711-248712-248726 del 27.06.2016
	Allegato A7_Stima costi investimento	248711-248712-248726 del 27.06.2016
	Allegato A8_Perizia emissioni	248711-248712-248726 del 27.06.2016
	Allegato A9_Soprintendenza (ricevute)	248711-248712-248726 del 27.06.2016
	Allegato A10 – Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza	351496, 351542 e 351529 del 19.09.2016
	Allegato A11 – Relazione paesaggistica	403117, 402757 e 403761 del 19.10.2016
	Allegato A12 – Disponibilità area	248711-248712-248726 del 27.06.2016
	Allegato A13 – Relazione previsionale di impatto acustico	351496, 351542 e 351529 del 19.09.2016
	Allegato A14 – impegno per fideiussione bancaria	252455 del 29.06.2016
	Allegato A15 – Modulo per autocertificazione sul riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo	351496, 351542 e 351529 del 19.09.2016
	Allegato A16 – Documentazione relativa alle caratteristiche dello scavo	351496, 351542 e 351529 del 19.09.2016
	Relazione tecnica integrativa	362738 del 27/09/2016

(Codice interno: 332349)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1711 del 26 ottobre 2016

Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio un impianto di cogenerazione di potenza immessa pari a 3.300 kW e caldaia di integrazione della potenza immessa pari a 3.605 kW, alimentati a biomasse, a servizio della ditta Florian Legno S.p.A, da realizzarsi in Comune di Riese Pio X (TV). D.Lgs. 387/2003 - D.Lgs 152/2006 - L.R. 33/1985.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato da fonte rinnovabile. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. reg. n. 114575 del 23.03.2016 presentata dalla Società Florian Legno S.p.A.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La ditta "Florian Legno S.p.A." con sede legale in via Castellana n. 48/A a Riese Pio X (TV), ha presentato al protocollo regionale 114575 del 23.03.2016, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, istanza, di autorizzazione all'installazione di un impianto di cogenerazione costituito da un sistema di combustione alimentato a biomasse vegetali di potenza nominale pari a 3.300 kW, collegato ad una turbina ORC per la produzione di energia elettrica della potenza di 499 kWe e di potenza termica recuperata pari a 2.025 kWt. Il progetto presentato prevede inoltre la realizzazione di una caldaia di integrazione, sempre alimentata a biomassa, di potenza nominale pari a 3.605 kW.

Con l'istanza, la "Florian Legno S.p.A." ha anche espressamente rinunciato all'autorizzazione rilasciata alla "Florian Power S.r.l." di Riese Pio X con deliberazione di Giunta regionale n 1676 del 24.06.2008 e agli atti ad essa connessi, relativa all'installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione con produzione di 4,8 MWe e 2,2 MWt alimentato a biomasse vegetali in Comune di Riese Pio X, la cui titolareità era stata ad essa volturata con decreto del Dirigente Regionale dell'Unita' Complessa Tutela Atmosfera n. 16 del 14.03.2013.

L'attività della "Florian Legno S.p.A." consiste nel trattamento del legname di latifoglie e nella commercializzazione di semilavorati. L'impianto proposto verrà realizzato su terreni corrispondenti ai mappali n. 144 e n. 199 del Foglio 21 del Catasto terreni del Comune di Riese Pio X, all'interno dello stabilimento di proprietà della società che sorge in un'aera di circa 65.000 mq, individuata dal vigente PRG come zona territoriale omogenea classificata "Zona D1 - Insediamenti Produttivi".

I nuovi impianti di produzione di energia termica ed elettrica saranno alimentati principalmente dagli scarti di lavorazione dello stabilimento della ditta, costituiti da biomassa legnosa conforme a quanto indicato dalla Sezione 4 della parte II dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

- Inoltre, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 *(Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili)* comma 4 lettera b) del Decreto del Ministro delle Sviluppo Economico del 06.07.2012 inerente il nuovo sistema di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche, saranno utilizzate le seguenti biomasse riportate nella tabella 1-A del suindicato decreto ministeriale:
- paglia;
- pula;
- stocchi;
- fieni e trucioli da lettiera;
- residui di campo delle aziende agricole;
- sottoprodotti derivati dall'espianto;
- sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;
- sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;
- potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato;
- sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.);
- sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti.

Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che è di competenza regionale il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW.

Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D. Lgs 152/2006 per le quali la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11.07.2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione, prevedendo che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 1192 del 05.05.2009, il parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (C.T.R.A. nel seguito) sull'argomento, viene riportato quale posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi dal rappresentante regionale che opera all'interno della stessa.

In accordo con quanto sopra espresso, in data 2.05.2016 si è svolto presso gli uffici regionali in Venezia, un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi al quale, convocate le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Riese Pio X, della Provincia di Treviso, del Dipartimento ARPAV di Treviso, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali della U.O. Tutela dell'Atmosfera. In detta circostanza alla ditta che ha illustrato l'iniziativa sono state richieste integrazioni documentali necessarie per il prosieguo dell'iter procedurale.

Il progetto completo delle integrazioni documentali presentate in data 28.06.2016 prot. regionale n. 250264, in data 22.09.2016 ptot. reg. n. 357671, in data 06.10.2016 prot. reg. 380278 è stato quindi esaminato dalla C.T.R.A., di cui all'art. 11 della L.R. 33/1985, nella seduta dell' 11.10.2016, la quale con parere n. 4010 si è espressa favorevolmente con prescrizioni. Tale parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di **allegato A.**

Il progetto esaminato include la previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto pari a Euro 27.513,40 obbligo previsto dal D.Lgs 387/2003 art. 12 comma 4, a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto stesso. Pertanto, la ditta dovrà presentare idonea garanzia secondo quanto definito con deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012.

In data 18.10.2016 si è svolta, presso gli uffici regionali in Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale convocate le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Riese Pio X, della Provincia di Treviso, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali della U.O. Tutela dell'Atmosfera.

Il responsabile del procedimento preliminarmente alla valutazione della proposta ha reso noto quanto espresso dai seguenti Enti:

- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso: con nota del 17.10.2016 n. 23687, acclarata al protocollo della Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera in pari data con n. 398728, è stata comunicata l'impossibilità a partecipare all'incontro a causa di concomitanti impegni istituzionali e contestualmente che "*... sull'area interessata dal progetto non risultano procedimenti di tutela in itinere ai sensi del D.Lgs 42/2004 per quanto attiene al punto 14.9 - lett. c) delle Linee Guida del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12.09.2010 (aree contermini)*";
- Dipartimento provinciale Arpav di Padova: con nota del 17.10.2016, acclarata al protocollo della Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera in pari data con n. 399015, ha confermato "*quanto espresso nell'ambito della C.T.R.A. dell'11.10.2016 ...omissis... con espresso riferimento alle prescrizioni relative al monitoraggio del rumore post opera e al monitoraggio della qualità dell'aria con compagne ante e post opera".*

Il responsabile del procedimento ha quindi riportato i contenuti del parere favorevole espresso dalla CTRA dando lettura delle prescrizioni in esso riportate e di quelle contenute nei suoi allegati ("E" parere del Comune di Riese Pio X ed "F" parere della Provincia di Treviso).

Il rappresentante del Comune di Riese Pio X nell'esprimere parere favorevole all'intervento:

- ha evidenziato che diversamente da quanto indicato a pagina 3 del parere CTRA n. 4010, quarto capoverso: "*E' altresì prevista lungo il lato est del fabbricato la rimozione di una porzione di pensilina per mq 104 e l'installazione di una nuova porzione per mq 260.*", a seguito delle integrazioni prodotte dalla ditta in data 05.10.2016 prot. n. 14557 "*il progetto urbanistico non prevede ampliamenti, bensì individua un lotto di mq 1.490 oggetto di autorizzazione unica regionale ai sensi dell'art. 12 D.Lgs n. 387/2003 per la costruzione di un impianto di energia elettrica e termica alimentato da fonti rinnovabili, in zona produttiva D1 con rapporto di copertura di 0,6 mq/mq (fondiario), conformemente al PRG vigente . art. 6 delle Norme di Attuazione. Per tale lotto sono previsti il reperimento della superficie da adibire a parcheggio privato e a la monetizzazione delle aree a servizi generate per una quantità pari a mq 149, corrispondente al 10% del lotto e suddivisi in 74,5 mq a parcheggio e 74,5 mq a verde, in conformità all'art. 8 della N.T.A. del P.R.G. vigente ed alla D.G.C. 59 del 31.05.2012*."
- ha proposto a carico della ditta la predisposizione di idonei registri che documentino la provenienza e il sito di produzione dei materiali in ingresso con allegata analisi di campione, la data e la durata di funzionamento del camino di emergenza E3 e del by-pass con indicazione delle cause di utilizzo e l'invio dei dati rilevati, dalla entrata in

funzione dell'impianto, con cadenza semestrale da inviare al Comune, alla Provincia di Treviso, alla Regione Veneto e all'Arpav.

Il rappresentante della Provincia nell'esprimere parere favorevole al progetto ha indicato la seguente prescrizione: "*richiamando ad una particolare attenzione nello scavo di attraversamento della S.P. n. 6 "Pradazzi" prescrive che tale scavo debba essere eseguito con la tecnica della trivellazione orizzontale, senza manomissione del fondo asfaltato. L'intervento di attraversamento e l'eventuale modifica dell'accesso esistente, saranno assentiti con apposite concessioni che dovranno essere richieste dalla ditta prima dell'esecuzione delle opere, all'Ufficio Viabilità della Provincia di Treviso".*

Sulla scorta del progetto e della documentazione presentata dalla ditta, tenuto conto dei pareri favorevoli degli Enti coinvolti, la Conferenza ha preso atto della prescrizione della Provincia e dell'erronea indicazione evidenziata dal Comune a pagina 3 del parere della CTRA n. 4010 e della conseguente lettura aggiornata: "*il progetto urbanistico non prevede ampliamenti, bensì individua un lotto di mq 1.490 oggetto di autorizzazione unica".*

Inoltre ha disposto che i dati rappresentati nei registri sopraindicati siano inviati esclusivamente al Comune con cadenza semestrale e tenuti a disposizione presso l'Azienda.

A conclusione dell'incontro, la Conferenza ha approvato la realizzazione degli impianti proposti con le prescrizioni sopra riportate.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 241 del 08.06.1990 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006 e s.m.i.

VISTO il Decreto del Ministro delle Sviluppo Economico del 6 luglio 2012

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1676 del 24.06.2008;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2166 del 11.07.2006;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1192 del 05.05.2009;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012;

VISTO il Decreto del Dirigente dell'Unita' Complessa Tutela Atmosfera n. 16 del 14.03.2013;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di rilasciare alla ditta "Florian Legno S.p.A." con sede legale in via Castellana n. 48/A a Riese Pio X (TV), l'autorizzazione all'installazione di un impianto di cogenerazione costituito da un sistema di combustione alimentato a biomasse vegetali di potenza nominale pari a 3.300 kW, collegato ad una turbina ORC per la produzione di energia elettrica della potenza di 499 kW e di potenza termica recuperata pari a 2.025 kWt e la realizzazione di una caldaia di integrazione, alimentata a biomassa, di potenza nominale pari a 3.605 kW da realizzarsi in Comune di Riese Pio X nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere della CTRA n. 4010/2016 di cui all'**allegato A** al presente atto, dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento citati in premessa e delle determinazioni della conferenza di servizi del 18.10.2016.

4. di stabilire in 36 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, i termini di inizio lavori. E' altresì obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U.O. Tutela dell'Atmosfera e al Comune di Riese Pio X (TV);
5. di prescrivere alla ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - **Direzione Ricerca Innovazione ed Energia,** entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1820/2013, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;
6. di dichiarare che è in capo al titolare della presente autorizzazione l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dello stesso e che a tal fine la Ditta, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012, dovrà depositare, prima dell'inizio lavori, presso la Regione Veneto idonea fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di Euro 27.513,40;
7. di incaricare la Direzione Ambiente - U.O. Tutela dell'Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e di trasmetterne copia alla Florian Legno S.p.A, al Comune di Riese Pio X, alla Provincia di Treviso, al Dipartimento ARPAV di Treviso, alla Soprintendenza Archeologia del Veneto, alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di VE, BL, PD, TV , al Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Veneto, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

ALLEGATO A
ALLA DGR N. ____ del ____

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE
COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 ottobre 2016
O.D.G. N. 5

7.AS 1.1.26
17 OTT. 2016
IL DIRETTORE
Dott. Alessandro Benassi

PARERE N. 4010

OGGETTO: Società Florian Legno S.p.A. di Riese Pio X (TV)
Richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione di potenza immessa pari a 3.300 kW e caldaia di integrazione della potenza immessa pari a 3.605 kW, alimentati a biomasse, a servizio della Florian Legno S.p.A, da realizzarsi in Comune di Riese Pio X (TV).
D. Lgs. 387/2003 – D.Lgs 152/2006 – L.R. 33/1985

Premesse:

La ditta Florian Legno S.p.A. con sede legale in via Castellana n. 48/A a Riese Pio X (TV), ha presentato istanza, assunta al protocollo regionale con n. 114575 del 23.03.2016, di autorizzazione all'installazione di un impianto di cogenerazione costituito da un sistema di combustione alimentato a biomasse vegetali di potenza nominale pari a 3.300 kW, collegato ad una turbina ORC per la produzione di energia elettrica della potenza di 499 kWe e di potenza termica recuperata pari a 2.025 kWt. Il progetto presentato prevede inoltre la realizzazione di una caldaia di integrazione, sempre alimentata a biomassa, di potenza nominale pari a 3.605 kW.

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a fonte rinnovabile è indicata dall'art. 12 del D. Lgs 387/2003 che prevede lo svolgimento di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate attraverso lo strumento della Conferenza di Servizi.

La legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW, sia di competenza regionale.

È stata, pertanto, indetta dagli Uffici regionali una Conferenza di Servizi, come previsto al capo IV della legge 241/90.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2166 del 11.07.2006, recante "Primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 ....." la discussione in Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente costituisce una fase dell'iter amministrativo, limitata all'espressione del parere dell'Amministrazione Regionale sugli aspetti legati alle emissioni in atmosfera e alla produzione di energia elettrica.

Come per altro ribadito con deliberazione della Giunta regionale n. 1192 del 5.05.2009, tale parere viene riportato dal rappresentante regionale quale posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi che potrà concludersi una volta raccolti tutti i pareri degli Enti interessati.

In accordo con quanto sopra detto, il primo incontro con carattere istruttorio della Conferenza di Servizi si è tenuto in data 2 maggio 2016 e, convocate le Amministrazioni competenti, hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Riese Pio X, della Provincia di Treviso, del Dipartimento Arpav di Treviso e della Ditta istante con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali del Settore Tutela Atmosfera, ora denominato U.O. Tutela dell'Atmosfera.

Durante l'incontro la ditta ha illustrato l'iniziativa e i rappresentanti dell'Amministrazione presenti hanno richiesto dei chiarimenti relativamente al tracciato dell'elettrodotto, alle ore di funzionamento dell'impianto, alla provenienza della biomassa utilizzata, alla gestione dell'impianto nei cosiddetti "periodi transitori", dei filtri depolveratori, delle acque reflue e degli scarichi idrici, all'impatto acustico, alla stima delle dispersioni delle emissioni inquinanti allegato al progetto, alla possibilità di convogliare in un unico punto le emissioni dei tre camini progettati, ad alcuni aspetti urbanistici e al traffico indotto, alla localizzazione del cippatore mobile, alla tempistica di realizzazione del nuovo impianto e il conseguente spegnimento della caldaia esistente e alla sua modalità di dismissione.

Con nota assunta al protocollo del U.O. Tutela dell'Atmosfera in data 28.06.2016 col n. 250264 , la Ditta ha presentato della documentazione integrativa in risposta alle richieste avanzate nel corso della Conferenza di Servizi relativamente all'impatto acustico, all'utilizzo della biomassa legnosa, alle emissioni in atmosfera, alla gestione delle acque meteoriche, alla costruzione ed esercizio della linea elettrica in media tensione, alla cabina elettrica, al traffico

ALLEGATO A
ALLA DGR N. _____ del

REGIONE del VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 ottobre 2016
O.D.G. N. 5

Pag 2 di 26

PARERE N. 4010

indotto, alla localizzazione del cippatore, al crono programma di realizzazione dell'impianto e di spegnimento della caldaia esistente.

Successivamente, a seguito di alcuni incontri svoltisi con il Comune di Riese Pio X, la ditta ha trasmesso della documentazione relativa all'aggiornamento del progetto edilizio, assunta al protocollo regionale con n. 357671 del 22.09.2016 e con n. 380278 del 6.10.2016.

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

L'attività della società FLORIAN LEGNO S.p.A. consiste nel trattamento del legname di latifoglie e nella commercializzazione di semilavorati.

Lo stabilimento della "Florian Legno S.p.A." sorge in Comune di Riese Pio X su terreni di proprietà, in un'aera di circa 65.000 mq che il vigente PRG individua come zona territoriale omogenea classificata come "Zona D1 – Insediamenti Produttivi".

L'impianto di produzione di energia proposto verrà realizzato su terreni corrispondenti ai mappali n. 144 e n. 199 del Foglio 21 del Catasto terreni del Comune di Riese Pio X.

Il legname trattato dalla ditta viene acquistato parte già segato e parte ancora in tronchi. La lavorazione prevede una fase di segatura che genera polveri e trucioli, che vengono aspirati e stoccati in un silos. Altri residui di maggiori dimensioni vengono ulteriormente macinati.

Successivamente il materiale segato subisce i seguenti processi:

- evaporizzazione: consistente nell'immergere il legname in vasche con vapore acqueo;
- essiccazione: consistente nel portare il legname al grado di umidità più adatto per le lavorazioni successive, utilizzando flussi di aria calda prodotta da batterie aria / acqua, alimentate da un impianto di termovalorizzazione degli scarti della segatura e delle altre lavorazioni.

L'attività della Florian continua poi con la produzione di semilavorati per l'industria del mobile e anche in questa fase è previsto taglio, troncatura, sezionatura, scorniciatura e piallatura del materiale producendo notevoli quantità di scarti di legno vergine a basso tenore di umidità che vengono aspirati e stoccati in silos esattamente come quelli provenienti dalla prima lavorazione per poi essere convogliati automaticamente verso una caldaia a biomassa per la produzione di energia termica.

Detta caldaia è stata autorizzata dalla Provincia di Treviso con decreto n . 49/2011 del 28.01.2011 e risulta esercita in conformità alle prescrizioni e vincoli disposti dallo stesso provvedimento. La potenzialità termica nominale dell'impianto per la produzione di sola acqua calda, alimentato a combustibile solido costituito esclusivamente da sfridi di legno vergine, è pari a 5,9 MW.

L'azienda in un'ottica di ottimizzazione del recupero energetico che permetta, rispetto alla situazione attuale, la riduzione degli impatti ambientali migliorando la tecnologia e la sicurezza dei sistemi di controllo, intende valorizzare gli scarti delle proprie produzioni costituiti da biomassa vergine utilizzandoli per produrre contemporaneamente energia elettrica e calore.

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

Il progetto presentato prevede la realizzazione di un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse solide della potenza elettrica pari a di 499 kW (netta pari a 409 kWe), in grado di produrre una potenza termica pari a 2.300 kW dei quali 2.015 utilizzabili sotto forma di acqua calda. La potenza nominale dell'impianto sarà pari a 3.300 kW.

Considerato che il nuovo intervento prevede la dismissione della attuale caldaia, per sopperire ai fabbisogni termici di processo che nei mesi invernali sfiorano i 5.000 kW, è prevista l'installazione anche di una caldaia di integrazione alimentata a biomassa di legno vergine, ottenuta dai summenzionati scarti della attività di produzione della società.

Detto impianto termico avrà una potenza nominale al focolare pari a 3.605 kW.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del _____

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 ottobre 2016
O.D.G. N. 5

Pag 3 di 26

PARERE N. 4010

Il cogeneratore e la caldaia di integrazione verranno installati all'interno di un nuovo capannone realizzato ristrutturando e ampliando una porzione di fabbricato industriale ricadente sul mappale 144 di proprietà della ditta.

Il fabbricato industriale sarà strutturalmente costituito da due zone:

- zona a struttura prefabbricata di dimensioni in pianta m 35.95 x m 12.65 e altezza m 9.00, destinata all'installazione delle componenti principali dell'impianto e dotato di carroponte;
- zona a struttura in opera costituita da piano interrato e due piani fuori terra, destinata all'installazione delle componenti ausiliarie dell'impianto.

La ristrutturazione includerà anche una porzione di fabbricato destinato a servizi, spogliatoi e uffici di gestione e controllo dell'impianto.

E' altresì prevista lungo il lato est del fabbricato la rimozione di una porzione di pensilina per mq 104 e l'installazione di una nuova porzione per mq 260. La cabina elettrica di interconessione in MT a servizio dell'impianto di cogenerazione sarà installata sul mappale 199, in adiacenza a nord all'impianto stesso.

Cogeneratore

L'impianto di cogenerazione sarà costituito da una linea di combustione per la produzione di olio diatermico alla temperatura di 300°C che alimenterà una turbina ORC accoppiata a un generatore elettrico asincrono. L'energia elettrica prodotta sarà interamente ceduta alla rete.

L'energia termica recuperabile dal circuito di raffreddamento del condensatore della turbina ORC sotto forma di acqua calda alla temperatura di 90°C, sarà utilizzata tutto l'anno per il ciclo produttivo della Florian Legno nella misura di 2.015 kW.

Nel periodo invernale e nei "momenti di punta", la maggior richiesta di energia termica potrà essere soddisfatta dalla caldaia di integrazione

L'impianto di cogenerazione sarà costituito da un insieme di sotto sistemi di seguito schematicamente descritti:

- sistema di stoccaggio dei combustibili (biomassa) e di alimentazione automatica composta da tramoggia di carico e coclea per l'alimentazione degli scarti in piccola pezzatura (5÷60 mm);
- sistema di combustione per solidi e di estrazione delle ceneri e sistema di recupero termico dai fumi della combustione costituito da una caldaia per la produzione di olio diatermico idoneo ad alimentare una turbina ORC a condensazione per la produzione di energia elettrica e di recupero calore come acqua calda;
- sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera;
- sistema di supervisione e controllo;
- sistema di depurazione fumi a secco, dove i fumi in uscita dal recuperatore termico saranno avviati ad un sistema di depolverazione fumi realizzato mediante filtro a maniche; ventilatore di estrazione forzata dei fumi con regolazione automatica del tiraggio; camino di processo; sezione di generazione elettrica con turbo generatore ORC;
- impianto elettrico e di interfaccia con la rete di distribuzione dell'energia elettrica essenzialmente composto da quadro elettrico di controllo e comando comprendente tutti i necessari avviatori elettrici, i sistemi automatici di controllo e regolazione del processo di combustione a mezzo PLC che assicurano il funzionamento a valori operativi rispondenti a quelli richiesti dalle autorizzazioni e norme vigenti e strumentazione di rilevazione delle emissioni al camino e controllo di O2, CO e temperatura nell'effluente gassoso, per rispettare costantemente i valori limiti imposti dalla normativa vigente;
- sistema di protezione antincendio;
- locali di servizio;
- gruppo elettrogeno.

Tutti i componenti e le attrezzature accessorie saranno dimensionate per utilizzare in sicurezza la piena capacità dell'impianto.

La sezione di termovalorizzazione sarà costituita da un combustore con camera di combustione a griglia mobile

Considerato che l'impianto è dedicato alla produzione combinata di energia elettrica e termica, la sezione di generazione di energia elettrica dell'impianto prevede l'installazione di un turboalternatore a condensazione

ALLEGATO A
A LA DGR N. ____ del

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE
COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 ottobre 2016
O.D.G. N. 5

Pag 4 di 26

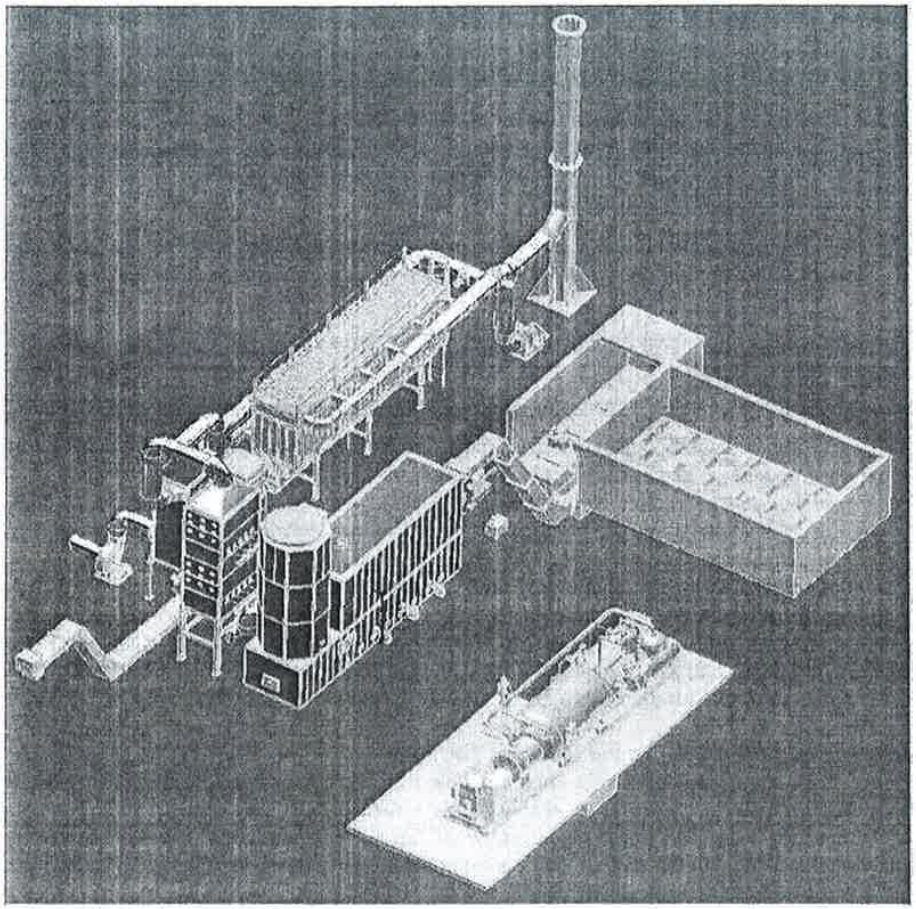
PARERE N. 4010

alimentato da olio diatermico alla temperatura di 300°C, prodotto nello scambiatore (caldaia) alimentato dal gas proveniente dal sistema di combustione.

L'olio diatermico alimenterà a sua volta l'evaporatore del circuito del liquido organico della turbina ORC, e la turbina sarà collegata al turboalternatore per la generazione di energia elettrica.

Il fluido organico espanso della turbina, sarà raffreddato mediante uno scambiatore alimentato con acqua alla temperatura di 90°C proveniente dagli utilizzatori dell'energia termica e, in caso di assorbimento nullo o parziale, dagli smaltitori di calore dedicati, costituiti da elettroradiatori.

Si riporta una rappresentazione grafica dell'impianto.



Le sue caratteristiche principali sono le seguenti:

quantità biomassa vegetale introdotta tal quale		1,3 t/ora
quantità biomassa vegetale totale annua		10.400 t/anno
potere calorifico inferiore biomassa con UMR pari a 45%		2.167 Kcal/Kg pari a 2,52 kWh/Kg
potenza termica immessa come biomassa		3.300 kW

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del _____

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 ottobre 2016
O.D.G. N. 5

pag 5 di 26

PARERE N. 4010

potenza elettrica lorda generata		499 kW
potenza elettrica netta generata		409 kW
potenza termica recuperata media annua		2.015 kW
rendimento elettrico lordo		15,12 %
rendimento termico medio annuo		61,06 %
rendimento complessivo medio annuo		76,18 %
ore anno di esercizio		8.000 ore/anno
produzione annua netta energia elettrica		3.272.000 kWh/anno
produzione annua energia termica		16.120.000 kWth/anno
produzione annua ceneri		208 t/anno

Un aspiratore fumi posto a valle di tutte le attrezzature costituenti la linea dell'impianto, consentirà di mantenere l'intero sistema in costante depressione.

A valle del recuperatore termico sarà inserita la sezione di depurazione a secco costituita dai seguenti componenti:

- multiciclone depuratore dei fumi;
- filtri a maniche;
- ventilatore di estrazione fumi;
- tubazioni di collegamento tra i diversi componenti ed il camino esistente;
- camino di processo.

Caldaia di integrazione

L'impianto di termovalorizzazione, utilizzerà lo stoccaggio e la vasca di contenimento della biomassa comuni all'impianto di cogenerazione.

Il combustibile sarà invece deviato ad un sistema di caricamento che sarà ovviamente svincolato da quello della caldaia a olio diatermico del cogeneratore.

La caldaia di integrazione, studiata per utilizzare esclusivamente combustibili solidi legnosi, avrà una camera di combustione a griglia mobile in grado di garantire alte temperature di combustione, lunghi tempi di permanenza dei fumi, garantendo elevati rendimenti e basse emissioni. Le caratteristiche salienti sono riportate di seguito.

quantità biomassa vegetale introdotta tal quale		1,430 t/ora
quantità biomassa vegetale totale annua		11.440 t/anno
potere calorifico inferiore biomassa con UMR pari a 45%		2.167 Kcal/Kg pari a 2,52 kWh/Kg
potenza termica immessa come biomassa		3.605 kW
potenza termica resa		2.900 kW
rendimento termico medio annuo		80,44 %
ore anno di esercizio		8.000 ore/anno
produzione annua energia termica		23.200.000 kWth/anno
produzione annua ceneri		229 t/anno

Anche in questo caso un aspiratore fumi posto a valle di tutte le attrezzature costituenti la linea dell'impianto, consentirà di mantenere l'intero sistema in costante depressione,

ALLEGATO A

A DGR N. _____ del

pag 6 di 26

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE
COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 ottobre 2016
O.D.G. N. 5

PARERE N. 4010

A valle del recuperatore termico verrà istalla una sezione di depurazione a secco costituita dai seguenti componenti:

- multiciclone depuratore dei fumi;
- filtri a maniche;
- ventilatore di estrazione fumi;
- tubazioni di collegamento tra i diversi componenti ed il camino esistente;
- camino di processo;
- camino di emergenza.

Le prestazioni annuali di produzione del cogeneratore risulteranno le seguenti:

Energia elettrica lorda annua: 499 kWe x 8.000 h/anno = 3.992.000 kWe h/anno

Energia termica recuperata: 2.015 kWt x 8.000 h = 16.120.000 kWt h/anno

Analogamente, considerato che la caldaia di integrazione per la sola produzione di calore, sarà alimentata con lo stesso materiale del cogeneratore, e che la quantità oraria consumata, come più sopra riportato, è pari a 1.430 kg, con UMR pari al 45 % e Potere Calorifico Inferiore pari a 2,52 kWh/kg ovvero 2.167 kcal/kg, a fronte di 8.000 ore all'anno di esercizio, il consumo annuo sarà pari a 1.430 kg/h x 8.000 h/anno = 11.440 t/anno

Le prestazioni annuali di produzione della caldaia di integrazione risulteranno le seguenti:

ET = 2.900 kWt x 8.000 h = 23.200.000 kWt h/anno

Combustibile utilizzato

La biomassa necessaria per la conduzione dei due impianti è pari a circa 22.000 ton/anno

Come sopra detto verranno utilizzati come combustibile principalmente gli scarti di lavorazione della Florian costituiti da biomassa legnosa conforme a quanto stabilito alla Sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del D. Lgs 152/2006. Con riferimento al Decreto del MISE del 6.07.20012 verranno utilizzate esclusivamente biomasse della tipologia di cui all'art. 8, comma 4, lettera b del decreto "*sottoprodotti di origine biologica di cui alla tabella 1-A*" che si elencano di seguito:

- paglia;
- pula;
- stocchi;
- fieni e trucioli da lettiera.
- residui di campo delle aziende agricole;
- sottoprodotti derivati dall'espianto;
- sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;
- sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;
- potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.
- sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.);
- sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti.

I sottoprodotti impiegati, a seconda della loro provenienza, soggiacciono alle norme relative al commercio e trasporto delle materie prime.

La biomassa cippata in sito con un contenuto di umidità non superiore al 34 %, proveniente dall'impianto di essicazione sarà stoccata all'esterno del capannone contenente l'impianto su un'area di superficie pari a 200 m^2.

Il materiale, che si prevede avrà una densità pari a circa 0,5 m^3 per tonnellata, sarà sistemato in cumuli di altezza media pari a circa 4 m e quindi potranno essere stoccati almeno 800 m^3 pari a 400 tonnellate, che costituiscono una quantità ben superiore a quella minima necessaria per garantire l'alimentazione dell'impianto per 10 giorni, prevista pari a 312 m^3.

ALLEGATO A

A LA DGR N. ..... del

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 ottobre 2016
O.D.G. N. 5

7 a 9 7 di 26

PARERE N. 4010

Dall'area di stoccaggio, dotata dei dispositivi necessari ad evitare ogni pericolo di incendio, il combustibile sarà prelevato e scaricato mediante mezzi meccanici all'interno di una vasca di contenimento in cemento a pianta rettangolare all'interno del capannone.

La quantità oraria consumata dal cogeneratore, come più sopra riportato, è pari a 1.300 kg, con UMR pari al 45 % e Potere Calorifico Inferiore pari a 2,52 kWh/kg ovvero 2.167 kcal/kg e quindi, a fronte di 8.000 ore all'anno di esercizio il consumo annuo sarà pari a 1.300 kg/h x 8.000 h/anno = 10.400 t/anno

Ceneri

L'impianto di cogenerazione, la caldaia di integrazione e i sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti saranno dotati di sistemi di scarico delle ceneri in modo automatico e attraverso nastri trasportatori verranno destinate ad appositi raccoglitori esterni alla centrale.

Le ceneri asportate dagli impianti si distingueranno in:

- ceneri pesanti o sotto griglia (bottom ash) che saranno costituite dalla frazione più consistente delle ceneri che si accumulano al di sotto della griglia delle caldaie e saranno convogliate in un cassone di raccolta adatto a resistere a medie temperature.
- ceneri fini o volanti (flyash) che si accumulano a monte dei sistemi filtrazione fumi, (ceneri leggere da multiciclone) e saranno convogliate in big bag del tipo normalmente impiegato per lo stoccaggio di prodotti pulverulenti.

Gestione acque meteoriche

In concomitanza con i lavori edili per il posizionamento del nuovo impianto di cogenerazione, la ditta intende realizzare anche la rete di smaltimento delle acque meteoriche nella zona di intervento.

Relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture verranno realizzati dei pozzi drenanti profondi m 5,00 e diametro m 1,5.

La rete di raccolta delle acque di dilavamento delle superfici pavimentate avrà un andamento a gravità verso nord e scarico in una vasca di prima pioggia della capacità di 23 mc, con collegamento alla rete di scarico consortile in caso di emergenza. È prevista l'installazione di un desolatore con portata pari a 10 l/s al quale farà riferimento anche la vasca di prima pioggia posizionata nella zona ovest dello stabilimento.

Traffico indotto dall'impianto

Il traffico generato dall'impianto in progetto può sostanzialmente derivare dall'approvvigionamento delle biomasse e dal trasporto delle ceneri in discarica.

Le biomasse utilizzate, come sopra descritto, saranno costituite parte dallo scarto della produzione di semi lavorati della Florian Legno già presenti nel sito dell'impianto e parte da sottoprodotti di legno vergine che dovranno essere trasportati presso la ditta per una quantità stimata in circa 10.000 tonnellate all'anno, con un incremento di circa 450 mezzi all'anno corrispondenti a 2 automezzi al giorno.

È stato inoltre valutato il traffico generato per lo smaltimento in discarica delle ceneri prodotte dalla centrale.

Considerato quindi che la quantità totale di biomassa consumata in un anno è pari a 21.840 t/anno, le ceneri prodotte sono valutabili circa nel 2% della quantità totale di biomassa bruciata, corrispondente a 436,8 t/anno che verranno trasportate da mezzi pesanti della portata di 20 tonnellate.

Pertanto il traffico indotto dal numero di viaggi considerando il trasporto a discarica e il ritorno alla centrale sarà di circa 44 camion all'anno corrispondenti a un viaggio di andata e ritorno circa ogni due settimane.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Sia il cogeneratore che la caldaia di integrazione saranno dotati di un sistema che regolerà in modo ottimale il rapporto aria/combustibile della combustione oltre che al ricircolo dei fumi ed un sistema di abbattimento delle emissioni a secco composto da multi ciclone e filtro a maniche.

ALLEGATO A
ALLA DGR N. del

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 ottobre 2016
O.D.G. N. 5

Pag 8 di 26

PARERE N. 4010

La riduzione degli NOx avverrà tramite iniezione controllata del reagente costituito da soluzione acquosa di urea nel flusso gassoso dei fumi di combustione all'interno del forno (SNCR) e successivamente attraversando un reattore a secco con iniezioni di bicarbonato di sodio.

Nel camino del cogeneratore saranno convogliati 8.500 Nm^3/h di fumi alla temperatura di 150°C corrispondenti ad una portata effettiva pari a 13.170 m^3/h e avrà le seguenti caratteristiche:

- altezza 20 metri
- diametro interno 900 mm
- diametro esterno 1000 mm

Nella seguente tabella sono riportati, in termini di concentrazione media giornaliera, i valori di emissione di alcuni inquinanti, tratti dalla perizia giurata datata 1.02.2016 e riferiti ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi del 11 % e i valori indicati per questo tipo di impianti riportati nella Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D. Lgs 152/2006.

Parametro		Perizia giurata (mg/Nm^3) 11% O_2		D. Lgs 152/2006 (mg/Nm^3) 11% O_2
NO_2		150		500
SO_2		40		200
PM		5		30
CO		50		300
Sostanze organiche (COT)		20		-
NH_3		5		

Nel camino della caldaia di integrazione saranno convogliati 8.400 Nm^3/h di fumi alla temperatura di 200°C corrispondenti ad una portata effettiva 14.550 m^3/h e avrà le seguenti caratteristiche:

- altezza 20 metri
- diametro interno 900 mm
- diametro esterno 1.000 mm

Parametro		Perizia giurata (mg/Nm^3) 11% O_2		D. Lgs 152/2006 (mg/Nm^3) 11% O_2
NO_2		150		500
SO_2		40		200
PM		5		30
CO		50		300
NH_3		5		-

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 ottobre 2016
O.D.G. N. 5

pag 9 di 26

PARERE N. 4010

L'impianto sarà inoltre dotato di un sistema automatico di campionamento ed analisi delle emissioni che controllerà i seguenti parametri:

- ossido di carbonio (CO);
- ossidi di azoto (NOx);
- polveri.
- tenore volumetrico di ossigeno;
- temperatura;
- pressione;
- portata volumetrica.

EMISSIONI ACUSTICHE

L'area in cui verrà collocato l'impianto è posta in classe V^ (Aree prevalentemente industriali) secondo quanto disposto dal Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Riese Pio X, e pertanto i limiti di emissione misurati in prossimità della sorgente da rispettare sono i seguenti:

- 65 dB(A) per il periodo diurno con valore limite differenziale di immissione pari a 5 dB(A);
- 55 dB(A) per il periodo notturno con valore limite differenziale di immissione pari a 3 dB(A).

Sono stati individuati tre abitazioni potenziali ricettori, di cui una in un'area posta in classe III^ (Aree di tipo misto) e due nell'area in classe V^.

Per la classe III^ valgono i limiti di immissione misurati in prossimità dei ricettori seguenti:

- 60 dB(A) per il periodo diurno con valore limite differenziale di immissione pari a 5 dB(A);
- 50 dB(A) per il periodo notturno con valore limite differenziale di immissione pari a 3 dB(A).

Per la classe V^ valgono i limiti di immissione misurati in prossimità dei ricettori seguenti:

- 70 dB(A) per il periodo diurno con valore limite differenziale di immissione pari a 5 dB(A);
- 60 dB(A) per il periodo notturno con valore limite differenziale di immissione pari a 3 dB(A).

La relazione di previsione dell'impatto acustico allegata al progetto ha tenuto conto del rumore di fondo già presente nell'area, mediante rilevazioni effettuate in periodo diurno e notturno.

Il tecnico estensore della Valutazione previsionale di impatto acustico allegata al progetto conclude affermando che la rumorosità immessa presso i ricettori risulta conforme ai limiti normativi di imissione ed emissione sia per il periodo diurno che per quello notturno per quel che riguarda i soli effetti delle sorgenti prevalenti connesse con il funzionamento dell'impianto di cogenerazione e la caldaia di integrazione previste nel progetto della Florian.

Al riguardo nel corso della Conferenza di Servizi del 2.05.2016 sono stati chiesti dei chiarimenti a seguito dei quali la ditta ha trasmesso in data 28.06.2016 una relazione integrativa alla Valutazione di Impatto Acustico relativa allo svolgimento di "*n. 4 rilievi in periodo diurno , alternativamente con l'impianto in marcia/fermo – a meno delle sorgenti costituite dai forni di essiccamento, sempre operativi.*"

Dai livelli di rumore rilevati, il tecnico estensore la relazione ha concluso affermando che "*Al contrario di quanto atteso, si rileva un incremento del rumore riscontrato .... dopo la chiusura delle attività discontinue dell'impianto (a segheria e altro spenti, essiccatori in marcia). I valori misurati risultano tutti conformi ai limiti delle classi acustiche in cui risiedono i ricettori.*"

Ad analoghe conclusioni sono pervenuti i tecnici estensori due Valutazioni di impatto acustico con misure fonometriche del rumore redatte la prima in data 14.10.2014 e la seconda in data 10.02.2015.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 ottobre 2016
O.D.G. N. 5

Pag 10 di 26

PARERE N. 4010

INCIDENZA AMBIENTALE

L'area oggetto dell'intervento, e più esattamente la bocca del camino del cogeneratore, si colloca a m 630 dal sito IT 32400026 (ZPS) "Pian di Castello" della rete Natura 2000 più prossimo all'impianto.
Con il progetto è stata presentata una dichiarazione con la quale, sulla scorta di una relazione tecnica allegata, si afferma che l'intervento è "*riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2 della DGR n. 2299 del 9 dicembre 2014 relativamente a piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*".

-o-

Nel corso della seduta il Sindaco del Comune do Riese Pio X consegna il parere dell'amministrazione comunale (**Allegato E**);

Il rappresentante della Provincia, Tormena, consegna la proposta di ulteriori prescrizioni dell'amministrazione provinciale (**Allegato F**).

ALLEGATO A
ALLA DGR N. _____ del

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 ottobre 2016
O.D.G. N. 5

pag 11 di 26

PARERE N. 4010

VOTO E PRESCRIZIONI

OGGETTO: Società Florian Legno S.p.A. di Riese Pio X (TV)
Richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione di potenza immessa pari a 3.300 kW e caldaia di integrazione della potenza immessa pari a 3.605 kW, alimentati a biomasse, a servizio della Florian Legno S.p.A, da realizzarsi in Comune di Riese Pio X (TV).
D. Lgs. 387/2003 – D.Lgs 152/2006 – L.R. 33/1985

La Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente

- Considerato quanto esposto;
- Richiamata la normativa vigente in materia;
- Visto il progetto presentato e la relazione istruttoria che si intende qui richiamata;
- Previa ampia discussione per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa;

all'unanimità dei presenti

ESPRIME PARERE

favorevole in merito alla richiesta della società Florian Legno S.p.A. con sede legale e stabilimento in via Castellana n. 48/A a Riese Pio X (TV) all'installazione di un impianto di cogenerazione costituito da un sistema di combustione alimentato a biomasse vegetali di potenza nominale pari a 3.300 kW, collegato ad una turbina ORC per la produzione di energia elettrica della potenza di 499 kWe e di potenza termica recuperata pari a 2.025 kWt, oltre alla realizzazione di una caldaia di integrazione, sempre alimentata a biomassa, di potenza nominale pari a 3.605 kW, vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni.

1) Venga effettuato un monitoraggio della qualità dell'aria prima e dopo la realizzazioni dell'intervento.
2) Venga utilizzato esclusivamente combustibile costituito da biomassa vegetale naturale corrispondente a quanto previsto all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006. Tale materiale dovrà essere conforme alla tipologia di cui all'art. 8, comma 4, lettera b del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6.07.2012 (sottoprodotti di origine biologica di cui alla tabella 1-A)
3) In tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, dovranno essere rispettati i seguenti valori limite di emissione, espressi in mg/Nm^3 e riferiti ad una percentuale di Ossigeno del 11%:

polveri	COT	CO	NO_X intesi come NO_2	SO_2
5	20	50	150	40

Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^ dell'Allegato I° alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006.

4) Vengano monitorati in continuo la portata volumetrica, la temperatura e la pressione dei fumi, il tenore di ossigeno, le polveri totali, gli NOx , l'SO_2 e il CO; gli altri parametri vengano verificati annualmente e le relative analisi siano tenute a disposizione presso l'impianto.
5) Il gestore è tenuto a garantire la qualità dei dati ottenuti dal sistema di monitoraggio in continuo effettuando almeno annualmente la verifica, per ogni analizzatore, della risposta strumentale su tutto l'intervallo di misura tramite prove e tarature fuori campo, il controllo e la correzione in campo delle normali derive strumentali o dell'influenza esercitata sulla misura dalla variabilità delle condizioni ambientali, l'esecuzione degli interventi manutentivi e almeno semestralmente la verifica in campo delle curve di taratura degli strumenti.

ALLEGATO A
A TUOR N. del

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE
COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 ottobre 2016
O.D.G. N. 5

pag 12 di 26

PARERE N. 4010

6) Per ogni strumento dovranno essere registrate le attività di manutenzione periodica e straordinaria secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, Allegato VI alla Parte V.
7) L'impianto deve essere predisposto per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni.
8) Ogni camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma UNI EN 10169 e UNI EN 13284.
9) La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata alla Settore Tutela Atmosfera della Regione Veneto e all'A.R.P.A. competente per territorio con un anticipo di almeno quindici giorni.
10) Le analisi sui fumi effettuate all'avvio dell'impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni alla Regione e al dipartimento dell'ARPAV competente per territorio.
11) Il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in mesi tre.
12) Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; la ditta dovrà predisporre ed inviare al Comune, entro un mese dalla messa a regime, una valutazione di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità d'impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione).
13) Vengano effettuate due campagne di misura diurne e notturne sui due ricettori posti in area V secondo la zonizzazione comunale;
14) Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata. La dismissione dell'impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale e il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente e in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
15) Ogni modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente.
16) L'impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto.
17) Ottemperare le ulteriori prescrizioni contenute nei pareri del Comune di Riese Pio X (Allegato E) e della Provincia di Treviso (Allegato F).

ALLEGATO A
ALLA DGR N. ____ del ____

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE
COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 ottobre 2016
O.D.G. N. 5

pag 13 di 26

PARERE N. 4010

ELENCO ELABORATI

OGGETTO: Società Florian Legno S.p.A. di Riese Pio X (TV)
Richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione di potenza immessa pari a 3.300 kW e caldaia di integrazione della potenza immessa pari a 3.605 kW, alimentati a biomasse, a servizio della Florian Legno S.p.A, da realizzarsi in Comune di Riese Pio X (TV).
D. Lgs. 387/2003 – D.Lgs 152/2006 – L.R. 33/1985

1.	Istanza di autorizzazione	prot. n. 114575 del 23.03.16;
2.	Perizia giurata emissioni	prot. n. 114575 del 23.03.16;
3.	Dichiarazione circa costi di ripristino	prot. n. 114575 del 23.03.16;
4.	Dichiarazione conformità norme igienico sanitarie e ambientali	prot. n. 114575 del 23.03.16;
5.	Documenti atti a comprovare la disponibilità dell'area	prot. n. 114575 del 23.03.16;
6.	Verifica sussistenza vincoli ai sensi dell'art. 13 del DM 10.09.10	prot. n. 114575 del 23.03.16;
7.	Relazione tecnica per la verifica di compatibilità ambientale	prot. n. 114575 del 23.03.16;
8.	Relazione tecnica richiesta autorizzazioni emissioni atmosfera	prot. n. 114575 del 23.03.16;
9.	Quadro riepilogativo emissioni	prot. n. 114575 del 23.03.16;
10.	Estratto di mappa catastale	prot. n. 114575 del 23.03.16;
11.	Estratto P.R.G. Comunale vigente	prot. n. 114575 del 23.03.16;
12.	Istanza richiesta Certificato di Destinazione Urbanistica	prot. n. 114575 del 23.03.16;
13.	Ortofoto di identificazione area dell'intervento	prot. n. 114575 del 23.03.16;
14.	Attestazione circa la non assoggettabilità VIA e Valutazione di compatibilità idraulica	prot. n. 114575 del 23.03.16;
15.	Vincoli sull'area	prot. n. 114575 del 23.03.16;
16.	Attestazione circa costo dell'impianto	prot. n. 114575 del 23.03.16;
17.	(A1) - Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (Vinca) e relazione	prot. n. 114575 del 23.03.16;
18.	(A2) - Scheda di sintesi dell'impianto	prot. n. 114575 del 23.03.16;
19.	(A3) - Relazione previsionale di impatto acustico	prot. n. 114575 del 23.03.16;
20.	(A4) - Relazione tecnica prevenzione incendi 20.2 - Tav.VVF01 - planimetria generale 20.3 - Tav.VVF02 – piante piani interrato, terra, primo, copertura 20.4- Tav.VVF03 - sezioni e prospetti 20.5- Istanza presentata a Comando VVFF di Treviso	prot. n. 114575 del 23.03.16;
21.	(A5) – Domanda di connessione alla rete pubblica	prot. n. 114575 del 23.03.16;

ALLEGATO A
ALLA DGR N. ____ del ____

pag 14 di 26

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE
COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 ottobre 2016
O.D.G. N. 5

PARERE N. 4010

21.2 – richiesta modifica soluzione tecnica con emissione nuovo preventivo

22. (A6) – Progetto dell'impianto di utilizzo energia termica prot. n. 114575 del 23.03.16;
23. (A7) – Valutazione della diffusione delle emissioni in atmosfera prot. n. 114575 del 23.03.16;
24. (A8) – Bilancio idrico, analisi e gestione delle acque utilizzate, gestione acque meteoriche prot. n. 114575 del 23.03.16;
25. (A9) – Piano veicolare trasporti in entrata e in uscita dall'impianto prot. n. 114575 del 23.03.16;
26. (A10) – Caratteristiche tecniche delle principali apparecchiature prot. n. 114575 del 23.03.16;
27. (A11) - Calcolo EROI, rapporto energia ricavata e energia spesa prot. n. 114575 del 23.03.16;
28. (A12) – Progetto ripristino ambientale prot. n. 114575 del 23.03.16;
29. (A13) – Progetto edile di massima, comprendente prot. n. 114575 del 23.03.16;
    - Relazione geologica
    - Relazione tecnica illustrativa del progetto edile
    - Documentazione fotografica con coni visivi
    - Elaborati grafici
30. (A14) – Relazione verifica limiti del D.P.C.M. 08.07.2003 prot. n. 114575 del 23.03.16;

Integrazioni documentali e chiarimenti inviati con nota del 28.06.2016 a seguito integrazioni richieste da: prot. n. 250264 del 28.06.2016;

31. Dip.to Arpav di Treviso (nota prot. n. 45792 del 09.05.2016) prot. n. 250264 del 28.02.2016;
    - (A3 BIS) – Relazione valutazione impatto acustico integrativa
    - Approfondimento misure fonometriche
    - Valutazione impatto acustico con misure fonometriche rumore
32. Provincia di Treviso (nota prot. n. 2016/0041745 del 18.05.2016) prot. n. 250264 del 28.02.2016;
    Documentazione allegata:
    - (A 10 BIS) – Caratteristiche tecniche delle principali apparecchiature
    - Perizia giurata sulle emissioni in atmosfera
    - Offerta fornitura sistemi di analisi SME per monitoraggio in in continuo delle concentrazioni emissive di CO-NOX-O2 temperatura e portata fumi e altri parametri
    - Nota del 20.06.2016 di comunicazione a Provincia di Treviso di adeguamento piano generale di smaltimento acque meteoriche
    - Nota di richiesta del 06.05.2016 al Comune di Riese Pio X per il rilascio di nullaosta in merito al percorso alternativo dell'elettrodotto MT interrato
33. Comune di Riese Pio X (nota prot. n. 6044 del 02.05.2016) prot. n. 250264 del 28.02.2016;
    Documentazione allegata:
    - Aggiornamento progetto architettonico a cura dell'arch. Nicola Guidolin e datato 20.06.2016
    - Accordo tipo per la fornitura di biomassa
    - Elaborato denominato "Procedure operative" in caso di di emergenza
    - Manuale di gestione del sistema di monitoraggio

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del _____

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 ottobre 2016
O.D.G. N. 5

pag 15 di 26

PARERE N. 4010

in continuo

- Rapporto di prova n. 2016/1020
- Offerta per sistema analisi CO-NOX-O2-Temperatura Portata
- Valutazione della diffusione delle emissioni in atmosfera

Integrazioni documentali e chiarimenti inviati con nota del 19.09.2016 a seguito integrazioni richieste dal Comune di Riese Pio X prot. n. 357671 del 22.09.2016;

34. Aggiornamento progetto architettonico a cura dell'arch. Nicola Guidolin e datato 19.09.2016

Integrazioni documentali e chiarimenti inviati con nota del 03.10.2016 a seguito richieste del Comune di Riese Pio X prot. n. 380278 del 06.10.2016;

35. Aggiornamento progetto architettonico a cura dell'arch. Nicola Guidolin e datato 03.10.2016

IL DIRETTORE
Dott. Alessandro Benassi

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

pag 16 di 26

All E

Comune di Riese Pio X

PROVINCIA DI TREVISO
Via G. Sarto 31 – tel. 0423753150 – fax 0423/753152 P.I. 00840050264 - C.F. 81002490266
pec: comune.riesepiox.tv@pecveneto.it

Prot. n. 14899 Riese Pio X, li 11.10.2016

OGGETTO: - Richiesta autorizzazione all'Istallazione di un impianto di cogenerazione costituito da un sistema di combustione biomasse vegetali naturali (potenza immessa pari a kw 3300 per la produzione di energia elettrica pari a kw 499 e per la produzione di calore paria a kw 2025), con caldaia di integrazione alimentata a biomassa (potenza immessa pari a kw 3605).

Ditta proponente: Florian Legno SPA

Il Comune di Riese Pio X, nella persona del Sindaco Matteo Guidolin:

Premesso che:

- in data 2.5.2016 si è tenuta la Conferenza di Servizi istruttoria per la richiesta di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 387/2003, per la costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione di potenza immessa pari a kw 3.300 e caldaia di integrazione di potenza Immessa pari a kw 3605, alimentati a biomasse, a servizio della Florian Legno spa;.
- la scrivente Amministrazione comunale aveva consegnato agli atti della conferenza dei servizi la nota del 2.5.2016 prot. comune n. 6044, allegata alla presente per farne parte integrante, che si articola in tre punti:
    1. Nuovo progetto e Accordo sostitutivo di provvedimento vigente,
    2. Osservazioni e richiesta integrazioni di natura urbanistica,
    3. Osservazioni e richieste di integrazioni documentali di progetto;
- in data 28.6.2016, prot. Comune n. 9259 e con successive integrazioni: prot. Comune 13551 del 22.9.2016 e prot. Comune 14557 del 5.10.2016, sono pervenute le integrazioni alle osservazioni della conferenza dei servizi sopracitata;
- le integrazioni pervenute a firma di ABC srl per il punto 1 sono le seguenti: "*Con riferimento a quanto indicato al punto 1" Nuovo progetto e Accordo Sostitutivo di provvedimento vigente" della suddetta comunicazione si rimanda la competenza alla Regione Veneto*". Per il punto 3, più avanti descritto, viene argomentato quanto osservato nella nota prot. 6044/2016.
- per il punto 2 della nota prot. 6044/2016 l'integrazione del 5.10.2016, prot. comune n. 14557, viene rivisto il progetto urbanistico e per l'intervento viene identificata una porzione di zona omogenea di tipo D1 in cui è prevista la demolizione di una parte del fabbricato esistente e la ricostruzione di un nuovo fabbricato, senza aumento di superficie coperta. Per tale area è stato identificato un nuovo lotto oggetto autorizzazione unica regionale ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n.

ALLEGATO A
ALLA DGR N. del

pag 17 di 26

387/2003 per la costruzione di un impianto di energia elettrica e termica alimentato da fonti rinnovabili.

Tutto ciò premesso, il Comune come sopra rappresentato, osserva quanto segue:

Punto 1 della nota Comune di Riese Pio X prot. 6044/2016, all. B al verbale Conferenza di Servizi 2.5.2016 - Si ribadisce come la valutazione e l'eventuale autorizzazione del nuovo impianto proposto dal Gruppo Florian non possa prescindere dall'esistenza dell'Accordo sostitutivo di provvedimento sottoscritto in data 3.11.2011 rep. 2427, così come modificato con DCC n. 42 del 19.10.2015 "Accordo sostitutivo di provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. - Comune di Riese Pio X. Ditta Florian Legno Spa (rep. 2427 del 03/11/2011) - Approvazione integrazioni" che ha recepito l'atto unilaterale d'obbligo (prot. 14072 del 14.10.2015) sottoscritto dalla Ditta Florian Legno Spa per proroga caldaia esistente e realizzazione Cogeneratore (di seguito "ACCORDO").

In ragione di ciò, si riafferma come ogni modifica, integrazione, sostituzione del contenuto dell'Accordo in essere tra Comune di Riese Pio X e Gruppo Florian debba avvenire mediante deliberazione da parte dell'organo competente per l'adozione del provvedimento integrato o sostituito, di tal che non si può configurare da parte della ditta proponente un mero rimando alla sola competenza della Regione.

Poiché comunque il progetto proposto dal Gruppo Florian e sottoposto all'esame di codesta Commissione Tecnica Regionale configura un progetto nuovo e diverso sia dall'impianto esistente e attualmente in funzione (destinato allo spegnimento entro il 22.10.2017) che al progetto oggetto dell'Accordo così come modificato con DCC n. 42 del 19.10.2015, è lo stesso Comune di Riese Pio X ad aver considerato e a riaffermare l'opportunità della individuazione e condivisione di un percorso per l'integrazione e/o modifica dell'Accordo con tutte le Amministrazioni pubbliche competenti, al fine di salvaguardare l'esclusivo interesse pubblico e il rispetto degli impegni assunti nell'atto d'obbligo sottoscritto dalla ditta (prot. 14072/2015), sopra richiamati.

A tal fine , alla data odierna, non risultano, agli atti dell'Amministrazione comunale, comunicazioni riguardanti l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Ditta relativamente ai seguenti punti:

1. *ad installare un sistema per la misurazione in continuo delle emissioni in atmosfera al camino della caldaia esistente in premessa descritta, in grado di rilevare le concentrazioni di: polveri totali, ossido di carbonio, NOx, ossigeno, temperature, portata fumi, con le seguenti modalità e tempistica:*

- entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto d'obbligo: installazione SAE (Sistema Acquisizione in Continuo) per il monitoraggio dei valori della concentrazione dei seguenti inquinanti e parametri: ossido di carbonio, ossigeno, temperature, portata fumi;

- entro ulteriori sei mesi (da intendersi entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo): completamento e implementazione SAE per la misurazione dei valori delle concentrazioni di: polveri totali, NOx;

ALLEGATO A
ALLA DGR N. del

pag 18 di 26

2. *a comunicare l'avvenuta installazione ed inviare la documentazione con le caratteristiche ed i dettagli della strumentazione installata e le modalità di taratura prevista, secondo le tempistiche sopradescritte, al Comune di Riese Pio X, alla Provincia di Treviso, ad ARPAV ed alla Regione Veneto.*

3. *a inviare, con la stessa cadenza delle analisi di autocontrollo già inserite dalla Provincia di Treviso (mesi di aprile e ottobre), i dati rilevati dal sistema di misurazione in continuo, a far data dal completamento del SAE, secondo la modalità di taratura sopradescritta al Comune di Riese Pio X, alla Provincia di Treviso ed Arpav;*

4. *a fornire al Comune di Riese Pio X e alla Provincia di Treviso la documentazione idonea ad attestare i quantitativi e la filiera di provenienza e produzione della biomassa (legno vergine) utilizzata nell'impianto in funzione, nonché il possesso dei requisiti di cui all'all. 10, parte V d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;*

Si rammenta che l'inadempimento rispetto agli obblighi assunti in sede di Accordo può legittimare L'Amministrazione comunale all'esercizio della facoltà di recesso unilaterale ai sensi e per gli effetti del quarto comma art. 11 L. n. 241/1990 e s.m.i., a meno che tali obblighi non vengano riassunti e ricompresi - con le modifiche che si rendessero necessarie in funzione della salvaguardia del pubblico interesse che sottende l'utilizzo del modulo convenzionale, rappresentato dall'accordo sostitutivo di provvedimento e che, solo, ne consentirebbe una nuova e legittima modifica.

Punto 2 della nota Comune di Riese Pio X prot. 6044/2016, all. B al verbale Conferenza di Servizi 2.5.2016 - Il progetto integrato in data 5.10.2016 prot. Comune 14557 individua un lotto di mq 1490 oggetto di autorizzazione unica regionale ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 per la costruzione di un impianto di energia elettrica e termica alimentato da fonti rinnovabili, in zona produttiva D1 con rapporto di copertura di 0,6 mq/mq (fondiario), conformemente al PRG Vigente - art. 6 delle Norme di Attuazione. Per tale lotto sono previsti il reperimento della superficie da adibire a parcheggio privato e la monetizzazione delle aree a servizi generate per una quantità pari a mq 149, corrispondente al 10% del lotto e suddivisi in 74,5 mq a parcheggio e 74,5 mq a verde, in conformità all'art. 8 della N.T.A del P.R.G. vigente ed alla D.G.C. 59 del 31.05.2012;

Punto 3 della nota Comune di Riese Pio X prot. 6044/2016, all. B al verbale Conferenza di Servizi 2.5.2016 - Si ritiene necessario il controllo dei materiali in ingresso, dei microinquinanti, dell'utilizzo del camino di emergenza E3 e dei fumi non filtrati, convogliati nel by-pass. Per ciascuno dei precedenti elementi si richiede la predisposizione di idonei registri, anche secondo le direttive e prescrizioni di ArpaV e della Provincia di Treviso, che documentino:

- provenienza e sito di produzione dei materiali in ingresso con allegata analisi di campione;
- data e durata di funzionamento del camino di emergenza E3 e del by-pass con indicazione delle cause di utilizzo.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del



pag 19 di 26

I dati registrati dovranno essere comunicati, con cadenza semestrale dalla data di entrata in funzione dell'impianto, al Comune di Riese Pio X e agli uffici competenti della Provincia di Treviso, della Regione del Veneto e dell'ArpaV.

Con riferimento alla dichiarata previsione di "*...avviamento del nuovo impianto e lo spegnimento della caldaia esistente entro 12 mesi dalla data di lascio della nuova autorizzazione.*", si evidenzia che la ditta è obbligata a "*dismettere la caldaia esistente, a seguito della costruzione ed entrata in funzione dell'impianto di cogenerazione, entro e non oltre il 22.10.2017*", giusto atto unilaterale d'obbligo (prot. 14072 del 14.10.2015), recepito con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 19.10.2015.

Si richiama, altresì, la necessità che tutti gli elaborati tecnici di progetto siano sottoscritti dalla Ditta ovvero sia prodotta procura speciale ai sensi dell'art. 1392 CC.

Tutto quanto premesso, con riserva di ogni ulteriore intervento in corso di istruttoria e di manifestazione di dissenso in occasione di successiva Conferenza di Servizi da convocarsi ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Il Sindaco

ALLEGATO A
ALLA DGR N. del

pag 20 di 26

02/05/2016

Comune di Riese Pio X

PROVINCIA DI TREVISO

Via G. Sarto 31 – tel. 0423753150 – fax 0423/753152 P.I. 00840050264 C.F. 81002490266
pec: comune.riesepiox.tv@pecveneto.it

Prot. n. 6044

Riese Pio X, li 2.5.2016

OGGETTO: Conferenza di Servizi Istruttoria - Richiesta autorizzazione all'installazione di un impianto di Cogenerazione costituito da un sistema di combustione Biomasse Vegetali naturali (potenza immessa pari a kw 3300 per la produzione di energia elettrica pari a kw 499 e per la produzione di calore paria a kw 2025), con caldaia di integrazione alimentata a biomassa (potenza immessa pari a kw 3605).

Ditta Florian Legno SPA

Il Comune di Riese Pio X, nella persona dell'Assessore all'ambiente Jenny Antonello, giusta *delega prot. n. 6003 del 30.04.2016 che si allega alla presente.*

- Premesso che:

- con Decreto n. 49/2011 del 28.1.2011 prot. 8589/2011, avente a oggetto "*Ditta Florian Legno s.p.a. - via Castellana, 48/a - Riese Pio X. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. D. Lgs. n. 152/2006, articoli 270 e 271*" la Provincia di Treviso, Settore Ambiente/Pianificazione territoriale, Servizio Ecologia e ambiente ha autorizzato la società Florian Legno s.p.a. alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di sua proprietà sito in Comune di Riese Pio X e attualmente in funzione;

- con Decreto n. 76 del 22.10.2012, avente a oggetto "*Florian Power s.r.l. di Riese Pio X (TV). Impianto di cogenerazione da 4,8 MWe alimentato a biomasse vegetali in Comune di Riese Pio X (Tv). D. Lgs. 387/203 - D. Lgs. 152/2006*", la Regione del Veneto - Giunta Regionale ha approvato la proposta di variante progettuale presentata dalla società Florian Power s.r.l. relativamente all'impianto di cogenerazione autorizzato con deliberazione n. 1676/2008, autorizzando la società a ridurre la potenzialità di detto impianto di cogenerazione per la produzione di energia termica ed elettrica, secondo gli elaborati progettuali presentati con istanza assunta al protocollo regionale con n. 154177/63.01.05 del 2.04.2012 (che qui si intendono integralmente richiamati);

- con accordo sostitutivo di provvedimento sottoscritto in data 3.11.2011 Rep. n. 2427 tra questa Ditta e il Comune di Riese Pio X, le società Florian Legno s.p.a. e Florian Power s.r.l. hanno assunto l'impegno, in caso di positivo riscontro alla richiesta di variante al progetto dell'impianto originario, di dismettere l'impianto attualmente funzionante entro quattro mesi dalla data di entrata in funzione del nuovo impianto, ovvero in ogni caso entro tre anni dalla data di approvazione della variante, vale a dire entro il 22.10.2015 (cfr. punto 2., pagg. 9 e 10 accordo);

- con istanza del 27.3.2015, assunta a protocollo comunale al n. 3930, e istanza dell'8.10.2015, assunta a protocollo comunale al n. 0013674, la società Florian Legno s.p.a. ha chiesto una proroga di due anni del termine previsto per la dismissione dell'impianto esistente, con conseguente fissazione del nuovo termine al 22.10.2017, per i motivi documentati nelle istanze medesime, che qui si intendono integralmente richiamati;

1/5

ALLEGATO A

ALLA DGR N. del

pag 21 di 26

- con atto d'obbligo del 14.10.2015 n. prot. 14072/2015 il sig. Florian Stefano in qualità di legale rappresentante delle società sopra indicate ha dichiarato e si è impegnato nei confronti del Comune di Riese Pio X ai seguenti obblighi:

1. ad installare un sistema per la misurazione in continuo delle emissioni in atmosfera al camino della caldaia esistente in premessa descritta, in grado di rilevare le concentrazioni di: polveri totali, ossido di carbonio, NOx, ossigeno, temperature, portata fumi, con le seguenti modalità e tempistica:
   - entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto d'obbligo: installazione SAE (Sistema Acquisizione in Continuo) per il monitoraggio dei valori della concentrazione dei seguenti inquinanti e parametri: ossido di carbonio, ossigeno, temperature, portata fumi;
   - entro ulteriori sei mesi (da intendersi entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo): completamento e implementazione SAE per la misurazione dei valori delle concentrazioni di: polveri totali, NOx;
2. a comunicare l'avvenuta installazione ed inviare la documentazione con le caratteristiche ed i dettagli della strumentazione installata e le modalità di taratura prevista, secondo le tempistiche sopradescritte, al Comune di Riese Pio X, alla Provincia di Treviso, ad ARPAV ed alla Regione Veneto.
3. a inviare, con la stessa cadenza delle analisi di autocontrollo già inserite dalla Provincia di Treviso (mesi di aprile e ottobre), i dati rilevati dal sistema di misurazione in continuo, a far data dal completamento del SAE, secondo la modalità di taratura sopradescritta al Comune di Riese Pio X, alla Provincia di Treviso ed Arpav;
4. a fornire al Comune di Riese Pio X e alla Provincia di Treviso la documentazione idonea ad attestare i quantitativi e la filiera di provenienza e produzione della biomassa (legno vergine) utilizzata nell'impianto in funzione, nonché il possesso dei requisiti di cui all'all. 10, parte V d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;
5. a versare la somma di euro 35.000,00+iva, in quattro rate trimestrali con le seguenti scadenze 31.3.2016 - 30.6.2016 - 30.9.2016 - 31.12.2016, a titolo di sponsorizzazione per la realizzazione della fibra ottica e/o per la realizzazione di interventi pubblici sul territorio medesimo;
6. a dismettere la caldaia esistente, a seguito della costruzione ed entrata in funzione dell'impianto di cogenerazione, entro e non oltre il 22.10.2017

- con DCC n. 42 del 19.10.2015 il Consiglio Comunale, in modificazione dell'accordo sostitutivo di provvedimento del 3.11.2011, ha approvato la proroga dei termini fino al 22.10.2017, recependo l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dal legale rappresentante delle società Florian Legno s.p.a. e Florian Power s.r.l., cod. fisc./ Partita IVA 00335200267 (Gruppo Florian e comunque in nome di ogni altra società collegata), con sede in Riese Pio X, via Castellana n. 48/A, con riserva da parte dell'Amministrazione comunale di facoltà di esercitare, ai sensi del quarto comma art. 11 L.n. 241/1990 e s.m.i., il potere di recesso unilaterale al verificarsi di sopravvenuti motivi di pubblico interesse che rendessero l'accordo non più funzionale alla realizzazione degli scopi perseguiti con l'utilizzo del modulo convenzionale;

- la proposta di deliberazione di consiglio (n. 444 del 8.10.2015) ed allegato atto unilaterale d'obbligo e la DCC n 42 del 19.10.2015 sono state trasmesse via PEC rispettivamente con prot. 14206 del 16.10.2015 e con prot. n. 15107 del 3.1.2015 alla *Provincia di Treviso Settore Ecologia e Ambiente Uff. Emissioni in Atmosfera Uff. Energia, A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Treviso Sistemi di Gestione e Supporto Tecnico alle Bonifiche Unità Operativa Fonti di Pressione ed alla Regione Veneto Dipartimento Regionale per l'Ambiente - Sez. Tutela Ambiente*

- con istanza del 1.2.2016 acquisita a protocollo al n. 4111 del 24.3.2016 la ditta Florian Legno Spa ha richiesto l'autorizzazione all'installazione di un impianto di Cogenerazione costituito da un sistema di combustione Biomasse Vegetali naturali (potenza immessa pari a kw 3300 per la produzione di energia elettrica pari a kw 499 e per la produzione di calore paria a kw 2025), con caldaia di integrazione alimentata a biomassa (potenza immessa pari a kw 3605);

- dai documenti illustrativi dell'impianto emerge come il progetto oggi sottoposto all'esame della Conferenza di servizi sia un progetto nuovo e diverso da quello attualmente in funzione (destinato

ALLEGATO A
ALLA DGR N. del

pag 22 di 26

comunque allo spegnimento) e a quello oggetto dell'accordo sostitutivo di provvedimento del 3.11.2011, così come modificato in con DCC n. 42 del 19.10.2015;

Tutto ciò premesso, il Comune come sopra rappresentato osserva quanto segue.

1. Nuovo progetto e Accordo sostitutivo di provvedimento vigente.
La valutazione e l'eventuale autorizzazione del nuovo impianto proposto dal Gruppo Florian non può prescindere dall'esistenza dell'Accordo sostitutivo di provvedimento sottoscritto in data 3.11.2011 rep. 2427, così come modificato con DCC n. 42 del 19.10.2015 "Accordo sostitutivo di provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. - Comune di Riese Pio X. Ditta Florian Legno Spa (rep. 2427 del 03/11/2011) - Approvazione integrazioni" che ha recepito l'atto unilaterale d'obbligo (prot. 14072 del 14.10.2015) sottoscritto dalla Ditta Florian Legno Spa per proroga caldaia esistente e realizzazione Cogeneratore, come da comunicazioni alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento (P.E.C. del 4.1.2015 da suap.comune.riesepiox.tv@pecveneto.it a daptv@pec.arpav.it, protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it e protocollo.generale@pec.regione.veneto.it).
Poiché l'accordo di cui all'art. 11 L. 241/1990 e s.m.i. costituisce una modalità di esercizio del potere amministrativo in cui permane il carattere pubblicistico della potestà esercitata, istituzionalmente funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico, si richiama la necessità che ogni modifica, integrazione, sostituzione del contenuto dell'Accordo in essere tra Comune di Riese Pio X e Gruppo Florian debba essere adottato previa deliberazione da parte dell'organo competente per l'adozione del provvedimento integrato o sostituito.
Trattandosi inoltre di sostituire all'impianto previsto in Accordo un impianto del tutto nuovo quanto a dimensioni e caratteristiche strutturali, si chiede alle Amministrazioni competenti partecipanti a questa Conferenza di Servizi di individuare e condividere un percorso per l'integrazione e/o modifica dell'Accordo originario del 3.11.2011, così come modificato con in con DCC n. 42 del 19.10.2015, al fine di salvaguardare l'esclusivo interesse pubblico e il rispetto degli impegni assunti nell'atto d'obbligo sottoscritto dalla ditta (prot. 14072/2015), sopra richiamati.

2. Osservazioni e richiesta integrazioni di natura urbanistica.
In ragione delle competenze del Comune in materia urbanistica, visti gli elaborati allegati alla citata richiesta, per una corretta istruttoria sotto il profilo urbanistico - edilizio (art. 20, comma 5 del D.P.R. 380/2001 e smi, ed art. 10 del Regolamento Edilizio vigente), la stessa deve essere integrata con la seguente documentazione:

1. estratto di prg aggiornato (inserire estratto PRG con ambito SUAP zona D1.3 individuata con progetto suap in variante al PRG approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28.2.2012);

2. la superficie del lotto (in zona di tipo D1) va quantificata escludendo la superficie in ambito SUAP - zona D1.3;

3. la superficie coperta esistente va calcolata, ai sensi dell'art. 3.13 delle N. di A., per tutti i fabbricati/corpi di fabbrica/manufatti presenti nel lotto;

4. calcolo analitico (con riscontro grafico) della superficie da adibire a parcheggio privato ai sensi della L.122/89 e art.8 delle Norme di Attuazione, riferito alla superficie coperta esistente e di progetto, inoltre nella planimetria di progetto mancano sulla porzione nord del lotto i parcheggi privati (esistenti) relativi alla superficie coperta dei fabbricati in ambito SUAP approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28.2.2012 (vedi nuova cabina enel);

4. chiarire i dati della tavola A1 e della relazione tecnica, relativi alle superfici a standard. E' necessita un calcolo analitico (con riscontro grafico) della superfici esistenti a parcheggi e verde, e una comparazione grafica e numerica delle superfici a standard (parcheggi e verde) modificate / integrate con il progetto in termini di posizione e dimensione rispetto all'esistente. Le nuove aree per servizi (standards) saranno oggetto di monetizzazione in conformità alla tabella allegata (A) alla Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 31.5.2012;

3/5

ALLEGATO A
ALLA DGR N. ____ del

pag 23 di 26

5. integrare la documentazione fotografica presentata, mediante coni di ripresa visuale dell'intero complesso produttivo, in particolare devono essere restituiti ampi coni visuali che comprendano gli interi fronti del lotto;

6. verificare l'utilizzo dei locali rispetto a quanto assentito, estendere la rappresentazione di prospetti e sezioni a tutti i fabbricati che interessano il ciclo produttivo in oggetto con relative quote dell'involucro edilizio e degli impianti tecnologici;

7. progetto ai fini del superamento delle barriere architettoniche, ai sensi del capo III del DPR 380/2001, redatto in conformità alla L.13/89, L.R. 16/07 e DGRV 1428 del 06.09.2011, composto da relazione tecnica, elaborati grafici e dichiarazione di conformità asseverata da tecnico libero professionista abilitato; si richiama quanto stabilito dalla normativa specifica relativa agli edifici sedi di aziende soggette al collocamento obbligatorio, per i quali va dimostrato il requisito della accessibilità secondo l'art.4.5 del DM 236/89 tenuto conto delle prescrizioni di cui all'art.18 e 22 DELL'ALLEGATO B alla DGRV 1428/11;

3. Osservazioni e richieste di integrazioni documentali di progetto.
In ragione delle competenze del Comune in materia di igiene e salute pubblica, fatte salve le integrazioni e precisazioni delle altre amministrazioni competenti, si chiedono le seguenti integrazioni documentali e l'assunzione dei seguenti obblighi da parte della ditta proponente.

- dettagliata previsione riguardante l'incremento dei flussi veicolari ed i relativi impatti sulla viabilità esistente e sull'ambiente;

- dichiarare se trattasi di biomassa risultante dalle lavorazioni della ditta o chiarire tipologia, provenienza e relativi quantitativi. Prevedere la trasmissione, al Comune di Riese Pio X, alla Provincia di Treviso ed alla Regione Veneto, della documentazione idonea ad attestare i quantitativi e la filiera di provenienza e produzione della biomassa utilizzata nell'impianto in funzione (atto d'obbligo prot. 14072/2015 punto 4);

- punti di emissione (E1 caldaia olio a servizio cogeneratore-E2 caldaia integrazione -E3 camino emergenza) è necessario che per tutti i camini sia previsto un sistema per la misurazione in continuo delle emissioni in atmosfera o che i tre camini siano convogliati in un unico punto di emissione al fine di permette il controllo di tutte le fonti di emissione (atto d'obbligo prot. 14072/2015 punto 1-2-3);

- prevedere gruppo di continuità per i ventilatori di depressione;

- chiarire le soglie di allarme e relative procedure;

- descrivere che tipi di filtri vengono applicati (che numero) e come funziona la relativa manutenzione / sostituzione, prevedere un sistema sigillato per la raccolta e lo stoccaggio delle polveri del multiciclone e dei filtri e spiegare che quantitativo annuale di polveri dovrà essere smaltito in discarica autorizzata;

- chiarire la localizzazione del cippatore (emissione E4);

- prospetto riassuntivo sinottico delle emissioni relativamente all'impianto esistente in funzione, all'impianto previsto dall'Accordo sostitutivo di provvedimento del 3.11.2011 e al nuovo progetto presentato;

- prospetto riassuntivo sinottico delle potenze e delle produzioni di energia elettrica e termica relativamente all'impianto esistente in funzione, all'impianto previsto dall'Accordo sostitutivo di provvedimento del 3.11.2011 e al nuovo progetto presentato;

- Cronoprogramma di realizzazione dell'impianto in relazione al cronoprogramma di spegnimento della caldaia esistente, chiarendo le modalità di dismissione della caldaia esistente e del relativo camino e descrivendo come verrà compiuto lo smaltimento.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. ..... del .....

pag 24 di 26

Con riserva di ulteriore intervento in corso di istruttoria.

Con riserva di manifestazione di dissenso in corso di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 quater L. n. 241/1990 e s.m.i.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

pag 25 di 26

ALL F

Oggetto: considerazioni conclusive sul progetto **Florian Legno SPA** di Riese Pio X°.

L'impianto in oggetto presenta le seguenti caratteristiche salienti:

Potenza termica immessa	3.3 MW
Potenza elettrica lorda prodotta	0.499 MW
Potenza termica recuperata	2.015 MW
p.c.i.	2167 Kcal/kg (2.52 kWh/kg)
Quantità biomassa	1.3 t/h
Ore esercizio/anno	8000
Caldaia integrazione	3.605 MW
p.c.i.	2167 Kcal/kg (2.52 kWh/kg)
Quantità biomassa	1.43 t/h
Ore esercizio/anno	8000
Quantità di segatura di legno vergine utilizzata	22.000 t/anno di cui 10 000 t/anno acquistate dall'esterno

I valori limite di emissione proposti sono:

	Cogeneratore 3.3 MW			Caldaia integrazione 3.6 MW		
	V. attesi medie giornaliere	V.L. 152/2006	Fdm (kg/h)	V. attesi medie giornaliere	V.L. 152/2006	Fdm (kg/h)
Polveri totali	5	30	0.042	5	30	0.042
CO	50	250/150	0.425	50	250/150	0.42
COT	20	30	0.170	/	/	
NOx	150	400/300	1.275	150	400/300	1.26
SOx	40	200	0.34	40	200	0.336
NH3	5			5.		
Portata fumi (pitot)	8500			8400		
T fumi	150°C			200°C		

La ditta intende installare un unico sistema di monitoraggio delle due emissioni in atmosfera prelevando alternativamente, con dispositivo splitter, il campione dai due camini.

Proposta di ulteriori prescrizioni

a) La strumentazione di misura deve rispondere ai requisiti CAL 1 secondo quanto stabilito dalla norma tecnica UNI EN 14181.

b) il sistena di analisi ed elaborazione dati deve rispondere ai requisiti definiti in Allegato VI alla parte quanita del D.Lgs. 152/2006.

e s. m. i.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

Pag 26 di 26

c) Si prescrivono misure discontinue periodiche annuali alle emissioni per i parametri: metalli, IPA, Diossine (PCCD/PCDF) e PCB – DL.

d) si prescrivono misure periodiche annuali sulla biomassa per i seguenti parametri: U.R., ceneri, p.c.i., N tot, Cl tot, Cloro organico.

e) registrazione attivazione by pass filtro depolveratore ed interventi di manutenzione filtri e SME.

f) comunicare a Regione, Provincia, Comune il fuori servizio del sistema di abbattimento emissioni e del fuori servizio SME (art. 271, comma 14 D.Lgs. 152/2006).

g) acquisire manuale SME prima dell'attivazione impianto.

SI CONSEGNANO IN DATA ODIERNA ALLA CTRL REGIONALE

11/10/16

(Codice interno: 332348)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1712 del 26 ottobre 2016

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un impianto di produzione di energia elettrica da 200 kW, alimentato a biomasse legnose da realizzarsi in comune di Cervarese Santa Croce (PD), via Bosco, 21. Ditta "AL BOSCO ECO 1 S.r.l.". D.Lgs 152/2006 - L.R. 11/2001.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un impianto di produzione di energia elettrica da 200 kW, alimentato a biomasse legnose. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. reg. n. 344226 del 26/08/2015 presentata dalla ditta "AL BOSCO ECO 1 S.r.l.".

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

La ditta "AL BOSCO ECO 1 S.r.l.", con sede legale e stabilimento in Via Bosco, 21 in comune di Cervarese Santa Croce (PD), ha presentato istanza alla Regione del Veneto per il rilascio, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, dell'autorizzazione alle emissioni per un impianto di cogenerazione con produzione di circa 200 kWe alimentato da fonte rinnovabile del tipo biomassa legnosa di origine agroforestale. La richiesta, completa dei relativi allegati, è stata assunta al protocollo regionale n. 344226 in data 26/08/2015.

Per detto impianto attualmente la ditta ha in corso, ai sensi del D.Lgs 28/2011, presso il comune di Cervarese Santa Croce una richiesta di Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.). A seguito di una variazione progettuale che ha elevato la potenza termica immessa al di sopra di 1 MWt, la proponente ha ritenuto di acquisire unicamente la necessaria autorizzazione alle emissioni presso la Regione per farla confluire nel procedimento attivato presso il Comune.

Detto cogeneratore verrà realizzato in un'area di proprietà della società classificata area agricola e censita al catasto terreni del comune di Cervarese S. Croce Foglio 6 particelle 223, 220. L'energia elettrica prodotta sarà ceduta alla rete mentre l'energia termica sarà immessa in due reti di teleriscaldamento (in corso di attuazione) a servizio delle utenze già presenti in loco nonché ad attività sportive - ricreative di prossima realizzazione.

Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che è di competenza regionale il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW.

Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D. Lgs 152/2006 per le quali la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11.07.2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione, prevedendo che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 1192 del 05.05.2009, il parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (C.T.R.A. nel seguito) sull'argomento, viene riportato quale posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi dal rappresentante regionale che opera all'interno della stessa.

In accordo con quanto sopra espresso, in data 16 ottobre 2015 si è tenuto, presso gli uffici regionali di Rio Tre Ponti, Dorsoduro 3494, in Venezia, un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi al quale, convocate dagli uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del comune di Cervarese Santa Croce, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali del Settore Tutela Atmosfera. In detta circostanza alla ditta che ha illustrato l'iniziativa sono state richieste integrazioni documentali necessarie per il prosieguo dell'iter procedurale.

Il progetto completo delle integrazioni documentali presentate al protocollo regionale nn. 435564 del 26/10/2015, 435568 del 26/10/2015 e 460303 del 02/11/2015. è stato quindi esaminato dalla C.T.R.A., di cui all'art. 11 della L.R. 33/1985, nella seduta del 17.12.2015, a conclusione della quale è stato approvato il rinvio dell'argomento al fine di acquisire integrazioni documentali relativamente ai seguenti aspetti:

- individuazione di specifiche misure per il contenimento delle emissioni acustiche;

- precisazione delle distanze effettive dai SIC/ZPS più prossimi e corretta individuazione della causa di esclusione per la Valutazione di Incidenza;
- chiarimenti circa l'utilizzo dell'energia termica cogenerata;
- valutazione sull'approvvigionamento diretto o indiretto del combustibile e sue implicazioni circa la viabilità.

Successivamente, la ditta in data 27.01.2016 ha trasmesso al protocollo regionale n. 31474 le integrazioni richieste e quindi il progetto è stato riproposto in data 23/06/2016 all'esame della C.T.R.A., nominata con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 67 del 15/06/16.

Nell'occasione la Commissione ha votato a maggioranza dei presenti un ulteriore rinvio del progetto in esame per approfondire i seguenti aspetti:

- valutazione dell'impatto causato dal trasporto della biomassa per alimentare l'impianto, sia nei confronti del traffico esistente che verso i vicini siti della rete Natura 2000;
- valutazione delle emissioni in atmosfera con riguardo anche alle polveri ultrafini (PM 2,5) ed incidenza delle ricadute sul territorio.

A seguito della presentazione delle integrazioni documentali intervenute in data 05.10.2016 al protocollo regionale n. 379170, il progetto è stato quindi esaminato dalla C.T.R.A., la quale nella seduta dell'11.10.2016 con parere n. 4007 si è espressa favorevolmente con prescrizioni; tale parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di **Allegato A**.

In data 17 ottobre 2016 si è svolta, presso gli uffici regionali di Rio Tre Ponti, Dorsoduro 3494, in Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale convocate dagli uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del comune Cervarese Santa Croce, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali della U.O. Tutela dell'Atmosfera.

Il responsabile del procedimento preliminarmente alla valutazione della proposta ha reso noto quanto espresso dall' ARPAV - Dipartimento provinciale di Padova, la quale con nota prot. n. 97938 del14.10.2016 ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla conferenza per impegni precedentemente assunti e contestualmente ha confermato il parere espresso in sede di Commissione Tecnica Regionale Ambiente dell'11.10.2016.

La conferenza, a conclusione della seduta, sulla scorta del progetto e della documentazione presentata dalla ditta, tenuto conto dei pareri favorevoli degli Enti coinvolti, ha approvato il progetto per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 per l'impianto proposto, con le prescrizioni riportate nel summenzionato parere della C.T.R.A. n. 4007 dell'11.10.2016, di cui all'**allegato A**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTAla Legge n. 241 del 08.06.1990 e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;

VISTAla Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004;

VISTAla Deliberazione della Giunta regionale n. 1192 del 05.05.2009;

VISTOl'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di rilasciare, ai sensi dell'art. 269 del DLgs 152/2006, alla ditta "AL BOSCO ECO 1 S.r.l", con sede legale e stabilimento in Via Bosco, 21 nel comune di Cervarese Santa Croce (PD), l'autorizzazione alle emissioni dell'impianto di cogenerazione alimentato a fonte rinnovabile del tipo biomasse legnose della potenza elettrica pari a 200 kW, da realizzarsi in comune di Cervarese Santa Croce nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere della C.T.R.A. n. 4007/2016 di cui all'**allegato A** al presente atto.

4. di prescrivere alla ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - **Direzione Ricerca Innovazione ed Energia,** entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1820/2013, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;

5. diincaricare la Direzione Ambiente - U.O. Tutela dell'Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e di trasmetterne copia alla "AL BOSCO ECO 1 S.r.l"., al comune di Cervarese Santa Croce (PD), alla Provincia di Padova, al Dipartimento ARPAV di Padova, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del _____

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

17 OTT. 2016

IL DIRETTORE
Dott. Alessandro Benassi

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 OTTOBRE 2016
O.D.G. N. 2

PARERE N. 4007

OGGETTO: Ditta AL BOSCO ECO 1 S.r.l.
Autorizzazione alle emissioni di impianto alimentato a biomasse legnose da 200 kWe in via Bosco, 21 – Cervarese Santa Croce (PD)
D.Lgs 152/2006 – L.R. 11/2001

PREMESSE:

La ditta AL BOSCO ECO 1 S.r.l., con sede legale e stabilimento in Via Bosco, 21 nel comune di Cervarese Santa Croce (PD), ha presentato istanza alla Regione del Veneto per il rilascio, ai sensi del D. Lgs 152/2006, dell'autorizzazione di cui all'oggetto. La richiesta, completa di allegati, è stata assunta al protocollo del Settore Tutela Atmosfera con n. 344226 in data 26/08/2015.

La legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW, è di competenza regionale.

Per il rilascio dell'autorizzazione è previsto, ai sensi del D.Lgs 152/2006, la partecipazione delle altre amministrazioni interessate, secondo la procedura della conferenza di servizi.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2166 del 11/07/2006, recante "Primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 ....." la discussione in Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente costituisce una fase dell'iter amministrativo, limitata all'espressione del parere dell'Amministrazione Regionale sugli aspetti legati alle emissioni in atmosfera e alla produzione di energia elettrica e come tale sarà riportato dal rappresentante regionale all'interno della Conferenza di Servizi che si concluderà solamente una volta raccolti tutti i pareri degli Enti interessati.

In accordo con quanto sopra detto, è stato convocato dagli uffici regionali in data 2 ottobre 2015 un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi, al quale sono state invitate la Provincia, il Comune, il dipartimento provinciale dell'ARPAV e la Ditta.

Nell'occasione la Ditta ha reso noto di aver presentato presso il Comune una richiesta di PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) per l'impianto in discussione e la medesima istanza per un impianto analogo è stata proposta dalla ditta "Al Bosco Eco 2 S.r.l." di Cervarese Santa Croce (PD).
Dette procedure risultano tuttora in itinere e a seguito di una variazione progettuale che ha elevato la potenza termica immessa al di sopra di 1 MWt per i rispettivi impianti, le ditte hanno ritenuto di acquisire unicamente la necessaria autorizzazione alle emissioni presso la Regione per farla confluire nel procedimento attivato presso il Comune.
Durante l'incontro alla Ditta, che ha illustrato l'intervento, sono stati chiesti dei chiarimenti e alcune integrazioni relativamente alla relazione descrittiva, le ore di funzionamento previste, i punti di emissione e le altezze degli edifici circostanti, il bilancio termico, la movimentazione dei mezzi necessari al trasporto della biomassa, delle precisazioni sull'origine del combustibile utilizzato, una perizia giurata sulle emissioni previste, sul titolo di proprietà dell'area, la valutazione di incidenza e la relazione previsionale di impatto acustico, nonché in generale circa la validazione (firma digitale) degli allegati all'istanza.

La ditta ha dunque trasmesso l'intero progetto, integrato come richiesto, con tre distinti invii a mezzo pec assunte al protocollo regionale rispettivamente con nn. 435564 del 26/10/2015, 435568 del 26/10/2015 e 460303 del 02/11/2015.

A seguito della presentazione del progetto in Commissione Tecnica Regionale in data 17/12/2015, per l'acquisizione del parere necessario ai fini del procedimento autorizzativo, la CTRA ha votato il rinvio

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 OTTOBRE 2016
O.D.G. N. 2

PARERE N. 4007

dell'argomento al fine di acquisire integrazioni alla documentazione agli atti relativamente ai seguenti aspetti:

- individuazione di specifiche misure per il contenimento delle emissioni acustiche;
- precisazione delle distanze effettive dai SIC/ZPS più prossimi e corretta individuazione della causa di esclusione per la Valutazione di Incidenza;
- chiarimenti circa l'utilizzo dell'energia termica cogenerata;
- valutazione sull'approvvigionamento diretto o indiretto del combustibile e sue implicazioni circa la viabilità

La ditta ha trasmesso le integrazioni richieste a mezzo pec assunta al protocollo regionale con n. 31474 del 27/01/2016.

Il progetto è stato riproposto in data 23/06/2016 all'esame della CTRA, ricostituitasi in seguito alla nomina avvenuta con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 67 del 15/06/16.

Nell'occasione la Commissione ha votato a maggioranza dei presenti un ulteriore rinvio del progetto in esame per approfondire i seguenti aspetti:

- valutazione dell'impatto causato dal trasporto della biomassa per alimentare l'impianto, sia nei confronti del traffico esistente che verso i vicini siti della rete Natura 2000;
- valutazione delle emissioni in atmosfera con riguardo anche alle polveri ultrafini (PM 2,5) ed incidenza delle ricadute sul territorio.

La ditta, presa visione del verbale della seduta, ha presentato volontarie integrazioni con nota assunta al protocollo regionale con n. 379170 del 05/10/2016.

In tale nota i progettisti, rimandando alla documentazione già fornita, affermano come gli effetti dell'impatto causato dal transito di autoveicoli per il trasporto delle biomasse sia da ritenersi non significativo per gli aspetti ambientali, stimando un incremento del traffico annuo dello 0,03%, valore ritenuto trascurabile.

Circa la richiesta di valutazione delle ricadute delle emissioni, nel documento viene affermato come per tipologia e taglia l'impianto sia escluso da procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o di verifica di assoggettabilità a VIA, anche considerando la somma delle emissioni dei due distinti impianti.

Viene ribadito il rispetto, con ampio margine, dei limiti di emissione (tra cui le polveri) prescritti dalla normativa di settore per impianti della tipologia in questione e vengono richiamati gli accorgimenti adottati per l'abbattimento degli inquinanti, ritenuti efficaci sia rispetto al PM10 che al PM 2,5.

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

La ditta proponente intende realizzare un impianto alimentato a biomassa legnosa di origine agro-forestale, per la produzione di energia elettrica da cedere alla rete ed energia termica da immettere in due realizzande reti di teleriscaldamento che serviranno utenze già presenti in loco (abitazioni, agriturismo, ristorante) ed altre attività sportive-ricreative, quali piscina, residence, e campi da calcetto di prossima realizzazione.

L'impianto verrà realizzato presso l'azienda AL BOSCO ECO 1 sito in via Bosco n. 21 nel comune di Cervarese Santa Croce, in corrispondenza degli spazi non occupati dell'azienda agricola "Al Bosco", la quale, oltre alle generiche attività agricole, è anche occupata nella gestione di un'importante e consolidata struttura ricettiva agrituristica, con ampio servizio di ristorazione.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. ____ del ____

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 OTTOBRE 2016
O.D.G. N. 2

PARERE N. 4007

L'azienda agricola occupa una rilevante superficie sul quadrante nord-ovest della frazione di Fossona. L'area è censita al Catasto Terreni al foglio n. 6 Mappale n. 65 del comune di Cervarese Santa Croce. L'azienda agricola si articola in diversi ambienti, alcuni dedicati all'agricoltura, alcuni dedicati all'allevamento di bestiame, altri infine dedicati all'attività turistico-ricettiva.

L'edificio principale, occupato da ristorante, cucine, bed and breakfast, è affiancato sul lato Nord-Est da una costruzione destinata a ricovero attrezzi, mentre sul lato Nord-Ovest dallo stabile occupato dalla Centrale termica. Le pertinenze esterne dell'edificio sono ricche di spazi a verde, parzialmente occupati con stalli per autoveicoli nel numero di 270 posti-auto.

L'impianto occuperà la porzione di un edificio del tipo a struttura in calcestruzzo prefabbricata, con copertura a falde inclinate, che sorgerà in un'area posta nelle immediate vicinanze del ricovero attrezzi.

L'edificio, con dimensioni in pianta pari a circa 35 x 15 m, ospiterà anche un impianto di essiccazione cippato della Società Agricola Al Bosco di Ciniltani C. e L. , e un altro impianto di cogenerazione con caratteristiche analoghe, di proprietà della società Al Bosco ECO 2 S.r.l.

Urbanisticamente la zona è identificata dal Piano regolatore generale come Area per attrezzature di interesse comune Zona Territoriale Omogenea F3/AV – Agricolo-Venatoria. Le aree immediatamente oltre la fascia individuata come Zona Territoriale Omogenea F3, sono classificate come Zone Territoriali Omogenee E 2-1, Agricole di primaria importanza.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto prevede l'utilizzo di una caldaia a biomassa di origine agroforestale, di potenza nominale resa all'acqua pari a 1.700 kW e massima non continuativa al focolare pari a 2.000 kW.

Questa surriscalda il fluido vettore, costituito da normale acqua surriscaldata, fino a 160° con una pressione di circa 8 bar.

La caldaia, completa di sistema di caricamento biomassa in automatico, al fine di stabilizzare la potenza termica prodotta, è dotata sull'uscita fumi di un sistema a multiciclone in grado di fare un primo abbattimento delle polveri e poi di un filtro a maniche per una filtrazione ottimale.

Prima del filtro a maniche sarà installato un ulteriore scambiatore per recuperare energia dai fumi di scarico, l'acqua in uscita dallo scambiatore sarà quindi inviata al circuito di teleriscaldamento.

Dopo una stabilizzazione su un primo accumulo, con la funzione anche di vaso di espansione, l'acqua viene inviata ad una coppia di turbogeneratori tipo ORC (Organic Rankine Cicle), da 100 kW elettrici ciascuno.

L'acqua in uscita dal primario degli ORC, con temperatura di circa 140°C, viene rinviata prima all'accumulo e poi nuovamente alla caldaia.

L'acqua surriscaldata fa evaporare il fluido organico adottato, del tipo a bassa temperatura di evaporazione, in modo tale da far funzionare la turbina a pieno regime anche con temperature primarie a basse (160°C).

La condensazione del fluido organico, a circuito chiuso, viene fatta con dell'acqua mediante il circuito secondario, con una temperatura di uscita dall'ORC di 36°C.

Tale acqua viene inviata prima al circuito di teleriscaldamento e poi al circuito di torre per l'ulteriore raffreddamento.

Il combustibile utilizzato, che verrà preferibilmente fornito dal contiguo impianto di essiccazione, sarà costituito da biomasse legnose di origine agroforestale, sottoforma di cippato G100 – G30, conforme alle indicazioni dell'allegato X della parte V del D.Lgs 152/2006, con caratteristiche esposte nella sottostante tabella:

ALLEGATO A
ALLA DGR N. ____ del ____

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 OTTOBRE 2016
O.D.G. N. 2

PARERE N. 4007

Caratteristiche del cippato	
Tipologia	Abete / pino / pioppo / faggio
Provenienza	Veneto e Trentino Alto Adige
Pezzatura	G 100 – G30
Contenuto Idrico	< 30%
Potere calorifico medio	4,14 kWh/kg
Contenuto ceneri	< 1 %

L'impianto funzionerà in continuo, per circa 8.000 ore/anno e come precedentemente accennato, l'energia elettrica, al netto degli autoconsumi, verrà ceduta interamente alla rete di distribuzione, mentre l'energia termica recuperabile verrà immessa in due reti di teleriscaldamento, una a bassa portata ma ad alta temperatura, operante con un delta termico di 80/65°C ed isolata da scambiatori a piastre, l'altra ad alta portata ma a bassa temperatura, operante con un delta termico di 36/26°C ed isolata da scambiatori solo dove necessario (ad esempio per la piscina).

I carichi termici attuali sono alimentati da caldaie a gasolio e vengono quantificati in complessivi 318 kWt, mentre le possibili utenze future vengono stimate in 920 kWt, l'eventuale installazione di un sistema di assorbimento per generare acqua refrigerata potrà inoltre utilizzare ulteriori 193 kWt per il raffrescamento di utenze che attualmente si avvalgono di gruppi chiller elettrici.

Il combustibile necessario per l'alimentazione dell'impianto è pari a circa 500 kg/h e sarà fornito in parte dall'annessa azienda agricola ed in parte a mezzo strada. Considerando la condizione peggiorativa, ovvero l'approvvigionamento solo stradale, vengono stimati 167 trasporti annui a mezzo autotreno o bilico con capacità di carico di 240 quintali, provenienti attraverso la rete stradale ed autostradale da tre potenziali bacini di approvvigionamento, rispetto ai quali l'impianto ha una posizione baricentrica: bacino forestale delle Alpi e dell'Altopiano, bacino Berico-Euganeo, bacino Sud (Emilia Romagna e Polesine).

EMISSIONI ACUSTICHE

Secondo quanto disposto dal Piano di Zonizzazione Acustica del comune di Cervarese S. Croce, l'area occupata dall'impianto in progetto, ricade in classe III^ con i seguenti valori limite:

- immissione 60 dB(A) per il periodo diurno e 55 dB(A) per il periodo notturno
- emissione 55 dB(A) per il periodo diurno e 45 dB(A) per il periodo notturno
- valore limite differenziale di immissione di 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) in quello notturno

Come ricettori, sono stati considerati gli edifici adibiti ad ambiente abitativo in un'area con raggio di 500 metri dall'impianto; tutti i 5 edifici individuati risultano ricadere nella stessa classe di zonizzazione acustica dell'impianto, uno di questi, in particolare, posto a Sud Ovest dell'impianto è parzialmente localizzato nel territorio del confinante comune di Rovolon (PD).

Dai rilievi effettuati e dai calcoli eseguiti, il tecnico competente in acustica ambientale estensore della relazione, considerate le nuove fonti emissive previste, comprese quelle introdotte dall'impianto gemello di altra proprietà, conclude dichiarando il pieno rispetto dei limiti di emissione ed immissione nel periodo diurno e notturno sia all'interno dei confini di stabilimento che verso i ricettori, rileva però dei superamenti verso 3 dei ricettori considerati (i più prossimi all'impianto, in direzione Nord Est) relativamente al limite differenziale notturno.

Nella relazione integrativa depositata agli atti, il tecnico competente in acustica ha individuato opportune soluzioni per il contenimento delle emissioni causate dalle nuove principali sorgenti introdotte con la

ALLEGATO A
ALLA DGR N. ____ del ____

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 OTTOBRE 2016
O.D.G. N. 2

PARERE N. 4007

realizzazione dell'impianto (ventilatori aria primaria, di ricircolo, torre evaporativa, filtri a maniche, O.R.C. e camino) tali da garantire il rispetto anche del limite differenziale notturno.

INCIDENZA AMBIENTALE

L'impianto di cogenerazione in progetto e le relative opere connesse sono esterni alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e da altre aree protette, l'area più prossima risulta essere il sito SIC/ZPS "Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco" cod. IT3260017 ad una distanza di circa 1,7 km in direzione Sud.

All'istanza è stata dunque allegata una dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza in quanto il progetto è riconducibile all'ipotesi di non necessità prevista dall'allegato A, paragrafo 2.2 della DGR 2299 del 9/12/14 per gli interventi per i quali "non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

EMISSIONI IN ATMOSFERA

I gas combusti provenienti dalla caldaia subiscono un primo trattamento di depolverizzazione per mezzo di un sistema decantatore incombusti a multi ciclone e, successivamente alla cessione di calore, operata attraverso uno scambiatore a fascio tubiero, vengono ulteriormente depolverati per mezzo di un filtro a maniche autopulenti.

Con la cessione di energia termica al sistema di recupero, la temperatura dei fumi passa da circa 240 °C a circa 150°C; i gas di scarico considerati secchi e con tenore di ossigeno al 11% per una portata di circa 6.000 Nm^3/h, saranno dunque emessi in atmosfera tramite un camino con altezza complessiva di circa 12 metri sul piano campagna e diametro interno di 600 mm.

Nella seguente tabella sono riportati, in termini di concentrazione media giornaliera, i valori massimi previsti in emissione degli inquinanti, tratti dalla perizia giurata datata 26/10/2015 e riferiti ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi del 11 %, e i valori indicati per questo tipo di impianti riportati nella Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D. Lgs 152/2006.

Parametro	Perizia giurata (mg/Nm^3) 11% O_2	D. Lgs 152/2006 (mg/Nm^3) 11% O_2
NOx-NO_2	< 300	500
SOx-SO_2	< 150	200
Polveri totali	< 10	100
CO	< 300	350
Carbonio Organico Totale (COT)	< 30	-

Dal confronto risulta evidente che i valori di concentrazione degli inquinanti previsti soddisfano ampiamente i limiti indicati dal D.Lgs 152/2006 per la relativa categoria di impianti (potenza termica immessa compresa tra 150 kWt e 3 MWt) risultando inferiori anche ai limiti prescritti per la categoria di impianti successiva, con potenza termica immessa compresa tra 3 MWt e 6 MWt.

ALLEGATO A
ALLA DGR N. _____ del _____

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 OTTOBRE 2016
O.D.G. N. 2

PARERE N. 4007

ELENCO ELABORATI

OGGETTO: Ditta AL BOSCO ECO 1 S.r.l.
Autorizzazione alle emissioni di impianto alimentato a biomasse legnose da 200 kWe in via Bosco, 21 – Cervarese Santa Croce (PD)
D.Lgs 152/2006 – L.R. 11/2001

1. Domanda di autorizzazione alle emissioni ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 di un impianto di cogenerazione a biomassa legnosa, da realizzarsi·da realizzarsi in Via Bosco, 21 in Comune di Cervarese Santa Croce (PD) (prot. 435564 – 26.10.2015)
2. E01 – Relazione tecnica (sostitutiva) (prot. 31474 – 27.01.2016)
3. E02 – Piante e sezioni di dettaglio (prot. 435564 – 26.10.2015)
4. E03 – Pianta con l'individuazione del punto di emissione e le altezze degli edifici più prossimi (prot. 435564 – 26.10.2015)
5. E04 – Schema unifilare elettrico e schema a blocchi impianto (prot. 435564 – 26.10.2015)
6. Perizia giurata sulla qualità e quantità delle emissioni inquinanti (prot. 435564 – 26.10.2015)
7. Relazione previsionale di impatto acustico (prot. 460303 – 02.11.2015)
8. Integrazione alla relazione previsionale di impatto acustico (prot. 31474 – 27.01.2016)
9. Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza e relazione (sostitutiva) (prot. 31474 – 27.01.2016)
10. Contratto di compravendita terreni (prot. 344226 – 26.08.2015)
11. Nota di trascrizione atto di compravendita terreni (prot. 435564 – 26.10.2015)
12. Integrazioni volontarie a seguito CTRA 23/06/16 (prot. 379170 – 05.10.2016)

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del _____

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 OTTOBRE 2016
O.D.G. N. 2

PARERE N. 4007

VOTO E PRESCRIZIONI

OGGETTO: Ditta AL BOSCO ECO 1 S.r.l.
Autorizzazione alle emissioni di impianto alimentato a biomasse legnose da 200 kWe in via Bosco, 21 – Cervarese Santa Croce (PD)
D.Lgs 152/2006 – L.R. 11/2001

La Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente

- Considerato quanto esposto;
- Richiamata la normativa vigente in materia;
- Visto il progetto presentato e la relazione istruttoria che si intende qui richiamata;
- Previa ampia discussione per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa;

alla maggioranza dei presenti

ESPRIME PARERE

favorevole in merito alla richiesta di autorizzazione alle emissioni della Ditta AL BOSCO ECO1 S.r.l. presso il proprio stabilimento in Via Bosco 21, in Cervarese Santa Croce (PD) dell'impianto di cogenerazione alimentato a biomasse da circa 200 kWe come descritto in premessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Il combustibile utilizzato abbia le caratteristiche della biomassa combustibile conformemente a quanto riportato alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte Quinta del D. Lgs 152/2006 e secondo quanto riportato nella seguente tabella desunta dalla documentazione di progetto:

Caratteristiche del cippato	
Tipologia	Abete / pino / pioppo / faggio
Provenienza	Veneto e Trentino Alto Adige
Pezzatura	G 100 – G30
Contenuto Idrico	< 30%
Potere calorifico medio	4,14 kWh/kg
Contenuto ceneri	< 1 %

2) In tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i seguenti valori limite di emissione per il gruppo cogenerativo:

inquinante	Concentrazione*	Flusso di massa in kg/h
NO_X espressi come NO_2	300 mg/Nm^3	1,8
SO_X espressi come SO_2	150 mg/Nm^3	0,9
Polveri Totali	10	0,06
CO	300	1,8
Carbonio Organico Totale (COT)	30	0,18

* i valori sono riferiti alla portata normalizzata degli effluenti gassosi secchi con tenore di Ossigeno dell' 11%

Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^ dell'Allegato I° alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del _____

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 OTTOBRE 2016
O.D.G. N. 2

PARERE N. 4007

3) Vengano eseguite le analisi dei fumi, secondo metodica analitica e data di rilevamento concordata con ARPAV, entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto. Le analisi dovranno avere cadenza semestrale per i primi due anni, successivamente potranno avere cadenza annuale. I rilevamenti dovranno essere conclusi entro lo stesso mese di ogni anno; le analisi dei fumi dovranno essere tenute a disposizione presso l'impianto, vengano altresì registrate le operazioni di manutenzione e o sostituzione del catalizzatore;
4) Le analisi sui fumi effettuate dopo la messa a regime dell'impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni alla Regione e al dipartimento dell'ARPAV competente per territorio;
5) Il camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma UNI EN 10169 e UNI EN 13284;
6) Qualora siano presenti liquidi di condensa, provenienti dagli scarichi posti alla base dei camini, gli stessi se non recuperati nel processo industriale, bensì scaricati, dovranno essere preventivamente autorizzati (Parte III^ D.Lgs. 152/06); diversamente dovranno essere smaltiti come rifiuti (Parte IV^ D.Lgs. 152/06);
7) I serbatoi dei liquidi di servizio, quali olio fresco ed esausto, aventi capacità complessiva superiore a 300 litri, se collocati presso lo stabilimento, dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 95/92, D.M. 392/96, D.Lgs. 152/06);
8) L'impianto deve essere predisposto per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni;
9) La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata all'U.O. Tutela dell'Atmosfera della Regione Veneto e all'A.R.P.A. competente per territorio con un anticipo di almeno quindici giorni;
10) Il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in giorni 30;
11) Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; la ditta dovrà predisporre ed inviare al Comune, entro un mese dalla messa a regime, una valutazione di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità d'impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione);
12) I rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione dell'impianto vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente al momento della stessa;
13) Ogni modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente;
14) L'impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell'ottimizzazione degli usi finali dell'energia.

IL DIRETTORE
Dott. Alessandro Benassi

8 di 8

(Codice interno: 332347)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1713 del 26 ottobre 2016

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un impianto di produzione di energia elettrica da 200 kW, alimentato a biomasse legnose da realizzarsi in comune di Cervarese Santa Croce (PD), via Bosco, 21. Ditta "AL BOSCO ECO 2 S.r.l.". D.Lgs 152/2006 - L.R. 11/2001.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un impianto di produzione di energia elettrica da 200 kW, alimentato a biomasse legnose. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. reg. n. 344220 del 26/08/2015 presentata dalla ditta "AL BOSCO ECO 2 S.r.l.".

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

La ditta "AL BOSCO ECO 2 S.r.l.", con sede legale e stabilimento in Via Bosco, 21 nel comune di Cervarese Santa Croce (PD), ha presentato istanza alla Regione del Veneto per il rilascio, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, dell'autorizzazione alle emissioni per un impianto di cogenerazione con produzione di circa 200 kWe alimentato da fonte rinnovabile del tipo biomassa legnosa di origine agroforestale. La richiesta, completa dei relativi allegati, è stata assunta al protocollo regionale n. 344220 in data 26/08/2015.

Per detto impianto, la ditta attualmente ha in corso, ai sensi del D.Lgs 28/2011, presso il Comune di Cervarese Santa Croce una richiesta di Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.). A seguito di una variazione progettuale che ha elevato la potenza termica immessa al di sopra di 1 MWt, la proponente ha ritenuto di acquisire unicamente la necessaria autorizzazione alle emissioni presso la Regione per farla confluire nel procedimento attivato presso il Comune.

Detto cogeneratore verrà realizzato in un'area di proprietà della società classificata area agricola e censita al catasto terreni del comune di Cervarese S. Croce Foglio 6 particelle 221, 218. L'energia elettrica prodotta sarà ceduta alla rete mentre l'energia termica sarà immessa in due reti di teleriscaldamento (in corso di attuazione) a servizio delle utenze già presenti in loco nonché ad attività sportive - ricreative di prossima realizzazione.

Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che è di competenza regionale il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW.

Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D. Lgs 152/2006 per le quali la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11.07.2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione, prevedendo che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 1192 del 05.05.2009, il parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (C.T.R.A. nel seguito) sull'argomento, viene riportato quale posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi dal rappresentante regionale che opera all'interno della stessa.

In accordo con quanto sopra espresso, in data 16 ottobre 2015 si è tenuto, presso gli uffici regionali di Rio Tre Ponti, Dorsoduro 3494, in Venezia, un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi al quale, convocate dagli uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del comune di Cervarese Santa Croce, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali del Settore Tutela Atmosfera. In detta circostanza alla ditta che ha illustrato l'iniziativa sono state richieste integrazioni documentali necessarie per il prosieguo dell'iter procedurale.

Il progetto completo delle integrazioni documentali presentate al protocollo regionale nn. 435546 del 26/10/2015, 435542 del 26/10/2015 e 460292 del 02/11/2015. è stato quindi esaminato dalla C.T.R.A., di cui all'art. 11 della L.R. 33/1985, nella seduta del 17.12.2015, a conclusione della quale è stato approvato il rinvio dell'argomento al fine di acquisire integrazioni documentali relativamente ai seguenti aspetti:

- individuazione di specifiche misure per il contenimento delle emissioni acustiche;

- precisazione delle distanze effettive dai SIC/ZPS più prossimi e corretta individuazione della causa di esclusione per la Valutazione di Incidenza;
- chiarimenti circa l'utilizzo dell'energia termica cogenerata;
- valutazione sull'approvvigionamento diretto o indiretto del combustibile e sue implicazioni circa la viabilità.

Successivamente, la ditta in data 27.01.2016 ha trasmesso al protocollo regionale n. 31486 le integrazioni richieste e quindi il progetto è stato riproposto in data 23/06/2016 all'esame della C.T.R.A., nominata con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 67 del 15/06/16.

Nell'occasione la Commissione ha votato a maggioranza dei presenti un ulteriore rinvio del progetto in esame per approfondire i seguenti aspetti:

- valutazione dell'impatto causato dal trasporto della biomassa per alimentare l'impianto, sia nei confronti del traffico esistente che verso i vicini siti della rete Natura 2000;
- valutazione delle emissioni in atmosfera con riguardo anche alle polveri ultrafini (PM 2,5) ed incidenza delle ricadute sul territorio.

A seguito della presentazione delle integrazioni documentali intervenute in data 05.10.2016 al protocollo regionale n. 379166, il progetto è stato quindi esaminato dalla C.T.R.A., di cui all'art. 11 della L.R. 33/1985, la quale nella seduta dell'11.10.2016 con parere n. 4006 si è espressa favorevolmente con prescrizioni; tale parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di **Allegato A**.

In data 17 ottobre 2016 si è svolta, presso gli uffici regionali di Rio Tre Ponti, Dorsoduro 3494, in Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale convocate dagli uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del comune Cervarese Santa Croce, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali della U.O. Tutela dell'Atmosfera.

Il responsabile del procedimento preliminarmente alla valutazione della proposta ha reso noto quanto espresso dall' ARPAV - Dipartimento provinciale di Padova, la quale con nota prot. n. 97947 del14.10.2016 ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla conferenza per impegni precedentemente assunti e contestualmente ha confermato il parere espresso in sede di Commissione Tecnica Regionale Ambiente dell'11.10.2016.

La conferenza, a conclusione della seduta, sulla scorta del progetto e della documentazione presentata dalla ditta, tenuto conto dei pareri favorevoli degli Enti coinvolti, ha approvato il progetto per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 per l'impianto proposto, con le prescrizioni riportate nel summenzionato parere della C.T.R.A. n. 4006 dell'11.10.2016, di cui all'**allegato A**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTAla Legge n. 241 del 08.06.1990 e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;

VISTAla Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004;

VISTAla Deliberazione della Giunta regionale n. 1192 del 05.05.2009;

VISTOl'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di rilasciare, ai sensi dell'art. 269 del DLgs 152/2006, alla ditta "AL BOSCO ECO 2 S.r.l.", con sede legale e stabilimento in Via Bosco, 21 nel comune di Cervarese Santa Croce (PD), l'autorizzazione alle emissioni dell'impianto di cogenerazione alimentato a fonte rinnovabile del tipo biomasse legnose della potenza elettrica pari a 200 kW, da realizzarsi in comune di Cervarese Santa Croce nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere della C.T.R.A. n. 4006/2016 di cui all'**allegato A** al presente atto, dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento citati in premessa e delle determinazioni della conferenza di servizi del 17.10.2016.

4. di prescrivere alla ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - **Direzione Ricerca Innovazione ed Energia,** entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1820/2013, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;

5. di incaricare la Direzione Ambiente - U.O. Tutela dell'Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e di trasmetterne copia alla "AL BOSCO ECO 2 S.r.l.", al comune di Cervarese Santa Croce (PD), alla Provincia di Padova, al Dipartimento ARPAV di Padova, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

ALLEGATO A
ALLA DGR N. ____ del ____

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

17 OTT. 2016
IL DIRETTORE
Dott. Alessandro Benassi

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 OTTOBRE 2016
O.D.G. N. 1

PARERE N. 4006

OGGETTO: Ditta AL BOSCO ECO 2 S.r.l.
Autorizzazione alle emissioni di impianto alimentato a biomasse legnose da 200 kWe in via Bosco, 21 – Cervarese Santa Croce (PD)
D.Lgs 152/2006 – L.R. 11/2001

PREMESSE:

La ditta AL BOSCO ECO 2 S.r.l., con sede legale e stabilimento in Via Bosco, 21 nel comune di Cervarese Santa Croce (PD), ha presentato istanza alla Regione del Veneto per il rilascio, ai sensi del D. Lgs 152/2006, dell'autorizzazione di cui all'oggetto. La richiesta, completa di allegati, è stata assunta al protocollo del Settore Tutela Atmosfera con n. 344220 in data 26/08/2015.

La legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW, è di competenza regionale.

Per il rilascio dell'autorizzazione è previsto, ai sensi del D.Lgs 152/2006, la partecipazione delle altre amministrazioni interessate, secondo la procedura della conferenza di servizi.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2166 del 11/07/2006, recante "Primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 ....." la discussione in Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente costituisce una fase dell'iter amministrativo, limitata all'espressione del parere dell'Amministrazione Regionale sugli aspetti legati alle emissioni in atmosfera e alla produzione di energia elettrica e come tale sarà riportato dal rappresentante regionale all'interno della Conferenza di Servizi che si concluderà solamente una volta raccolti tutti i pareri degli Enti interessati.

In accordo con quanto sopra detto, è stato convocato dagli uffici regionali in data 2 ottobre 2015 un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi, al quale sono state invitate la Provincia, il Comune, il dipartimento provinciale dell'ARPAV e la Ditta.

Nell'occasione la Ditta ha reso noto di aver presentato presso il Comune una richiesta di PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) per l'impianto in discussione e la medesima istanza per un impianto analogo è stata proposta dalla ditta "Al Bosco Eco 1 S.r.l." di Cervarese Santa Croce (PD).
Dette procedure risultano tuttora in itinere e a seguito di una variazione progettuale che ha elevato la potenza termica immessa al di sopra di 1 MWt per i rispettivi impianti, le ditte hanno ritenuto di acquisire unicamente la necessaria autorizzazione alle emissioni presso la Regione per farla confluire nel procedimento attivato presso il Comune.
Durante l'incontro alla Ditta, che ha illustrato l'intervento, sono stati chiesti dei chiarimenti e alcune integrazioni relativamente alla relazione descrittiva, le ore di funzionamento previste, i punti di emissione e le altezze degli edifici circostanti, il bilancio termico, la movimentazione dei mezzi necessari al trasporto della biomassa, delle precisazioni sull'origine del combustibile utilizzato, una perizia giurata sulle emissioni previste, sul titolo di proprietà dell'area, la valutazione di incidenza e la relazione previsionale di impatto acustico, nonché in generale circa la validazione (firma digitale) degli allegati all'istanza.

La ditta ha dunque trasmesso l'intero progetto, integrato come richiesto, con tre distinti invii a mezzo pec assunte al protocollo regionale rispettivamente con nn. 435546 del 26/10/2015, 435542 del 26/10/2015 e 460292 del 02/11/2015.

A seguito della presentazione del progetto in Commissione Tecnica Regionale in data 17/12/2015, per l'acquisizione del parere necessario ai fini del procedimento autorizzativo, la CTRA ha votato il rinvio

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 OTTOBRE 2016
O.D.G. N. 1

PARERE N. 4006

dell'argomento al fine di acquisire integrazioni alla documentazione agli atti relativamente ai seguenti aspetti:

- individuazione di specifiche misure per il contenimento delle emissioni acustiche;
- precisazione delle distanze effettive dai SIC/ZPS più prossimi e corretta individuazione della causa di esclusione per la Valutazione di Incidenza;
- chiarimenti circa l'utilizzo dell'energia termica cogenerata;
- valutazione sull'approvvigionamento diretto o indiretto del combustibile e sue implicazioni circa la viabilità

La ditta ha trasmesso le integrazioni richieste a mezzo pec assunta al protocollo regionale con n. 31486 del 27/01/2016.

Il progetto è stato riproposto in data 23/06/2016 all'esame della CTRA, ricostituitasi in seguito alla nomina avvenuta con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 67 del 15/06/16.

Nell'occasione la Commissione ha votato a maggioranza dei presenti un ulteriore rinvio del progetto in esame per approfondire i seguenti aspetti:

- valutazione dell'impatto causato dal trasporto della biomassa per alimentare l'impianto, sia nei confronti del traffico esistente che verso i vicini siti della rete Natura 2000;
- valutazione delle emissioni in atmosfera con riguardo anche alle polveri ultrafini (PM 2,5) ed incidenza delle ricadute sul territorio.

La ditta, presa visione del verbale della seduta, ha presentato volontarie integrazioni con nota assunta al protocollo regionale con n. 379166 del 05/10/2016.

In tale nota i progettisti, rimandando alla documentazione già fornita, affermano come gli effetti dell'impatto causato dal transito di autoveicoli per il trasporto delle biomasse sia da ritenersi non significativo per gli aspetti ambientali, stimando un incremento del traffico annuo dello 0,03%, valore ritenuto trascurabile.

Circa la richiesta di valutazione delle ricadute delle emissioni, nel documento viene affermato come per tipologia e taglia l'impianto sia escluso da procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o di verifica di assoggettabilità a VIA, anche considerando la somma delle emissioni dei due distinti impianti.

Viene ribadito il rispetto, con ampio margine, dei limiti di emissione (tra cui le polveri) prescritti dalla normativa di settore per impianti della tipologia in questione e vengono richiamati gli accorgimenti adottati per l'abbattimento degli inquinanti, ritenuti efficaci sia rispetto al PM10 che al PM 2,5.

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

La ditta proponente intende realizzare un impianto alimentato a biomassa legnosa di origine agro-forestale, per la produzione di energia elettrica da cedere alla rete ed energia termica da immettere in due realizzande reti di teleriscaldamento che serviranno utenze già presenti in loco (abitazioni, agriturismo, ristorante) ed altre attività sportive-ricreative, quali piscina, residence, e campi da calcetto di prossima realizzazione.

L'impianto verrà realizzato presso l'azienda AL BOSCO ECO 2 sito in via Bosco n. 21 nel comune di Cervarese Santa Croce, in corrispondenza degli spazi non occupati dell'azienda agricola "Al Bosco", la quale, oltre alle generiche attività agricole, è anche occupata nella gestione di un'importante e consolidata struttura ricettiva agrituristica, con ampio servizio di ristorazione.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. ..... del

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 OTTOBRE 2016
O.D.G. N. 1

PARERE N. 4006

L'azienda agricola occupa una rilevante superficie sul quadrante nord-ovest della frazione di Fossona. L'area è censita al Catasto Terreni al foglio n. 6 Mappale n. 65 del comune di Cervarese Santa Croce. L'azienda agricola si articola in diversi ambienti, alcuni dedicati all'agricoltura, alcuni dedicati all'allevamento di bestiame, altri infine dedicati all'attività turistico-ricettiva.

L'edificio principale, occupato da ristorante, cucine, bed and breakfast, è affiancato sul lato Nord-Est da una costruzione destinata a ricovero attrezzi, mentre sul lato Nord-Ovest dallo stabile occupato dalla Centrale termica. Le pertinenze esterne dell'edificio sono ricche di spazi a verde, parzialmente occupati con stalli per autoveicoli nel numero di 270 posti-auto.

L'impianto occuperà la porzione di un edificio del tipo a struttura in calcestruzzo prefabbricata, con copertura a falde inclinate, che sorgerà in un'area posta nelle immediate vicinanze del ricovero attrezzi.

L'edificio, con dimensioni in pianta pari a circa 35 x 15 m, ospiterà anche un impianto di essiccazione cippato della Società Agricola Al Bosco di Ciniltani C. e L. , e un altro impianto di cogenerazione con caratteristiche analoghe, di proprietà della società Al Bosco ECO 1 S.r.l.

Urbanisticamente la zona è identificata dal Piano regolatore generale come Area per attrezzature di interesse comune Zona Territoriale Omogenea F3/AV – Agricolo-Venatoria. Le aree immediatamente oltre la fascia individuata come Zona Territoriale Omogenea F3, sono classificate come Zone Territoriali Omogenee E 2-1, Agricole di primaria importanza.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto prevede l'utilizzo di una caldaia a biomassa di origine agroforestale, di potenza nominale resa all'acqua pari a 1.700 kW e massima non continuativa al focolare pari a 2.000 kW.

Questa surriscalda il fluido vettore, costituito da normale acqua surriscaldata, fino a 160° con una pressione di circa 8 bar.

La caldaia, completa di sistema di caricamento biomassa in automatico, al fine di stabilizzare la potenza termica prodotta, è dotata sull'uscita fumi di un sistema a multiciclone in grado di fare un primo abbattimento delle polveri e poi di un filtro a maniche per una filtrazione ottimale.

Prima del filtro a maniche sarà installato un ulteriore scambiatore per recuperare energia dai fumi di scarico, l'acqua in uscita dallo scambiatore sarà quindi inviata al circuito di teleriscaldamento.

Dopo una stabilizzazione su un primo accumulo, con la funzione anche di vaso di espansione, l'acqua viene inviata ad una coppia di turbogeneratori tipo ORC (Organic Rankine Cicle), da 100 kW elettrici ciascuno.

L'acqua in uscita dal primario degli ORC, con temperatura di circa 140°C, viene rinviata prima all'accumulo e poi nuovamente alla caldaia.

L'acqua surriscaldata fa evaporare il fluido organico adottato, del tipo a bassa temperatura di evaporazione, in modo tale da far funzionare la turbina a pieno regime anche con temperature primarie a basse (160°C).

La condensazione del fluido organico, a circuito chiuso, viene fatta con dell'acqua mediante il circuito secondario, con una temperatura di uscita dall'ORC di 36°C.

Tale acqua viene inviata prima al circuito di teleriscaldamento e poi al circuito di torre per l'ulteriore raffreddamento.

Il combustibile utilizzato, che verrà preferibilmente fornito dal contiguo impianto di essiccazione, sarà costituito da biomasse legnose di origine agroforestale, sottoforma di cippato G100 – G30, conforme alle indicazioni dell'allegato X della parte V del D.Lgs 152/2006, con caratteristiche esposte nella sottostante tabella:

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del _____

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 OTTOBRE 2016
O.D.G. N. 1

PARERE N. 4006

Caratteristiche del cippato	
Tipologia	Abete / pino / pioppo / faggio
Provenienza	Veneto e Trentino Alto Adige
Pezzatura	G 100 – G30
Contenuto Idrico	< 30%
Potere calorifico medio	4,14 kWh/kg
Contenuto ceneri	< 1 %

L'impianto funzionerà in continuo, per circa 8.000 ore/anno e come precedentemente accennato, l'energia elettrica, al netto degli autoconsumi, verrà ceduta interamente alla rete di distribuzione, mentre l'energia termica recuperabile verrà immessa in due reti di teleriscaldamento, una a bassa portata ma ad alta temperatura, operante con un delta termico di 80/65°C ed isolata da scambiatori a piastre, l'altra ad alta portata ma a bassa temperatura, operante con un delta termico di 36/26°C ed isolata da scambiatori solo dove necessario (ad esempio per la piscina).

I carichi termici attuali sono alimentati da caldaie a gasolio e vengono quantificati in complessivi 318 kWt, mentre le possibili utenze future vengono stimate in 920 kWt, l'eventuale installazione di un sistema di assorbimento per generare acqua refrigerata potrà inoltre utilizzare ulteriori 193 kWt per il raffrescamento di utenze che attualmente si avvalgono di gruppi chiller elettrici.

Il combustibile necessario per l'alimentazione dell'impianto è pari a circa 500 kg/h e sarà fornito in parte dall'annessa azienda agricola ed in parte a mezzo strada. Considerando la condizione peggiorativa, ovvero l'approvvigionamento solo stradale, vengono stimati 167 trasporti annui a mezzo autotreno o bilico con capacità di carico di 240 quintali, provenienti attraverso la rete stradale ed autostradale da tre potenziali bacini di approvvigionamento, rispetto ai quali l'impianto ha una posizione baricentrica: bacino forestale delle Alpi e dell'Altopiano, bacino Berico-Euganeo, bacino Sud (Emilia Romagna e Polesine).

EMISSIONI ACUSTICHE

Secondo quanto disposto dal Piano di Zonizzazione Acustica del comune di Cervarese S. Croce, l'area occupata dall'impianto in progetto, ricade in classe III^ con i seguenti valori limite:

- immissione 60 dB(A) per il periodo diurno e 55 dB(A) per il periodo notturno
- emissione 55 dB(A) per il periodo diurno e 45 dB(A) per il periodo notturno
- valore limite differenziale di immissione di 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) in quello notturno

Come ricettori, sono stati considerati gli edifici adibiti ad ambiente abitativo in un'area con raggio di 500 metri dall'impianto; tutti i 5 edifici individuati risultano ricadere nella stessa classe di zonizzazione acustica dell'impianto, uno di questi, in particolare, posto a Sud Ovest dell'impianto è parzialmente localizzato nel territorio del confinante comune di Rovolon (PD).

Dai rilievi effettuati e dai calcoli eseguiti, il tecnico competente in acustica ambientale estensore della relazione, considerate le nuove fonti emissive previste, comprese quelle introdotte dall'impianto gemello di altra proprietà, conclude dichiarando il pieno rispetto dei limiti di emissione ed immissione nel periodo diurno e notturno sia all'interno dei confini di stabilimento che verso i ricettori, rileva però dei superamenti verso 3 dei ricettori considerati (i più prossimi all'impianto, in direzione Nord Est) relativamente al limite differenziale notturno.

Nella relazione integrativa depositata agli atti, il tecnico competente in acustica ha individuato opportune soluzioni per il contenimento delle emissioni causate dalle nuove principali sorgenti introdotte con la

ALLEGATO A
ALLA DGR N. ____ del ____

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 OTTOBRE 2016
O.D.G. N. 1

PARERE N. 4006

realizzazione dell'impianto (ventilatori aria primaria, di ricircolo, torre evaporativa, filtri a maniche, O.R.C. e camino) tali da garantire il rispetto anche del limite differenziale notturno.

INCIDENZA AMBIENTALE

L'impianto di cogenerazione in progetto e le relative opere connesse sono esterni alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e da altre aree protette, l'area più prossima risulta essere il sito SIC/ZPS "Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco" cod. IT3260017 ad una distanza di circa 1,7 km in direzione Sud.

All'istanza è stata dunque allegata una dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza in quanto il progetto è riconducibile all'ipotesi di non necessità prevista dall'allegato A, paragrafo 2.2 della DGR 2299 del 9/12/14 per gli interventi per i quali "non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

EMISSIONI IN ATMOSFERA

I gas combusti provenienti dalla caldaia subiscono un primo trattamento di depolverizzazione per mezzo di un sistema decantatore incombusti a multi ciclone e, successivamente alla cessione di calore, operata attraverso uno scambiatore a fascio tubiero, vengono ulteriormente depolverati per mezzo di un filtro a maniche autopulenti.

Con la cessione di energia termica al sistema di recupero, la temperatura dei fumi passa da circa 240 °C a circa 150°C; i gas di scarico considerati secchi e con tenore di ossigeno al 11% per una portata di circa 6.000 Nm^3/h, saranno dunque emessi in atmosfera tramite un camino con altezza complessiva di circa 12 metri sul piano campagna e diametro interno di 600 mm.

Nella seguente tabella sono riportati, in termini di concentrazione media giornaliera, i valori massimi previsti in emissione degli inquinanti, tratti dalla perizia giurata datata 26/10/2015 e riferiti ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi del 11 %, e i valori indicati per questo tipo di impianti riportati nella Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D. Lgs 152/2006.

Parametro	Perizia giurata (mg/Nm^3) 11% O_2	D. Lgs 152/2006 (mg/Nm^3) 11% O_2
NOx-NO_2	< 300	500
SOx-SO_2	< 150	200
Polveri totali	< 10	100
CO	< 300	350
Carbonio Organico Totale (COT)	< 30	-

Dal confronto risulta evidente che i valori di concentrazione degli inquinanti previsti soddisfano ampiamente i limiti indicati dal D.Lgs 152/2006 per la relativa categoria di impianti (potenza termica immessa compresa tra 150 kWt e 3 MWt) risultando inferiori anche ai limiti prescritti per la categoria di impianti successiva, con potenza termica immessa compresa tra 3 MWt e 6 MWt.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. del

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 OTTOBRE 2016
O.D.G. N. 1

PARERE N. 4006

ELENCO ELABORATI

OGGETTO: Ditta AL BOSCO ECO 2 S.r.l.
Autorizzazione alle emissioni di impianto alimentato a biomasse legnose da 200 kWe in via Bosco, 21 – Cervarese Santa Croce (PD)
D.Lgs 152/2006 – L.R. 11/2001

1. Domanda di autorizzazione alle emissioni ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 di un impianto di cogenerazione a biomassa legnosa, da realizzarsi·da realizzarsi in Via Bosco, 21 in Comune di Cervarese Santa Croce (PD) (prot. 344220 – 26.08.2015)
2. E01 – Relazione tecnica (sostitutiva) (prot. 31486 – 27.01.2016)
3. E02 – Piante e sezioni di dettaglio (prot. 435542 – 26.10.2015)
4. E03 – Pianta con l'individuazione del punto di emissione e le altezze degli edifici più prossimi (prot. 435542 – 26.10.2015)
5. E04 – Schema unifilare elettrico e schema a blocchi impianto (prot. 435542 – 26.10.2015)
6. Perizia giurata sulla qualità e quantità delle emissioni inquinanti (prot. 435542 – 26.10.2015)
7. Relazione previsionale di impatto acustico (prot. 460292 – 02.11.2015)
8. Integrazione alla relazione previsionale di impatto acustico (prot. 31486 – 27.01.2016)
9. Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza e relazione (sostitutiva) (prot. 31486 – 27.01.2016)
10. Contratto di compravendita terreni (prot. 344220 – 26.08.2015)
11. Nota di trascrizione atto di compravendita terreni (prot. 435542 – 26.10.2015)
12. Integrazioni volontarie a seguito CTRA 23/06/16 (prot. 379166 – 05.10.2016)

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del _____

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 OTTOBRE 2016
O.D.G. N. 1

PARERE N. 4006

VOTO E PRESCRIZIONI

OGGETTO: Ditta AL BOSCO ECO 2 S.r.l.
Autorizzazione alle emissioni di impianto alimentato a biomasse legnose da 200 kWe in via Bosco, 21 – Cervarese Santa Croce (PD)
D.Lgs 152/2006 – L.R. 11/2001

La Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente

- Considerato quanto esposto;
- Richiamata la normativa vigente in materia;
- Visto il progetto presentato e la relazione istruttoria che si intende qui richiamata;
- Previa ampia discussione per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa;

alla maggioranza dei presenti

ESPRIME PARERE

favorevole in merito alla richiesta di autorizzazione alle emissioni della Ditta AL BOSCO ECO2 S.r.l. presso il proprio stabilimento in Via Bosco 21, in Cervarese Santa Croce (PD) dell'impianto di cogenerazione alimentato a biomasse da circa 200 kWe come descritto in premessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Il combustibile utilizzato abbia le caratteristiche della biomassa combustibile conformemente a quanto riportato alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte Quinta del D. Lgs 152/2006 e secondo quanto riportato nella seguente tabella desunta dalla documentazione di progetto:

Caratteristiche del cippato	
Tipologia	Abete / pino / pioppo / faggio
Provenienza	Veneto e Trentino Alto Adige
Pezzatura	G 100 – G30
Contenuto Idrico	< 30%
Potere calorifico medio	4,14 kWh/kg
Contenuto ceneri	< 1 %

2) In tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i seguenti valori limite di emissione per il gruppo cogenerativo:

inquinante	Concentrazione*	Flusso di massa in kg/h
NO_x espressi come NO_2	300 mg/Nm^3	1,8
SO_x espressi come SO_2	150 mg/Nm^3	0,9
Polveri Totali	10	0,06
CO	300	1,8
Carbonio Organico Totale (COT)	30	0,18

* i valori sono riferiti alla portata normalizzata degli effluenti gassosi secchi con tenore di Ossigeno dell' 11%

Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^ dell'Allegato I° alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 11 OTTOBRE 2016
O.D.G. N. 1

PARERE N. 4006

3) Vengano eseguite le analisi dei fumi, secondo metodica analitica e data di rilevamento concordata con ARPAV, entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto. Le analisi dovranno avere cadenza semestrale per i primi due anni, successivamente potranno avere cadenza annuale. I rilevamenti dovranno essere conclusi entro lo stesso mese di ogni anno; le analisi dei fumi dovranno essere tenute a disposizione presso l'impianto, vengano altresì registrate le operazioni di manutenzione e o sostituzione del catalizzatore;
4) Le analisi sui fumi effettuate dopo la messa a regime dell'impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni alla Regione e al dipartimento dell'ARPAV competente per territorio;
5) Il camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma UNI EN 10169 e UNI EN 13284;
6) Qualora siano presenti liquidi di condensa, provenienti dagli scarichi posti alla base dei camini, gli stessi se non recuperati nel processo industriale, bensì scaricati, dovranno essere preventivamente autorizzati (Parte III^ D.Lgs. 152/06); diversamente dovranno essere smaltiti come rifiuti (Parte IV^ D.Lgs. 152/06);
7) I serbatoi dei liquidi di servizio, quali olio fresco ed esausto, aventi capacità complessiva superiore a 300 litri, se collocati presso lo stabilimento, dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 95/92, D.M. 392/96, D.Lgs. 152/06);
8) L'impianto deve essere predisposto per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni;
9) La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata all'U.O. Tutela dell'Atmosfera della Regione Veneto e all'A.R.P.A. competente per territorio con un anticipo di almeno quindici giorni;
10) Il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in giorni 30;
11) Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; la ditta dovrà predisporre ed inviare al Comune, entro un mese dalla messa a regime, una valutazione di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità d'impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione);
12) I rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione dell'impianto vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente al momento della stessa;
13) Ogni modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente;
14) L'impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell'ottimizzazione degli usi finali dell'energia.

IL DIRETTORE
Dott. Alessandro Benassi

8 di 8

(Codice interno: 332405)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1714 del 26 ottobre 2016

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.lgs. 387/2003 di competenza regionale. Modifiche alle DGR n. 2204/2008 e n. 1628/2015.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
E' emersa la necessità di un aggiornamento delle procedure definite dai suddetti provvedimenti regionali, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 e della L.R. 18 febbraio 2016, n. 4.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) è espressione dell'impegno internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 (ratificato con legge 1 giugno 2002, n. 120), per la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2204 del 08 agosto 2008 sono state impartite le "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", successivamente puntualizzate o modificate, da ultimo con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1628 del 19 novembre 2015.

A seguito di tali provvedimenti allo stato attuale la struttura responsabile del procedimento procede con la conferenza di servizi, espletata la quale il provvedimento autorizzativo viene assunto con deliberazione della Giunta Regionale.

Recentemente è stata approvata la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che modifica il procedimento VIA, introducendo, a valle del parere del Comitato tecnico regionale per la VIA, l'indizione di una Conferenza di servizi ai fini del rilascio del relativoprovvedimento da parte del dirigente responsabile della struttura regionale competente.

E' altresì previsto dalla L.R. 4/2016, che nel caso in cui l'autorità competente per la VIA coincida con l'amministrazione competente all'approvazione o all'autorizzazione del progetto ovvero con quella competente al rilascio dell'AIA, il proponente può chiedere, contestualmente alla presentazione dell'istanza di VIA, l'autorizzazione o l'approvazione del progetto o il rilascio dell'AIA ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Decreto legislativo, e che in tal caso le conferenze di servizi sono integrate dalle amministrazioni e dai soggetti competenti.

Inoltre il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, di modifica della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

In attesa di aggiornare, alla luce di queste due richiamate recenti normative oltre che del RD 1775/33, il complesso e articolato procedimento di autorizzazione unica degli impianti di produzione di energia idroelettrica, si ritiene utile, al fine della semplificazione e velocizzazione dell'iter amministrativo, prevedere sin d'ora che il provvedimento finale, di autorizzazione o di diniego, sia assunto dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 08 agosto 2008, n. 2204 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2015, n. 1628, "Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del RD 1775/1933 e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.lgs. n. 387/2003. Nuove disposizioni procedurali";

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di disporre che, a partire dalla data del presente provvedimento, nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.lgs. 387/2003 di competenza regionale, anche con riferimento a quelli attualmente in corso, il provvedimento finale, di autorizzazione o di diniego, sia assunto con atto del dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia;

2. di trasmettere la presente deliberazione alle Direzioni afferenti all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel BUR.

(Codice interno: 332628)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1717 del 26 ottobre 2016

Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità degli articoli 1,2,3,4 della legge 12 agosto 2016 n. 164 (Pubblicata nella G.U. del 29 agosto 2016 n. 201) avente ad oggetto "Modifiche della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio di bilanci delle regioni e degli enti locali".
[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'impugnazione da parte della Regione del Veneto di alcune disposizioni di legge dello Stato lesive di competenze regionali costituzionalmente garantite.

Il Presidente dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

L'art. 1 della legge 12 agosto 2016 n. 164, ha modificato l'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*". In particolare, il comma 1, lett. e) ha sostituito il comma 4 dell'art. 9, della menzionata legge 24 dicembre 2012, n. 243, il quale statuisce che: *"Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti princìpi:*

a) proporzionalità fra premi e sanzioni;

b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;

c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi".

Tale disposizione, nell'attribuire alla legge dello Stato la potestà di prevedere premi e sanzioni da applicare alle Regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 9 della 24 dicembre 2012, n. 243, disciplinanti l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali, appare lesiva degli artt. 5 e 114 Cost. e mediatamente degli artt. 117, 118, 119 e 120 Cost.

Essa, infatti, contraddice l'architettura istituzionale disegnata dagli artt. 5 e 114 Cost. e introduce un sistema "punitivo" lesivo delle autonomie legislativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni, idoneo peraltro a pregiudicare e discriminare irragionevolmente i cittadini in ragione della loro residenza in un ambito territoriale. Nonché l'attuale regime delle competenze regionali come definito dagli art. 117,118,119 e 120 Cost.

L'art. 2 della legge 12 agosto 2016 n. 164, ha modificato l'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante *"Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*". In particolare esso ha sostituito i commi 3 e 4 del menzionato art. 10, i quali, statuiscono che "*Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 (ossia per finanziare spese di investimento) e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.*

Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali."

A tali disposizioni segue il novellato comma 5, a norma del quale: "*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato".*

Il previgente comma quinto ha già formato oggetto di una declaratoria di illegittimità costituzionale (decisione n.88/2014) nella parte in cui non prevedeva la parola "tecnica" dopo le parole "criteri e modalità di attuazione". Ciò in quanto l'attribuzione di una potestà di natura discrezionale e non meramente tecnica è stata considerata violativa dell'art. 117, comma 6 della Cost. nonché dell'art. 5, comma 2, lett. b) della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, a mente del quale è riservata alla legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione la disciplina della *"facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione".*

Le disposizioni introdotte dall'art. 2 della legge 12 agosto 2016 n. 164 presentano i medesimi profili di illegittimità costituzionale sopra menzionati. Il che impone l'impugnazione delle stesse per violazione delle disposizioni ricordate.

L'art. 3 della legge 12 agosto 2016 n. 164 ha riscritto integralmente l'art. 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. In particolare, quest'ultimo si struttura ora in un solo comma, a norma del quale: "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge".*

Tale disposizione non prevede alcuna forma di partecipazione da parte delle autonomie territoriali nella definizione delle modalità di concorrenza da parte dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, il che si riverbera in una lesione del principio di leale collaborazione e pur anche in una violazione delle competenze regionali, legislativa, amministrativa e finanziaria e, dunque, degli artt. 117, 118 e 119 Cost.

Tale disposizione si pone inoltre in contrasto con l'art. 5, comma 1, lett. g) della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, in relazione all'art. 81 Cost., laddove elude il vincolo procedimentale e disciplinatorio posto dalla legge costituzionale, il che si riverbera sull'autonomia regionale alla luce della stretta prossimità tra il contenuto oggetto di "delega" e le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni.

L'art. 4 della legge 12 agosto 2016 n. 164 ha interamente novellato l'art. 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, rubricato *"Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico"*. Nello specifico è statuito che: "*Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge.*

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge."

A tale riguardo è stato rilevato dalla Corte costituzionale che: "*Se è innegabile che il concorso alla sostenibilità del debito nazionale è un aspetto fondamentale della riforma, è anche vero che esso ha una rilevante incidenza sull'autonomia finanziaria delle ricorrenti. S'impone, quindi, l'esigenza di «contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite» alle autonomie (sentenze n. 139 del 2012 e n. 165 del 2011; nello stesso senso, sentenza n. 27 del 2010): è quindi indispensabile garantire il loro pieno coinvolgimento".*

La disposizione in parola invece non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle regioni e delle autonomie locali, il che viola, in primo luogo, il principio di leale collaborazione, e al contempo, l'autonomia finanziaria e amministrativa regionale, alla luce della incidenza che le disposizioni in esame possono avere sul complessivo quadro gestorio, economico-finanziario e contabile regionale e locale.

Peraltro, sembra violato pur anche l'art. 5, comma 2, lett. c) della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, a norma del quale la legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione deve disciplinare "*le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni".* Violazione che irradia i suoi effetti sull'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni, come costituzionalmente garantita con conseguente violazione degli art. 117, 118 e 119 Cost.

Con la presente si autorizza il Presidente della Giunta regionale a promuovere ricorso in via principale avanti la Corte costituzionale, a difesa delle prerogative riconosciute dalla Costituzione alla Regione, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. e); 2; 3 e 4 della legge 12 agosto 2016 n. 164, recante "*Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali",* pubblicata nella Gazz. Uff. 29 agosto 2016, n. 201, S.O. per violazione degli articoli 5, 81, VI comma, 114, 117,

III, IV e VI comma, 118, 119 e 120 della Costituzione nonché dell'art. 5, comma 2, lett. b) della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, dell'art. 5, comma 1, lett. g) della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e dell'art. 5, comma 2, lett. c) della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, affidando il patrocinio, anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale e all'avv. Luigi Manzi del foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto:

- visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

- vista la L.R. n. 24 del 16.8.2001;

- visti l' art. 6 L.R. 1.9.1972 n. 12 e l'art.6 L.R. 10.12.1973 n. 27;

- vista la DGR n. 2472 del 23.12.2014;

delibera

1. di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale, per le motivazioni e secondo quanto esposto nelle premesse, a proporre ricorso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. e); 2; 3 e 4 della legge 12 agosto 2016 n. 164, recante "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali", pubblicata nella Gazz. Uff. 29 agosto 2016, n. 201, S.O. per violazione degli articoli 5, 81, VI comma, 114, 117, III, IV e VI comma, 118, 119 e 120 della Costituzione nonché dell'art. 5, comma 2, lett. b) della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, dell'art. 5, comma 1, lett. g) della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e dell'art. 5, comma 2, lett. c) della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

2. di affidare il patrocinio della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro all'avv. Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura Regionale e all'avv. Luigi Manzi del foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5;

3. di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall'art. 2230 del codice civile e dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento dell'Avvocato Coordinatore;

4. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione

(Codice interno: 332735)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1718 del 26 ottobre 2016

Proposta di elenco di territori da ammettere alle agevolazioni previste per le aree di crisi non complessa - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2016.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Si provvede all'approvazione della proposta di elenco di territori da ammettere alle agevolazioni previste per le aree di crisi non complessa da sottoporre al Ministero dello Sviluppo Economico. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2016.

Il Presidente riferisce quanto segue.

L'art. 27 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (Decreto Crescita 2012) convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012, ha riformato la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi, introducendo forme di intervento a sostegno delle cosiddette "aree di crisi complessa", la cui disciplina attuativa è stata già adottata con decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013.

Con il decreto ministeriale 9 giugno 2015 sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio di tutte le aree di crisi, sia quelle caratterizzate da crisi complessa, sia quelle interessate da situazioni di crisi industriale non complessa, ma comunque con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e dell'occupazione.

Con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 agosto 2015, n. 59282, sono state fornite ulteriori indicazioni e specificazioni relative alle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e di presentazione delle domande da parte delle imprese.

Infine con il decreto del Ministro dello Sviluppo 4 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2016, sono stati stabiliti i criteri per l'individuazione dei territori candidabili alle agevolazioni destinate alle aree di crisi industriale non complessa, ed i criteri e le modalità di selezione di tali territori. In particolare, si prevede che entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale, le Regioni propongano, tramite un provvedimento della Giunta, al MiSE un elenco di territori da ammettere alle agevolazioni, scelti tra quelli compresi nell'allegato 1 al decreto stesso. Successivamente, il MiSE pubblicherà l'elenco nazionale dei territori candidati alle agevolazioni destinate alle aree di crisi industriale non complessa e definirà i termini per la presentazione delle domande di agevolazione. Tale elenco nazionale ha validità biennale a partire dalla data di pubblicazione.

Le aree di crisi non complessa sonoquei territori in cui la recessione economica e la perdita occupazionale hanno determinato un impatto significativo sullo sviluppo, ma in forma meno grave e diffusa rispetto ai casi di crisi complessa, che sono invece di rilevanza nazionale.

La popolazione del Veneto al 31 dicembre 2014 era pari a 4.877.736 abitanti (dati Istat).

I territori eleggibili ad "aree di crisi industriale non complessa", indicati nell'Allegato 1 al decreto del Ministro dello Sviluppo 4 agosto 2016, corrispondono ai sei Sistemi Locali del Lavoro (SLL) di Monselice, Montagnana, Badia Polesine, Rovigo, Portogruaro e San Donà di Piave. In totale questi sei SLL, sempre al 31 dicembre 2014, avevano una popolazione pari a 440.055 abitanti, pari quindi al 9% circa della popolazione regionale. Il totale della popolazione candidabile è invece pari, secondo i criteri individuati dal MiSE (regioni con SLL eleggibili compresi in un numero tra sei e dieci), al 5% della popolazione regionale, cioè 243.887 abitanti.

Si è reso, pertanto, necessario operare una selezione dei territori candidabili nel rispetto delle regole indicate nel decreto ministeriale.

Per quanto riguarda i due SLL di Rovigo e Badia Polesine, storicamente individuati come aree meno sviluppate (all'interno del Veneto), sono state realizzate e concluse altre tipologie di intervento, quali ad esempio il Protocollo di intesa per il rilancio

produttivo e la reindustrializzazione della provincia di Rovigo (Area Polesine) del 4 maggio 2011, recepito con DGR n. 697/2011, il Protocollo di intesa tra il MiSE e la Regione del 21 marzo 2013, che prevedeva iniziative a sostegno dell'Area Polesine, approvato con DGR n. 375/2013. I-noltre, con la DGR n. 1813 del 3 ottobre 2013 sono state individuate le azioni di attuazione del Protocollo di intesa con il MiSE e sono stati stanziati 16.000.000,00 euro, con l'obiettivo di favorire iniziative pilota, di interesse nazionale sul territorio regionale, con particolare riferimento all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo delle start-up innovative.

Di contro, i due SLL di Monselice e Montagnana vanno necessariamente inclusi tra le aree di crisi industriale non complessa, per la rilevanza territoriale di alcune crisi industriali in essere su quei territori. In particolare, la crisi che ha colpito l'industria del cemento ed il suo indotto ha avuto ripercussioni pesanti sul piano occupazionale e sui territori. Nella Bassa Padovana esiste la maggiore concentrazione di cementerie in Italia, presenti dal oltre un secolo, e rappresentate da tre imprese storiche: Italcementi, Cementizillo e Cementeria di Monselice (Gruppo Zillo), i cui stabilimenti sono collocati in comuni che rientrano, tra l'altro, nel territorio del Parco regionale dei Colli Euganei. Il contesto della Bassa Padovana vede anche la presenza di altri importanti settori produttivi, quali il metalmeccanico ed il legno arredamento, entrambi colpiti duramente dalla crisi del settore edilizia. Su richiesta delle OO.SS. locali, è stato istituito presso la Regione un Tavolo regionale sulle cementerie, che ha predisposto un "Protocollo per l'individuazione di interventi per la tutela dell'occupazione dei lavoratori o ex lavoratori dei cementifici della Bassa Padovana", sottoscritto l'8 ottobre 2013 da tutte le Parti ed Istituzioni coinvolte. Successivamente le Parti sociali e le Istituzioni hanno richiesto alla Regione di costituire un Tavolo sulla Bassa padovana per affrontare globalmente le problematiche industriali ed occupazionali del territorio.Nel frattempo,il livello occupazionale che si voleva salvaguardare è notevolmente peggiorato a causa delle recenti cessazioni produttive degli stabilimenti di Italcementi e Cementizillo, ponendo anche la questione della riconversione degli impianti.

La popolazione complessiva dei due SLL è pari a 128.641 abitanti (Monselice 100.543 e Montagnana 28.098). Rimane pertanto una popolazione ulteriormente ammissibile che può avere un valore massimo pari a 115.246 abitanti.

Si evidenzia che il sistema locale del lavoro di San Donà di Piave ha avviato da tempo un confronto con le imprese, le associazioni di categoria, soggetti pubblici e cittadini per l'individuazione e la realizzazione di misure per la riqualificazione ed il rilancio delle attività artigianali ed industriali del territorio, colpito dagli effetti della crisi economica e caratterizzato da una progressiva riallocazione in altra sede delle attività economiche e dalla dismissione e successiva desertificazione dei contesti produttivi. A tal riguardo è pertanto necessaria l'attivazione di misure volte a sostenere ed incentivare la presenza nel territorio di realtà imprenditoriali innovative ed al contempo favorire il recupero dei livelli occupazionali ed in riutilizzo delle aree industriali dismesse. In considerazione di ciò viene candidato il SLL di San Donà di Piave che ha una popolazione complessiva di 87.704 abitanti.

Rispetto alla popolazione ammissibile rimanente, pari a 27.542 abitanti, si ritiene di candidare ai sensi dell'art. 4 co. 6 i comuni del SLL portogruarese che confinano con il Friuli Venezia Giulia (Fossalta di Portogruaro, Teglio Veneto, Gruaro, Pramaggiore, Annone Veneto) per una popolazione complessiva di 19.867 abitanti. Tale scelta è motivata dalla necessità di porre in essere strumenti tesi a ridurre il dislivello di benefici di un territorio che confina con una regione a statuto speciale, con tutto ciò che tale collocazione comporta sia in termini oggettivi (dislivello di benefici derivanti dalla finanza pubblica) sia in termini di percezione sociale di tali svantaggi.

E' comunque opportuno, a fronte della necessità di attivare misure di riqualificazione e sostegno all'economia locale per tutto il SLL portogruarese, che la Regione intervenga con risorse proprie, fino ad un massimo di 1.000.000,00 di euro, intervento da quantificarsi con successivo provvedimento e con criteri analoghi a quelli che saranno utilizzati dal Ministero dello Sviluppo economico, a favore dei comuni (Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Stino di Livenza) che non vengono candidati all'inclusione tra le aree di crisi industriale non complessa, ma che rientrano a pieno titolo nei SLL individuati dal MiSE nell'Allegato 1 al DM 4 agosto 2016.

Rispetto alla popolazione ammissibile rimanente, pari a 7.675 abitanti, si propone di individuare, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4 del decreto, in aggiunta ai sistemi locali del lavoro sopra richiamati, l'ambito territoriale localizzato nel Comune di Venezia corrispondente alla sezione di censimento ISTAT Murano, che ha una popolazione pari a 5.255 abitanti. Tale area è attualmente interessata da un processo di riqualificazione produttiva conseguente al perdurare della situazione di crisi che interessa il mercato del vetro tradizionale artistico veneziano nonché ai processi di adeguamento delle lavorazioni e dei macchinari alle nuove esigenze di competitività dei mercati e di sostenibilità ambientale. Il settore delle lavorazioni del vetro di Murano ha fatto registrare, negli ultimi decenni, una rilevante e progressiva riduzione del numero di occupati. Se negli anni '60 le imprese del settore contavano più di 5000 addetti impiegati in 135 imprese, a maggio 2015 si contano 260 imprese (di cui 150 localizzate a Murano) con non più di 1.000 addetti. Il dato riferito all'occupazione media per impresa si riduce, nel periodo dato, da 37 a 5 addetti, con una riduzione del fatturato medio delle imprese del settore vetrario pari ad oltre 270.000 euro tra il 1990 e il 2013.In assenza di adeguate misure di sostegno vi quindi è il rischio di compromettere la vitalità del settore, la continuità aziendale ed un adeguato livello di ricambio generazionale.

Quanto a Porto Marghera e zone limitrofe, allo scopo di rilanciare l'area, completando le iniziative di riqualificazione e rilancio dell'area industriale già intraprese, e di scongiurare ulteriori conseguenze negative sul piano delle opportunità produttive e dell'occupazione, all'interno di un tessuto sociale già messo a dura prova dagli effetti della crisi economica, l'area stessa, già oggetto dell'attività di un "Tavolo Permanente per Porto Marghera" istituito presso la Regione, deve necessariamente essere proposta per l'inserimento tra le "aree di crisi industriale complessa", ai sensi del D. L. n. 83/2012 convertito in Legge n. 134 del 07/08/2012 e relativo Decreto ministeriale di attuazione del 31/01/2013.

A tal proposito si ricorda che in data 24 ottobre 2016 si è riunito detto Tavolo Permanente che, fra l'altro, ha unanimemente concordato la reiterazione della richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico di riconoscere Porto Marghera e le aree limitrofe quali Aree di Crisi Industriale Complessa, prendendo atto delle mancate risposte ministeriali all'istanza a suo tempo inoltrata dalla Regione.

Il totale complessivo della popolazione dei territori proposti per la candidatura è dunque di 241.287 abitanti.

Si propone, pertanto, di sottoporre all'approvazione della Giunta la candidatura dei territori, indicati nella tabella sottostante e riepilogati nell'**Allegato A** al presente provvedimento, da ammettere alle agevolazioni previste per le aree di crisi non complessa, in quanto rispondono, anche sulla base dell'analisi svolta con la collaborazione di Veneto Lavoro, ai criteri indicati neldecreto del Ministro dello Sviluppo 4 agosto 2016:

Denominazione	*Popolazione*
Murano - Sant'Erasmo	5.255
Montagnana	28.098
Monselice	100.543
San Donà di Piave	87.704
Portogruaro (5 comuni)	19.687
Totale	*241.287*

Si propone, inoltre, di intervenire con risorse regionali, fino ad un massimo di 1.000.000,00 di euro, intervento da quantificarsi con successivo provvedimento con criteri analoghi a quelli che saranno utilizzati dal Ministero dello Sviluppo economico, a favore dei comuni del SLL portogruarese che non vengono candidati all'inclusione tra le aree di crisi industriale non complessa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale da atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (Decreto Crescita 2012) convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013;

VISTO il decreto ministeriale 9 giugno 2015;

VISTA la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 agosto 2015, n. 59282;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo 4 agosto 2016;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;

2. di approvare la proposta di candidatura dei territori, indicati nella tabella sottostante e riepilogati nell'**Allegato A** al presente provvedimento, da ammettere alle agevolazioni previste per le aree di crisi non complessa, in quanto rispondono, sulla base dell'analisi svolta con la collaborazione di Veneto Lavoro, ai criteri indicati nel decreto del Ministro dello Sviluppo 4 agosto 2016:

Denominazione	*Popolazione*
Murano - Sant'Erasmo	5.255
Montagnana	28.098
Monselice	100.543
San Donà di Piave	87.704
Portogruaro (5 comuni)	19.687
Totale	*241.287*

3. di trasmettere la proposta al Ministero dello Sviluppo Economico;

4. di intervenire con risorse regionali, fino ad un massimo di 1.000.000,00 di euro, da quantificarsi con successivo provvedimento con criteri analoghi a quelli che saranno utilizzati dal Ministero dello Sviluppo economico, a favore dei comuni del SLL portogruarese che non vengono candidati all'inclusione tra le aree di crisi industriale non complessa;

5. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro degli atti conseguenti il presente provvedimento;

6. di prendere atto delle iniziative assunte dal Tavolo Permanente per Porto Marghera, istituito presso la Regione, incaricando il Presidente a reiterare, prendendo atto delle mancate risposte ministeriali all'istanza a suo tempo inoltrata dalla Regione, la richiesta al Ministero dello sviluppo Economico di riconoscere Porto Marghera e le aree limitrofe quali Aree di Crisi Industriale Complessa ai sensi del D. L. n. 83/2012 convertito in Legge n. 134 del 07/08/2012 e relativo Decreto ministeriale di attuazione del 31/01/2013;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1718 del 26 ottobre 2016

PROPOSTA DI ELENCO DI TERRITORI DA AMMETTERE ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE AREE DI CRISI NON COMPLESSA - DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 4 AGOSTO 2016

ALLEGATOA alla Dgr n. 1718 del 26 ottobre 2016

AREE CANDIDATE DA AMMETTERE ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE AREE DI CRISI NON COMPLESSA

Popolazione massima candidabile: 243.887 abitanti (5% popolazione complessiva Veneto al 31 dicembre 2014 – dato Istat)

Riferimento DM 4 agosto 2016	*Denominazione*	*Popolazione*
articolo 4, commi 3 e 4	Murano - Sant'Erasmo	5.255
articolo 4, comma 2	Montagnana	28.098
articolo 4, comma 2	Monselice	100.543
articolo 4, comma 2	San Donà di Piave	87.704
articolo 4, comma 6	Portogruaro (5 comuni)	19.687
	Totale	***241.287***

(Codice interno: 332845)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1768 del 02 novembre 2016

Art. 4 comma 1 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 come modificata a seguito dell'approvazione della L.R. 8 agosto 2014, n. 27. Programma triennale dei Lavori Pubblici di competenza regionale (L.R. 27/2003 art. 2 comma 2 lettera a). Aggiornamento adempimenti a carico del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV), di cui alla DGR n. 1850 del 14 ottobre 2014.

[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:
Al fine di rendere efficace il supporto del NUVV alla procedura di programmazione dei lavori pubblici, alla luce delle criticità emerse in sede di prima attuazione del dettato normativo previsto dal novellato art. 4 comma 1 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche», in vista dell'imminente adozione del Programma triennale 2017 - 2019 e dell'elenco annuale 2017 dei lavori pubblici di competenza strettamente regionale, si aggiornano gli adempimenti a carico del NUVV, rispetto a quanto previsto dalla DGR n. 1850 del 14 ottobre 2014. I criteri e le priorità previsti per le opere di stretta competenza regionale dovranno applicarsi anche a quelle inserite nelle programmazioni di altri soggetti istituzionali, soggette alla mera presa d'atto da parte Giunta regionale.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con legge regionale n. 27/2014, il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato una modifica alla legge regionale n. 27/2003 in base alla quale, ai fini dell'adozione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 4 della stessa legge, la Giunta regionale si avvale delle valutazioni del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV).

Il testo novellato del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 27/2003 recita infatti: "Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale adotta, per i lavori pubblici di competenza regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), di singolo importo superiore a 100.000,00 euro, il programma triennale (Programma triennale) e i suoi aggiornamenti annuali, nonché l'elenco dei lavori da realizzare nel corso dell'anno successivo (Elenco annuale dei lavori), avvalendosi a tal fine delle valutazioni del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione". Il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori della Regione del Veneto sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1)".

Con deliberazione n. 1850 del 14/10/2014 la Giunta Regionale ha:

- preso atto che il NUVV partecipa alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici, esprimendo il proprio parere in merito alla sostenibilità economico-finanziaria dei lavori proposti dalle strutture regionali, allo stato ed agli effetti della documentazione presentata;
- incaricato il Segretario del NUVV, Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VIncA NUVV), di comunicare alle Strutture regionali quale sia la documentazione necessaria da trasmettere tempestivamente al NUVV, al fine di svolgere le istruttorie e di esprimere le valutazioni in ossequio alle disposizioni dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 27/2003 come modificato dall'art. 1 della L.R. n. 27/2014.

In sede di prima attuazione, al fine di procedere alla valutazione di sostenibilità economico-finanziaria di competenza del NUVV, con nota n. 411254 in data 02/10/2014 il Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) aveva provveduto a richiedere alle strutture coinvolte, per i lavori da inserire nel programma triennale e nell'elenco annuale, la trasmissione di copia del relativo studio di fattibilità e di una sintesi dello stesso tramite compilazione del "Questionario per la valutazione dei lavori pubblici da inserire nel Programma Triennale e nell'Elenco Annuale (art. 4-5 della L.R. 27/2003)" (denominato nel seguito, per semplicità, "questionario NUVV"), al fine di evidenziare gli elementi utili all'analisi della sostenibilità economico-finanziaria delle opere. Questo, per ognuno degli interventi da inserire nel Programma triennale dei lavori pubblici, indipendentemente dall'importo, dalle modalità di finanziamento, dalle previsioni temporali e dalla tipologia dei medesimi.

Da un primo bilancio delle attività, la norma novellata ha manifestato una serie di difficoltà applicative, prevalentemente a causa dell'elevato numero degli interventi previsti e per i tempi ristretti a disposizione del NUVV per la valutazione di tutti i progetti, il cui termine per la conclusione del procedimento è stato fissato in 120 giorni dalla DGR n. 2620 del 29 dicembre

2014. Inoltre, l'attività istruttoria finora svolta ha evidenziato come per talune tipologie di interventi la valutazione della sostenibilità economico-finanziaria da parte del NUVV possa rivelarsi superflua e, comunque, non un indispensabile supporto alla decisione, in particolare quando le opere rivestano carattere di necessità e urgenza, ordinarietà e ripetitività.

Alla luce delle precedenti considerazioni la Giunta regionale ha approvato, nell'ambito della DGR 7/DDL del 17/5/2016 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato ordinamentale 2016 - in materia di politiche del territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, politiche forestali e dell'energia" (PDL n. 144), una proposta di modifica dell'art. 4 della L.R. 27/2003 (art. 28), con lo scopo di adeguare la norma regionale alle esigenze evidenziate dalla prassi applicativa relativa al procedimento regionale di adozione e approvazione degli strumenti di programmazione dei lavori pubblici di competenza regionale, inquadrando meglio i compiti valutativi del NUVV, introdotti con la L.R. 27/2014, per assicurare coerenza al sistema e garantire efficacia, efficienza dell'azione regionale di pianificazione, nel rispetto dei tempi e delle scadenze della programmazione dei lavori pubblici definiti dalla vigente legislazione. Il PDL n. 144 è attualmente all'esame della seconda commissione consiliare mentre è in pieno corso il procedimento di adozione del Programma triennale 2017- 2019.

Risulta pertanto necessario, per non ostacolare lo sviluppo dell'attività amministrativa della Regione con riguardo alla programmazione dei lavori pubblici, relativa al periodo 2017- 2019 in corso di definizione, proporre una modifica delle disposizioni applicative relativamente agli adempimenti a carico del NUVV previsti dalla citata DGR n. 1850/2014.

Tutto ciò considerato,

- premesso che, ai sensi della circolare n. 13/2001 del Presidente della Giunta regionale (DGR n. 1826 del 13 luglio 2001), per la redazione dei progetti preliminari di interventi il cui costo complessivo superi 1.549.370,70 euro, promossi direttamente dall'Amministrazione regionale, è prescritta l'acquisizione preventiva della valutazione degli studi di fattibilità da parte del NUVV in ordine alla soluzione tecnica da adottarsi ed alla fattibilità dell'investimento;
- considerato che la proposta di modifica del comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 27/2003 di iniziativa della Giunta regionale, inserita nel DDL n. 7 del 17/5/2016 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato ordinamentale 2016 - in materia di politiche del territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, politiche forestali e dell'energia" (PDL n. 144) introduce la soglia di importo di 5.000.000,00 euro a partire dalla quale il parere del NUVV diviene obbligatorio ai fini dell'inserimento dell'intervento nella programmazione dei lavori pubblici;
- considerato che, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 «Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi», per l'inclusione nell'elenco annuale dei lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi,

si ritiene opportuno che il NUVV, al fine di supportare efficacemente le scelte di investimento dell'Amministrazione, proceda alla valutazione degli interventi di cui è richiesto l'inserimento nella programmazione dei lavori pubblici, di cui all'art. 4 della L.R. n. 27/2003, con riferimento al triennio 2017-2019, sulla base dei seguenti criteri e priorità:

1. il NUVV esamina e valuta tutti gli interventi di importo complessivo previsto pari o superiore a 1.549.370,70 euro indipendentemente dalla tipologia delle opere, con l'eccezione degli interventi di manutenzione o con carattere di urgenza e indifferibilità, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della L.R. n. 27/2003 ss.mm.ii., sulla base delle informazioni contenute nello studio di fattibilità, nel questionario NUVV e dell'eventuale ulteriore documentazione progettuale disponibile trasmessa, dando priorità agli interventi di importo complessivo previsto pari o superiore a 5.000.000,00 euro, nonché gli interventi, di qualsiasi importo, da realizzare con l'apporto di capitale privato o ai sensi delle D.G.R. n. 2025/2011 e n. 1430/2013 (opere da realizzare con il sistema della compensazione);
2. per gli interventi di manutenzione di importo compreso fra 1.549.370,70 euro e 4.999.999,99 euro le strutture competenti trasmettono alla segreteria tecnica del NUVV una relazione complessiva per interventi omogenei relativa ad analisi dei fabbisogni, elenco dei lavori, stima dei costi, spesa storica degli ultimi tre anni, nonché una previsione delle fonti di copertura, con specificazione del grado di certezza delle stesse;
3. per gli interventi di completamento di lavori già iniziati, già inseriti in programmi adottati dalla Giunta regionale o per i quali siano già state avviate le procedure d'appalto, le strutture competenti trasmetteranno una relazione sullo stato di avanzamento di ciascuna procedura al NUVV, che verificherà l'opportunità di procedere ad eventuali approfondimenti;
4. la Giunta regionale si riserva di sottoporre al parere del NUVV ulteriori interventi fra quelli di importo complessivo previsto inferiore a 1.549.370,70 euro qualora ravvisi l'opportunità e la convenienza a procedere ad approfondimenti.

In linea generale, e quindi a prescindere dal periodo di programmazione in corso di adozione, al fine di consentire al NUVV lo svolgimento di tutte le analisi necessarie per l'espressione del parere di propria competenza, nei termini previsti dalla DGR n. 2620 del 29 dicembre 2014, le strutture regionali, per gli interventi di importo complessivo previsto pari o superiore a 1.549.370,70 euro, d'ora in avanti trasmetteranno, nel termine utile per consentire l'espressione del parere di cui all'art. 4 c. 1

della L.R. 27/2003 alla Segreteria tecnica del NUVV, incardinata nella Direzione Commissioni Valutazioni, lo studio di fattibilità ed il questionario NUVV, indipendentemente dal formale avvio della procedura di formazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici.

Ai sensi delle osservazioni formulate dalla Sezione Affari legislativi, con nota n. 193531 del 8 maggio 2015, in risposta alla richiesta di parere formulata dal Dipartimento LLPP Sicurezza Urbana Polizia Locale e R.A.S.A., con nota n. 140258 del 2/4/2015, gli adempimenti previsti dal testo novellato del comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 27/2003 vanno intesi a carico non solo delle strutture regionali ma anche degli altri soggetti istituzionali, di cui ai numeri dal 2) al 5) della lettera a) dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 27/2003, i quali, ai sensi del comma 1bis dell'art 4 di cui sopra, sono tuttavia obbligati solo a comunicare il proprio documento di programmazione ai fini della mera presa d'atto da parte della Giunta regionale.

A tal fine, affinché la comunque prevista valutazione del NUVV supporti efficacemente la Giunta regionale e non intervenga troppo tardi rispetto ai tempi di adozione della programmazione dei lavori pubblici dei soggetti di cui ai numeri dal 2) al 5) della lettera a) dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 27/2003, questi ultimi acquisiranno il parere del NUVV preliminarmente all'adozione del proprio programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, anch'essi secondo i criteri e le priorità previsti per gli interventi di stretta competenza regionale, limitatamente ai precedenti numeri 1) e 2).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 4 comma 1 legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche»;

VISTO l'art. 1 della Legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTA la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 come modificata a seguito dell'approvazione della L.R. 8 agosto 2014, n. 27;

VISTA la DGR n. 250 del 9 febbraio 2001;

VISTA la DGR n. 1826 del 13 luglio 2001 e la circolare del PGR n. 13/2001;

VISTA la DGR n. 1359 del 1 settembre 2016;

VISTA la DGR n. 1850 del 14 ottobre 2014;

VISTA la DGR n. 2620 del 29 dicembre 2014;

VISTO l'art. 2 comma 5 del Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014 «Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi»;

VISTA le DGR n. 435 del 15 aprile 2016, n. 802 del 27 maggio 2016, n. 803 del 27 maggio 2016 e n. 1507 del 26 settembre 2016;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata dalla legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di stabilire che il NUVV, al fine di supportare efficacemente le scelte di investimento dell'Amministrazione, con riferimento alla programmazione dei lavori pubblici, di cui all'art. 4, comma 1 lettera a) numero 1), della L.R. n. 27/2003, relativa al triennio 2017- 2019, procede alla valutazione degli interventi di cui è richiesto l'inserimento nella medesima, sulla base dei seguenti criteri e priorità:

1. il NUVV esamina e valuta tutti gli interventi di importo complessivo previsto pari o superiore a 1.549.370,70 euro, indipendentemente dalla tipologia delle opere, con l'eccezione degli interventi di manutenzione o con carattere di urgenza e indifferibilità, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della L.R. n. 27/2003 ss.mm.ii., sulla base delle informazioni contenute nello studio di fattibilità, nel questionario NUVV e dell'eventuale ulteriore documentazione progettuale disponibile trasmessa, dando priorità agli interventi di importo complessivo previsto pari o superiore a 5.000.000,00 euro, nonché gli interventi, di qualsiasi importo, da realizzare con l'apporto di capitale privato o ai sensi delle D.G.R. n. 2025/2011 e n. 1430/2013 (opere da realizzare con il sistema della compensazione);
2. per gli interventi di manutenzione di importo compreso fra 1.549.370,70 euro e 4.999.999,99 euro le strutture competenti trasmettono alla segreteria tecnica del NUVV una relazione complessiva per interventi omogenei relativa ad analisi dei fabbisogni, elenco dei lavori, stima dei costi, spesa storica degli ultimi tre anni, nonché una previsione delle fonti di copertura, con specificazione del grado di certezza delle stesse;
3. per gli interventi di completamento di lavori già iniziati, già inseriti in programmi adottati dalla Giunta regionale o per i quali siano già state avviate le procedure d'appalto, le strutture competenti trasmetteranno una relazione sullo stato di avanzamento di ciascuna procedura al NUVV, che verificherà l'opportunità di procedere ad eventuali approfondimenti;
4. la Giunta regionale si riserva di sottoporre al parere del NUVV ulteriori interventi fra quelli di importo complessivo previsto inferiore a 1.549.370,70 euro qualora ravvisi l'opportunità e convenienza a procedere ad approfondimenti.

3. di stabilire, al fine di consentire al NUVV lo svolgimento di tutte le analisi necessarie per l'espressione del parere di propria competenza, nei termini previsti dalla DGR n. 2620 del 29 dicembre 2014, a prescindere dal periodo di programmazione in corso di adozione, che le strutture regionali, per gli interventi di importo complessivo previsto pari o superiore a 1.549.370,70 euro, d'ora in avanti trasmetteranno, nel termine utile per consentire l'espressione del parere di cui all'art. 4 c. 1 della L.R. 27/2003 alla Segreteria tecnica del NUVV, incardinata nella Direzione Commissioni Valutazioni, lo studio di fattibilità ed il questionario NUVV, indipendentemente dal formale avvio della procedura di formazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

4. di stabilire che, con riferimento alle programmazioni dei lavori pubblici dei soggetti istituzionali, di cui ai numeri dal 2) al 5) della lettera a) dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 27/2003, per le quali, ai sensi del comma 1bis dell'art. 4 della L.R. n. 27/2003, la Giunta regionale è tenuta ad una mera presa d'atto, il parere del NUVV dovrà essere acquisito dai medesimi preliminarmente all'approvazione del proprio programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, secondo i criteri e le priorità di cui al precedente punto 2., numeri 1) e 2).

5. di incaricare il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni dell'esecuzione del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.